



Assemblea

RESOCONTO STENOGRAFICO

ALLEGATI

ASSEMBLEA

225^a seduta pubblica

giovedì 4 giugno 2020

Presidenza del presidente Alberti Casellati,

indi del vice presidente Calderoli,

del vice presidente Taverna

e del vice presidente Rossomando

INDICE GENERALE

<i>RESOCONTO STENOGRAFICO</i>	5
<i>ALLEGATO A (contiene i testi esaminati nel corso della seduta)</i>	77
<i>ALLEGATO B (contiene i testi eventualmente consegnati alla Presidenza dagli oratori, i prospetti delle votazioni qualificate, le comunicazioni all'Assemblea non lette in Aula e gli atti di indirizzo e di controllo).....</i>	151

INDICE

RESOCONTO STENOGRAFICO

INTERROGAZIONI

Svolgimento di interrogazioni a risposta immediata, ai sensi dell'articolo 151-bis del Regolamento:**(3-01642) - Recenti leggi regionali della Valle d'Aosta in materia di disariche:**

PRESIDENTE.....	5
LANIECE (<i>Aut (SVP-PATT, UV)</i>).....	5, 7
COSTA, <i>ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare</i>	6

(3-01648) - Incentivazione della mobilità sostenibile nelle città:

PRESIDENTE.....	7
COMINCINI (<i>IV-PSI</i>)	7, 9
COSTA, <i>ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare</i>	8

(3-01643) - Procedure per le bonifiche dei siti di interesse nazionale:

PRESIDENTE.....	10
RUSPANDINI (<i>FdI</i>)	10, 11
COSTA, <i>ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare</i>	10

(3-01644) - Impegni del Governo per la lotta all'inquinamento:

PRESIDENTE.....	11
NUGNES (<i>Misto-LeU</i>)	11, 14
COSTA, <i>ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare</i>	13

(3-01647) - Modalità di erogazione della cassa integrazione in deroga:

PRESIDENTE.....	14
LAUS (<i>PD</i>)	14, 16
CATALFO, <i>ministro del lavoro e delle politiche sociali</i>	15

(3-01641) - Contributi per la sicurezza sul lavoro e i presidi sanitari:

PRESIDENTE.....	17
TOFFANIN (<i>FIBP-UDC</i>)	17, 19
CATALFO, <i>ministro del lavoro e delle politiche sociali</i>	18

(3-01646) - Dati riguardanti i percettori del reddito di cittadinanza:

PRESIDENTE.....	20
NISINI (<i>L-SP-PSd'Az</i>)	20, 23
CATALFO, <i>ministro del lavoro e delle politiche sociali</i>	21

(3-01645) - Prospettive di proseguimento dello *smart working* nel settore pubblico:

PRESIDENTE.....	24
FLORIDIA (<i>M5S</i>).....	24
DADONE, <i>ministro per la pubblica amministrazione</i>	25
ORTIS (<i>M5S</i>)	26

SUI LAVORI DEL SENATO. ORGANIZZAZIONE DELLA DISCUSSIONE DELLA QUESTIONE DI FIDUCIA

PRESIDENTE.....	27
-----------------	----

CALENDARIO DEI LAVORI DELL'ASSEMBLEA**DISEGNI DI LEGGE****Seguito della discussione e approvazione:**

(1829) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali (Approvato dalla Camera dei deputati):

Discussione e approvazione della questione di fiducia:

PRESIDENTE.....	31, 44, 49
VONO (<i>IV-PSI</i>).....	31
MODENA (<i>FIBP-UDC</i>)	34
ZAFFINI (<i>FdI</i>)	35
DE BONIS (<i>Misto</i>).....	37
STEFANO (<i>PD</i>)	40
PICHETTO FRATIN (<i>FIBP-UDC</i>)	42
RIVOLTA (<i>L-SP-PSd'Az</i>)	44
FEDE (<i>M5S</i>)	46
STEGER (<i>Aut (SVP-PATT, UV)</i>)	49
MARINO (<i>IV-PSI</i>)	51
DE BERTOLDI (<i>FdI</i>)	54
LAFORGIA (<i>Misto-LeU</i>).....	56
D'ALFONSO (<i>PD</i>)	59
FERRO (<i>FIBP-UDC</i>)	62
BAGNAI (<i>L-SP-PSd'Az</i>)	65
FENU (<i>M5S</i>)	67

Votazione nominale con appello.....70

INTERVENTI SU ARGOMENTI NON ISCRITTI ALL'ORDINE DEL GIORNO

BRIZIARELLI (<i>L-SP-PSd'Az</i>)	73
LANNUTTI (<i>M5S</i>).....	73
MAUTONE (<i>M5S</i>)	75

ORDINE DEL GIORNO PER LA SEDUTA DI MARTEDÌ 9 GIUGNO 2020.....76**ALLEGATO A****INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA, AI SENSI DELL'ARTICOLO 151-BIS, DEL REGOLAMENTO..... 77**

Interrogazione sulle recenti leggi regionali della Valle d'Aosta in materia di discariche.....	77	CONGEDI E MISSIONI	151
Interrogazione sull'incentivazione della mobilità sostenibile nelle città	79	COMMISSIONI PERMANENTI	
Interrogazione sulle procedure per le bonifiche dei siti di interesse nazionale.....	81	Variazioni nella composizione	151
Interrogazione sugli impegni del Governo per la lotta all'inquinamento	82	DISEGNI DI LEGGE	
Interrogazione sulle modalità di erogazione della cassa integrazione in deroga	85	Annunzio di presentazione	152
Interrogazione sui contributi per la sicurezza sul lavoro e i presidi sanitari.....	86	GOVERNO	
Interrogazione sui dati riguardanti i percettori del reddito di cittadinanza	88	Trasmissione di atti per il parere. Deferimento	152
Interrogazione sulle prospettive di proseguimento dello smart working nel settore pubblico.....	89	Trasmissione di documenti.....	153
DISEGNO DI LEGGE DISCUSO AI SENSI DELL'ARTICOLO 44, COMMA 3, DEL REGOLAMENTO N. 1829		CORTE DEI CONTI	
Articolo 1 del disegno di legge di conversione e Allegato recante le modificazioni apportate al decreto-legge	91	Trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti.....	153
Articoli da 1 a 44 del decreto-legge nel testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati e Allegato 1	91	ENTI PUBBLICI E DI INTERESSE PUBBLICO	
<i>ALLEGATO B</i>		Trasmissione di atti e documenti	154
PARERI		COMMISSIONE EUROPEA	
Pareri espressi dalla 1a e dalla 5a Commissione permanente sul testo del disegno di legge n. 1829.....	151	Trasmissione di progetti di atti legislativi dell'Unione europea. Deferimento	154
		MOZIONI E INTERROGAZIONI	
		Apposizione di nuove firme ad interrogazioni	157
		Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni	157
		Mozioni	158
		Interrogazioni	164
		Interrogazioni da svolgere in Commissione	175

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del presidente ALBERTI CASELLATI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 9,31*).

Si dia lettura del processo verbale.

PISANI Giuseppe, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Svolgimento di interrogazioni a risposta immediata, ai sensi dell'articolo 151-bis del Regolamento (ore 9,33)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata (cosiddetto *question time*), ai sensi dell'articolo 151-bis del Regolamento, alle quali risponderanno il Ministro dell'ambiente e delle tutela del territorio e del mare, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro per la pubblica amministrazione.

Invito gli oratori ad un rigoroso rispetto dei tempi, considerata la diretta televisiva in corso.

Il senatore Laniece ha facoltà di illustrare l'interrogazione 3-01642 sulle recenti leggi regionali della Valle d'Aosta in materia di discariche, per tre minuti.

LANIECE (*Aut (SVP-PATT, UV)*). Signor Presidente, signor Ministro, sono state impugnate le leggi regionali della Regione autonoma Valle d'Aosta nn. 1 e 3, dell'11 febbraio 2020, perché ritenute lesive delle prerogative dello Stato in materia ambientale.

L'intervento legislativo prende atto della presenza nella Regione di impianti già idonei a garantire, seppure senza alcun vincolo di conferimento, lo smaltimento di rifiuti prodotti all'interno della Regione e mira ad evitare la proliferazione di nuove discariche che, a maggior ragione, qualora non tutti i rifiuti speciali prodotti nella Regione stessa dovessero essere smaltiti

nell'impianto di smaltimento più vicino dal luogo di produzione, incentiverebbero l'importazione di rifiuti da fuori Regione.

La libera circolazione dei rifiuti speciali, che l'intervento legislativo non vuole in alcun modo ostacolare, è cosa assai diversa dall'incentivazione, attraverso una programmazione della gestione dei rifiuti che non tenga conto delle caratteristiche del territorio, dell'importazione dei predetti rifiuti, in molti casi provenienti da luoghi di produzione lontanissimi dall'impianto di conferimento.

L'intervento legislativo regionale si concentra su due aspetti.

Innanzitutto preserva - il che noi riteniamo si riveli rispettoso della normativa statale - la capacità ricettiva delle scariche già in esercizio e prevede che la Regione disincentivi la realizzazione e l'utilizzo di nuove discariche per il conferimento di rifiuti speciali provenienti da altre Regioni. La *ratio* della modifica, in coerenza con esigenze del territorio, è riadattare il numero delle discariche al nostro territorio alpino.

Il secondo aspetto riguarda la differenziazione tariffaria: se, da un lato, la realizzazione di altri impianti sarebbe destinata a rispondere ad un'offerta esogena, dall'altro, una mancata differenziazione tariffaria, con riferimento a questa specifica tipologia di rifiuti (rifiuti speciali non pericolosi) genererebbe, come avvenuto negli ultimi anni, un significativo disequilibrio tra i volumi di rifiuti conferiti prodotti nel territorio e in altre Regioni, mettendo a rischio la capacità degli impianti stessi.

Tenuto conto, infine, che nella mia Regione la coscienza della tutela ambientale e del territorio è sempre più presente nella popolazione, com'è dimostrato dalla nascita di comitati cittadini valdostani sempre più preoccupati per l'apertura di nuove discariche, e che la Regione ha operato con queste leggi per cercare di accogliere le istanze dei cittadini, si chiede di sapere se il Presidente del Consiglio dei ministri e i Ministri in indirizzo, in particolare lei, ministro Costa, siano in qualche modo disponibili a verificare la compatibilità delle leggi, avviando un dialogo con l'amministrazione regionale.

PRESIDENTE. Il ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, generale Costa, ha facoltà di rispondere all'interrogazione testé illustrata, per tre minuti.

COSTA, *ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare*. Signor Presidente, ringrazio il senatore Laniece perché pone una questione molto puntuale e interessante e mi spiego.

In realtà la norma regionale, cui il senatore Laniece fa riferimento, parla di smaltimento in discarica di rifiuti non pericolosi sostanzialmente inerti nel caso di specie. Rispetto alla norma che abbiamo ritenuto essere in violazione della legge n. 549 del 1995, abbiamo avviato, con due carteggi del 23 e del 27 marzo dell'anno corrente, una possibile riformulazione con l'organismo regionale.

Tale riformulazione, tuttavia, non è andata a buon fine in relazione alla differenza di tributi che la medesima legge del 1995, cui ho fatto riferimento, in verità non consente di assegnare alla competenza regionale, la-

sciando alla competenza statale, tant'è vero che noi sosteniamo innanzi alla Corte costituzionale la violazione degli articoli, 3, 41 e 120 della Costituzione.

In ogni caso, non è questo l'aspetto tecnicistico che correda il mio discorso, quanto invece la disponibilità a trovare una possibile soluzione - che apprezzo molto e per la quale ringrazio - indipendentemente dal giudizio innanzi alla Corte costituzionale, che farà il suo percorso.

Mi fa dunque piacere la disponibilità manifestata e, anzi, chiedo al senatore Laniece se cortesemente vuole aiutarci, ferma restando ovviamente la competenza del ministro Boccia per quanto riguarda i rapporti con le Regioni - a ricostruire una norma che vada nella direzione gradita, nel rispetto della norma costituzionale.

PRESIDENTE. Ha facoltà di intervenire in replica il senatore Laniece, per due minuti.

LANIECE (*Aut (SVP-PATT, UV)*). Signor Ministro, la ringrazio per aver manifestato la disponibilità ad arrivare ad una nuova interlocuzione con la Regione. Per il momento mi ritengo dunque soddisfatto.

PRESIDENTE. Il senatore Comincini ha facoltà di illustrare l'interrogazione 3-01648 sull'incentivazione della mobilità sostenibile nelle città, per tre minuti.

COMINCINI (*IV-PSI*). Signor Presidente, signor Ministro, le misure di distanziamento sociale a cui siamo ovviamente tutti sottoposti comportano una serie di obblighi che hanno visto ridurre l'utilizzo del trasporto pubblico locale, soprattutto nelle grandi città e nelle città dotate di sistemi integrati. Ebbene, il decreto-legge sul clima, che abbiamo convertito nella legge n. 141 nel dicembre scorso, aveva previsto una misura chiamata fondo programma sperimentale - buono mobilità, che destinava 70 milioni di euro per la mobilità sostenibile o a favore del trasporto pubblico che, come abbiamo detto, quest'anno non può essere pienamente utilizzato. I 70 milioni sono coperti con aste verdi; non c'è il tempo, Presidente, per spiegare ad esponenti dell'opposizione che questi soldi non possono essere utilizzati per cassa integrazione o altre misure, ma sono vincolati alla mobilità sostenibile.

Il decreto-legge rilancio incentiva la mobilità sostenibile usando i 70 milioni di euro di questo fondo e integrandoli con altri 50 milioni, per un totale di 120 milioni, per l'acquisto di biciclette, biciclette con pedalata assistita, monopattini elettrici e altri strumenti della micro mobilità sostenibile, che questa maggioranza e questo Governo hanno favorito già in altre misure. Il *bonus* copre il 60 per cento della spesa per l'acquisto, fino a un massimo di 500 euro. Un decreto del signor Ministro, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, definirà le modalità per ottenere questo beneficio.

Le misure brevemente illustrate rientrano nel piano finalizzato al contrasto delle emissioni climalteranti e gli incentivi alla mobilità sostenibile possono sicuramente andare incontro al minor utilizzo del trasporto pub-

blico locale che fronteggeremo. Sono misure che possono diminuire l'inquinamento, con un miglioramento della qualità dell'aria e un beneficio per tutti i cittadini.

È altresì una misura che già sta registrando un certo successo, da quanto possiamo percepire dai dialoghi con i cittadini ma anche con gli amministratori locali, al di là, chiaramente, degli altri bisogni che il Paese e i lavoratori hanno.

Signor Ministro, le chiedo se non ritenga opportuno, al netto di quello che potrà fare il Parlamento nella fase di conversione del decreto-legge rilancio, aumentare le risorse per questa misura; le chiedo quali misure stia, invece, pensando di adottare per evitare un potenziale *click day*, tale per cui, nel giorno in cui si renderà finalmente disponibile l'accesso al *bonus*, non venga esaurito il *plafond*. Infine, le chiedo quali ulteriori interventi abbia in animo di operare per incentivare al meglio la mobilità sostenibile.

PRESIDENTE. Il ministro dell'ambiente e delle tutela del territorio e del mare, generale Costa, ha facoltà di rispondere all'interrogazione testé illustrata, per tre minuti.

COSTA, *ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare*. Signor Presidente, ringrazio il senatore interrogante. Effettivamente la misura a cui faceva riferimento sta incontrando molto favore: gli italiani stanno facendo le file davanti ai rivenditori di biciclette per acquistarle e questo mi dà, come Ministro, grande soddisfazione.

Ciò significa, infatti, non soltanto che la misura rappresenta un aiuto economico a una produzione italiana - non dimentichiamo che noi siamo i secondi produttori al mondo di biciclette e i primi esportatori al mondo, con 20.000 occupati e oltre 3.250 tra punti vendita e produttori, con un'antica tradizione e passione - ma anche che vi è un modo diverso di concepire la mobilità sostenibile, specialmente nelle grandi città, in pieno accordo con l'atto per uscire dall'infrazione relativa alla qualità dell'aria firmato dal Governo nel *climate dialogue* con l'Unione europea, che mi pare fondamentale.

Il senatore Comincini, giustamente, ha detto che si pone un problema di risorse. Noi abbiamo stanziato 120 milioni di euro. Quelli provenienti dalle aste verdi non potevano essere finalizzati ad altro, pur sapendo che ci sono tante difficoltà in Italia. Ho recuperato - lo dico in modo pedestre - ulteriori 70 milioni da aggiungere ai 120 già stanziati. Chiedo al Parlamento - e mi fa piacere che lei mi abbia sollecitato con questa interrogazione - di aiutarmi ulteriormente in questo senso, perché oltre a questi 70 milioni non ne ho altri. La misura sta incontrando molto favore ed è giusto immaginare una mobilità sostenibile, quindi se il Parlamento, nella riformulazione della conversione in legge del decreto-legge rilancio, ci aiuterà in questo senso potremo fare ancora di più da questo punto di vista.

Abbiamo incaricato la Sogei, che è una società del MEF, di declinare il *bonus* per il cittadino che acquista. Ci hanno assicurato che con un sistema virtuale di cosiddetta anticamera informatica (non sono un esperto di informatica) non ci sarà il problema del *click day*.

Tra l'altro, le dico che il decreto attuativo è stato già inviato, per il cosiddetto concerto, al MEF, al MIT e al MISE, che da stamattina stiamo stressando, nel senso migliore del termine, per vedere approvato il testo immediatamente. Quindi, stiamo procedendo con tempestività nei limiti dei percorsi previsti dalla norma.

Alla luce di tutte queste considerazioni, è una norma che, secondo me, veramente fa bene all'Italia e, tra l'altro, sta facendo davvero il giro del mondo, perché tantissimi ci stanno ringraziando e la vogliono copiare. Peraltro, abbiamo anche stanziato risorse aggiuntive su altri percorsi: poco più di 300 milioni di euro per le piste ciclabili nei Comuni e per le ciclovie; quindi, per poter strutturare un sistema diverso.

Aggiungo, e termino, anche l'iniziativa, con il ministro De Micheli, della modifica del Codice della strada, che ci consente anche maggiore sicurezza sulla strada senza andare in competizione tra chi usa la bici, qualunque sia il modello, un *Segway* o altro rispetto all'automobilista. Chiaramente, non si va contro nessuno, ma è un modo diverso di concepire il rapporto con le proprie città. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di intervenire in replica il senatore Comincini, per due minuti.

COMINCINI (*IV-PSI*). Signor Ministro, credo che lei abbia sicuramente risposto alla mia interrogazione. Ho compreso che, oltre ai 120 milioni destinati, ce ne sono 70 pronti ad essere nuovamente investiti, oltre a quanto potrà ancora fare il Parlamento con gli emendamenti al decreto rilancio.

Voi sapete quanto sia importante per Italia Viva il tema della mobilità sostenibile e quanto ci siamo impegnati, e continueremo a farlo. Importante, oltre a questo genere di contributo, è lavorare anche sul tema delle reti ciclabili, urbane e interurbane, perché l'aumento del numero di persone che utilizzerà la mobilità sostenibile e un mezzo sostenibile necessita di un adattamento della nostra rete ciclabile.

Lo stiamo facendo, con le misure straordinarie adottate sempre nel decreto-legge rilancio, che consentono ai sindaci di tracciare in maniera urgente delle ciclabili d'emergenza, ma lo dobbiamo fare anche implementando le risorse a favore di questi investimenti. Mi fa piacere sapere che ci siano altre risorse messe a disposizione dal Ministero. Dico ai colleghi che su questo potremmo valutare, in sede di conversione del decreto rilancio, l'utilizzo dello strumento della attualizzazione, per anticipare risorse che la legge di bilancio per questo anno ha già previsto, sempre per incentivare la creazione di nuove ciclabili, ma dal 2022 al 2024.

Peraltro, sono cifre importanti: 50 milioni di euro l'anno per 3 anni sono 150 milioni, che consentono di realizzare parecchi chilometri di piste ciclabili, per la precisione 3 migliaia di chilometri di ciclabili urbane. Quindi, se riuscissimo, anche con questi interventi di attualizzazione di risorse future, potremmo davvero dare una mano ai Comuni e alle persone che fanno questa scelta, per poter incentivare in maniera seria la mobilità sostenibi-

le nel nostro Paese. Senza infrastrutture adeguate, infatti, è difficile poi, nel lungo periodo, poter far crescere lo sviluppo di questa modalità. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Il senatore Ruspandini ha facoltà di illustrare l'interrogazione 3-01643 sulle procedure per le bonifiche dei siti di interesse nazionale, per tre minuti.

RUSPANDINI *(Fdi)*. Signor Ministro, lei sa bene che sono circa 300 i Comuni italiani che rientrano nel perimetro della perimetrazione del SIN, i siti di interesse nazionale. Si parla troppo poco in Italia di SIN oppure soltanto quando qualche giornalista coraggioso riporta a livello nazionale quanto avviene a livello locale, cioè le decine di manifestazioni, spontanee e non, il fiorire di associazioni che implorano le istituzioni, i Governi, le Regioni di fare qualcosa, di provvedere a quella bonifica della quale si sente parlare da anni.

Accade a Venezia, come a Taranto, come in Campania, la sua terra, come in Sicilia e nella Valle del Sacco, il SIN che conosco meglio perché vivo in quelle zone.

Credo che sul sito di interesse nazionale (SIN) bisognerà fare una riflessione seria perché i SIN incidono fortemente nella vita delle nostre comunità. Da una parte, quindi, ci sono tutti coloro che si aspettano che qualcosa accada rispetto a questo processo di deindustrializzazione selvaggio che massacra le nostre zone anche dal punto di vista dell'emergenza sanitaria e, dall'altro, vediamo i Comuni che si trovano impossibilitati a gestire il proprio territorio. Non c'è possibilità di pianificazione a causa di normative che rimandano agli enti superiori. Tutto ciò mette a dura prova i nostri Comuni, che non riescono a pianificare e a favorire l'occupazione e lo sviluppo. Dal punto di vista delle imprese è peggio ancora, perché gli imprenditori che ricadono nel SIN non hanno la possibilità di poter intraprendere e fare impresa come si può fare in altre parti. Pertanto, chiudono o delocalizzano.

Signor Ministro, alla luce di questa tragedia che ha impattato sulla nostra economia - mi riferisco al coronavirus - mi chiedo se non sia il caso di procedere verso una sburocratizzazione concreta, verso uno snellimento reale di norme e leggi che rischiano di uccidere la nostra economia nei Comuni che ricadono nel SIN.

PRESIDENTE. Il ministro dell'ambiente e delle tutela del territorio e del mare, generale Costa, ha facoltà di rispondere all'interrogazione testé illustrata, per tre minuti.

COSTA, *ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare*. Signor Presidente, senatore Ruspandini, lei ha colto un elemento molto significativo.

Effettivamente i siti di interesse nazionale sono ancora un problema non risolto. Lo dico con molta franchezza. Non lo sono in gran parte per motivi cosiddetti burocratici e, in realtà, per inciampi di natura burocratica. Lo dico in questi termini perché attraversano tutta l'Italia, come lei ha detto giustamente, e non appartengono a una Regione piuttosto che a un'altra.

Colgo dalla sua interrogazione l'elemento politico di riferimento. Nel prossimo decreto-legge semplificazione possiamo fare un lavoro interessante. Ho già abbozzato, come Ministero e come ufficio legislativo, una serie di possibili semplificazioni che sottoporro al Parlamento in modo molto laico. Lo dico con molta franchezza. Mi fa piacere se il Parlamento potrà suggerire ulteriori semplificazioni. Faccio qualche esempio concreto: contingentare i tempi; consentire, ove nel SIN ci sia una parte di bonifica già fatta e altre parti ancora da farsi per motivi tecnici, di poter liberare già quella quota parte, cosa che adesso non è possibile fare. Sono forse - scusi il termine improprio - banalità tecniche, ma risolvono dei problemi concreti. Questa per me è semplificazione, fermo restando la necessità che si lavori in sicurezza. Questo è fuori discussione. Mi ero preparato un elenco, e penso a tutte le sistemazioni idrauliche, al rischio idraulico, alle forniture di servizio, al fotovoltaico o all'energetico (che si potrebbe fare con parcellizzazione) oppure alla valutazione del CSR-CFN, che invece non sono fatte adesso e spesso vengono fatte anche dove non ce n'è bisogno in forma di caratterizzazioni preventive, solo per timore.

Secondo me, tutto questo nel decreto-legge semplificazione non lo possiamo affrontare. Io credo che il problema appartenga al Parlamento e non a una compagine di Governo. Appartiene a tutti perché è un problema trasversale di tutta Italia e solo così possiamo ottenere una norma di sistema e non una norma che sia soltanto contingente. Apprezzo ciò che lei dice in relazione al Covid-19, ma la vedo come norma di sistema che va ben oltre e che coglie l'occasione della semplificazione.

La ringrazio per aver posto l'attenzione su un tema delicato che tocca, come ha detto lei, la vita di tante persone.

PRESIDENTE. Ha facoltà di intervenire in replica il senatore Ruspandini, per due minuti.

RUSPANDINI (*Fdi*). Signor Presidente, anch'io sono contento che questa valutazione possa trovare sponda in lei, che è il Ministro e sovrintende al governo di questi processi così impattanti sulla vita delle nostre collettività. Siamo disponibili a collaborare, a patto che le norme contengano elementi di grande novità rispetto al problema, altrimenti rischiamo di parlarci addosso, di leggere i soliti proclami che vediamo anche nel sito del Ministero - e me ne dispiaccio - ma di fatto sui territori non arriva nulla.

Comunque la ringrazio e speriamo che si possa avviare una nuova fase. (*Applausi*).

PRESIDENTE. La senatrice Nugnes ha facoltà di illustrare l'interrogazione 3-01644 sugli impegni del Governo per la lotta all'inquinamento, per tre minuti.

NUGNES (*Misto-LeU*). Signor Presidente, signor Ministro, colleghi, esiste una solida letteratura scientifica che fa una correlazione di incidenza tra i casi di infezioni virale con le concentrazioni di percolato atmosferico e che è diventata patrimonio comune. Sappiamo tutti oramai quanto l'inqui-

namento incida sul nostro stato di salute e non solo sullo stato di salute del pianeta. Infatti le aree maggiormente colpite sono proprio quelle dove vi è una maggiore concentrazione di impiantistica, anche a grande impatto ambientale.

Questa scoperta, comunque, non è una cosa recente. Si sa da molti anni. L'agenzia ambientale europea ce lo dice da tempo: nel 2013 sono state registrate 430.000 morti solo in Europa e in Italia 80.000 decessi. Questo ha anche un'incidenza economica importantissima, perché i settori primari di produzione e di trasformazione hanno costi capitalistici naturali non valutati per un totale di 7,3 trilioni di dollari. Queste incidenze sono dovute soprattutto al gas serra per il 38 per cento, all'uso dell'acqua per il 25 per cento, all'uso del suolo - impermeabilizzazione e perdita di servizi ecosistemici - per il 24 per cento, all'inquinamento atmosferico per il 7 per cento.

Naturalmente la pandemia di coronavirus è dovuta al degrado ambientale, all'inquinamento, alla deforestazione e all'espansione di agricoltura e allevamento industriali. Lo sappiamo tutti. Eppure, mi perdoni, Ministro, perché so che lei è consapevole di questo, non abbiamo ancora visto allo studio l'atteso grande piano ambientale di rinascita. Dov'è il grande piano ambientale di rinascita? Abbiamo ascoltato ieri il Presidente del Consiglio ma non ne ho sentito fare cenno. Sono stati investiti 80 miliardi, ma non c'è stata una differenziazione tra imprese ambientalmente sostenibili e altre. Non abbiamo curato che questo facesse la differenza, mentre si sente parlare di condoni edilizi, di deroghe agli appalti e ancora del rilancio di grandi opere slacciate dalle tutele preposte dagli enti che si occupano di beni culturali e ambientali.

Vogliamo sapere anche cosa se ne farà di tutto questo monouso, che lei stesso ha detto non essere necessario in questa fase, di tutte queste plastiche e dei dispositivi personali di protezione. Il Politecnico di Torino dice che in un solo mese si producono un miliardo di mascherine, 456 milioni di guanti, due milioni di termometri e 250.000 cuffie per capelli. Quando facciamo partire il recupero di questo materiale che oramai già invade i nostri mari? E poi, mi perdoni, l'investimento sui trasporti pubblici non può essere compensato dagli incentivi. Noi abbiamo bisogno di un massivo investimento in questo settore perché non possiamo sperare che ancora venga usata l'auto privata per il distanziamento.

Poi bisogna vedere anche cosa ha intenzione di fare il Governo con i SAD (sussidi ambientali dannosi) perché ha preso un impegno con il Parlamento, e per la revisione del PNIEC (Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima). Mi perdoni, Ministro, lei lo sa: questo piano non è sufficiente per gli obiettivi che dobbiamo darci e per le attuali evidenze alla nostra attenzione. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Il ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, generale Costa, ha facoltà di rispondere all'interrogazione testé illustrata, per tre minuti.

COSTA, *ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare*. Signor Presidente, ringrazio la senatrice Nugnes. Le domande sono molte. Proverò velocemente a rispondere nei limiti del tempo dato.

La senatrice faceva riferimento al rapporto tra il virus e l'inquinamento. Ci sono delle ricerche in merito, ormai anche accreditate, che però sono ancora nella cosiddetta fase tecnica del *no paper*.

Pertanto stiamo incrementando questo tipo di ricerca, avendo raggiunto un accordo tra l'Istituto superiore di sanità e l'ISPRA SNPA, per studiare il livello di inquinamento atmosferico in relazione all'effetto Covid. Al pari, conduciamo un'altra ricerca, con l'Istituto superiore di sanità, l'ISPRA SNPA ed ENEA, sulle dinamiche di inquinamento nel periodo del *lock-down*, con particolare riferimento a quello che lei, senatrice Nugnes, diceva a proposito dei gas serra. Queste ricerche sono già partite (le abbiamo fatte partire già da alcuni mesi), e ovviamente c'è un tempo tecnico. Stiamo aspettando che i ricercatori individuati dallo Stato - sono i tre istituti più qualificati nel campo specifico - ci diano la risposta per poter agire. È chiaro che parliamo di scienza in questo caso, ma già ci stiamo muovendo.

Per quanto riguarda ciò a cui lei, senatrice, faceva riferimento sul PNIEC, che poi ha effetto su tutto il mondo del contrasto al cambiamento climatico, abbiamo depositato - come la norma prevede - al 31 dicembre il Piano nazionale energia e clima con il taglio previsto al 40 per cento. Tuttavia abbiamo già stabilito nel Consiglio dei Ministri dell'ambiente dell'Unione europea che, non appena in tutta la geografia dell'Unione europea verrà depositata la previsione sullo studio di impatto dell'Unione europea del commissario Sinkevičius a settembre di quest'anno, entro la fine dell'anno dovremo avere l'individuazione del cosiddetto *target* di riferimento, all'interno di una forbice che, ad oggi, prevede un taglio tra il 50 e il 55 per cento delle emissioni di gas climalteranti.

È chiaro che, una volta che sarà stabilito questo dato, tutti i Paesi dell'Unione europea dovranno rivedere i propri PNIEC, compresa l'Italia, che tra l'altro ha assunto la posizione di *leadership* in questa direzione, perché è la prima firmataria, insieme a Francia e Spagna (ma non siamo solo in tre), della lettera a Timmermans che chiede di fare presto, di avere i dati entro settembre e il nuovo *target* entro la fine dell'anno. Questo è il percorso che stiamo facendo.

Io sono assolutamente contrario - e lei lo sa - alla logica dei condoni; lei faceva questo riferimento, e mi trova assolutamente contrario. La soglia di tutela ambientale è una soglia che politicamente consideriamo invalicabile, ma comunque, se mai fosse valicata, ci porterebbe in infrazione europea. Quindi, se mai qualcuno pensasse di volerla valicare, non avrebbe alcun senso anche da questo punto di vista, perché ci chiameremmo fuori dall'Unione europea, in quanto sono soglie stabilite non soltanto dall'Italia, ma dal diritto europeo dell'ambiente.

Sulle mascherine e sui guanti c'è una distinzione importante da fare. Ciò che è il chirurgico, l'uso sanitario, che ha il percorso previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 254 del 2003, è già ben individuato. Per quanto concerne tutto ciò che non è sanitario, ma è di uso familiare - uso questa espressione - che può essere un tessuto come quello che ad esempio

ho in questo momento, cerchiamo di utilizzarlo nelle nostre famiglie in quanto lavabile e sanificabile in casa. Questo significa che si possono utilizzare per dieci-quindici volte a persona e sono lavabili, il che vuol dire che ogni persona mediamente in un mese ne usa due o massimo tre, quindi non vengono subito gettati.

Abbiamo poi raggiunto accordi con Federfarma, la grande distribuzione, l'ANCI e con il consorzio Polieco per poter raccogliere anche davanti alle farmacie, lì dove ci sono problemi, specialmente nelle grandi città dove purtroppo vediamo che vengono gettate a terra. Da una parte, stiamo facendo un piano di formazione ed informazione - penso alla pubblicità progresso - e, dall'altra, stiamo anche strutturando un sistema che aiuti il cittadino a saper scegliere dove gettare i propri rifiuti.

PRESIDENTE. Ha facoltà di intervenire in replica la senatrice Nugnes, per due minuti.

NUGNES (*Misto-LeU*). Signor Ministro, conosco il suo piano, che è venuto a spiegare anche nella Commissione bicamerale di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti, sulla necessità di considerare le mascherine e tutti i dispositivi come rifiuto urbano pericoloso da raccogliere presso le farmacie. Tuttavia, questo sistema non è partito e siamo già in estremo ritardo sul punto.

Sono anche contenta della possibilità che ci daremo di rivedere il Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC), però devo dire che non va bene la ricerca, in maniera deterministica, della causa-effetto sulle conseguenze dell'inquinamento perché ci sono già solidi studi scientifici che lo dimostrano. Sappiamo che la deforestazione, per esempio, ha causato l'avvicinamento di animali prima estranei all'*habitat* antropico, e questo ha prodotto sicuramente una commistione che non avrebbe dovuto esistere. Conosciamo gli effetti della trasformazione e dell'incidenza ambientale che abbiamo avuto già nel passato perché siamo reduci da una pandemia, che si è risolta prima e più velocemente della SARS (probabilmente ne dovremo affrontare altre). Quindi, avrei voluto vedere lei a fianco al Presidente del Consiglio con un piano di rilancio ambientale; dobbiamo infatti prendere coscienza di questo aspetto e da esso dovevamo partire.

PRESIDENTE. Il senatore Laus ha facoltà di illustrare l'interrogazione 3-01647 sulle modalità di erogazione della cassa integrazione in deroga, per tre minuti.

LAUS (*PD*). Signor Presidente, signor Ministro, con questa interrogazione esprimiamo per la seconda volta preoccupazioni in merito ai tempi relativi all'erogazione delle spettanze della cassa integrazione in deroga. Dico per la seconda volta perché già la procedura prevista nel decreto-legge cura Italia, dal nostro punto di vista - ma l'avevamo già detto allora - ci sembrava e ci sembra molto farraginoso: mi riferisco al passaggio datore di lavoro-Regione-INPS. Ancora oggi assistiamo ai balletti o alla competizione delle cifre tra le relative Regioni e la stessa INPS. Purtroppo, la realtà ci dà

ragione: ad oggi tanti lavoratori ancora attendono le loro spettanze e in merito a questo le chiedo gentilmente, signor Ministro, di fornire i dati e una fotografia attuale della situazione. In pratica, vorremo sapere quanti sono ancora i lavoratori che devono percepire la cassa integrazione in deroga.

La seconda preoccupazione nasce dal decreto-legge rilancio perché modifica la procedura illustrata poc'anzi: il Governo prevede il pagamento diretto dell'INPS evitando il passaggio dalla Regione. Comprendo i buoni propositi, però, anche in questo caso, le nostre preoccupazioni restano; anzi, da un punto di vista anche personale aumentano. Siamo infatti convinti che anche in questo caso i lavoratori non riusciranno a percepire le loro spettanze prima di due mesi, e non sarà sicuramente l'acconto del 40 per cento dell'INPS a risolvere il problema; anzi, è proprio quello uno dei punti che genererà problemi. Infatti, quello è l'acconto, entro trenta giorni le aziende dovranno comunicare una sorta di consuntivo e non c'è un tempo prestabilito dall'INPS entro il quale liquidare il saldo.

Questo è il motivo della nostra preoccupazione e la domanda che le pongo, Ministro, è se non ritiene opportuno prevedere una modalità per cui i lavoratori possano percepire immediatamente, tramite un istituto bancario, mediante la previsione di garanzia statale, gli anticipi loro diretti. È evidente che sarà il datore di lavoro a trasferire all'istituto bancario i relativi dettagli della retribuzione di competenza del mese. Il ruolo centrale resta chiaramente dell'azienda e in capo all'azienda stessa non devono ricadere oneri di alcun tipo. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Il ministro del lavoro e delle politiche sociali, senatrice Catalfo, ha facoltà di rispondere all'interrogazione testé illustrata, per tre minuti.

CATALFO, *ministro del lavoro e delle politiche sociali*. Signor Presidente, prima di rispondere ai quesiti posti, mi corre l'obbligo di ricordare il contesto in cui il Governo e l'INPS hanno dovuto operare negli ultimi tre mesi, al fine di garantire, in tempi quanto più rapidi possibili, la tutela delle aziende e dei lavoratori. Come noto a tutti, abbiamo dovuto utilizzare gli strumenti messi a disposizione dal nostro ordinamento, riadattandoli ad eccezionali esigenze di protezione, scaturite dalla pandemia in atto. Ciò si è verificato in particolar modo con riferimento agli ammortizzatori sociali, sui quali, sin dall'inizio del mio mandato, ho sottolineato la necessità di una riforma.

Ho già evidenziato in altre occasioni lo straordinario sforzo compiuto, non solo del Governo, ma anche da parte di tutti i dipendenti dell'INPS, chiamati ad evadere in un solo mese un numero di pratiche che di norma viene gestito in anni. Tuttavia, consapevole delle gravi difficoltà che l'intera popolazione si trova ad affrontare, ho lavorato per migliorare il sistema semplificando le procedure tradizionalmente operate per l'erogazione dei trattamenti di integrazione salariale, compreso quello in deroga, al fine di renderle più snelle e veloci. Proprio a tal fine, nel decreto rilancio è stato eliminato il coinvolgimento delle Regioni nella fase di presentazione della domanda di integrazione salariale in deroga, eliminando quindi i quattro

passaggi di cui parlava l'onorevole interrogante. Più precisamente, in base a quanto previsto dall'articolo 71 del decreto rilancio, il datore di lavoro che si avvale del pagamento diretto da parte dell'INPS inoltra direttamente all'Istituto la domanda di concessione del beneficio «entro il quindicesimo giorno dall'inizio del periodo di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, unitamente» - questa è la novella - «ai dati essenziali per il calcolo e l'erogazione di una anticipazione della prestazione ai lavoratori». Nel termine di quindici giorni dal ricevimento della domanda, l'INPS autorizza le domande ed eroga un anticipo del trattamento, pari al 40 per cento, al fine di garantire immediata liquidità ai lavoratori. Entro i trenta giorni successivi, il datore di lavoro invia all'Istituto tutti i dati necessari per il saldo dell'integrazione salariale, che poi appunto verrà effettuato dall'INPS. Riguardo alla convenzione con gli istituti bancari, ci tengo a ribadire che due mesi fa - forse anche di più - è stato sottoscritto dalle parti sociali con l'Associazione bancaria italiana (ABI) un protocollo proprio per l'anticipazione da parte di tutte le banche, che poi è stato sottoscritto e comunque coinvolge anche la società Poste italiane, per l'anticipazione della cassa integrazione. Le modifiche di cui ho parlato richiedono i tempi tecnici necessari per adeguare i sistemi informativi dell'INPS, che sta già implementando il sistema per la ricezione delle domande di cassa integrazione in deroga.

Venendo allo stato di erogazione dei trattamenti di integrazione salariale, ad oggi, più in generale, sono stati pagati 6,9 milioni di lavoratori, il 92 per cento del totale di coloro per i quali le aziende hanno inviato all'INPS i dati necessari per il pagamento, con il famoso modello SR41. In particolare, per quanto concerne lo stato di pagamento della cassa in deroga, in base ad un'analisi dei dati aggiornata al 3 giugno 2020, con riferimento ad un quadro su scala nazionale, risulta che i beneficiari autorizzati dall'INPS sono 1.285.601 lavoratori. Di questi sono stati forniti dalle aziende all'Istituto i dati necessari per il pagamento relativi a più di 1.100.000, dei quali 911.247 risultano già pagati. Tutti i dati sono in ogni caso disponibili sul sito dell'INPS.

Per concludere, posso assicurare che è già allo studio, al mio Ministero, una riforma organica della disciplina degli ammortizzatori sociali, volta a rendere l'istituto meno farraginoso e più idoneo a rispondere tempestivamente alle esigenze di tutela delle imprese e dei lavoratori. Largo spazio verrà riconosciuto al profilo della formazione e dell'accompagnamento del singolo lavoratore al reinserimento nel mercato del lavoro. Solo orientando gli strumenti di sostegno al reddito verso politiche attive è possibile affrontare la sfida di rinnovamento che questa delicata fase ci pone. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di intervenire in replica il senatore Laus, per due minuti.

LAUS (PD). Signor Presidente, nel ringraziare il Ministro, credo sia importante il fatto di rivedere tutto il sistema degli ammortizzatori sociali ma restano comunque delle preoccupazioni. Glielo dico in modo chiaro e semplice, poiché sostengo la maggioranza e ho tutto l'interesse a dare un

contributo in termini fattivi: ogni lavoratore deve percepire le sue spettanze al massimo entro il 15 del mese successivo. Noi senatori percepiamo le nostre spettanze nel mese di competenza. Nel caso specifico, l'acconto del 40 per cento con il relativo saldo, tenendo conto delle dinamiche che lei un attimo fa ci ha riferito, a mio avviso non metteranno nelle condizioni il lavoratore di percepire le spettanze entro i due mesi. L'unica soluzione possibile - io la vedo così - è che il lavoratore percepisca immediatamente le sue spettanze direttamente all'istituto di credito, chiaramente per il tramite delle aziende, e che lo Stato si faccia garante al 100 per cento, senza oneri - come dicevo nella premessa - in carico alle aziende. Tutte le altre procedure, pur comprendendo lo sforzo, dal nostro punto di vista non risolveranno i problemi. Certo, se dovessero essere risolti i problemi e i lavoratori potranno percepire immediatamente queste spettanze, sarò il primo ad essere contento e a fare i complimenti in questa sede a lei e al Governo che sostengo. (*Applausi*).

PRESIDENTE. La senatrice Toffanin ha facoltà di illustrare l'interrogazione 3-01641 sui contributi per la sicurezza sul lavoro e i presidi sanitari, per tre minuti.

TOFFANIN (*FIBP-UDC*). Signor Presidente, onorevoli colleghe e colleghi, vorrei oggi esprimere la nostra preoccupazione al Ministro: siamo realmente preoccupati per la sorte degli italiani che lavorano e per quelli che il lavoro non ce l'hanno, ma lo cercano. Siamo preoccupati per quanti resteranno senza un lavoro per colpa di questa crisi. Non basta continuare a complimentarsi per il loro coraggio, la loro resilienza, come non basta sostenerli con un hashtag «celafaremo». Qua e ora - ed è già tardi - il Governo deve intervenire su più fronti con aiuti concreti e con criterio, in base alle reali necessità di ogni singola categoria, di ogni singolo lavoratore, non solo con interventi a pioggia di tipo assistenzialistico, ma anche e soprattutto con interventi strutturali mirati, con investimenti per le imprese che creano i veri posti di lavoro.

Signor Ministro, sono troppe le parole spese ad oggi a sostegno dei lavoratori italiani, molti meno i provvedimenti di sostanza. Nel decreto cura Italia, all'articolo 43, sono previsti contributi per le imprese artigianali, industriali e commerciali, per la messa in sicurezza delle attività lavorative in modo da garantire i presidi sanitari. Le risorse stanziare dopo tanti annunci sono state a dir poco ridicole: solo 50 milioni di euro, esauriti un secondo dopo l'apertura del bando, a fronte di poco più di 3.000 domande accolte e oltre 190.000 che non sono state ammesse. Ma le pare possibile, signor Ministro? È questa la vostra programmazione?

Ancora una volta è stato utilizzato l'ingiusto strumento del *click day*, che non tiene conto nemmeno che la connessione Internet in Italia non arriva dappertutto: della serie «chi primo clicca e ha la connessione veloce, prima ottiene e gli altri rimangono a bocca asciutta».

Una copertura finanziaria completamente insufficiente, dunque: tante belle parole, pochi soldi e mal distribuiti.

Ora, nel decreto-legge rilancio si estende la platea dei possibili richiedenti tali contributi, oltre alle imprese, anche agli enti del terzo settore, e fin qui nulla di male, anzi; peccato però che, oltre ad allargare ad altri possibili beneficiari, non sia stata messa nessuna risorsa a copertura (lo sottolineo): praticamente, "le nozze con i fichi secchi". Le chiediamo quindi, signor Ministro, come e quando intenda garantire le coperture finanziarie, perché senza le risorse la misura non ha senso, se non come ennesimo annuncio; eppure, per potenziare le *task force*, i tavoli o gli enti inutili, le risorse sono state trovate. INPS e INAIL possono incrementare l'importo per sostenere le spese conseguenti ai maggiori servizi dovuti alla crisi; le imprese private, però, come possono fare per sostenere le maggiori spese dovute alla crisi? Con un fortuito *click*? Signor Ministro, come intende fare per garantire una distribuzione delle risorse equa, imparziale ed esaustiva? Non ritiene opportuno aprire un nuovo bando, con risorse adeguate e definire i criteri per una distribuzione giusta e non casuale? (*Applausi*).

PRESIDENTE. Il ministro del lavoro e delle politiche sociali, senatrice Catalfo, ha facoltà di rispondere all'interrogazione testé illustrata, per tre minuti.

CATALFO, *ministro del lavoro e delle politiche sociali*. Signor Presidente, la presente interrogazione si concentra sulla novella legislativa attuata con l'articolo 77 del cosiddetto decreto-legge rilancio, che ha incluso anche gli enti del terzo settore tra i destinatari delle prestazioni contenute nell'articolo 43 del decreto-legge cura Italia, norma originariamente rivolta - come sottolineava la senatrice Toffanin - solo alle imprese.

L'articolo 43 da ultimo citato, in particolare stabilisce che, allo scopo di sostenere la continuità in sicurezza dei processi produttivi delle imprese, nonché delle attività d'interesse generale degli enti del terzo settore, a seguito dell'emergenza sanitaria coronavirus vengano finanziate, nel limite complessivo massimo pari a 50 milioni di euro, le spese per l'acquisto dei dispositivi e degli altri strumenti di protezione individuale. Le ragioni sottese all'allargamento della platea dei beneficiari risiedono nella convinzione che il rilancio del nostro Paese passi non solo attraverso il sostegno alle imprese, ma anche ai soggetti che svolgono attività d'interesse generale non in forma d'impresa e, come tali, meritevoli di analoga tutela. Peraltro molte delle attività d'interesse generale svolte dagli enti *no-profit* sono direttamente rivolte al contrasto e alla prevenzione del virus. Per dare una misura delle dimensioni degli enti *no-profit* nel nostro Paese, basti considerare che, sulla base dell'ultima rilevazione di Istat, alla data del 31 dicembre 2017 essi risultavano ammontare a 350.492; a loro volta, possono contare sull'apporto di 5.528.000 volontari e di 844 lavoratori dipendenti.

Con riferimento poi alla delimitazione dell'ambito soggettivo d'applicazione, l'articolo 77 del decreto-legge rilancio non dà adito ad incertezze interpretative, in quanto la norma è saldamente ancorata alle definizioni di ente del terzo settore contenute nel codice del terzo settore.

Parimenti, non sussistono dubbi per quanto concerne il profilo oggettivo delle attività d'interesse generale, che trovano una puntuale e tassativa elencazione nell'articolo 5 del medesimo codice.

Si consideri inoltre che, ai sensi dell'articolo 95 del decreto-legge rilancio, sono state previste ulteriori risorse di sostegno per la riduzione del rischio da contagio del virus Covid-19 nei luoghi di lavoro, finalizzate all'acquisto di apparecchiature, attrezzature e dispositivi, compresi quelle di protezione individuale, al cui finanziamento provvede interamente l'INAIL con le risorse già disponibili per un importo complessivo pari a 403 milioni di euro.

I predetti interventi straordinari sono destinati non solo ai soggetti iscritti al registro delle imprese o all'albo delle imprese artigiane, comprese quelle agricole, ma anche alle imprese sociali, come definite dal codice stesso del terzo settore e iscritte all'apposita sezione speciale del menzionato registro.

In ordine poi alla manifesta esigenza di un'erogazione imparziale delle risorse, vanno considerati ulteriori elementi afferenti ai requisiti di accesso al contributo e alla natura del sostegno del soggetto attuatore. Sotto il primo profilo, i requisiti di accesso al contributo sono già definiti dalla disposizione istitutiva della misura e sono legati a caratteristiche soggettive (la natura imprenditoriale del richiedente o la qualifica di ente del terzo settore), documentalmente verificabili. Pertanto, non vi è alcun margine di discrezionalità in capo al soggetto attuatore, che si limita all'espletamento di un'attività di mero accertamento. Sotto il secondo profilo si rappresenta che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali non ha un diretto controllo del soggetto attuatore, vigilato da altra amministrazione. Confido quindi che, anche per il tramite del Ministero controllante, verranno adottate misure adeguate atte a salvaguardare la *par condicio* nell'accesso al contributo di cui si discute.

Con riguardo infine alla richiesta di considerare un rifinanziamento della misura, posso riferire che stiamo valutando quest'ipotesi compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili.

PRESIDENTE. Ha facoltà di intervenire in replica la senatrice Toffanin, per due minuti.

TOFFANIN (*FIBP-UDC*). Signor Presidente, non mi ritengo per nulla soddisfatta della risposta del Ministro, che ci ha illustrato la norma che abbiamo tutti letto (quindi non ce n'era bisogno) e ci ha inoltre spiegato i motivi per cui è stata estesa anche agli enti del terzo settore (ma non ci doveva convincere, perché per noi è una misura molto ben estesa in questi termini). Quando lei fa riferimento all'articolo 95 del decreto rilancio lei si riferisce a un credito d'imposta che non è liquidità per le imprese.

Signor Ministro, io dico che fin dall'inizio voi avete inseguito il virus con "provvedimenti topa", completamente inadeguati per una seria programmazione per la ripartenza. Oltretutto, come lei ha ben spiegato oggi, le risorse non ci sono. Non ci si può affidare al caso per la distribuzione delle risorse, continuando a darle anche a chi ha lavorato con profitti e penaliz-

zando invece chi ha più bisogno, facendo discriminazioni tra settori e categorie, come nel caso del mondo delle professioni. (*Applausi*). Avete trasformato questo Paese in una sorta di sala giochi, dove la fortuna e l'abilità digitale di alcuni prevarica sul bisogno di tanti altri. (*Applausi*). La lotteria non può essere un sistema per governare un Paese, pur sapendo che è uno degli strumenti che a voi piace tanto (mi viene in mente anche la lotteria degli scontrini).

Signor Ministro, pensi piuttosto a criteri per valutare il merito, a misure che considerino il bisogno reale di tanti lavoratori e imprese. Dovete smetterla con misure e comunicazioni che servono solo a farvi propaganda, ma che nella realtà sono misure vuote, senza progettualità, finanziate pochissimo o addirittura per nulla. Signor Ministro, la crisi che stiamo vivendo è una cosa seria, molto seria. Lo dica anche al presidente dell'INPS Tridico, che fa danni enormi ogni volta che apre bocca. Signor Ministro, gli italiani non devono essere presi in giro: basta creare false aspettative. (*Applausi*).

PRESIDENTE. La senatrice Nisini ha facoltà di illustrare l'interrogazione 3-01646 sui dati riguardanti i percettori del reddito di cittadinanza, per tre minuti.

NISINI (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, signor Ministro, la mia interrogazione verte sul reddito di cittadinanza quale misura di politica attiva del lavoro e di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all'esclusione sociale. Il Gruppo MoVimento 5 Stelle ha da sempre sostenuto l'imprescindibilità di tale misura, da non considerarsi come una mera forma di assistenzialismo ma - come ha dichiarato lei stessa, signor Ministro, all'epoca relatrice del provvedimento in Senato - una misura proattiva collegata all'inserimento nel contesto sociale e lavorativo del cittadino. Ahimè, i dati danno una visione diversa; lo dicono i dati dell'Osservatorio sul reddito di cittadinanza e anche quelli dell'Agenzia nazionale politiche attive del lavoro (ANPAL). L'osservatorio riferisce che nel 2019 la misura ha coinvolto 968.645 nuclei familiari e 2.540.575 persone, per un importo medio mensile pari a 527 euro.

Questo importo medio sale nel 2020 a 568 euro, con il coinvolgimento di 1.057.319 nuclei e 2.721.036 persone. Secondo la nota mensile di pochi giorni fa, del 29 maggio 2020, pubblicata dall'ANPAL, alla data del primo aprile 2020 il numero complessivo dei beneficiari del reddito di cittadinanza presenti nel *database* ANPAL è appena superiore a 991.000 individui, dei quali solo 819.129 sono soggetti al patto per il lavoro e appena 365.759 sono presi in carico dai servizi per l'impiego. Sempre l'ANPAL riferisce che i beneficiari che hanno iniziato un rapporto di lavoro dopo l'approvazione della domanda sono pari a 39.760, dei quali il 65,2 per cento a tempo determinato, il 19,7 per cento a tempo indeterminato ed il 3,9 per cento in apprendistato. Ciò significa che i percettori del reddito di cittadinanza che hanno ottenuto un impiego rappresentano poco meno del 2 per cento della platea e che, di questi, la stragrande maggioranza ha ottenuto un impiego a tempo determinato.

Quanto al patto per l'inclusione sociale, nei mesi scorsi, prima ancora che l'emergenza epidemiologica inducesse il Governo a sospendere la condizionalità degli obblighi connessi alla fruizione del reddito di cittadinanza, pochissimi Comuni avevano attivato i percorsi per le attività di servizio alla comunità.

Anche la Corte dei conti boccia la misura, come si evince dal rapporto 2020 sul coordinamento della finanza pubblica, pubblicato nei giorni scorsi, nel quale la Corte evidenzia che: «Per quel che riguarda il secondo pilastro del reddito di cittadinanza (RdC), quello finalizzato a promuovere politiche attive per il lavoro, i risultati appaiono al momento largamente insoddisfacenti e confermano le perplessità avanzate dalla Corte al suo avvio. I dati a disposizione, comunicati dall'ANPAL Servizi, dicono che alla data del 10 febbraio 2020, i beneficiari del RdC che hanno avuto un rapporto di lavoro dopo l'approvazione della domanda sono circa 40.000. Soprattutto, non si intravedono segni di un maggiore dinamismo dei Centri per l'impiego rispetto al passato».

Gli organi di stampa riportano continuamente notizie di assegni erogati a persone prive dei requisiti e, da ultimo, nei giorni scorsi, hanno diffuso la notizia di un'indagine della Guardia di finanza da cui sembrerebbe evincersi che, per mesi, 101 soggetti legati alla malavita organizzata di Reggio Calabria e Provincia avrebbero percepito indebitamente il reddito di cittadinanza, per un totale di oltre 500.000 euro, mentre ulteriori 15 avrebbero già inoltrato la domanda.

Si chiede di sapere se i fatti riportati siano corrispondenti al vero, quali siano i dati reali dei percettori del reddito di cittadinanza e di coloro che hanno trovato lavoro e, più in generale, quali iniziative il Ministro in indirizzo voglia adottare per evitare che fondi pubblici vengano erogati per misure di fatto assistenziali e prive di effetti concreti sul mercato del lavoro. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Il ministro del lavoro e delle politiche sociali, senatrice Catalfo, ha facoltà di rispondere all'interrogazione testé illustrata, per tre minuti.

CATALFO, *ministro del lavoro e delle politiche sociali*. Signor Presidente, i quesiti posti dalla senatrice Nisini sollecitano una mia risposta sui profili di attuazione del reddito di cittadinanza, al fine di valutare quale sia ad oggi l'impatto concreto del beneficio. Sul punto posso affermare l'efficacia delle misure, su cui si è recentemente espressa anche la Commissione europea che ha certificato la sua capacità di mitigare l'effetto della crisi.

Analizzando i dati in nostro possesso, come lei stessa ha anticipato, sono oltre un milione i nuclei attuali beneficiari, corrispondenti a circa 2,5 milioni di persone coinvolte. A poco più di un anno dall'avvio, il numero di percettori complessivo rispecchia quello stimato nella relazione tecnica del decreto-legge che lo ha istituito.

In riscontro alla domanda posta dall'onorevole interrogante posso riferire che alla data del 29 febbraio 2020 risultano convocati presso i centri per l'impiego 622.810 beneficiari; quelli presenti alla prima convocazione

sono stati 500.541, di cui 74.230 sono stati esonerati e 17.563 sono stati rinviati ai Comuni per i percorsi di inclusione sociale. I beneficiari che hanno sottoscritto il Patto per il lavoro e il Patto di servizio sono 316.000; di questi 116.476 sono stati già convocati per un ulteriore colloquio e 65.000 hanno stipulato un contratto di lavoro.

Secondo gli ultimi dati disponibili, i nuclei familiari inviati ai servizi sociali - come sappiamo, infatti, la misura si compone di un doppio binario sono 463.353, di cui 130.490 sono stati già presi in carico dagli stessi servizi sociali dei Comuni, malgrado la sospensione, mentre 50.000 sono coinvolti nella realizzazione del loro Patto per l'inclusione. Con riguardo agli individui minorenni beneficiari della misura, in base ai dati aggiornati risulta che sono in tutto 655.441; inoltre, dei 994.000 nuclei percettori di reddito di cittadinanza, circa 181.000 hanno la presenza all'interno di un cittadino con un reddito da lavoro.

Il reddito di cittadinanza è rivolto nel suo complesso ad una platea vulnerabile, formata per la gran parte da persone da anni disoccupate con livelli di professionalità bassi ovvero prive di specializzazione o di un'adeguata formazione che consenta un rapido reinserimento nel mercato del lavoro. Pertanto, nel breve termine, l'efficacia della misura va valutata in relazione alla capacità di preservare i diritti essenziali e la dignità della persona e del suo nucleo familiare, garantendo ai percettori, oltre al sostegno economico, anche un insieme di servizi di accompagnamento e supporto all'inclusione sociale e lavorativa, favorendo la capacità autonoma di contribuire alla propria comunità e impedendo la trasmissione intergenerazionale della povertà.

Al riguardo si sottolinea che circa la metà dei nuclei beneficiari del reddito tenuti agli obblighi di attivazione viene indirizzata ai servizi dei Comuni competenti in materia di contrasto alla povertà, essendo composta da individui distanti da molto tempo dal mercato del lavoro, ai fini della definizione di un patto per l'inclusione sociale. La natura non assistenziale della misura si esplica, infatti, nella capacità di avviare con le famiglie beneficiarie un percorso di attivazione e di inclusione sociale.

Come noto, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali si è dotato di una piattaforma per la gestione del reddito di cittadinanza, di cui è parte la piattaforma per la gestione dei patti per l'inclusione sociale, sulla quale devono accreditarsi tutti gli ambiti territoriali al fine di registrare gli operatori dei servizi sociali coinvolti nella presa in carico dei beneficiari del reddito di cittadinanza e indirizzati ai servizi sociali, nonché gli operatori responsabili per i controlli dei requisiti di residenza e di soggiorno. Ad oggi tutti gli ambiti territoriali sono accreditati e risultano registrati sulla piattaforma 11.550 operatori dei servizi sociali e 17.654 operatori per la verifica dei controlli dei requisiti di residenza e soggiorno.

In questo periodo di emergenza si è comunque proceduto con la definizione della strumentazione per gli operatori sociali e con il rafforzamento degli interventi di formazione a distanza per gli stessi. Occorre altresì ricordare che gli interventi di rafforzamento dei centri per l'impiego e dei servizi competenti in materia di contrasto alla povertà e per la predisposizione

dei patti per il lavoro e per l'inclusione sociale sono ancora in fase di implementazione.

Prima dell'inizio della pandemia le Regioni avevano bandito o stavano procedendo a bandire concorsi per l'assunzione di 11.600 operatori nei centri per l'impiego per il biennio 2019-2020. Tale potenziamento della dotazione organica dei centri per l'impiego è stato temporaneamente sospeso a causa dell'emergenza Covid-19, cui è stata collegata anche la parziale sospensione degli obblighi di condizionalità. I percettori, infatti, possono svolgere comunque a distanza le attività di formazione e di orientamento connesse anche con i patti per il lavoro e con quelli per l'inclusione. Resta ferma, inoltre, la condizionalità che riguarda le offerte di lavoro.

Infine, quanto al caso di cronaca riportato, sono a conoscenza del fatto che è stata avviata un'indagine da parte della Guardia di finanza nell'ambito della quale l'INPS ha garantito la propria piena collaborazione, procedendo prontamente a revocare il beneficio e segnalando all'ente erogatore delle carte del reddito di cittadinanza la necessità di bloccarle.

Da ultimo, voglio precisare che è mia intenzione rafforzare strumenti di politica attiva e di formazione del lavoratore finalizzati ad agevolare la collocazione o la ricollocazione nel mondo del lavoro anche per i beneficiari di misure di sostegno al reddito, come appunto il reddito di cittadinanza. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Ha facoltà di intervenire in replica la senatrice Nisini, per due minuti.

NISINI (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, ringrazio il Ministro. Con la sua risposta e le sue parole ha confermato che le politiche attive sul lavoro non funzionano. La aggiorno: è di pochi giorni fa la notizia che è in atto un'altra indagine della Guardia di finanza ad Enna, dove 36 imprenditori agricoli, che percepivano fondi europei, hanno percepito per diverso tempo anche il reddito di cittadinanza. *(Applausi)*.

Il reddito di cittadinanza ha dimostrato che si tratta di mero assistenzialismo, tant'è che questa mattina l'ex ministro Grillo sulle TV nazionali ha dichiarato, ovviamente con il solito *modus operandi* dello scaricabarile, incolpando le Regioni, che i centri per l'impiego non funzionano. Voi stessi quindi avete dichiarato che i centri per l'impiego non funzionano. *(Applausi)*. Lei stessa ne ha scaricato su ANPAL il mancato funzionamento, quindi non funziona niente ma è colpa degli altri. Ma il risultato è che non funziona.

Sul reddito di cittadinanza ha omesso un dato: che ai colloqui 120.000 soggetti non si sono presentati, perché preferiscono stare sul divano. *(Applausi)*. Il ministro Bellanova stesso, parlando della maxi-sanatoria, ha dichiarato che non c'è ragione per la quale chi percepisce il reddito di cittadinanza debba andare nei campi. Vi comunico allora che 40.000 italiani hanno fatto richiesta per entrare nel mondo agricolo, supportarlo e sopravvivere. *(Applausi)*.

Il reddito di cittadinanza arriva anche agli ex brigatisti (dichiarato dal Presidente dell'INPS), poiché hanno tutti i requisiti per prenderlo. Se

all'epoca, quando eravamo al Governo insieme, avete dato retta e avete accettato (c'era anch'io al tavolo con lei, davanti al *premier* Conte e all'allora ministro Di Maio) l'emendamento che avrebbe evitato ai brigatisti e ai delinquenti di prendere il sussidio da parte dello Stato, probabilmente ci sarebbero state meno notizie sulla stampa locale. Se avete accettato i nostri emendamenti, che miglioravano le politiche attive del lavoro, coinvolgendo i Comuni, probabilmente ad oggi i dati sarebbero diversi. (*Applausi*).

Concludo dicendo che nei Comuni e nelle Regioni è tutto fermo. Io sono un amministratore di un Comune e stiamo cercando un immobile da adibire a centro per l'impiego. Nonostante le difficoltà, le maggiori risorse per un attività fallimentare, che non funziona e non funzionerà mai, non le stanziava lo Stato, ma i Comuni, che dovranno farsi carico della ristrutturazione degli immobili. (*Applausi*). Comuni che sono allo sfascio, che non riescono ad affrontare neppure l'erogazione dei servizi essenziali, per non parlare di quelli standard.

Quindi, cambiate rotta, mettete i Comuni in condizioni di lavorare. Basta con lo scaricabarile, dicendo che è colpa dei Comuni, che è colpa delle Regioni! La colpa è vostra, della vostra presunzione, perché non ascoltate nessuno e andate avanti con la ragione in tasca. Non funziona così, Ministro.

Io e lei abbiamo fatto insieme questo provvedimento, perché era associato a quello su quota 100; l'impegno è stato tanto, il sacrificio è stato tanto, ma rendetevi conto che non funziona, come ha detto anche l'ex ministro Grillo questa mattina in TV. Non funziona non per colpa delle Regioni, non per colpa dei Comuni, ma per colpa dell'impianto, che è una scatola vuota, non funziona. Fermatevi allora un attimo: si tratta di soldi pubblici; si tratta di dare le risposte ai disoccupati italiani, quei disoccupati che lo erano ieri, che lo sono oggi e che, con queste politiche attive del lavoro, lo saranno anche domani. (*Applausi*).

PRESIDENTE. La senatrice Floridia ha facoltà di illustrare l'interrogazione 3-01645 sulle prospettive di proseguimento dello *smart working* nel settore pubblico, per tre minuti.

FLORIDIA (*M5S*). Signor Presidente, gentile Ministro, l'emergenza sanitaria in atto ha impresso un'incredibile accelerazione al ricorso allo *smart working*, il lavoro agile, grazie a provvedimenti emanati per la gestione dell'epidemia da Covid-19 che hanno di fatto attribuito a tale modalità di lavoro la funzione essenzialmente di contenimento del contagio.

Le pubbliche amministrazioni, dunque, per necessità, hanno dovuto provvedere a un largo utilizzo della modalità di lavoro agile per tutte quelle attività che potevano essere svolte dal proprio domicilio o in modalità a distanza.

L'emergenza, dunque, ci ha offerto la possibilità di riflettere sulla necessità, e anche sull'opportunità, di diffondere una simile modalità di lavoro per la pubblica amministrazione, perché, in realtà, ci si è resi conto che l'incremento dello *smart working* nella pubblica amministrazione porterebbe importanti benefici. Innanzitutto agli stessi lavoratori, per il risparmio di tempo e la maggiore autonomia anche nella gestione dell'attività quotidiana

e, in secondo luogo, migliorerebbe la propria qualità di vita. Porterebbe inoltre benefici alla pubblica amministrazione perché, in termini di efficienza e di efficacia dell'organizzazione amministrativa, è evidente il beneficio che potrebbe arrecare. Come terzo aspetto, non ultimo ma, anzi, per noi molto molto importante, vi è soprattutto il beneficio che ne deriverebbe all'intera collettività, perché godrebbe del decongestionamento dei centri urbani e della riduzione delle emissioni di CO₂, con conseguenze ovviamente favorevoli per la salubrità dell'ambiente.

Premesso che, con il decreto cura Italia, lo *smart working* è diventato a tutti gli effetti una modalità ordinaria e diffusa di svolgimento dell'attività lavorativa, oltre che - mi sia consentito dire - in linea con l'impulso innovativo che è necessario perseguire, costituendo una vera e propria rivoluzione culturale per l'Italia, si chiede di sapere quale sia, a fronte dell'esperienza maturata in questi mesi, il suo orientamento in ordine all'impiego di tale strumento in condizioni di ordinarietà e se non intenda, a tal fine, anche adottare provvedimenti tesi a implementare il ricorso introducendo le relative modalità formative attuative e, ovviamente, di monitoraggio. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Il ministro per la pubblica amministrazione, dottoressa Dadone, ha facoltà di rispondere all'interrogazione testé illustrata, per tre minuti.

DADONE, *ministro per la pubblica amministrazione*. Signor Presidente, ringrazio gli onorevoli senatori per permettermi di tornare su un argomento chiave, che è stato molto importante durante la fase emergenziale, quello del lavoro agile, che ha permesso, a questo Governo e a tutta la pubblica amministrazione, di non arretrare in una fase di emergenza sanitaria e di continuare a garantire l'erogazione dei servizi e tutelare, altresì, la salute dei lavoratori.

È chiaro che il lavoro agile che abbiamo conosciuto durante l'emergenza non è il classico *smart working*, ma è uno *smart working* dettato dall'emergenza e dalla necessità, che ha implicato delle percentuali molto alte di lavoratori posti in lavoro agile proprio per la tutela della salute. Ecco perché, nel decreto rilancio, invece, abbiamo introdotto un'ulteriore normativa, tesa a incentivare l'amministrazione ad un parziale rientro del personale, legato a delle alternanze di presenza fisica con la necessità di garantire, ancora in maniera più celere, i servizi per le amministrazioni, le imprese e cittadini che, progressivamente, stanno rientrando all'interno delle procedure lavorative ordinarie e, quindi, ad una vita normale.

È chiaro che l'obiettivo deve essere, non solo, come è stato durante la fase emergenziale, quello della tutela della salute e del benessere organizzativo, ma deve essere bilanciato necessariamente con l'efficienza e l'efficacia dei servizi. Deve contribuire, sicuramente, anche a un maggior risparmio da parte della pubblica amministrazione.

Se riusciamo a tenere più lavoratori in lavoro agile, ma anche in *remote working* (quindi, non solo in *smart working* come conosciuto, cioè il lavoro agile da casa, ma anche all'interno di spazi condivisi, come il *coworking*), potremo ottenere dei risparmi sul fronte della funzionalità, come di-

mostra il mondo del privato. Si tratta semplicemente di applicare tale modalità, con delle correzioni, al mondo del pubblico, con una sostenibilità, dal punto di vista ambientale, notevole.

L'incremento, come dicevo, è stato altissimo durante questa emergenza. L'obiettivo è ora di portarlo a delle percentuali del 30-40 per cento del personale a regime, ma anche di chiedere all'amministrazione di identificare quali attività si possono svolgere in questa maniera e di mantenere una percentuale di almeno metà di queste attività in lavoro agile.

Abbiamo attivato un monitoraggio e due consultazioni, sia per il personale dirigenziale che non, per riuscire ad incrociare le valutazioni rispetto a questo periodo sperimentale. Il tutto va affiancato ai diritti, come quello alla disconnessione dei parametri temporali, all'individuazione di obiettivi, a una formazione necessaria del personale dirigenziale, che deve riorganizzare il lavoro sulla base degli obiettivi e non più della presenza fisica, e a una formazione anche del personale non dirigenziale, che deve mettersi a disposizione di questa nuova sfida che diventerà, poi, un modello organizzativo a regime. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di intervenire in replica il senatore Ortis, per due minuti.

ORTIS (*M5S*). Signor Presidente, saluto e ringrazio il Governo e il Ministro per tutto il lavoro svolto e l'impegno profuso nel difficile momento che stiamo attraversando.

Una nota rivista di geopolitica italiana ha definito argutamente tale momento, parafrasando Winston Churchill, «l'ora più chiara» poiché, al netto delle sofferenze e delle privazioni che abbiamo affrontato, il Covid-19 ci ha aiutato a cominciare a chiarire diversi aspetti che riguardano, per esempio, il rapporto tra gli Stati, l'utilità dell'Europa e la funzionalità o la disfunzionalità delle Regioni: questioni che dovremo sicuramente affrontare e discutere ampiamente e senza preconcetti in quest'Assemblea. Tra le altre cose, abbiamo appurato che lo *smart working* o *tele working* - come lo chiamano a Bruxelles - si può utilizzare e può essere applicato anche in Italia, nonostante quel modo di pensare un po' antiquato che credeva non fosse possibile utilizzarlo adesso.

Abbiamo scoperto che non è vero che il lavoro a distanza fa produrre di meno il lavoratore e, anzi, sulle nostre spalle abbiamo visto che è esattamente il contrario: si lavora di più. Ci siamo resi conto che il contatto con l'azienda non si perde con il lavoro agile perché gli strumenti ci permettono di rimanere in contatto e che non è difficile l'utilizzo delle tecnologie che magari sembravano così distanti dal nostro modo di vedere il lavoro.

Per tali motivi trovo la sua risposta molto soddisfacente e, quindi, siamo pienamente soddisfatti anche in previsione dell'aumento dell'impiego di questo strumento.

Prima di concludere, approfitto per ricordarle che qui al Senato stiamo già lavorando da circa un anno sull'Atto Senato 1320 avente oggetto disposizioni per lo sviluppo del telelavoro nelle amministrazioni pubbliche. Sono convinto che con l'impegno di tutti riusciremo a innovare e migliorare

il lavoro nel nostro Paese e - chissà - magari un giorno anche qui al Senato.
(*Applausi*).

PRESIDENTE. Lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata (*question time*) all'ordine del giorno è così esaurito.

Presidenza del vice presidente CALDEROLI (ore 10,53)

Sui lavori del Senato

Organizzazione della discussione della questione di fiducia

PRESIDENTE. La Conferenza dei Capigruppo, riunitasi ieri, ha proceduto all'organizzazione della discussione della questione di fiducia posta dal Governo sul decreto-legge concernente l'accesso al credito per le imprese, nel testo approvato dalla Camera dei deputati.

Per la discussione sulla fiducia, sono stati attribuiti dieci minuti a ciascun Gruppo parlamentare. Seguiranno le dichiarazioni di voto e la chiamata, orientativamente intorno alle ore 13. Ciascun senatore voterà dal proprio posto.

La Conferenza dei Capigruppo ha altresì approvato il calendario dei lavori fino al 19 giugno.

Nella seduta di martedì 9, con inizio alle ore 12, saranno discusse le mozioni sull'attivazione dei test sierologici per il virus Covid-19 e sulle iniziative per affrontare l'emergenza climatica.

Il calendario della prossima settimana prevede, inoltre, la discussione dei decreti-legge sulla proroga delle intercettazioni e sospensioni processuali e in materia di studi epidemiologici e statistici su SARS-CoV-2.

Nella settimana dal 16 al 19 giugno, oltre all'eventuale seguito degli argomenti non conclusi, sarà discusso il decreto-legge sulle consultazioni elettorali per il 2020, attualmente all'esame della Camera dei deputati.

Mercoledì 17 giugno, alle ore 15, il Presidente del Consiglio dei ministri renderà comunicazioni in vista del Consiglio europeo del 18 e 19 giugno 2020.

Nelle sedute di giovedì 11 e giovedì 18, alle ore 15, avrà luogo il *question time*.

Calendario dei lavori dell'Assemblea

PRESIDENTE. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, riunitasi il 3 giugno 2020, con la presenza dei Vice Presidenti del Senato e con l'intervento del rappresentante del Governo, ha adottato - ai sensi dell'articolo 55 del Regolamento - modifiche al calendario corrente e il nuovo calendario dei lavori dell'Assemblea fino al 19 giugno 2020:

Giovedì	4	giugno	h. 9,30	<ul style="list-style-type: none"> - Interrogazioni a risposta immediata, ai sensi dell'articolo 151-<i>bis</i> del Regolamento - Seguito disegno di legge n. 1829 - Decreto-legge n. 23, Accesso al credito delle imprese (<i>approvato dalla Camera dei deputati</i>) (<i>scade il 7 giugno</i>)
Martedì	9	giugno	h. 12	<ul style="list-style-type: none"> - Mozioni sull'attivazione dei test sierologici per il virus Covid-19 - Mozioni su iniziative per affrontare l'emergenza climatica
Mercoledì	10	giugno	h. 9,30	<ul style="list-style-type: none"> - Disegno di legge n. 1786 - Decreto-legge n. 28, Proroga intercettazioni e sospensioni processuali (<i>scade il 29 giugno</i>)
Giovedì	11	"	h. 9,30	<ul style="list-style-type: none"> - Disegno di legge n. 1800 - Decreto-legge n. 30, Studi epidemiologici e statistiche sul SARS-COV-2 (<i>voto entro il 10 giugno</i>) (<i>scade il 9 luglio</i>) - Interrogazioni a risposta immediata, ai sensi dell'articolo 151-<i>bis</i> del Regolamento (giovedì 11, ore 15)
Martedì	16	giugno	h. 16,30	<ul style="list-style-type: none"> - Eventuale seguito argomenti non conclusi
Mercoledì	17	"	h. 9,30	<ul style="list-style-type: none"> - Disegno di legge n. ... - Decreto-legge n. 26, Consultazioni elettorali anno 2020 (<i>ove approvato e trasmesso dalla Camera dei deputati</i>) (<i>scade il 19 giugno</i>)
Giovedì	18	"	h. 9,30	
Venerdì	19	"	h. 9,30 (<i>se necessaria</i>)	<ul style="list-style-type: none"> - Comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri in vista del Consiglio europeo del 18 e 19 giugno 2020 (mercoledì 17, ore 15) - Interrogazioni a risposta immediata, ai sensi dell'articolo 151-<i>bis</i> del Regolamento (giovedì 18, ore 15)

Il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge n. ... (Decreto-legge n. 26, Consultazioni elettorali anno 2020) sarà stabilito in relazione ai tempi di trasmissione dalla Camera dei deputati.

**Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 1786
(Decreto-legge n. 28, Proroga intercettazioni e sospensioni processua-
li)**

(10 ore, escluse dichiarazioni di voto)

Relatore		60'
Governo		60'
Votazioni		60'
Gruppi 7 ore, di cui:		
M5S	1 h	30'
L-SP-PSd'Az	1 h	7'
FI-BP	1 h	6'
PD		49'
Misto		41'
FdI		38'
IV-PSI		37'
Aut (SVP-PATT, UV)		32'
Dissenzienti		5'

**Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 1800
(Decreto-legge n. 30, Studi epidemiologici e statistiche sul SARS-
COV-2)**

(7 ore, escluse dichiarazioni di voto)

Relatore		40'
Governo		40'
Votazioni		40'
Gruppi 5 ore, di cui:		
M5S	1 h	4'
L-SP-PSd'Az		48'

FI-BP		47'
PD		35'
Misto		29'
FdI		27'
IV-PSI		27'
Aut (SVP-PATT, UV)		23'
Dissenzienti		5'

**Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. ...
(Decreto-legge n. 26, Consultazioni elettorali anno 2020)
(7 ore, escluse dichiarazioni di voto)**

Relatore		40'
Governo		40'
Votazioni		40'
Gruppi 5 ore, di cui:		
M5S	1 h	4'
L-SP-PSd'Az		48'
FI-BP		47'
PD		35'
Misto		29'
FdI		27'
IV-PSI		27'
Aut (SVP-PATT, UV)		23'
Dissenzienti		5'

**Ripartizione dei tempi per la discussione sulle Comunicazioni del
Presidente del Consiglio dei ministri**

in vista del Consiglio europeo del 18 e 19 giugno 2020

(3 ore e 30 minuti, incluse dichiarazioni di voto)

Governo		30'
Gruppi 3 ore, di cui:		
M5S		39'
L-SP-PSd'Az		29'
FI-BP		28'
PD		21'
Misto		17'
FdI		16'
IV-PSI		16'
Aut (SVP-PATT, UV)		14'
Dissenziati		5'

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge:

(1829) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali (Approvato dalla Camera dei deputati) (ore 10,55)

Discussione e approvazione della questione di fiducia

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 1829, già approvato dalla Camera dei deputati.

Ricordo che nella seduta di ieri hanno avuto luogo la discussione generale e la replica del rappresentante del Governo e il Governo ha posto la questione di fiducia sull'approvazione dell'articolo unico del disegno di legge al nostro esame, nel testo approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione sulla questione di fiducia.

È iscritta a parlare la senatrice Vono. Ne ha facoltà.

VONO (*IV-PSI*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole rappresentante del Governo, tra le mille difficoltà di dover affrontare una si-

tuazione completamente nuova e imprevedibile per noi politici, ma anche per il mondo scientifico e sanitario che ci ha visti impegnati in questi ultimi mesi a discutere sulle tante questioni che si prospettavano in cui l'emergenza economica, purtroppo, si affiancava in modo preponderante a quella sanitaria, oggi ci apprestiamo a convertire in legge un decreto che introduce misure urgenti e importanti di sostegno per le imprese e per la ripartenza graduale della nostra economia.

Purtroppo, fin da subito ci si è trovati a scontrarsi con la demagogia proprio di quelle parti politiche che se da un lato reclamavano la necessità di elargire immediatamente liquidità alle imprese, dall'altra stigmatizzavano e continuano a stigmatizzare qualsiasi misura economica nazionale con una scarsa e negativa visione verso una politica europea volta, invece, a reperire le risorse per fronteggiare la crisi. Malgrado ciò e malgrado la situazione economica e sanitaria cui ci siamo trovati di fronte fosse senza precedenti, siamo però stati in grado di agire disponendo misure finanziarie e fiscali utili in grado di attenuare, e in alcuni casi addirittura di arginare, gli effetti di una pandemia che ha messo e sta mettendo a dura prova non solo il nostro sistema sanitario, ma anche e soprattutto il nostro sistema economico e produttivo, con un grave rischio di crisi sociale.

Il decreto liquidità, tanto contestato da una sterile e ipocrita propaganda, è riuscito invece, in un momento particolarmente difficile per tutti, a dare quel filo di ossigeno che era necessario non solo per le imprese, ma anche per i professionisti, le partite IVA e gli artigiani, introducendo adempimenti fiscali più snelli e misure di accesso al credito semplificate e particolarmente vantaggiose.

Il provvedimento, seppur definito dai tanti detrattori modesto e insufficiente, invece rappresenta per tantissime imprese e per migliaia di autonomi e professionisti una vera e propria forma di ancoraggio che, come ben sanno i diportisti, è molto facile a dirsi, ma più difficile a farsi, richiedendo non solo una certa esperienza ma soprattutto una buona dose di buon senso.

Mi soffermo brevemente su alcune delle misure introdotte da questo decreto-legge che interviene non solo sull'accesso al credito e il sostegno alla liquidità ma anche sulla garanzia per la continuità delle imprese e sull'esercizio dei poteri speciali nei settori di rilevanza strategica del nostro Paese. Le misure previste sono state migliorate dai nostri interventi, dagli interventi parlamentari che hanno permesso un ampliamento della platea dei beneficiari per l'accesso al credito con l'inclusione delle associazioni professionali, delle società tra professionisti, degli enti del terzo settore, delle agenzie di assicurazione, dei subagenti e dei *broker* la cui attività di impresa è stata danneggiata dall'emergenza Covid-19. È stato potenziato l'intervento dello Stato sul fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, in deroga alla disciplina ordinaria con una copertura al 100 per cento, sia in garanzia diretta che in riassicurazione, aumentando anche l'importo del finanziamento da 25.000 a 30.000 euro e - modifica di non poco conto - l'estensione della durata dei finanziamenti garantiti da sei a dieci anni.

Per i prestiti fino a 800.000 euro per cui è possibile richiedere una copertura fino al 100 per cento del finanziamento, è prevista la restituzione in trent'anni.

Con queste estensioni si è quindi proceduto ad una notevole riduzione dell'importo della rata mensile, agevolando le imprese che in questo modo non rischiano di essere soffocate dai tempi ristretti in cui restituire le somme finanziate.

Con questo decreto-legge l'operatività del Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese è stata ampliata in modo significativo, disponendo tra l'altro: la gratuità della garanzia con la sospensione dell'obbligo di versamento delle previste commissioni per l'accesso al fondo, e ammettendo anche delle eccezioni per alcuni tipi di imprese, verso cui si è dimostrata particolare sensibilità e per cui le commissioni non sono dovute; l'ammissibilità alla garanzia di operazioni di rinegoziazione del debito; l'allungamento automatico della garanzia in caso di moratoria o sospensione del finanziamento per l'emergenza coronavirus; anche delle istruttorie semplificate.

L'importo massimo garantito è aumentato a 5 milioni di euro con l'ammissione alla garanzia anche delle imprese fino a 499 dipendenti. La percentuale di copertura diretta sale così almeno al 90 per cento, con possibilità di arrivare al cento per cento nel rispetto di alcune condizioni per alcune ipotesi di finanziamento.

Attenzione particolare è stata prestata anche verso coloro che, evidentemente in maggiore difficoltà alla data della richiesta di garanzia, presentavano esposizioni nei confronti del soggetto finanziatore classificate come inadempienze probabili o scadute o sconfiniate e deteriorate, purché la classificazione sia successiva al 31 gennaio 2020, prevedendo per queste persone e imprese anche la concessione di accesso al fondo, con esclusione però delle imprese che hanno esposizioni classificate come sofferenze, ai sensi della disciplina bancaria.

Necessaria ed importante, discutendo proprio di imprese e professionisti in difficoltà, è la tanto attesa proroga dell'esclusione dei protesti fino al 31 agosto, con cancellazione automatica, da parte delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di quelli che fossero stati pubblicati nel periodo scoperto nelle more dell'entrata in vigore della legge. Sommando i finanziamenti in essere a quelli nuovi, l'obiettivo è consentire garanzie per oltre 100 miliardi complessivi di finanziamento alle imprese da parte del fondo.

Colleghi, oggi discutiamo del decreto-legge liquidità, ma non dobbiamo e non possiamo soffermarci sul singolo provvedimento, in quanto anche questo odierno, come altri esaminati e che andremo ad esaminare, è legato non solo al contesto emergenziale, ma rientra in un sistema di misure coordinate e finalizzate a portare in questo momento fuori dalla bufera l'intero Paese, senza che nessuno rimanga indietro.

Questo Governo e le forze politiche che lo rappresentano, in modo particolare Italia Viva, per tutto il periodo critico sono stati presenti in Parlamento, non per protestare fino a tarda notte, in un momento in cui la protesta - lasciatemelo dire - non solo era inopportuna e strumentale - ma si inquadrava in una cornice di populismo estremo che nulla ha a che vedere con l'attività politica parlamentare e che, anzi, contribuisce a uno screditamento della stessa attività, con una lesione quasi all'integrità del ruolo istituzionale. Dicevo, noi siamo rimasti in Parlamento, nei nostri uffici e nelle Commis-

sioni, sì, fino a tarda notte, a lavorare per trovare soluzioni affinché sempre e con la massima attenzione alle esigenze dei cittadini e delle imprese si potesse veramente ripartire nel più breve tempo possibile, inserendo quella marcia in più che è un dovere non solo nei confronti dei nostri giovani, che hanno diritto di vivere e di trovare un mondo migliore di quello attuale, ma anche e soprattutto nei confronti di tutti coloro che, fino ad oggi, con sacrifici di non poco conto hanno retto le sorti del Paese, senza chiedere di essere assistiti, ma lavorando e rispettando le regole con dignità e senso del dovere. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Modena. Ne ha facoltà.

MODENA (*FIBP-UDC*). Signor Presidente, membri del Governo, colleghi, oggi noi interveniamo sulla questione di fiducia che è stata posta, ed è il motivo per cui è opportuno ed assolutamente necessario spiegare perché fondamentalmente siamo contrari all'apposizione della fiducia sempre e comunque su provvedimenti di questa importanza.

Intanto c'è una storia che vorrei ricordare: le forze di opposizione, nel momento in cui sono state chiamate ad agire in forma responsabile, hanno dato il loro voto per gli scostamenti di bilancio, sia per i 25 sia per i successivi 55 miliardi, e questo decreto-legge liquidità è frutto, naturalmente, di quelle scelte che sono state fatte. Per questo avrebbe meritato che in questo Ramo del Parlamento, cioè nel Senato, la discussione fosse stata di natura ordinaria.

Devo ricordare ai colleghi che, come noi qui abbiamo avuto quattro giorni - tant'è che l'atto è arrivato in Aula senza il mandato al relatore per discutere la conversione del provvedimento - dall'altro lato, alla Camera, è successo lo stesso con il decreto-legge scuola.

Questa abitudine - se preferite, cattiva prassi - per cui si discute solamente in una Camera, mentre nell'altra non si approfondisce, a nostro avviso va in parte a detrimento dei contenuti e delle problematiche che di fatto non vengono risolte. Faccio qualche esempio su questioni per noi importanti perché è giusto sottolinearlo.

Nella conversione del presente decreto-legge non si risolve ancora una questione fondamentale, quella della responsabilità dei datori di lavoro, perché, nonostante l'articolo 29-*bis* introdotto alla Camera, la normativa di fatto continua a confondere quello che è un ovvio infortunio sul lavoro, per un medico, ad esempio, con la classificazione generale che è stata fatta con il precedente decreto-legge cura Italia. Questo significa che ogni imprenditore, piccolo o grande che sia, può essere soggetto a un processo civile, penale, o addirittura a un problema con la sua assicurazione, semplicemente perché l'INAIL ha fatto determinate scelte nelle sue circolari. Soprattutto, non si è assunto un concetto secondo me elementare, e cioè, che siamo di fronte a una pandemia, ragion per cui è un po' complicato che su un posto di lavoro - pensate a chi lavora nel tessile piuttosto che a chi produce macchinari o fa l'artigiano - possa esserci un'equiparazione con l'infortunio sul lavoro, che, invece, investe certamente la classe medica, gli infermieri e

quant'altro. Su questo non c'è ancora chiarezza e si può dar luogo a una serie di profonde ingiustizie, perché il nostro è un Paese dove - per ricordare l'intervento di ieri del senatore Pichetto Fratin - servono sempre le firme.

Ma perché servono sempre le firme e le carte? Perché questo è un Paese dove si ha paura ad assumersi le responsabilità, perché dall'oggi al domani salta fuori la Corte dei Conti, il nemico che va a fare una denuncia in procura, il cliente scontento che reagisce. Ecco che allora, ovviamente, in un quadro di questo genere, non si può, da un lato, costruire responsabilità e, dall'altro, non capire che vanno sciolte.

Per questo pensiamo che sarebbe stato meglio non porre la questione di fiducia, ma affrontare in modo più serio alcuni nodi - io ne ho detto uno dei tanti - che la conversione di questo decreto-legge pone. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Zaffini. Ne ha facoltà.

ZAFFINI (*Fdl*). Signor Presidente, esattamente due mesi fa il presidente Conte si presentava nel luogo da lui decisamente prediletto, e cioè davanti ai giornalisti, per affermare - cito testualmente - che: «Con il decreto-legge appena approvato diamo liquidità immediata per 400 miliardi di euro alle nostre imprese».

In questo episodio che ho ricordato si fotografa la reale situazione che stiamo attraversando in questo momento nel Paese.

Abbiamo un Presidente del Consiglio che va in televisione, prima di passare alle Camere, e utilizza termini come "bazooka" o "mare di liquidità", più adatti ad un imbonitore, a un venditore di pentole, o a chi appare in televisione per vendere qualcosa. Sono però, evidentemente, *fake news*, note come tali. Infatti, a quasi sessanta giorni dalla sua emanazione, ci troviamo a dover convertire il decreto-legge in esame, senza avere, ad esempio, alcuna notizia sui risultati che ha prodotto. Dopo circa sessanta giorni, un decreto-legge urgente avrebbe potuto produrre qualcosa, ma non è stata fornita nessuna informazione al riguardo. Abbiamo trovato dei riscontri sulla stampa e dei pareri, che abbiamo raccolto.

Oggi il mondo bancario sta rispondendo in misura parziale sul provvedimento minore, quello relativo ai finanziamenti fino a 25.000 euro, qualora non ci siano problemi preesistenti da parte del richiedente, ovvero non abbia avuto ad esempio un problema con un assegno messo in sospeso. Figuriamoci poi cosa accade se ha avuto accesso a procedure concorsuali: neanche lo farebbero entrare in banca. C'è quindi questo baluardo e questa frapposizione del mondo del credito, rispetto ai beneficiari di una norma dello Stato, che, evidentemente, proprio per l'interposizione fittizia di questo soggetto, ovvero il mondo delle banche, diventa di lunga e difficile applicazione. Il dato dei finanziamenti fino a 25.000 euro qualche modestissima risposta l'ha data, per quei soggetti che non avevano alcun problema. Quindi si tratta di una norma che è andata non a risolvere problemi, ma, nella migliore delle ipotesi, ad aiutare. Se ci fossero stati problemi, i potenziali beneficiari - ripeto - neanche sarebbero potuti entrare in banca.

Tutti gli altri provvedimenti, quelli corposi, che venivano definiti come *bazooka*, sono fermi. C'è infatti un problema serio, che avremmo po-

tuto tentare di risolvere, qualora ci fosse stato un minimo di dibattito e un minimo di collaborazione: mi riferisco a quella famosa collaborazione, che non più tardi di ieri sera alle 18, il solito soggetto, ovvero il Presidente del Consiglio, ha largamente enunciato nei confronti delle Camere e delle opposizioni. Si tratta ovviamente di enunciazioni vuote, come tutti sappiamo, colleghi. Se ci fosse stato dunque un minimo di collaborazione, avremmo potuto circostanziare, ad esempio, che tutti i provvedimenti ulteriori, cioè quelli di misura economica rilevante, sono stati impossibili da attuare, perché gli istituti bancari aspettano di ricevere materialmente la garanzia, cosa che evidentemente tarda e non c'è. Il pezzo di carta non arriva e, se non arriva il pezzo di carta, le banche, che secondo un gergo noto sono abituate a sporcare le carte, non danno denaro e lo bloccano. Anche se l'istruttoria ha avuto buon esito, se non si perfeziona la garanzia, la procedura non si concluderà. Quindi, a sessanta giorni dall'emanazione del provvedimento in esame, esso è rimasto solo all'interno delle esternazioni del Presidente del Consiglio, che ama andare in televisione, perché ciò accarezza il suo ego e il giorno dopo, quando riguarda il video, ritiene di aver assolto al proprio dovere. In realtà, tutto questo resta nel video, come peraltro verificiamo noi, oggi, in questa sede.

Signor Presidente, mi sembra assolutamente evidente la marginalità del dibattito nei confronti di questo tema. Anche questa è una foto di quello che sta accadendo nel Paese: tutti noi siamo qui a beneficio di Facebook, perché poi prendiamo il nostro filmatino e lo mettiamo sui *social*, così almeno qualcuno ci ascolta. Non c'è però il contributo che dovrebbero dare le Camere su questo tema e proprio questo è, o dovrebbe essere, l'oggetto del mio intervento. Signor Presidente fatico però a parlare di cose ovvie e a dover convincere i colleghi di qualcosa che reputo assolutamente scontato.

Oggi stiamo convertendo un decreto-legge senza relatore, con l'apposizione della questione di fiducia. Tutti gli atti licenziati dalle Camere relativi al Governo Conte 2 sono stati licenziati con la questione di fiducia. Provo solo immaginare - e provate anche voi solo ad immaginare, con un minimo di residua obiettività - che cosa sarebbe accaduto se questo si fosse verificato con un Presidente del Consiglio, non dico Salvini (figuriamoci se posso dire Salvini), ma diverso: qualunque Presidente del Consiglio diverso da Conte. Provate a immaginare se ci fosse oggi in carica un Governo che ha licenziato ogni provvedimento con l'apposizione della questione di fiducia. La collega Modena poco fa diceva che avete avviato una prassi per cui la discussione avviene in prima lettura mentre nella seconda viene apposta sistematicamente la fiducia. Purtroppo non è più neanche così, perché già in prima lettura mettete la fiducia; praticamente le Camere sono totalmente escluse e la fotografia di oggi ne è uno specchio evidente.

Questo è un provvedimento importantissimo, anche perché ha un titolo assolutamente ridondante: liquidità. È quello che serve a tutti ed è quello che tutti chiedono: famiglie, imprese, professionisti cercano e chiedono liquidità; operai che hanno ricevuto l'ultima busta paga a febbraio e non ricevono la cassa integrazione chiedono liquidità, perché della liquidità c'è bisogno anche per fare spesa e per comprare il pane. Questo è allora l'argo-

mento cardine che dovrebbe non impegnare, ma anche stravolgere le coscienze, perché di questo credo - senza enfasi eccessiva - dovremmo parlare.

Questo è lo specchio del nostro Senato ed è inevitabile, perché questa maggioranza - e comprendo anche l'intervento di poco fa della collega Vono - in realtà ha adottato la riforma costituzionale di Renzi bocciata dal referendum. L'ha adottata; anzi, è andata oltre, perché quella cancellava una delle due Camere, mentre questo Governo le ha cancellate tutte e due. Questo è sotto gli occhi di tutti. Può anche funzionare in un momento di emergenza che si cerchino scorciatoie per dare soluzione a problemi enormi. Può anche funzionare e nessuno si scandalizzerebbe di ciò, ma prima di tutto va fatto di comune accordo e il comune accordo non può essere solo enunciato.

In questi giorni in Commissione sanità ci siamo sinceramente sforzati, almeno sul tema della sanità, di trovare un accordo, Presidente, ma anche questo sembra purtroppo uno sforzo vano. Quindi, come primo presupposto, è indispensabile l'accordo tra maggioranza e opposizione. Quando si cercano scorciatoie, si cerca realmente la condivisione con l'opposizione. In secondo luogo, si presentano provvedimenti che arrivano a destinazione e al destinatario. Di questo provvedimento, quanto è arrivato a destinazione? Trovate voi, colleghi, un commento favorevole o positivo sul fatto che imprese, famiglie e professionisti hanno trovato ristoro in questo decreto? Ho fatto una ricerca nella rassegna stampa, ma non sono riuscito a trovare un solo articolo di un commentatore - e Dio solo sa quanto la stampa sia attenta in questo momento difficile nei confronti del Governo - che ha enfatizzato una sola parte di questo decreto che oggi andrete a convertire.

Che cosa dire in chiusura, Presidente?

PRESIDENTE. Chiuda però per cortesia.

ZAFFINI (*FdI*). Ho finito. C'è un problema di decoro. Credo che anche la Presidenza si debba porre questo problema, perché tutto ha un limite e a un certo livello - e noi il livello l'abbiamo superato, Presidente (evidentemente parlo con lei come figura, non come collega) - anche il decoro delle istituzioni deve essere posto come il limite e certamente questo problema ce lo dobbiamo porre tutti insieme. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore De Bonis. Ne ha facoltà.

DE BONIS (*Misto*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, è ormai di tutta evidenza che il nostro bicameralismo non esiste più, e non certo per causa del Covid. Il Governo, più dei precedenti, ha assunto per prassi che i provvedimenti, soprattutto quelli di maggior rilievo, vengano esaminati da una sola Camera e che l'altro ramo del Parlamento che li esamina successivamente debba per forza ratificarli, visto che non è più consentito alcun esame. Si tratta di una vera e propria contrazione del dibattito parlamentare e mi auguro che, almeno sul decreto-legge rilancio, il Governo decida di cambiare *iter*.

Dopo l'emergenza, abbiamo immediatamente compreso tutti che la principale delle preoccupazioni è la crisi economica, che certamente non viene sanata con questo decreto-legge liquidità. La sua denominazione infatti non corrisponde all'effettivo contenuto del provvedimento, che non reca contributi e sostegni diretti alle varie attività imprenditoriali in crisi, soprattutto per quanto riguarda l'agricoltura, nella quale la crisi è strutturale e viene da lontano e a cui l'emergenza coronavirus ha solo dato il colpo di grazia, specie in molte filiere.

In questo provvedimento non ci sono interventi volti a rafforzare il nostro sistema produttivo per renderlo maggiormente efficiente ad affrontare la crisi presente e quelle future. Se non si dà forza alle nostre imprese e ai lavoratori, non si va da nessuna parte. Ho la sensazione che il Governo si sia arroccato all'interno del Palazzo, abbia perso totalmente il contatto con la realtà e non si sia realmente reso conto di cosa sta accadendo.

Si è parlato tanto di semplificazione, ma sia nel testo del decreto-legge liquidità sia in quello del rilancio, in 323 pagine, 266 articoli e 98 decreti attuativi, non ve n'è traccia alcuna. Con il decreto-legge liquidità ci saremmo aspettati, secondo quanto era stato annunciato, liquidità immediata nelle tasche delle aziende italiane e delle famiglie, che hanno attraversato uno dei momenti storici più difficili della nostra Repubblica. E invece, rispetto a tutto quel fragore di annunci, di fatto ancora nulla si è mosso.

Per l'agricoltura, inizialmente era previsto un meccanismo di garanzia per l'accesso al credito imperniato su SACE e che soltanto in un secondo momento ha visto aggiungersi anche le garanzie fornite da Ismea, che pare interverrà anche senza valutare il merito creditizio, che oggi ostacola le piccole domande, d'importo inferiore ai 25.000 euro.

Le scarse risorse messe a disposizione risultano essere già esaurite in poche settimane. In realtà, il Governo avrebbe dovuto attivarsi per una rinegoziazione dell'accordo di Basilea, in base al quale sono stati definiti in modo troppo rigido i criteri di vigilanza prudenziale sui requisiti patrimoniali delle banche, quindi bisognava interrompere, oltre al Patto di stabilità, anche le regole di Basilea.

L'applicazione rigorosa dei criteri di Basilea comporta infatti per moltissime aziende il rischio di non poter accedere ai fondi messi a disposizione dallo Stato. In assenza di una discussione approfondita sui criteri di vigilanza prudenziale, si ritiene insufficiente concentrarsi esclusivamente sulla valutazione delle entità delle risorse messe a disposizione. Non è affatto vero che aziende che hanno riscontrato maggiori difficoltà siano proprio e solo quelle che si trovavano già in una situazione di sofferenza preesistente rispetto all'emergenza Covid. Ciò è accaduto in quanto con il provvedimento in esame è stata data liquidità a imprese che hanno subito danni a seguito della situazione emergenziale, mentre sono rimaste le difficoltà di accesso al credito per quei soggetti che già presentavano una posizione di sofferenza.

Cosa facciamo, gli ultimi li lasciamo indietro?

Benché le novità introdotte con il decreto-legge cura Italia abbiano consentito alle imprese agricole un accesso diretto al Fondo per le piccole e medie imprese, che è importante perché consente di superare i limiti della

garanzia dei tempi troppo brevi e del *rating*, esso non ha ancora avuto la sua piena esplicazione.

Vedremo cosa succederà nelle prossime settimane. Grazie alla citata norma è stata infatti prevista la garanzia dello Stato, che consentirà una possibile rinegoziazione dei mutui e, quindi, un allungamento dei tempi di restituzione dei capitali. Grazie inoltre a una procedura attiva presso Mediocredito, sarà possibile fornire un *rating* anche per le imprese agricole.

Nel frattempo, però, mentre il medico studia, il malato muore. Non tutta questa massa di liquidità è ancora giunta ai destinatari. Le risposte degli istituti di credito, interrogati in merito al numero delle domande presentate, accolte ed evase, ci dicono che, su oltre 500.000 domande, solo il 51 per cento delle richieste è andato a buon fine per prestiti fino a 25.000 euro; mentre, per le domande di importo superiore (sono circa 48.000), il risultato è stato molto scarso, dal momento che solo un quarto delle domande è andato a buon fine ed è stato accolto. Quindi, qualcosa non funziona e ce lo dicono nelle manifestazioni di piazza i cittadini, che oggi percepiscono un forte danno per la Nazione, non voluto per un'attività bloccata non imputabile alle nostre imprese. E tutto questo avviene mentre in Europa sono stati erogati dei soldi a fondo perduto da subito, mentre noi a giugno ancora non abbiamo visto questa liquidità.

Oggi un milione di lavoratori autonomi non ha ancora ricevuto la prima *tranche*, mentre per la seconda *tranche* il decreto rilancio prevede nuovamente una serie di limitazioni nella richiesta. Abbiamo inoltre 2.600.000 lavoratori dipendenti ancora in attesa della cassa integrazione.

Mi chiedo, quindi, con quali aziende il Governo abbia interloquito e con quali rappresentanze di categoria si sia confrontato. Ad oggi abbiamo 90.000 aziende italiane che non hanno riaperto; un'azienda su tre il 18 maggio non ha alzato la saracinesca. Credo che questo non renda orgogliosi non solo i componenti del nostro Parlamento, ma nemmeno la maggioranza, che ancora una volta dice che si provvederà in futuro, che non si poteva fare di meglio e che è stato fatto il più possibile. L'Italia e gli italiani hanno bisogno che si faccia il massimo, non il meglio possibile. Bisogna andare oltre e, per fare ciò, non serve neanche appoggiarsi ai consulenti; ad esempio, nel decreto rilancio abbiamo visto ulteriori costi per una spesa di 1.600.000 euro. Non servono nuovi consulenti: ne abbiamo già troppi. Non serve una grandissima strategia: basterebbe parlare con le categorie e ascoltare coloro che lamentano problemi e li vivono sulla propria pelle.

Se il Governo avesse compiuto questo lavoro di ascolto, forse avrebbe anche capito, attraverso le parole degli imprenditori e di chi è andato in banca a chiedere un finanziamento, che non solo ci sono più o meno venti moduli da compilare, ma che, dopo questa procedura presso l'istituto bancario, la banca deve inviare il tutto all'istituto SACE per una seconda valutazione. Tutto ciò è un aumento di burocrazia che mal si concilia con la semplificazione e non aiuta a velocizzare un percorso che in questo momento deve invece essere veloce ed efficace.

Liquidità e disponibilità immediata di denaro: di questo aveva bisogno l'Italia e di questo l'Italia ancora oggi ha bisogno. Nel decreto manca la visione globale; manca una lungimiranza che il Governo ha saputo ben rap-

presentare invece in alcune conferenze stampa; ma poi, nella traduzione di atti concreti, non abbiamo potuto verificare quale sia la visione di lungo termine. La soluzione è capire come possiamo aiutare le piccole imprese che rappresentano il nostro tessuto economico; come possiamo aiutare le categorie a pagare i fitti, a pagare le bollette, a pagare la tassa sulla spazzatura. È questo che chiede la gente e non perché vuole appoggiarsi allo Stato per non lavorare, ma perché vuole continuare a poterlo fare. Purtroppo le Caritas oggi non riescono più ad evadere tutte le richieste di cui sono sommerse. Forse il Governo dovrebbe sforzarsi un po' di più; avrebbe dovuto farlo prima e permettere anche al Senato di esaminare i provvedimenti e di accogliere tutte le misure che possono migliorare i testi.

Gli italiani vogliono uno Stato libero in cui le aziende e le persone abbiano la possibilità di confrontarsi, di mettersi in gioco e di lavorare. Se vogliamo aiutare quelle aziende a tornare competitive sui mercati europei, dobbiamo anche metterle nelle condizioni di essere competitive con quei mercati e con le aziende che ci sono in giro per l'Europa.

L'Italia è un Paese fortissimo. Gli italiani sono persone di cuore e di coraggio e penso che, nonostante questo Governo, riusciranno a rialzarsi.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Stefano. Ne ha facoltà.

STEFANO (PD). Signor Presidente, colleghi, Sottosegretario, sono consapevole anch'io - come lo sono i colleghi che mi hanno preceduto - che i recenti decreti in esame, oltre a essere incalzati con particolare forza e vigore da un'obiettiva necessità e urgenza, scontano di fatto un'ulteriore esigenza di semplificazione nella gestione dei tempi, che rischia di tradursi in una sorta di monocameralismo di fatto; un monocameralismo di cui ravvisiamo anche noi l'assoluta eccezionalità, tanto che - ne siamo certi - a partire già dal prossimo provvedimento, il cosiddetto decreto rilancio, saranno garantite le previste due letture dei due rami di cui il Parlamento degli italiani si compone. Lo stesso *iter* di approvazione di questo decreto-legge e i lavori che lo hanno caratterizzato evidenziano, infatti, l'importanza e la centralità della funzione parlamentare nel processo legislativo.

Noi, proprio per ovviare alle difficoltà che sin dall'inizio si paventavano, con i colleghi della Camera abbiamo provato a costruire un'iniziativa comune per migliorare e potenziare il provvedimento al nostro esame, al quale in qualche modo abbiamo quindi anche noi contribuito, tanto che oggi discutiamo un testo migliorato rispetto a quello licenziato da Palazzo Chigi, grazie proprio al contributo parlamentare che si è nutrito dell'apporto di *stakeholder* e dell'intero sistema.

L'impegno del Partito Democratico nel passaggio parlamentare si è misurato a partire proprio dall'insopportabile collo di bottiglia - per usare le stesse parole del ministro Gualtieri - nel quale rimanevano bloccate le richieste di finanziamento che lo stesso decreto prevede e dispone in favore dei soggetti economici e delle imprese. Su questo aspetto infatti, sull'effettiva liquidità, sono stati tanti gli interventi migliorativi che si dispiegano lungo diverse direttrici. Penso all'ampliamento della platea dei beneficiari, che oggi include nell'accesso al credito anche il terzo settore, gli assicuratori, le

imprese situate nelle zone colpite dai terremoti, quelle a partecipazione pubblica. E poi penso all'estensione della durata del rimborso dei prestiti con garanzia al 100 per cento, che viene portata da sei a dieci anni, più due di preammortamento. Penso però altresì ai prestiti fino a 800.000 euro garantiti all'80 per cento dallo Stato, che potranno essere rimborsati fino al termine di trenta anni.

Siamo di fronte, di fatto, quindi a un intervento migliorativo robusto, molto apprezzato dalle imprese, che consegna a questo impianto un valore di leale spinta alla ripartenza.

Allo stesso modo non dimentico e apprezzo l'aumento dell'importo finanziabile per i prestiti, con garanzia al 100 per cento, da venticinque a trenta.

Penso infine anche a quello che considero l'intervento più significativo del provvedimento, che ha consentito l'introduzione dell'autocertificazione, che - ricordo - scaturisce da un lavoro che ha raccolto le considerazioni dei diversi attori ascoltati in audizione, oltre che la nostra spinta verso un approccio meno rigido del sistema bancario. Con l'autocertificazione cadono ogni alibi o pretesto per chi non intende collaborare alla ripresa economica del nostro Paese.

Dico questo perché abbiamo inizialmente assistito a comportamenti caratterizzati da una certa inerzia da parte di alcuni istituti di credito, che hanno disatteso diversi punti della normativa al riguardo, con la scelta di procedere alla valutazione del credito per le richieste di finanziamento garantite totalmente dallo Stato e con l'applicazione di tassi di interesse più alti rispetto a quelli previsti, fino a spingersi alla compensazione delle precedenti posizioni con i nuovi crediti, allo scopo di riqualificare il proprio portafoglio: cosa inaccettabile.

Oggi, quindi, con la scelta - da un lato - di semplificare i procedimenti e - dall'altro lato, di responsabilizzare gli attori, sono convinto che ciascuno, in questa fase delicata del Paese, potrà fare la propria parte, raccogliendo pienamente quella che è stata la *ratio* di un intervento legislativo atteso e necessario.

Per dirlo fuori dai denti, infatti, lo sforzo del legislatore di prodursi nella migliore norma possibile rischia di risultare vano senza un sincero contributo da parte del sistema, di tutti gli attori del sistema, non solo di recepire la norma, ma anche di comprendere l'esigenza stessa, la *ratio* che ne motiva l'emanazione.

Con questo provvedimento, allora, diamo seguito all'impegno di sostenere le imprese e i lavoratori, ciascuno con le proprie rispettive famiglie, in una crisi senza precedenti e dalla quale - ormai è chiaro - non ci si può salvare da soli.

È un bene, quindi, la scelta di mettere in campo garanzie importanti per la liquidità fino a 400 miliardi in un panorama europeo che è, a sua volta, al centro di un'evoluzione importante, che speriamo diventi una vera e propria rivoluzione, partita con l'adozione del *temporary framework* e che vede sul tappeto strumenti nuovi e rilevanti come il Sure, il *recovery fund*, il MES sanitario senza condizioni; un insieme di iniziative che ha un obiettivo

che dovrebbe stare a cuore a tutti: riparare e preparare per la prossima generazione dell'Europa.

Mi avvio alla conclusione, signor Presidente. Oggi rendiamo definitivo un provvedimento importante che, insieme al decreto cura Italia e al prossimo decreto rilancio, chiude una sorta di trilogia delle diverse fasi che hanno scandito l'emergenza da Covid-19. Ora serve però anche altro: serve accompagnare, rafforzare e, se necessario, migliorare ulteriormente le misure messe in campo. Siamo chiamati ad avviare una nuova fase, perché serve anche un nuovo indirizzo.

La sfida che abbiamo dinanzi dovrà misurarsi sulla capacità di governare i processi di ripartenza, di convivere con il coronavirus e di ripensare un modello di sviluppo, facendo tesoro delle lezioni imposte dalla pandemia, tra tutte quella delle nuove tecnologie. Abbiamo fatto un'operazione intelligente di alfabetizzazione digitale che tante politiche dei Governi precedenti non avevano mai colto.

Ora serve un passo ulteriore, a partire da una legge complessiva sullo *smart working* che ampli le opportunità, cambi le modalità di lavoro e ripensi anche la modalità sostenibile. Non sono necessarie solo risorse, quindi: è importante soprattutto una cornice normativa, perché sullo *smart working* si misura un'altra battaglia fondamentale di civiltà. Mi chiedo: «Ampliamo o diminuiamo le differenze di genere?». Questo è un punto fondamentale, che vale anche per la politica industriale, la scelta cioè di cosa è strategico per la nostra industria, per il nostro Paese, iniziando ad esempio dall'*automotive* e da nuovi indirizzi strategici, come l'auto che risponda alle politiche *green* e gli investimenti che garantiscano più occupazione.

Anche riguardo ai fondi europei, smettiamola di litigare sulla loro dimensione, sulla loro entità o se si tratta di risorse a fondo perduto o di prestiti. Facciamo in modo, invece, che il dibattito verta sul progetto di quale modello di sviluppo e di quale idea abbiamo del nostro Paese per i prossimi vent'anni.

Abbiamo l'obbligo morale, qui e oggi, di volgere questa crisi in un'opportunità, di scollarci di dosso definitivamente il peso elefantico della burocrazia, ma di farlo davvero, di semplificare il sistema Paese, di dare finalmente gambe a un piano strategico per l'Italia puntato tutto sul suo futuro. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Pichetto Fratin. Ne ha facoltà.

PICHETTO FRATIN (*FIBP-UDC*). Signor Presidente, non intendo soffermarmi più sulla questione fiducia, ancorché la questione fiducia ponga un tema a tutto il Parlamento. Non è una mortificazione dell'opposizione: è una mortificazione complessiva, che ci pone dinanzi alla questione - di cui so che lei, signor Presidente, è ben cosciente - di come sono i Regolamenti parlamentari, anche rispetto alle nuove tecnologie e alle modalità di discussione.

Io non so quale potrà essere la soluzione, ma certamente questo sistema che ha preso corso degli ultimi dieci anni, anche grazie alle nuove

tecnologie, fa sì che diventi sempre molto difficile svolgere e concludere in entrambi i rami del Parlamento i temi che vengono portati in esame. A maggior ragione, in questo caso ci troviamo in un'emergenza che ha determinato l'intervento tramite decreti-legge e la chiusura obbligatoria. Ma già altri colleghi, di maggioranza e opposizione, hanno trattato il tema.

Io sono già intervenuto ieri sulla questione del quadro burocratico del nostro Paese. Oggi voglio, invece, fare un'altra valutazione. A giorni, a ore - non so quando - verrà emanata la proposta del programma nazionale di riforma da parte del Governo. Vorrei ricordare che abbiamo approvato solo una parte del Documento di economia e finanza, perché in quel momento c'era l'emergenza, e in tale parte si rinviava a un dopo. I primi interventi sono dati dai tre provvedimenti: il decreto cura Italia, quello che stiamo discutendo in questo momento (il decreto liquidità), e il decreto rilancio (si chiama così ma rilancio non è: è ancora intervento sull'emergenza).

Dobbiamo cominciare a livello di Parlamento e di forze politiche a valutare il Paese complessivamente, ad esempio sul fronte della disoccupazione, che esiste, e degli interventi fatti nell'emergenza sul versante della domanda, a copertura della necessità di liquidità, e su quello delle imprese. L'intervento sulla liquidità per le imprese aveva essenzialmente un'azione contingentata, volta a salvarle in quel momento, ma non si parlava di futuro.

Parlare di liquidità per investimenti, di credito per investimenti vuol dire guardare avanti. In realtà - ma vale per la maggioranza come per l'opposizione: non riesco a dare una lettura solo di parte su una questione come questa - dobbiamo avere il coraggio di fare lo sforzo di leggere il Paese. Forse poi avremo soluzioni diverse, forse poi ci contrapporremo sulle soluzioni, ma ricordiamoci che abbiamo un debito pubblico di oltre 2.500 miliardi di euro, un PIL sceso a 1.600 miliardi e un rapporto debito-PIL quasi a 160: un quadro che ci impone - da un lato - la lettura sul sistema Paese e - dall'altro - la lettura sul bilancio dello Stato, per essere credibili a livello mondiale.

Se non siamo credibili, non siamo in grado di reggere e di avanzare proposte, indipendentemente dall'appartenenza e dalla visione che possiamo avere.

Signori, la società è cambiata. Il Covid-19 ha cambiato completamente una parte della nostra società e delle nostre abitudini e non riusciamo ancora a darne lettura. Al di là dell'aver abolito la povertà con Di Maio o di aver riempito di soldi gli italiani, noi dobbiamo pensare alla ripartenza, con la lettura Paese, creando le condizioni per gli investimenti, pubblici e privati. Da qui la necessità di regole certe, chiare e naturalmente di una nuova società - e non delle nuove società, come si sta facendo - proprio per tentare di accompagnare il Paese verso una nuova ripresa.

Mi si consenta una battuta. Noi ripagheremo il debito pubblico sempre, lo ripagheremo con altro debito, ma dobbiamo fermare la spirale del rapporto debito-PIL. L'unica azione che possiamo fare è un intervento forte, come quello del 1946, per far crescere il prodotto interno lordo e rendere sopportabile l'importo complessivo del debito. Questo significa dare forza allo Stato, ma anche fiducia al Paese. Fiducia al Paese vuol dire investimenti pubblici e investimenti privati. *(Applausi)*.

Presidenza del vice presidente TAVERNA (ore 11,45)

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Rivolta. Ne ha facoltà.

RIVOLTA (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente. comincerò con alcuni ossimori che mi sono venuti in mente durante la discussione del provvedimento in esame.

Direi che la lentezza della tempestività rende abbastanza bene l'idea; la rigidità della liquidità, anche questo mi sembra che colga bene; per finire, l'imperfezione del bicameralismo perfetto.

Queste tre cose sono l'estrema sintesi di quello che sta succedendo, anche con questo decreto-legge, e non solo con esso. Il problema in questi giorni - o meglio da ieri - era rappresentato dalle manifestazioni di piazza, che erano semplicemente il modo democratico di esaltazione della democrazia e di partecipazione, secondo regole precise, di controllo, di ordine, di disciplina e di una protesta rispettosa. Questo è un buon modo. Io da trenta anni sono nelle piazze e, personalmente, non ho mai visto un disordine in una manifestazione della Lega. Anzi, al massimo ci siamo dovuti difendere dagli attacchi di chi veniva, con violenza, a volerci pesantemente attaccare. (*Applausi*).

Questo è un modo civile fuori da qui, ma noi ci impegniamo incredibilmente, dai banchi dell'opposizione certamente, con tutto il lavoro di emendamento e di tentativo di interlocuzione. Purtroppo, i numeri lo dicono; i numeri non mentono. Quello che viene raccolto, da parte del Governo, del lavoro fatto dall'opposizione è praticamente zero; è un emendamento. (*Applausi*).

Ciò vuol dire che non c'è la volontà di ascolto, perché il discorso che sta molto a cuore al *Premier* è la ripicca politica. Altrimenti non farebbe le comunicazioni come le fa, prima che escano i testi, e avrebbe un'altra impostazione. Avere, però, un'impostazione diversa da quella che usa vorrebbe dire volare un po' più alto. Le ali, però, le hanno gli statisti, ovviamente, e non altri. (*Applausi*).

Purtroppo, però, serve capacità di ascolto. Secondo me, nel momento in cui anche le opposizioni, al di là del gioco delle parti - sia chiaro - portano avanti delle istanze costruite bene, che hanno un senso e sono risolutive, si potrebbe portarle avanti insieme. È questo un atto di intelligenza. Il fatto che tali istanze non vengono accettate è un altro ed è la riprova di una debolezza della maggioranza.

Mi spiace dire che il lavoro delle Commissioni diventa, semplicemente, uno spazio temporale che permette alle forze di maggioranza di litigare meglio e di poter arrivare, alla fine, a una sintesi, di solito a una quadra bislacca. (*Applausi*).

In tutto questo, allora, i protagonisti che decidono sono veramente molto pochi. Quindi, noi tutti, che crediamo in quello che facciamo, ci sentiamo veramente - come ha detto la mia collega Ferrero ieri - dei figuranti. Si tratta, però, di una pièce teatrale tristissima, perché stiamo parlando del

futuro del nostro Paese e di decisioni che cambiano la vita delle persone, delle famiglie, dei lavoratori. (*Applausi*). E parlo di quei lavoratori che, in un primo momento, hanno chiuso responsabilmente le loro attività, preoccupati certo, ma la priorità era la sopravvivenza, la salute di se stessi, della propria famiglia e dei propri dipendenti. Tutti hanno seguito le regole, soprattutto nelle Regioni più colpite. Poi, però, quando si è potuto riaprire, cosa è stato fatto? Bisognava subito investire per predisporre i dispositivi sanitari, le barriere parafiato, i *gel* igienizzanti e tutta la sanificazione. Questo vuol dire investire per la propria attività, ma, purtroppo, da quel momento, per la generalità delle imprese e dei settori completamente bloccati, non sono state più inviate *e-mail* di nuovi ordini. Le ditte si stanno occupando degli ordini arrivati prima dell'emergenza, e non dei nuovi. I telefoni non suonano negli studi professionali e si tratta di una realtà comune a tutti i lavoratori.

Quindi, sono d'accordo sul fatto di non lasciare indietro le persone, ma forse, in questo momento, bisognerebbe ancora di più permettere, a coloro che rischiano in proprio in un'attività e danno lavoro alla gente, di poterlo fare; in caso contrario, tra qualche mese, la situazione sarà davvero difficile e tante realtà non potranno riaprire perché non ci saranno le condizioni per farlo.

Nella mia terra, la Lombardia, la provincia di Como, il lavoro vuol dire dignità; è un valore profondo. C'è un detto: *fa nà i man*, che vuol dire fai andare le mani. È una questione di dignità.

Le persone che non possono più mantenere la propria famiglia e i propri figli o devono licenziare i propri dipendenti sono distrutte. Non possiamo agire con lentezza: serve tempestività. Non possiamo chiedere atti di amore alle banche. (*Applausi*). Ma cosa stiamo dicendo? Servono semplificazione e tempestività senza scuse.

Tantissime persone in cassa integrazione non hanno ancora ricevuto un soldo e hanno famiglia da mantenere ed esigenze da soddisfare; devono pensare a come fare andare a scuola i figli, al trasporto scolastico e a mille altre cose. E noi, invece, siamo qua a sconvolgere e affrontiamo tutto questo in urgenza, con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri e altri decreti, senza capire che stiamo massacrando e tritando il Paese, comprese le istituzioni. Tutti noi siamo istituzione. (*Applausi*). Si fa una sola lettura dei provvedimenti sempre perché in quello spazio ci sono le liti. Fino all'ultimo momento si litiga all'interno della maggioranza per avere una quadra, mentre la minoranza è ignorata completamente. Ma questo è il Paese nel quale crediamo? Seguiamo la Costituzione sulla quale abbiamo studiato? È un'altra cosa.

Poi ci sono le novità della settimana scorsa delle *chat* del CSM. Anche questo dà uno squarcio veramente molto preoccupante sulla tenuta dell'architettura costituzionale del nostro Paese. Avevo studiato gli equilibri tra organi costituzionali, ma qui c'è una rivoluzione: è diventata una Babele. Io non ci sto a questo perché - ora c'è l'urgenza - questo modo di lavorare è ormai diventato regolare: c'è una sola lettura. Non si possono correggere neanche gli errori. Questo è un fatto che non esiste. In questo marasma istituzionale e nella società accade che diventiamo terra di conquista, purtroppo.

po, di chi non è amico nostro e del nostro Paese. (*Applausi*). Nel caso migliore sono i capitali stranieri che vengono a fare incetta delle nostre aziende in difficoltà e, nel caso peggiore, è la malavita organizzata, con gli usurai e il resto di un mondo spaventoso.

Dobbiamo combattere questo tutti insieme, altrimenti il nostro lavoro perderà completamente di significato. Uno dei luoghi più sacri delle nostre istituzioni non può essere svilito a luogo di battaglie molto squallide, troppe volte fatte sulla pelle delle persone. È una cosa che non deve esistere.

Presidente, andiamo oltre gli ossimori e teniamo conto di ciò che veramente serve: semplificazione e tempismo. Lo stiamo dicendo da settimane: le persone hanno bisogno di aiuto e di soldi subito. Poi si effettueranno i controlli e si potrà pescare chi è stato disonesto, ma questo Paese ha bisogno ora di ripartire. Gli italiani hanno sempre dimostrato di essere capaci di stringere i denti e di andare avanti. Dobbiamo progettare l'architettura di un Paese moderno e non ottocentesco. Dobbiamo pensare al futuro e nessuno ci potrà stare dietro, perché potremo dimostrare di avere eccellenze, intelligenza e capacità. Scrolliamo i pesi che ci portiamo nello zaino sulle spalle. Lo possiamo e lo dobbiamo fare insieme con serietà e tanta forza. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Fede. Ne ha facoltà.

FEDE (*M5S*). Signor Presidente, colleghi, oggi parliamo del decreto liquidità. Il mio intervento arriva alla conclusione di tanti altri che ho ascoltato e devo dire che spesso - a mio giudizio - sono mancati i presupposti generali alla discussione, presupposti che intendo ribadire.

Non parliamo di un'azione determinata da scelte economiche scellerate. Non parliamo di errori politici, di dissesti generati da scelte non opportune: parliamo dell'emergenza che stiamo vivendo, causata da una calamità naturale, da un virus; parliamo di un attacco, di una guerra invisibile che non si manifesta con un bombardamento ma che è stata provocata da un organismo piccolissimo che ha generato danni ingenti.

Con questo presupposto, che è fondamentale, vorrei esaminare ciò che è stato detto in Aula. Molti ci hanno criticato per incoerenza, per le nostre azioni e la mancata condivisione. Prima si dice che è necessario agire con urgenza e bisogna far presto, dare risposte immediate; che poi, quando si usa la fiducia - uno strumento che in quest'Aula è stato sempre ampiamente usato, ma mai più opportunamente come in un momento di urgenza come quello attuale - si dice che non c'è democrazia. Questo è un discorso contraddittorio.

In secondo luogo, si parla del contributo delle opposizioni. Qualcuno si è pregiato di aver partecipato, di aver migliorato norme non fatte bene. Allora, siamo passati per la lettura della Camera e abbiamo apportato alla prima bozza del provvedimento alcuni emendamenti, attraverso l'ascolto e il confronto nelle Commissioni, e con le audizioni. Tale contributo ha reso uno strumento pensato con urgenza e fatto velocemente ancora migliore. Quello stesso contributo, però, non c'è mai stato nei Consigli regionali dove i nostri consiglieri avrebbero potuto dire di non mettere pazienti contaminati nelle RSA; avrebbero potuto dire di investire le risorse sulle strutture pub-

bliche e non su ospedali da fiera o padiglioni. Il confronto, in questa sede, è avvenuto grazie al Governo, che ringrazio, al Parlamento e a questa maggioranza che si è posta in maniera matura. Noi abbiamo potuto confrontarci anche in tempo di emergenza. Parliamo di provvedimenti che in tre mesi hanno stanziato risorse che normalmente si mettono in campo con cinque leggi di bilancio; si tratta, quindi, di un tutto mai visto prima.

Inoltre, nella primavera del 2020 sembra che qualcuno abbia scoperto che in Italia esiste la burocrazia. Il nostro apparato istituzionale, che esiste da settantaquattro anni, e cioè dal 1946, ha accumulato una serie di norme, di disposizioni e provvedimenti che hanno reso il motore Italia sempre più lento: a causa di tante problematiche - dalla corruzione ai problemi legati agli appalti pubblici, all'inefficienza, all'aver preferito l'appartenenza al merito - abbiamo messo tanta sabbia nei carrelli di un motore che è stato spinto con sacrificio dagli italiani che pagano le tasse per sostenere un apparato che ha sprechi e costi. Quando parliamo di rendere l'apparato stesso più veloce e snello e di togliere le risorse per destinarle non a privilegi ma ai cittadini, troviamo l'opposizione. Poi, però, quando si parla di avanzare proposte concrete, tutti scoprono la burocrazia, questa sconosciuta. Mi chiedo se stiamo scherzando.

È con questo sistema, con questi mezzi e in queste circostanze che parliamo di liquidità. Non abbiamo trovato nei cassetti del Governo fiumi di risorse. Qualcuno descrive i bilanci come se fossero una *slot machine*, dove basta tirare una leva per avere cascate di soldi. Questi soldi non ci sono, perché il nostro bilancio è frutto di anni di azioni e di scelte scellerate che ci hanno messo all'ultimo posto tra i PIL europei e del mondo. (*Applausi*). Le risorse non ci sono.

Quando si parla di banche e del fatto che i soldi sono andati alle banche, i contributi emendativi contengono solamente proteste, al netto di alcune proposte interessanti che vengono accolte. Qual è il sistema alternativo? Perché in Germania esistono quattrocento banche pubbliche di investimento? In quel caso si può agire dando direttive che vengono eseguite e che danno soldi e liquidità immediata. Questi strumenti, in Italia, non esistono. Noi li abbiamo cercati nei cassetti. Sembrava che da qualche parte ci dovesse essere un pulsante da premere per far girare tutto.

Signori, non funziona così. Noi abbiamo la nostra responsabilità, ci assumiamo i nostri impegni. Siamo da due anni al Governo, con forze diverse, ma ci sono forze che sono qui da venti, trenta o quarant'anni.

Presidenza del vice presidente CALDEROLI (ore 12)

(*Segue FEDE*). E allora ci tocca sentire le critiche di chi poteva trovare la soluzioni e, non lo ha fatto per vent'anni, quando ha governato per dieci anni; ed oggi dice a noi, in emergenza, in una situazione di calamità naturale, che non stiamo trovando risorse. Ma non scherziamo! Per favore, non scherziamo. Dobbiamo essere seri e concreti (*Applausi*) e smettetela di soffiare sul fuoco di una Nazione in sofferenza: fuori da quest'Aula ci sono persone che soffrono; cittadini, dipendenti, lavoratori, imprenditori, partite IVA che veramente hanno subito l'asfissia di un'emergenza.

Abbiamo dovuto gestire due emergenze: la prima guerra è stata sanitaria ed è stata combattuta nelle corsie degli ospedali, con medici lasciati senza farmaci, senza DPI, senza posti letto. Hai voglia a dire che gli altri hanno fatto. In primo luogo, noi siamo stati colpiti per primi al mondo; nel mondo occidentale, l'Italia è stata la prima Nazione più colpita nel suo cuore produttivo, la Lombardia, quella che a noi sta a cuore come tutte le altre parti d'Italia.

Se oggi arriviamo a ripartire e a vivere una stagione estiva che non sarà quella che abbiamo nella memoria storica, ma sicuramente un modo per poter dare ossigeno, è perché abbiamo fatto delle limitazioni, con il *lockdown*, che hanno impedito la diffusione del virus, hanno salvaguardato le zone integre, quella da cui provengo, dove i casi sono bassissimi. Ma se non ci fosse stato il *lockdown*, i posti letto della mia città sarebbero stati occupati da persone provenienti da altre città. Si parla di autonomie, ma questo mito è stato sfatato, perché qui si parla di solidarietà. Si parla di sostegno, compreso il tanto criticato reddito cittadinanza, ma molta gente sta sopravvivendo proprio grazie a quelle misure. Le risorse previste da tali misure verranno messe in circolo per sostenere l'economia, perché non siamo strumenti isolati: siamo un'unica barca, anzi purtroppo una zattera, per come è stata ridotta l'Italia. Dobbiamo, però, lavorare insieme uniti.

Queste cose sono state fatte da noi. Si parla spesso di *fake news* e si è sentito dire che il presidente Conte appare in televisione e che annuncia. Ebbene, il presidente Conte, come il Governo e la maggioranza, hanno lavorato. Ben altre forze sono riconosciute anche a livello internazionale per essere *fake news generator*, finite nelle classifiche internazionali. Ahimè, al pari di questa classifica, *leader* che governano altre Nazioni hanno sottovalutato la situazione e non l'hanno gestita come noi abbiamo fatto. Ma adesso stanno molto peggio di noi, che siamo partiti prima. Stiamo ripartendo, ma ci sono Nazioni ancora in sofferenza che non hanno trovato soluzioni non adottando i nostri principi.

Ritengo quindi che abbiamo fatto un ottimo lavoro. Non elenco tutti i provvedimenti assunti, perché in tutta questa lunga e profonda discussione ne abbiamo parlato a fondo e li abbiamo elencati tutti. I 400 miliardi, il decreto-legge liquidità, il decreto-legge crescita e il decreto-legge rilancio sono misure reali; e si sono cercate le risorse nei bilanci dove non c'erano, con grosso sacrificio. Le stiamo cercando anche in Europa con una credibilità che oggi ci viene riconosciuta a livello internazionale, perché ci poniamo come persone serie, competenti e credibili. La credibilità è il nostro valore e su questo lavoriamo. Possiamo andare tranquillamente fieri. Forse "fieri" è una parola troppo grande e non si può mai essere fieri quando si conduce una battaglia e stiamo conducendo una battaglia: ci sono morti, persone che soffrono, imprese che hanno grosse difficoltà di cui siamo consapevoli. Dobbiamo impegnarci per dare loro le migliori soluzioni in queste difficili condizioni per pensare a un futuro migliore che affronteremo insieme con coraggio.

Mi auguro che, anche in questo consesso, maggioranza e opposizioni possano lavorare insieme, come forse fino ad ora non è mai avvenuto, neanche negli ultimi tempi. Con rammarico penso al Portogallo, dove il *leader*

dell'opposizione ha detto che oggi c'è la guerra e quindi lavorano insieme, e domani considereranno le politiche, le problematiche e gli errori, ma non oggi.

Quindi andiamo avanti con la fiducia. Il confronto c'è stato. Il provvedimento è stato migliorato: si sono trovate molte soluzioni, sicuramente non tutte; ne dovremo trovare altre e dovremo continuare il lavoro. Ma noi siamo qui a lavorare per i cittadini italiani e continueremo a farlo con orgoglio, dignità e nell'interesse generale. Per questo ringrazio tutti i miei colleghi, il Governo e quanti hanno contribuito ai provvedimenti posti in essere. Continuiamo a lavorare. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione sulla questione di fiducia posta dal Governo.

Passiamo alla votazione dell'articolo unico del disegno di legge n. 1829, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia.

STEGER (*Aut (SVP-PATT, UV)*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STEGER (*Aut (SVP-PATT, UV)*). Signor Presidente, il Gruppo per le Autonomie esprimerà un voto favorevole al provvedimento in esame, che è uscito sensibilmente migliorato nel corso della sua trattazione alla Camera. Questa è la riprova dell'importanza del lavoro del Parlamento, seppure, anche questa volta, ci troviamo a dover ratificare quello che è stato fatto alla Camera.

È una prassi ormai consolidata, ma è una abitudine inaccettabile, e spero tanto che in futuro il Governo si ricreda su questo punto. Inoltre, pensando al prossimo decreto-legge rilancio - un provvedimento che vale due leggi di bilancio -, se non ci saranno due letture complete da parte di entrambe le Camere, vedo anche profili di incostituzionalità. (*Applausi*). Lo ripeto: spero davvero che il Governo su questo punto si ricreda.

Dispiace anche che, su un provvedimento importante come questo, decreto-legge liquidità (considerando che non so quanti altri provvedimenti di tale importanza saranno approvati in questa legislatura e fermo restando che sono contento che lei, signora Sottosegretario, sia qui con noi), anche come forma di rispetto non sia presente il Ministro a discutere con noi delle norme.

Entrando nel merito, credo che la notizia migliore stia nell'alleggerimento del carico burocratico per accelerare l'accesso alle risorse da parte delle imprese. Bene, quindi, le novità riguardanti l'autocertificazione, lo *stop* alla segnalazione alla centrale dei rischi; bene anche l'esclusione dalla responsabilità per le imprese che adottano correttamente protocolli di sicurezza sanitaria. Altrettanto importante, poi, è la norma contabile a favore del settore turistico-alberghiero con la rivalutazione gratuita dei beni d'impresa

e delle partecipazioni risultanti dal bilancio al 31 dicembre 2019. Si tratta di un altro elemento a favore del settore, pur sapendo che la grande questione è legata alla riattivazione del mercato turistico, quindi della piena libera circolazione a livello europeo.

Come ci ricordano i dati più recenti, questo settore, al pari di quello delle costruzioni, è il più esposto ai rischi dell'insolvenza. Bene l'impegno che il Governo sta mettendo su questo fronte, ma è chiaro che, dopo l'improvvisa retromarcia austriaca, ci vuole un impegno anche da parte della Commissione europea, oltre a quello del Governo e a quello che, nel nostro piccolo, noi, come zona di confine, cerchiamo di porre nelle nostre trattative con il Governo austriaco. Schengen è un diritto dei cittadini europei e oggi nulla ne giustifica più la sospensione.

Tornando alle misure, altrettanto significativo è l'allargamento dei finanziamenti e i tempi di restituzione per le imprese, a cominciare da quelli garantiti al 100 per cento dallo Stato. Il passaggio da 25.000 a 30.000 euro e da sei a dieci anni per la restituzione non è un elemento trascurabile; ma ancora più importante è il punto riguardante la restituzione a trent'anni per i prestiti - fino a 800.000 euro - a favore delle imprese con alti volumi di fatturato.

È una prospettiva temporale che ben rappresenta la tipologia di aiuti di cui ha bisogno il sistema, ossia un indebitamento che non si ripresenti nel giro di poco tempo come una zavorra sulle attività delle imprese.

Importante è anche la norma che connette i finanziamenti all'impegno alla non delocalizzazione delle imprese, che idealmente si collega alla misura prevista nel decreto-legge cura Italia che ha rafforzato la protezione, per il tessuto produttivo e i settori strategici, da eventuali scalate ostili.

Il decreto-legge che stiamo per convertire ha anche il merito di aver esteso le sue misure al terzo settore, colpevolmente dimenticato nella prima fase, e di aver pensato al mondo dell'artigianato con il congelamento dei mutui. È chiaro, però, che su questi finanziamenti ci vuole un radicale cambio di passo da parte delle istituzioni bancarie.

Molte banche stanno lavorando con rigore e velocità, ma ce ne sono molte altre che, purtroppo, stanno dando vita a istruttorie lentissime (18 documenti), come denunciano gli imprenditori, anche quando si tratta di finanziamenti garantiti al 100 per cento dallo Stato e che non richiedono la valutazione creditizia. Certo, grazie alle denunce degli imprenditori, nel testo è stato rafforzato il loro potere negoziale, ma il punto vero è che gli istituti bancari non possono vanificare lo sforzo dello Stato e delle istituzioni, ma sono chiamati a tutelare il sistema produttivo, cosa che dovrebbe rientrare anche nei loro interessi. Ciò è ancor più vero se pensiamo che le richieste di moratoria da parte di famiglie e imprese continuano a salire e raggiungono i 2,4 milioni di euro, per un valore dei prestiti che arriva a 250 miliardi. Numeri da far tremare i polsi, come anche quelli di oggi dell'ISTAT sulla disoccupazione, che ben rendono la gravità della situazione e lo sforzo che tutti sono chiamati a fare.

Per questo, signor Sottosegretario e signor Presidente, crediamo sarà decisivo il modo in cui spenderemo le risorse che arriveranno dall'Europa. Parliamo di cifre imponenti, che valgono sette o otto manovre di bilancio e

che costituiscono anche un'occasione unica per ripensare i modelli economici e di sviluppo. A mio avviso dobbiamo alimentare fortemente la domanda interna, con forza e con coraggio, ad esempio attraverso una sensibile riduzione dell'IVA per un determinato periodo, perché questa misura alimenterebbe la domanda interna e farebbe sì che soprattutto i piccoli e medi stipendi, che oggi si esauriscono quasi tutti in spese di consumo, ne abbiano il principale giovamento. Su questa misura intendo insistere e la chiedo vivamente al Governo. Non lo farò in questa sede, non vado oltre, ma per me si tratta di un punto fondamentale per i prossimi provvedimenti, che il Governo sta per preparare.

Insisto anche su ciò che ho già detto in questa sede: non si deve esagerare con le misure assistenzialistiche, ma si deve puntare su quegli ambiti che fanno da moltiplicatore economico e, allo stesso tempo, l'Italia deve attrezzarsi per migliorare la sua capacità di spesa. La pubblica amministrazione è chiamata ad uno sforzo straordinario e a un salto di qualità, perché sarebbe inaccettabile assistere a quello che in passato è accaduto con i fondi europei: sono ben nove i miliardi di euro non spesi dell'ultima programmazione. In conclusione, credo che il decreto-legge in esame, emanato a ridosso del primo provvedimento legato all'emergenza, rivesta un ruolo fondamentale. Esattamente come il decreto liquidità dovrà essere il puntellamento del decreto cura Italia, adesso abbiamo bisogno di un decreto per le semplificazioni, che rappresenti il secondo tempo di questa misura. Anche lì servirà lo stesso coraggio e la stessa convinzione che hanno guidato alcune delle modifiche, a cominciare dalla norma sulle autocertificazioni, che va finalmente incontro alle richieste di tutti noi. Per farlo servirà naturalmente un Parlamento che ritrovi appieno la sua centralità e che possa svolgere, soprattutto in una fase complessa come quella che stiamo vivendo, quanto la Costituzione gli chiede e gli attribuisce. È con questo forte auspicio che ribadisco il voto favorevole del Gruppo per le Autonomie. (*Applausi*).

MARINO (*IV-PSI*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARINO (*IV-PSI*). Signor Presidente, signor Sottosegretario, onorevoli senatrici e senatori, la mente corre all'8 aprile: sono passati meno di sessanta giorni dall'emanazione del provvedimento al nostro esame, come evidentemente ci impone la decretazione di urgenza, ma nel frattempo è cambiato il mondo. C'è l'immagine dell'8 aprile e il silenzio rotto solo dal canto che si levava dai balconi e c'è l'immagine del 4 giugno, oggi, quando il mondo è ripartito, con molte più difficoltà.

Oggi operiamo una conversione in legge, che di fatto è una mera presa d'atto del lavoro fatto alla Camera dei deputati. Si tratta di un lavoro ben fatto, perché direi che il decreto ne è uscito migliore di come era entrato. Il decreto liquidità è il secondo provvedimento di natura economica, che va letto nel combinato disposto con il decreto cura Italia e nella prospettiva del decreto rilancio, che ha iniziato il suo percorso parlamentare in questi giorni, alla Camera dei deputati. Si sono cioè posti in essere più strumenti e

più provvedimenti, che, come tessere di un mosaico, definiscono un quadro, che vuole essere la risposta a domande accorate. Come riusciremo a far fronte alle scadenze? Come pagheremo dipendenti, fornitori e tasse? Quali saranno i protocolli di riapertura? Erano queste le domande accorate, che ci sentivamo fare nelle numerosissime videoconferenze e nei *webinar* che sono stati tenuti in questo periodo e a cui si è cercato di dare delle risposte, prima da parte del Governo e poi da parte della maggioranza.

Personalmente sono soddisfatto per il contributo significativo che è stato dato al suo miglioramento dal Gruppo Italia Viva-PSI, i cui emendamenti hanno seguito tre linee di intervento, volte rispettivamente a semplificare e velocizzare le procedure per l'erogazione del credito, ad allargare la platea degli aventi diritto e a rendere il costo del credito meno oneroso. Non ripeto nello specifico ciò su cui mi sono già dilungato ieri. Cito per tutti però l'introduzione dell'autocertificazione, che comporta una maggiore responsabilità da parte del richiedente, ma anche meno controlli da parte degli intermediari. Questo pone al centro il tema della celerità, perché è una variabile veramente importante per rendere incisiva l'azione del Governo.

È evidente - lo accennavo già ieri - che i tempi necessari per le misure adottate dal Governo sono diversi a seconda della loro natura: da una parte ci sono le moratorie, che sono state immediatamente operative; dall'altra, invece, altri tipi di provvedimenti hanno incontrato molte difficoltà per dispiegare i propri effetti, come emerge chiaramente dai risultati del questionario inviato dalla Commissione parlamentare d'inchiesta sul sistema bancario finanziario. Questo questionario prevedeva una serie di domande. Ne cito solo una, aggiornata al 20 maggio, che riguarda le richieste di prestiti sotto i 25.000 euro: domande presentate circa 559.000; accolte ed erogate 290.000, il 51,8 per cento dei casi. Per quanto riguarda invece i prestiti superiori ai 25.000 euro: presentate 48.000; accolte ed erogate 11.663, il 24,1 per cento dei casi.

Il questionario chiedeva anche qual era il rapporto con i finanziamenti pregressi, gli interessi di commissione, la richiesta di moratoria per prestiti e mutui immobiliari. Mi aspettavo, da una parte, risultati più confortanti, a partire dalla burocrazia, che secondo me non ha ancora capito e non si è ancora adeguata all'attuale dimensione emergenziale. Non bastano i pronunciamenti virtuosi della *task force*; abbiamo bisogno che siano i direttori di filiale ad agire con velocità ed è questo che chiede il Paese. Nonostante ciò mi permetto di sospendere il giudizio su questo aspetto. La consideriamo una fotografia e ragioniamo in termini positivi. C'è stato un segno di mutamento delle norme in sede di conversione e ci sarà necessità di fare una nuova fotografia, con attenzione anche alla divisione territoriale delle erogazioni. La gente vuole ricominciare e vuole certezza.

Ieri il sottosegretario Guerra evidenziava come da parte di molti ci fosse stata una sottovalutazione nel dibattito del termine «liquidità». Ha assolutamente ragione e noi di Italia Viva ricordiamo con orgoglio che già da tempo sostenevamo come la liquidità fosse necessaria per ricominciare, perché i costi restano fissi, ma le entrate vengono meno; lo dicevamo già con Matteo Renzi in un'intervista che sono andato a rivedermi ieri del 27 marzo, che fu allora anche molto criticata da chi non ne coglieva il significato pro-

spettico. Il tema non era se morire di coronavirus o morire di fame, ma era di prepararci alla ripartenza con necessario anticipo, perché nella politica - permettetemi - penso che sia necessario ogni tanto anche avere un po' di *vision*. Uno storico racconta i fatti, un politico cerca di prevederli e condizionali e questa differenza penso sia fondamentale.

Il governatore Visco venerdì scorso, nelle sue considerazioni finali, ha dipinto due scenari: uno scenario di base, che prevedeva una diminuzione del PIL del 9 per cento, superiore addirittura ai due *step* successivi 2008-2013, e un altro scenario, che non era catastrofista, ma comunque più negativo, che ipotizzava una diminuzione del PIL del 13 per cento. Noi in questo momento abbiamo la maggiore diminuzione di reddito degli italiani dalla Seconda guerra mondiale. Ora dobbiamo evitare che vi sia una *escalation*: prima la crisi sanitaria, poi la crisi del PIL e poi la crisi finanziaria. Guardate che la crisi finanziaria si può evitare grazie ai finanziamenti di provenienza Unione europea e BCE, ma a determinate condizioni, cioè che quei i finanziamenti debbano essere sfruttati tutti. E quando dico tutti intendo a partire dalla nuova linea di credito del MES per 36 miliardi, immediata, senza condizionalità e che ci fa risparmiare 700 milioni all'anno di interessi, su cui proprio ieri è stato presentato da Italia Viva un piano concreto di spesa e di proposta. Proposte concrete e chiare per dire come possiamo utilizzare quei 36 miliardi: un piano che esuli dalle secche della demagogia, dell'ideologia e del populismo.

Ma ci sono anche altri strumenti. Ci sono i quasi 20 miliardi per le imprese della BEI, ci sono i quasi 20 miliardi del Sure sulla Cassa integrazione europea di disoccupazione, c'è il Recovery fund, o meglio il Next generation fund, che è stato presentato alla Commissione europea: un fondo con il compito di emettere *recovery bond* con garanzia di bilancio dell'Unione europea, composto - lo sappiamo tutti - sia di finanziamenti sia di denaro a fondo perduto.

Il problema però è che quest'erogazione è in là nel tempo, ma in Italia c'è fretta e bisogna reagire subito, prima dell'autunno, quando sarà a rischio la chiusura - o la non riapertura - di quasi un terzo delle imprese. Dobbiamo quindi cominciare a discutere subito di tutto, a partire - come ricordava la collega Conzatti ieri - dal piano nazionale delle riforme, che è uno strumento fondamentale per dialogare con l'Unione europea, le opposizioni e le parti sociali. Dobbiamo cominciare a scrivere insieme il futuro dell'Italia attraverso le riforme quelle della pubblica amministrazione, della giustizia civile, del lavoro, del fisco, della scuola, del *Welfare*, della sanità e - da ultimo, ma soprattutto - delle infrastrutture, fisiche e digitali.

Ricordo, a questo proposito, gli stimoli che ha fornito Italia Viva al Governo per rilanciare la prima possibile partita di investimenti in infrastrutture. Nel piano Italia *choc* abbiamo dimostrato come in Italia siano stati stanziati, ma non spesi, 120 miliardi di euro per opere infrastrutturali. Italia *choc* parla di lavoro, che è anche per i più piccoli: crescita economica e sviluppo del Paese significa garantire una prospettiva di vita migliore alle nuove generazioni, il cui futuro stiamo in parte ipotecando, proprio noi, con l'aumento del debito a cui siamo costretti oggi.

Rispetto ad altri Paesi, affrontiamo questa crisi un po' sguarniti. Abbiamo fatto distribuzione prima, quando gli altri pensavano a investire. Ieri abbiamo ascoltato gli impegni del presidente Conte, che vanno nella giusta direzione. Adesso bisogna passare dalle parole ai fatti: trasformiamo la crisi in una vera occasione di cambiamento per l'Italia, sapendo - come dice saggiamente Ilaria Capua nel suo ultimo libro - che bisogna assumere una nuova mappa mentale e che - come ci spiega Tom Nichols - è tornata l'era della competenza. Non ci faremo trovare impreparati, consci che è in ballo il futuro dei giovani, cui dobbiamo guardare con speranza e fiducia; è in ballo il futuro del Paese.

Questi sono i motivi e le condizioni per cui Italia Viva-P.S.I. voterà la mozione di fiducia posta dal Governo. (*Applausi*).

DE BERTOLDI (*Fdi*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE BERTOLDI (*Fdi*). Signor Presidente, cari colleghi, signore del Governo qui presenti, credo che questo decreto-legge liquidità ben rappresenti l'attuale maggioranza e l'attuale Governo, nel modo più completo, da un punto di vista quasi iconografico ed estetico. Pensiamo alle esternazioni del presidente Conte, quando - come hanno ricordato tanti colleghi - lanciò il *bazooka* del credito e promise agli italiani miliardi (400 miliardi di crediti al sistema impresa).

Purtroppo, non è stato così e lo avevamo evidenziato all'inizio: proprio poche ore e pochi minuti dopo che il presidente Conte disse queste cose, facendo una semplice analisi che qualunque studente universitario può fare, notammo che c'era qualcosa che non andava e che, dietro quelle promesse, c'era di fatto un inganno - bello e puro, purtroppo - verso quel sistema economico che tanto ha bisogno di aiuto e di crediti, che in quel momento si era sentito quasi assicurato e che oggi, a distanza di sessanta giorni, si è scontrato con la realtà.

Perché questo? 400 miliardi di crediti, signori del Governo, per semplici leggi economiche, prevedono che si mettano a disposizione garanzie per almeno 40 miliardi. La leva generata dalle garanzie può avere, quando va bene, un effetto moltiplicatore pari a otto, dieci, undici o dodici (nelle ipotesi migliori). Ricordo che la crisi non è certamente uno dei momenti migliori per l'economia italiana e quindi le prospettive di *default* o le prospettive che venga meno la capacità dell'impresa di rimborsare sono sicuramente più alte; prevedere un effetto moltiplicatore di dieci sarebbe già stata una previsione ottimistica. Quei 400 miliardi reclamavano e urlavano a gran voce 40 miliardi di garanzie, non il miliardo e 750 milioni che avete messo sul fondo di garanzia, più un altro miliardo cambiando natura a un fondo della SACE. Con quei due miliardi e poco più che avete posto alla base del decreto liquidità, potevate garantire del credito per circa 20-25 miliardi. Con i dati che adesso abbiamo quasi a consuntivo, vedrete che il Governo è stato coerente da un certo punto di vista, perché allora avrebbe potuto dichiarare

20-25 miliardi e oggi, dopo quasi 60 giorni, il valore delle pratiche che sono state approvate è pari a circa 20-25 miliardi (altro che 400 miliardi).

I numeri parlano chiaro e li abbiamo visti. Io e i colleghi che, come me, fanno parte della Commissione d'inchiesta sul sistema bancario ci siamo confrontati con la *task force* per la liquidità e abbiamo visto che i numeri parlano di circa 500.000 domande o poco più, nell'ipotesi automatica più semplice, vale a dire dei prestiti fino a 25.000 euro. Ricordo che queste 500.000 domande sono il 10 per cento delle partite IVA italiane; quindi già il fatto che, in un momento così difficile, solo il 10 per cento delle partite IVA abbia deciso di ricorrere a questa misura qualche domanda ce la dovrebbe porre. Di queste 500.000 domande ad oggi ne sono state approvate (e in alcuni casi il prestito è stato parzialmente erogato) poco più della metà, cioè poco più di 250.000. Numericamente parlando, vuol dire che sono stati approvati circa 5 miliardi di prestiti alle nostre PMI.

Per quanto riguarda poi i prestiti oltre i 25.000 euro, per i quali tra l'altro la garanzia non è più del 100 per cento, le pratiche sono ancora meno: se nel primo caso parliamo di 500.000 pratiche, in quest'altro caso parliamo di 47.000-48.000 pratiche arrivate, delle quali non la metà, ma solo un quarto è stato approvato, cioè sono state approvate circa 12.000 posizioni. Anche qui possiamo sommare più o meno cinque miliardi di prestiti erogati; con cinque nel primo caso e cinque nel secondo, siamo a 10 miliardi in totale. Dopodiché c'è l'intervento della SACE sulle imprese di dimensioni maggiori; in questo caso, grazie al supporto che avete garantito a FCA (cioè alla Fiat) senza alcuna condizionalità, con 6-7 miliardi di prestiti, l'importo aumenta un po' e, sommandosi a qualche altra pratica, porta la somma complessiva relativa alla SACE a circa 10-15 miliardi. Ecco i 25 miliardi circa dei quali parlavo, che confermano come avete messo delle garanzie tali da poter dare crediti al massimo per 20-25 miliardi. Questa è la conferma, nei fatti, di quanto avete mentito agli italiani, promettendo, con garanzie pari a due miliardi e mezzo, 400 miliardi di crediti alle imprese.

Se questo è il modo di fare, se voi avete il coraggio di mettere la fiducia finanche su un provvedimento così ingannevole, allora vuol dire davvero che non solo non si rispettano più le regole costituzionali e parlamentari, come i miei colleghi hanno più volte detto e come il mio collega Zaffini ha detto prima proprio in merito alla fiducia, ma si viene meno anche a quello che dovrebbe essere un rapporto di rispetto e di educazione nei confronti non tanto dei colleghi parlamentari, quanto di quegli artigiani, di quei commercianti e di quegli industriali ai quali in queste ore avete saputo rispondere solamente che sono degli evasori fiscali. Avete fatto arrabbiare i professionisti: tutti gli ordini professionali, proprio in questi minuti, stanno dialogando sul *web* per lamentarsi di questo Governo. Ma non bastavano gli ordini dei professionisti; anche Confindustria ha detto che questo Governo forse fa più male del virus.

Ma allora tutto il mondo economico e produttivo italiano non vi capisce o siamo solo noi che vogliamo evidenziare quanto non funziona? Vedete, signor Presidente e signori del Governo, il rappresentante del Movimento 5 Stelle, nel corso della discussione sulla fiducia, ha detto con candida innocenza che la questione di fiducia si è sempre posta. Ah, si è sempre

posta. Sbaglio o mi pare di ricordare che voi eravate proprio i primi ad alzare i toni, la voce e anche altro contro questi metodi di lavoro? Si vede però che bisogna continuare in questo modo.

Il collega ha anche detto che gli rimproveriamo di non aver trovato i fondi; noi non vi rimproveriamo di non aver trovato i fondi, signori colleghi del Governo, noi vi rimproveriamo di non averli saputi spendere bene e di non essere stati capaci di farli arrivare al sistema produttivo italiano, che è cosa ben diversa. I fondi infatti li avete trovati, come non li ha mai trovati nessun altro: anche grazie al contributo fattivo del centrodestra, che vi ha permesso in quest'Aula di fare uno scostamento di bilancio per arrivare complessivamente, sulle tre manovre, a 80 miliardi di euro; ripeto, anche grazie a noi, che vi abbiamo messo nelle mani di fatto tre manovre di bilancio. Nessun'altra forza politica ha avuto la disponibilità monetaria e finanziaria che voi oggi avete.

Non diteci cose che non sono vere. I soldi li avete, ma li state sprestando in dispiego di energie che non servono a nulla. State facendo una distribuzione che vuol dare tutto a tutti e non dà niente a nessuno. Non avete capito che il sistema della burocrazia di questo Paese - che voi avete peggiorato, peraltro, con le vostre manie giustizialiste nel primo e nel secondo governo Conte - lo hanno paralizzato; semplificazione, codice degli appalti da fermare, ma dove sono gli interventi che servono al Paese?

Questo vi si chiede; i soldi li avete, ve li abbiamo dati noi, tutti assieme. Siete voi - ribadisco - che non li avete saputi spendere e, oltretutto, non avete avuto neanche la capacità di interpretare il *sentiment* del popolo delle partite IVA, di quei 5 milioni di partite IVA che rappresentano il futuro del Paese.

Signori del Governo, vi imputiamo l'assistenzialismo non perché non si debba riconoscere - lo dice una forza della Destra sociale - alle categorie più deboli quanto gli spetta, ma perché, per aiutare davvero i più deboli, bisogna aiutare le imprese, gli artigiani, i commercianti, gli industriali, coloro che a queste categorie possono offrire il lavoro e non il reddito di emergenza o di cittadinanza.

Fratelli d'Italia sarà sempre con chiunque vorrà creare lavoro ed economia, mantenendo il sistema produttivo italiano.

Con questa riflessione concludo il mio intervento, annunciando chiaramente il voto contrario, la sfiducia di Fratelli d'Italia al Governo, sapendo di non rappresentare solo il nostro elettorato perché nella sfiducia e nel nostro voto contrario si esprime gran parte del popolo italiano. (*Applausi*).

LAFORGIA (*Misto-LeU*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LAFORGIA (*Misto-LeU*). Signor Presidente, voteremo la fiducia sul provvedimento al nostro esame. Come noto, il voto di fiducia è un voto doppio, è un voto sul Governo, su cui evidentemente noi come parte della maggioranza, riponiamo appunto tutta la nostra fiducia, un Governo che si è

caricato sulle spalle il Paese - mi lasci usare, Presidente, questa formula un po' retorica - in un momento di grande difficoltà, forse il momento più difficile nella storia della Repubblica. È altresì un voto positivo rispetto al merito del provvedimento.

Pensiamo che il cosiddetto decreto liquidità sia un pezzo di un mosaico che è stato costruito dal Governo e dalla maggioranza certamente non senza difficoltà e che prevede alcuni pilastri attorno ai quali ruotano le misure messe in campo in queste settimane e in questi mesi così difficili. Penso a tutto il capitolo del sostegno al reddito, a tutte le misure per il finanziamento significativo della cassa integrazione, quella ordinaria, quella in deroga, piuttosto che a tutte le misure di sostegno alle categorie più disparate dell'economia, della società e del mondo del lavoro di questo Paese.

Penso al *bonus* alle partite IVA, tanto bistrattato nel dibattito pubblico, rispetto alla cui dimensione anche noi abbiamo espresso alcune riserve. Si è trattato comunque di misure che nel tempo in cui viviamo si sono rivelate assolutamente necessarie e questo è il primo pezzo della strategia della prima fase della fase due, per usare le espressioni cui si ricorre nel dibattito politico e giornalistico.

È il caso anche di tutto il capitolo riguardante i provvedimenti fiscali, in parte contenuti nel decreto rilancio. C'è poi tutta la partita delle risorse a fondo perduto e infine, ma non per ordine di importanza, la questione di cui stiamo trattando, esattamente quella dell'accesso al credito.

Non mi soffermo sui dettagli. In discussione generale e poco fa, in alcuni degli interventi che mi hanno preceduto, ho ascoltato diversi colleghi soffermarsi su alcuni aspetti significativi rispetto ai quali anche noi abbiamo fatto la nostra parte. Penso, ad esempio, al tema dell'autocertificazione e al fatto che il combinato tra l'aspetto della semplificazione e l'idea che sia stato costruito un conto corrente dedicato ci convince nella misura in cui si mette insieme l'aspetto della semplificazione, e quindi la possibilità di accedere a questa opportunità nei tempi e nei modi più semplici possibili, con un'idea di trasparenza e di rendicontazione. Non dobbiamo infatti mai dimenticare che viviamo in un Paese che, ahimè, è ancora afflitto in molte sue parti e anche in interi segmenti della sua economia da dinamiche opache, se non addirittura da questioni che hanno a che fare con fenomeni criminali o mafiosi.

Aver unito i due elementi che ho richiamato è dunque importante, così come riteniamo sia stato un passaggio utile immaginare che dalla garanzia Sace siano escluse, ad esempio, le imprese che controllano direttamente o indirettamente aziende e società che risiedono in Paesi e territori cosiddetti non cooperativi sul piano della fiscalità.

Certo - e da questo punto di vista, se mi permettete, c'è un elemento di delusione che andrà in qualche modo corretto e che comunque sarà un tema da discutere - questo non elimina il rischio che alcune misure possano ricadere su quelle imprese che hanno sede nei paradisi fiscali. Si tratta di un grande tema, che naturalmente non possiamo affrontare unilateralmente come Paese nella sua meritevole lotta in solitudine; va affrontato in una cornice europea, ma non possiamo non vedere che c'è una questione anche di questo tipo.

Allo stesso modo, non possiamo non vedere che c'è un tema su cui pretendiamo trasparenza e sul quale abbiamo anche presentato un ordine del giorno, a prima firma della senatrice De Petris. Mi riferisco al fatto che vi sono gruppi di imprese che, dal nostro punto di vista, devono avere l'obbligo di una rendicontazione, la più trasparente possibile, in relazione ai loro bilanci, in relazione agli utili al netto delle imposte, in relazione agli *asset* materiali e immateriali, in relazione alla loro dimensione reale sul piano dell'occupazione. In altre parole, non può esistere un'entità che sia destinataria delle ingenti misure che mettiamo in campo sul piano delle risorse e che sfugga però a una fotografia che non siamo in grado di scattare semplicemente perché questa entità si perde nell'architettura secondo la quale è costruito un gruppo nelle sue ramificazioni e nella sua articolazione in diversi Paesi e in diversi territori. Tutto questo non può esistere: è un fatto di trasparenza, ma soprattutto è un fatto di efficacia delle misure che si mettono in campo. Questo è il quadro del provvedimento che stiamo esaminando.

Mi faccia dire però, signor Presidente, che c'è un tema politico. Ho ascoltato la discussione dei colleghi e segnatamente quella dei colleghi dell'opposizione e c'è qualcosa che non torna.

Abbiamo infatti davanti a noi una crisi economica e sociale spaventosa, quella già in corso ma soprattutto quella che verrà. Il dato delle ultime ore riporta 271.000 occupati in meno in un solo mese: già solo questo fa impressione rispetto a ciò che si sta determinando. Stiamo parlando di un quadro di occupati in meno relativi al tempo determinato e al lavoro autonomo, quindi non stiamo guardando a quel dato che esploderà inevitabilmente quando rimuoveremo l'obbligo, che giustamente abbiamo imposto, rispetto alla necessità di non procedere ai licenziamenti fino al 17 agosto, una misura che personalmente vorrei si prolungasse ancora un po'.

Presidenza del vice presidente ROSSOMANDO (ore 12,41)

(Segue LAFORGIA). Se questo è il quadro davanti a noi, le parole del nostro Presidente del Consiglio sono parole importanti, che peraltro il Presidente del Consiglio non ha mai dimenticato in questi mesi: un appello, un richiamo alla responsabilità, tanto delle opposizioni quanto delle forze sociali. Quella responsabilità - lo dico con grande rispetto - forse è stata anche richiamata in questa sede, con autosegnalazioni di disponibilità alla collaborazione da parte dell'opposizione; mi sarebbe però piaciuto si manifestasse in quel giorno, che è sempre stato storicamente il giorno che unisce il Paese, che invece l'opposizione ha interpretato come un giorno di parte, cioè il 2 giugno, la festa della Repubblica, in cui qualcuno si è assunto persino il diritto di dividere una piazza, che invece doveva unire. Lo dico perché non ho mai pensato che l'opposizione si debba censurare rispetto alle proprie posizioni, ma non ne usciamo se non ci facciamo informare da questo elemento di unità istituzionale, che ci deve unire nel capire come procedere.

Per me valgono tre questioni. In primo luogo, c'è un'idea - fatemelo dire - un po' curiosa, che sta serpeggiando in alcuni settori dell'economia e del mondo imprenditoriale di questo Paese, a cui alcune forze politiche stanno cercando di autosegnalarsi come capaci di rappresentare quella voce.

Si tratta di una sorta di neo keynesismo confindustriale, l'idea che lo Stato debba intervenire massicciamente, con misure importanti, ma debba essere assolutamente invisibile rispetto ai vincoli a fronte di quegli impegni economici. No, non funziona così. I provvedimenti che mettiamo in campo, anche i prossimi, dal mio punto di vista, Presidente, devono essere informati da questo criterio: il massimo dell'universalità per le misure destinate alle persone (perché non possiamo neanche incorrere nel paradosso che si stanziino 55 miliardi di euro e vi siano alcune categorie scoperte, ossia persone che non ricevono questi soldi), ma il massimo della condizionalità per le risorse destinate alle imprese. Le imprese possono ricevere perfino contributi a fondo perduto, ma nel riceverli devono dire quali sono gli impegni che mettono in campo sul piano delle assunzioni, degli investimenti, della possibilità di non procedere a delocalizzazioni e così via. Questo per me è un richiamo, attraverso le regole, al tema dell'etica della responsabilità.

La seconda questione è stata citata in questa sede. Mi rivolgo a lei, Presidente, e per il suo tramite al collega De Bertoldi, che stimo. Il senatore De Bertoldi non dovrebbe citare il presidente di Confindustria a sostegno della sua tesi politica; dovrebbe innanzitutto, come abbiamo fatto noi, indignarsi, al di là del merito delle questioni poste dal presidente di Confindustria, per il fatto che ci siamo trovati di fronte a un attacco all'autonomia della politica. (*Applausi*).

Infatti, dire che la politica ha fatto più danni del Covid-19 è innanzitutto un attacco all'autonomia del Parlamento e della politica nel suo complesso. Ciò che mi piacerebbe ascoltare in questo Paese sono parole nuove, diverse, anche da parte di chi non può far finta di non essere un pezzo della classe dirigente di questo Paese, perché lo è. Le grandi imprese, ma anche le piccole, in ogni caso quelle organizzate dentro grandi associazioni di categoria sono un pezzo della classe dirigente di questo Paese e non si può immaginare che la via d'uscita dalla crisi sia fatta da un baratto tra crescita e diritti, magari chiedendo ai lavoratori un'ulteriore riduzione delle loro tutele.

In conclusione, Presidente, pochi secondi per dire che abbiamo bisogno di un'idea di Paese. Lo dico anche al mio Governo, anche alla mia maggioranza. Finora abbiamo fatto dei legittimi e necessari decreti tampone per evitare che la barca affondasse, adesso abbiamo bisogno di metterci un progetto, un'idea di Paese. Qualcuno ha detto che non bisogna tornare alla normalità, perché la normalità era il problema. Io la condivido questa espressione: la normalità era fatta di disuguaglianze; era fatta di disinvestimenti sul settore della scuola pubblica, della formazione, dell'università e della ricerca.

Entriamo allora nel tempo nuovo che abbiamo davanti con una ambizione molto più alta di quella che abbiamo messo in passato, per costruirne, appunto, uno più giusto. Non è retorica: penso sia esattamente quello che si aspettano anche i nostri concittadini. (*Applausi*).

D'ALFONSO (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ALFONSO (*PD*). Signor Presidente, signori rappresentanti del Governo, ho seguito con attenzione gli interventi dei colleghi dei diversi Gruppi parlamentari e vorrei con le mie parole concorrere a tratteggiare il recupero della verità della situazione.

Alcuni intellettuali parlano, rispetto a quello che abbiamo vissuto, non solo noi italiani ma tutto il pianeta, come di una vicenda capace di periodizzare. Nella storia della nostra civiltà ci sono stati accadimenti che hanno periodizzato, come le guerre e le guerre mondiali. Anche la pandemia, purtroppo, ha periodizzato, tra prima e dopo. Questo per dire di cosa si tratta, ciò di cui ci stiamo occupando come risposta e reazione alla profondità di una rottura di civiltà. Alcuni intellettuali la descrivono proprio così: rottura di civiltà circa le abitudini individuali e collettive nel condurre la vita. Il genere umano si fa riconoscere per la vicinanza e la prossimità; abbiamo dovuto rinunciare a prossimità e vicinanza. Si sono interrotte le attività economiche, le attività culturali, le attività educative. Ci sono dei dati che descrivono questa situazione e che fanno davvero paura. Rispetto all'evento della guerra, che la storia della nostra civiltà ci ha abituato a conoscere, quali sono gli elementi in comune? Appunto, la cessazione delle attività, la distribuzione della paura senza confine e poi, ancora, le morti. Rispetto alla guerra c'è il di meno del rumore, ma, addirittura, si è detto che qui ha fatto rumore il troppo silenzio di alcune settimane.

Il nostro Governo, il Governo dell'Italia, Stato membro dell'Unione europea, che cosa ha messo in campo? All'inizio, il decreto-legge cura Italia, poi, il decreto-legge liquidità, del quale ci stiamo occupando, e poi ancora il decreto-legge rilancio, che è in lavorazione. E si cominciano a tratteggiare anche le prime pagine di un altro provvedimento, che si occuperà di semplificazione.

Non si può negare che il decreto-legge, del quale la Camera si è fatta carico di fare in modo che si arricchisse rispetto al prodotto del Governo, sia uno strumento che ha consentito quanto di fondamentale veniva richiesto dalle imprese nelle settimane che abbiamo alle spalle e anche in questo tempo che abbiamo davanti: il recupero di liquidità.

La liquidità messa in campo è una liquidità che gioca sul triangolo delle garanzie: la garanzia Sace; il ruolo - anche riprecisato - tra Sace e Cassa Depositi e Prestiti, per esempio a proposito dell'internazionalizzazione; la distinzione tra prodotti di liquidità fino a 25.000 euro e sopra 25.000 euro (i numeri sono stati citati con competenza da chi ha parlato).

Siamo arrivati a 500.000 domande, ad oggi, fatte dal sistema delle imprese nei confronti dell'ordinamento. Il lavoro della Camera è stato un lavoro di discernimento e di miglioramento. Si è portata la durata contrattuale da sei a dieci anni per quanto riguarda il recupero del prodotto finanziario consentito; così come i prestiti, aumentati da 25.000 a 30.000 euro, e su questo abbiamo già la scorrevolezza di numeri importanti. Ogni giorno accadono numeri.

Ma esaminiamo il merito. Perché, dopo un certo lasso di tempo, l'erogazione di questi prodotti per le piccolissime imprese ha cominciato a funzionare? Perché ha cominciato a funzionare?

Questo formidabile articolo 1-*bis* andrebbe scritto al pari di quanto troviamo scritto degli insegnamenti dei nostri Padri. Noi troviamo definito all'articolo 1-*bis* l'istituto dell'autocertificazione. Cos'è questo? È un prodotto del commissariato agli usi civici di Foggia (un ufficio che non esiste più e che ha dato molto fastidio dal Medioevo fino al Novecento) o è uno strumento che facilita, semplifica e crea amicizia tra lo Stato, le imprese, la proceduralizzazione e il riscontro alla domanda e pone a valle il controllo che per troppo tempo si è fatto a monte, uccidendo? Il controllo, quando si fa a monte in qualsiasi proceduralizzazione, uccide; non consente, non riconosce, ma distrugge. L'articolo 1-*bis*, volendo allora fare un lavoro di onestà intellettuale, si poteva scrivere nel decreto-legge in uscita; a ciò serve il confronto parlamentare. Se non lo si è fatto, lo si rimedia cammin facendo perché il lavoro parlamentare non è il lavoro di una controparte: è un tiro alla fune che migliora perché si nutre del dato dell'esperienza. (*Applausi*). In questa Assemblea è stato seduto un signore che ha dato tanto contributo all'attività normativa, amministrativa e anche alla giurisdizione: si chiamava Silvio Spaventa e non c'entra nulla con l'economista Spaventa. Costui affermava che il deliberato legislativo non è la norma: una volta che si delibera la legge affinché diventi norma deve incontrare la realtà e deve produrre funzionamento. Per fare in modo che il funzionamento accada, ci sono anche le manutenzioni, gli aggiustamenti e le precisazioni. Va benissimo l'allargamento della platea dei destinatari ai liberi professionisti, alle associazioni, ai *broker* e a coloro i quali intraprendono ogni giorno. Richard Florida ci ha insegnato che l'economia la fanno i grandi gruppi, coloro i quali internazionalizzano, la fanno le figure tradizionali, ma anche le figure creative e innovative, quelle della «t» del talento e anche rispetto a questi si trova copertura con il decreto-legge liquidità.

In questo provvedimento dobbiamo anche riconoscere lo sforzo, per esempio, di fare in modo che chi gode e risulta destinatario di misura finanziante abbia anche degli obblighi rispetto alla dimensione del collettivo: non ti puoi delocalizzare se ottieni risorse garantite dalla SACE; non puoi non avere collaborazione fiscale come sito di riferimento; non può accadere che un'impresa venga finanziata dal pubblico denaro se poi tu operi in un territorio che non collabora sul piano fiscale. Anche l'autodichiarazione non scavalca l'obbligo di cui all'antimafia e di cui alla correttezza fiscale. Insomma, siamo davanti a un prodotto che può funzionare ancora di più se gli si dà tempo e se si toglie questa coltre di conflitto che troppe volte entra in campo e non dà luogo alla proporzionalità della condotta di coloro i quali fanno attività politica. Io voglio ritrovare anche il segnale, il messaggio e le parole del Presidente della Repubblica.

C'è una quarta componente per fare ripresa economica. Mi riferisco alla fiducia, che non si nutre di parole che distruggono a ogni piè sospinto, fino addirittura a mettere in incertezza il fatto che ci sia o no quello strumento. (*Applausi*). Siamo arrivati a un punto in cui le parole di certa opposizione tendono a cancellare l'esistenza dello strumento. È accaduto a me che vengo dal Novecento e ricevo i cittadini come si faceva nel Novecento. Mi hanno chiesto: «Ma è vero che non c'è? È vero che sono parole inventate dalla stampa le misure fino a 25.000 euro e fino a 800.000 euro? È vero che

non è possibile e che è tutta una pubblicità?». Ciò accade per il *battage* che è entrato in campo.

Sappiamo che i problemi non sono scomparsi e che ce ne sono ancora. Io sono nella Commissione di inchiesta sulle banche e vediamo qual è, per esempio, l'affanno rispetto al prodotto intermedio, quello cioè fino a 800.000 euro, dove la garanzia non è totale. Lì il merito dal punto di vista creditizio viene coltivato e istruito. Lì c'è una difficoltà, tant'è che i numeri non sono giganteschi, e dobbiamo lavorare per migliorare ancora, per esempio sull'altra grande partita che è la semplificazione. Sulla semplificazione evitiamo di inondare l'attività di ripensamenti, dalla gigantografia del commissario ovunque, perché l'Italia ha conosciuto commissari ovunque. Vi ricordate le Colombiadi del 1992 e come finirono i commissari ovunque? La stessa cosa è accaduta nel 1994 e 1996. Io opero in una Regione dove ci sono quattro commissari. (*Applausi*). Il commissario va bene quando è necessario, ma per il riordino dei procedimenti amministrativi e dei tempi del procedimento da scandagliare è necessario che l'incarico di colui che si occupa di tale attività amministrativa abbia un inizio ed una fine. Vanno ricostituite le competenze nella pubblica amministrazione, va riconosciuto il lavoro, quando è segnato da complessità, bisogna attivare una formazione dedicata e verificata, quindi è molto più complesso che insediare qui e lì un gigante della decisione pubblica perché potremmo anche spaccare e distruggere l'ordinamento italiano.

Dico ai puntuali colleghi dell'opposizione: c'è da migliorare ma ricordiamoci che siamo dentro ad una rottura di civiltà. Nell'antica Grecia dicevano che la distinzione tra i migliori e gli idioti si fa sulla valutazione delle proporzioni. Le dimensioni dei problemi devono dare luogo ad una lettura proporzionata. Non si può sbagliare la lettura proporzionata della gravità della situazione e delle risposte adeguate. Teniamo conto di ciò che è accaduto, teniamo conto della dimensione planetaria del problema. È così che faremo il nostro lavoro.

È per questa ragione che votiamo a favore non solo del provvedimento ma anche per la continuità del lavoro del Governo. (*Applausi*).

FERRO (*FIBP-UDC*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRO (*FIBP-UDC*). Signor Presidente, colleghe e colleghi, ringrazio i signori sottosegretari per l'attenzione; grazie, professoressa Guerra, di solito lei è molto attenta ma si era distratta un attimo.

Basta parole. A Roma si continua a parlare e Tito Livio ci ricorda nelle sue Storie che: «Dum Romae consulitur, Saguntum expugnatur»; oppure, se vogliamo arrivare a tempi più recenti, potrei citare la canzone di Mina: «Parole, parole, parole». (*Applausi*).

Un "bazooka da 400 miliardi"; non rida, Sottosegretario (non ricordo il suo nome), perché non c'è niente da ridere: la situazione è drammatica. Forse viviamo in paesi diversi. Avete avuto i dati dell'occupazione ridotta ieri, continuiamo a parlare, ci parliamo addosso come è accaduto anche po-

co fa, con gli interventi della maggioranza. Quante aziende continueranno a rimanere chiuse dopo settembre? Quante aziende non riapriranno? Lo stanziamento di 400 miliardi di euro fu dichiarato in pompa magna, a favor di telecamere, in uno degli usuali comizi serali del presidente Conte: un bazooka per dare liquidità alle imprese. È stata l'ennesima operazione virtuale, come quella di ieri sera. Di soldi veri ce ne sono pochi, molto pochi; alla fine è un'operazione evanescente.

Sono stati più volte citati, anche dai colleghi della maggioranza, i lavori che ci stanno svolgendo nella Commissione di inchiesta sul sistema bancario. I dati sono drammatici. Se poi li disaggreghiamo per riferirli ai territori del nostro Paese, vediamo che il dato è ancora più preoccupante in quelle parti del Paese che avrebbero bisogno più di altre di rilancio. Parole, parole, parole. Aveva senso costruire un'operazione mediatica colossale come quella annunciata, che alla fine aumenta il senso di frustrazione, aumenta lo sconforto negli imprenditori, nei lavoratori stessi, nelle famiglie? Ci vuole più chiarezza. Risale a ieri sera l'ennesimo appello alle forze migliori del Paese. È l'ennesima *task force*? Il tanto ricordato Colao dov'è finito? Cosa sta producendo? Ha fatto qualcosa? Ci dite qualcosa? (*Applausi*).

Il presidente Conte chiede collaborazione alle opposizioni. Ebbene, noi siamo qui. Chi l'ha visto, Colao? Cosa sta facendo? Le numerose *task force* e le 500 persone che avete coinvolto cosa stanno producendo (*Applausi*), visto che tutti si stanno lamentando? Avete citato Confindustria, ma vogliamo parlare delle altre associazioni di categoria, delle organizzazioni sindacali, delle partite IVA e degli ordini professionali? Diamo risposte concrete, scendiamo a terra e andiamo in mezzo alla gente a sentire cosa dice. (*Applausi*).

Il senatore Fede ed il senatore Laforgia hanno contestato la nostra manifestazione, ma era una manifestazione attorno al Tricolore dell'Italia; non c'erano bandiere di partito. (*Applausi*). Non ci date la possibilità di parlare, perché ancora oggi ponete la questione di fiducia, ma chiedete collaborazione. Noi non facciamo quello che è stato fatto nelle precedenti legislature, ossia occupare banchi e sceneggiare varie, colleghi dei 5 Stelle: siamo un'opposizione responsabile, però dateci l'opportunità.

Per obiettività, non posso non citare il fatto che il testo sia stato migliorato, grazie anche al lavoro dei colleghi parlamentari di Forza Italia alla Camera dei deputati: finanziamento da 25.000 a 30.000 euro, i famosi dieci anni per l'ammortamento. Però ricordiamoci una cosa, signori: stiamo parlando di prestiti, stiamo parlando di debiti (*Applausi*); non stiamo parlando di liquidità *sic et simpliciter*. Se non tiene il modello industriale (lei, signor Sottosegretario, è docente quindi non c'è bisogno che glielo ricordi io), se il sistema non gira, se il *business* industriale ed operativo non girano, si può offrire tutta la liquidità che vuole, ma uno non la prende perché non vede futuro. Andavano trovate soluzioni più realistiche ed è un peccato che non ci sia stata data l'opportunità, perché i nostri emendamenti - ahimè, interamente cassati con il voto di fiducia - avrebbero potuto apportare qualche ulteriore miglioramento al testo.

Nei famosi 400 miliardi di euro ricordiamoci che ci sono 200 miliardi di garanzie SACE che ci sono sempre state: da sempre ci sono i 200 mi-

liardi di garanzie SACE per sostenere le nostre esportazioni. Le si mettono nel calderone - ma tanto «tutto va bene, madama la marchesa» - però la situazione non è assolutamente questa.

Un'altra questione importante. È stato chiesto un «atto d'amore» alle banche; è stato chiesto un patto per il rilancio; è stato chiesto un accordo programmatico. Ho visto un titolo di giornale questa mattina: gli Stati generali dell'Italia. Ben vengano, ma sono tutte situazioni che richiedono però almeno due soggetti disposti a sottoscrivere questo patto, disposti a fare questo atto d'amore. Noi del centrodestra, noi delle opposizioni, noi in particolare di Forza Italia ci siamo da sempre, pronti a collaborare, ma le vostre aperture e le vostre disponibilità sono sempre state pari a zero. Qualche caffè di cortesia - mi dicono i miei superiori - ma niente più. (*Applausi*).

Bisogna passare dalle parole ai fatti. I provvedimenti messi in campo dal Governo e da questa maggioranza, con i vari decreti-legge ricordati (cura Italia, liquidità al momento al nostro esame, e rilancio), hanno puntato e hanno portato sì alla riapertura delle nostre attività, ma non hanno portato alla ripartenza del Paese. Si è riaperto, ma non si è ripartiti: ricordiamocelo questo! (*Applausi*). Mi riferisco a turismo, *automotive*, moda, professionisti, piccole e medie imprese, logistica. Signor Sottosegretario, bisogna rilanciare la domanda interna; bisogna dare soldi alle famiglie e alle persone per poter spendere. (*Applausi*). Troppa burocrazia, eccesso di regolamenti; regole che si sovrappongono e si contraddicono, con il risultato di apparire incomprensibili e per tale ragione inapplicabili. In un momento di grossa difficoltà, colleghi e colleghe, servono progetti rapidi e una visione.

Ad oggi non abbiamo né un progetto rapido né una visione. Vi diamo alcuni consigli, se li accettate: vanno fatti investimenti nella sanità, vanno fatti interventi nella scuola e nell'edilizia scolastica, vanno fatti investimenti pubblici nelle infrastrutture, nelle strade, nei collegamenti ferroviari e nella digitalizzazione. Va fatta una riforma fiscale urgente, seria e orientata al mondo produttivo, all'occupazione, alle famiglie: la *flat tax*. (*Applausi*). Basta parole, però, basta perché la buona volontà che il popolo italiano ha manifestato anche in questa occasione di *lockdown* ha un limite. Spero che nessuno di noi richiami la pazienza degli italiani.

Serve una progettualità. Bisogna essere tempestivi; bisogna indirizzare le nostre politiche - le vostre politiche - verso fattori che hanno il moltiplicatore fiscale più alto. L'ho già detto: aiuti alle famiglie, investimenti pubblici. Ci sono 40 miliardi di euro di opere pubbliche che devono essere terminate. (*Applausi*). Mettete mano al Piano casa, mettete mano; ecobonus anche alle imprese, ecobonus anche alle società. Mettiamo in movimento la liquidità, non con le parole, ma con i fatti. Sburocratizzate, fate presto, fate subito.

Avete richiamato il modello Genova, un modello che ascriviamo a questa maggioranza: applichiamolo in altri settori.

Sul versante delle banche, lo hanno ricordato prima tutti, numeri impietosi: i provvedimenti garantiti dalla SACE (Fiat a parte) sono 13 in tutta Italia. (*Applausi*). Ma di che cosa stiamo parlando?

Sapete cosa succede? Che se si continua così, chi sta bene starà sempre meglio e chi sta male sarà sempre peggio; una responsabilità politica so-

lo vostra. (*Applausi*). Votiamo contro questa fiducia con assoluta determinazione e convinzione. (*Applausi*).

BAGNAI (*L-SP-PSd'Az*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BAGNAI (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, mentre i colleghi del Gruppo Forza Italia “toccano Ferro”, cosa che in questo periodo consiglieri a tutti noi, e anche a chi è fuori da quest'Aula (*Applausi*), mi accingo a fare la dichiarazione di voto a nome del mio Gruppo, che sarà naturalmente contraria alla fiducia.

Ho già esposto in altre circostanze - lo hanno fatto colleghi del mio Gruppo - i motivi per i quali non ci fidiamo di questo Governo: *timeo Danaos et dona ferentes* (e, poi, in questo caso, i *dona* non si vedono).

Le motivazioni tecniche di questa nostra sfiducia sono già state esposte dai colleghi dell'opposizione, compresi i colleghi del mio Gruppo. Ieri la senatrice Nisini ha evidenziato che i 400 miliardi di liquidità in realtà erano 400 miliardi di euro che si sarebbero dovuti trovare nelle banche, e non so se chi è fuori da quest'Aula ha capito esattamente di che cosa si stesse parlando. La senatrice Ferrero ha ricordato che, grazie ai meccanismi con i quali questo aiuto è stato disposto, sta piovendo sul bagnato: i soldi arrivano sostanzialmente a chi non ne ha bisogno. (*Applausi*). Il senatore Saviane ci ha ricordato che le famiglie sono state sostanzialmente dimenticate negli interventi contro la recessione da Covid, e di questo qualcosa si vede anche nelle statistiche sul mercato del lavoro; ma soprattutto il senatore Montani ha fatto l'osservazione cruciale: ha ricordato l'importanza del fattore tempo, ed è abbastanza strano che un Governo che ha come Ministro dell'economia - peraltro assente - uno storico, non capisca l'importanza del tempo quando si tratta di agire contro una crisi che ha queste caratteristiche. (*Applausi*).

Siamo stanchi della stucchevole retorica della collaborazione e della pacatezza. È molto facile entrare in quest'Aula e, a favore di telecamera, fare un elogio della virtù e della pacatezza, come è anche molto facile argomentare che si sarebbe voluto un clima di maggiore collaborazione. Cominciamo dal principio che la negazione del conflitto in democrazia è comunque un atto eversivo. (*Applausi*). La dittatura nasce per negare il conflitto, la democrazia nasce per mediarlo e il luogo del conflitto è questo: non sono ipotetici tavoli tecnici extraparlamentari nei quali ci avete sostanzialmente preso in giro per qualche settimana facendo anche l'errore di vantarsene in giro e, si sa, Roma è piccola, quindi poi le voci corrono (non tutti quelli che lavorano con voi vi amano, ve lo dico per inciso). (*Applausi*).

In questo elogio della pacatezza e della virtù della collaborazione ravviso allora diversi elementi di fondamentale e radicale ipocrisia. Probabilmente il primo, oltre al fatto che un clima di collaborazione non si può avere perché voi non lo volete, risiede oggettivamente nel modo assurdo in cui sono scritti i provvedimenti sottoposti all'attenzione del Parlamento. Quali margini di collaborazione ci possono infatti essere in decreti-legge

che regolarmente superano i 100 articoli? Aggiungo, laddove venga fatta l'obiezione di rito, che questa, a dire il vero, è l'unica eccezione: nel quadro vasto dei provvedimenti fatti per contrastare la grande pandemia globale, questo è l'unico provvedimento che ha meno di 100 articoli, ma a questo ramo del Parlamento sono stati dati quattro giorni per esaminarlo. È chiaro allora che c'è qualcosa che non funziona, da parte di chi chiede collaborazione a parole ma la rende impossibile nei fatti, scrivendo provvedimenti non lavorabili in Parlamento. (*Applausi*). Questo va detto a chi sta fuori, perché poi è facile fare i pacati a favore di telecamera. Questo invito alla pacatezza andatelo a fare a chi sta perdendo lavoro o ai parenti di chi ha perso la vita, a seguito di gesti estremi: potrei citare padri che hanno trovato i figli e figli che hanno trovato i genitori. Questa è la situazione nella quale siamo e a cui ci condannano i ritardi e il non aver tenuto conto dell'importanza del tempo.

Mi dispiace, ma devo assolutamente sottolineare che qui si stanno facendo due errori complementari, che tradiscono entrambi una strana subalternità del Governo. Non si sono anzitutto voluti collocare titoli di Stato tempestivamente, in condizioni di mercato liquido, come quelle che si sono create, soprattutto a marzo, dopo l'annuncio dell'intervento della BCE. Nel primo trimestre, l'Italia ha avuto il *record* europeo di emissioni negative nette sul mercato dei titoli di Stato (meno 57), quando invece c'era bisogno di liquidità vera, non della promessa che si sarebbero sostenute le banche, laddove avessero fatto un «atto di amore». Lì non si è voluta raccogliere liquidità e gli esiti delle aste successive, non solo quella del BTP Italia, ma anche quella del BTP ordinario, dimostrano che se si fosse agito con maggiore incisività, adesso la liquidità ci sarebbe e sarebbe anche stata distribuita. Non si sarebbero sottoposti i professionisti all'umiliazione dei *click-day* e del "chi prima arriva meglio alloggia". (*Applausi*). Ci sarebbero state coperture e non si sarebbero poste coperture ridicole a garanzia dei vari prestiti che il decreto liquidità promette (o forse è meglio dire «prometteva»). Occorre fare attenzione, perché, come si dice sui *social*, questa storia delle garanzie *is the new* clausole di salvaguardia. Avete infatti disattivato le clausole di salvaguardia, ma quando queste garanzie saranno escusse, a fronte delle risorse che non mettete, al Governo (vi do una notizia triste per voi e da gestire per noi) ci saremo noi. Al nostro Governo toccherà far fronte a quell'enorme voragine, che avete aperto nei conti pubblici, garantendo senza mettere coperture. Questo è infatti il tema fondamentale, che si rinviene nel provvedimento in esame e anche nel decreto rilancio, di cui pure parleremo quando sarà il momento.

All'errore di non intervenire con una raccolta cospicua sul mercato nazionale, emettendo titoli, fa da contrappeso l'altro errore complementare, quello di affidarsi a ipotetiche misure e a una pioggia di miliardi, che dovrebbe venire dall'Europa e su cui siete smentiti persino dai vostri organi più "organici" - chiamiamoli così - e dalle vostre varie "Pravda". Si sa che saranno pochi, ma l'assurdità è che la gente fuori da quest'Aula non lo sa e quindi va detto loro che quei soldi non ci sono e che l'Europa dovrà raccoglierci sui mercati. E quando lo farà? Quando saranno state versate le garanzie, quindi con calma.

E noi siamo sicuri che, con le imprese che cominceranno a fallire, con le famiglie che non saranno in grado di rimborsare i mutui, quindi, in cascata, con le banche che cominceranno ad avere difficoltà, in un regime di mercati finanziari che necessariamente saranno molto più turbolenti di quelli attuali, la grande e la poderosa Europa riuscirà a collocare dei titoli? Siamo sicuri? Meglio allora un BTP oggi che niente domani, no? Ma perché questo non è stato fatto, perché non lo si fa? (*Applausi*).

Per me questo rimane un enorme mistero, che forse ha una spiegazione politica, perché noi lo sappiamo a che cosa serve il MES, d'accordo? Con due aste, quella dei BTP Italia e l'ultima dei BTP ordinari - che non sono tutte le aste che sono state fatte da aprile ad oggi - sono stati raccolti 36 miliardi di euro. La BCE nel frattempo ne ha comprati per 37 miliardi di euro. Lo sapete, vero, che gli interessi sui titoli che vengono acquistati dalla BCE poi vengono in gran parte retrocessi ai Tesori nazionali? Quindi, quello è il vero debito a costo zero. Noi il MES già ce lo siamo fatti a costo zero; perché si insiste nel volerlo? Mi dovrei anche interrogare sul perché certe associazioni di categoria insistono per volerlo; forse per segnalare quanto poco rappresentino i loro associati, ma questo è un discorso che faremo in un'altra circostanza. Se si insiste è perché voi semplicemente desiderate pre-costituire una base giuridica per il commissariamento del Paese quando al potere non ci sarete più voi. (*Applausi*).

Questa cosa sta portando alla rottura del patto sociale che lega il partito deflazionista, il PD, ai suoi elettori, che non sono più i ceti popolari e le classi fragili, ma sono il ceto medio-alto, che ha capito benissimo che, pur di salvare voi stessi, in questo modo lo state avviando sulla strada di una patrimoniale e di un'aggressione ai suoi risparmi. Questo spiega tanti mal di pancia che si vedono in giro in ambienti che una volta erano così graniticamente schierati con voi.

Quindi, per salvare voi stessi state distruggendo il Paese e credo che il tempo della pacatezza e della collaborazione fasulla sia terminato. Adesso si dibatte in Parlamento: venite in Parlamento e ascoltateci. Il mondo meraviglioso delle *task force* ci sta già dando abbastanza soddisfazioni e ce le ha date durante il *lockdown*. È qua che si discute; gli Stati generali dell'economia o dell'Italia sono stati fatti in Commissione bilancio alla Camera, dove sono state ascoltate tutte le categorie produttive. Non riesce questo Governo a fare una proposta che non passi attraverso un insulto al Parlamento e questo è diventato inaccettabile! (*Applausi*).

Questo dovevo rappresentarvi e questo vi rappresento. Naturalmente voteremo contro la fiducia al Governo. (*Applausi*).

FENU (*M5S*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FENU (*M5S*). Signor Presidente, oggi ci apprestiamo a votare un provvedimento molto importante, già approvato con modifiche dalla Camera dei deputati, dalla cui discussione parlamentare è scaturito un testo ulteriormente migliorato rispetto al decreto-legge emanato lo scorso 8 aprile dal

Governo, un testo che è sintesi anche del coinvolgimento delle opposizioni. Il decreto liquidità, anche nella sua nuova formulazione, risponde alla forte richiesta di sostegno che arriva dal tessuto economico del Paese, che nel suo senso più ampio, famiglia e imprese, attende tempestività negli interventi e rispetto per i sacrifici ad essi imposti.

Nell'attuazione delle misure previste dal decreto liquidità e dal decreto cura Italia probabilmente sono stati commessi errori determinati da incrostazioni burocratiche e dall'incalzare dell'emergenza sanitaria, economica e sociale, ma gli interventi dello Stato e del Governo nell'emergenza sono stati tempestivi. Il lavoro del Parlamento sugli atti del Governo è stato sempre di miglioramento e sempre dettato dalla necessità di rendere più fluide e accessibili le misure di sostegno e di includere nei benefici previsti tutti quei soggetti che erano rimasti esclusi dalle prime riformulazioni. Questo è stato lo spirito che ha guidato il lavoro delle Camere e che ha trovato spesso convergenti le richieste emendative dei diversi Gruppi parlamentari di opposizione e di maggioranza.

Esiste un problema di monocameralismo di fatto sui singoli provvedimenti, lamentato alternativamente dalla Camera e dal Senato, che comunque non ha mai fatto perdere l'apporto anche dell'altro ramo del Parlamento, soprattutto nei lavori istruttori, preliminari all'*iter* emendativo.

Credo che questa distorsione possa e debba essere superata con l'attenuarsi dell'emergenza, ma le polemiche sul punto, che abbiamo ascoltato anche oggi in Aula, appaiono strumentali e sicuramente meno utili di molte condivisibili proposte emendative suggerite dagli stessi colleghi dell'opposizione.

Il presidente Bagnai ha parlato poco fa di stucchevole retorica della collaborazione, ma anche in Commissione finanze ieri, sfogliando gli emendamenti di cui era stata proposta la trasformazione in ordini del giorno anche con il sottosegretario Guerra, abbiamo visto che alcuni non erano accoglibili semplicemente perché superati dalle modifiche già apportate alla Camera. (*Applausi*). Questa è l'attestazione che in realtà le istanze che pervenivano ai colleghi dell'opposizione sono pervenute anche a noi e sono state accolte dal Governo alla Camera. Questo monocameralismo va superato. C'è però una situazione d'emergenza e auspicio che con il suo attenuarsi possa essere superato anche questo *handicap* temporaneo.

I tre decreti-legge economici sin qui approvati (cura Italia, liquidità e rilancio) devono essere considerati parte di un unico disegno organico, da leggere in perfetta linea di continuità. Ciascuno dei decreti contiene disposizioni che vanno a completare il precedente.

Con il primo provvedimento, il decreto-legge cura Italia, e i suoi 25 miliardi di euro, è stato offerto un primo aiuto alle famiglie, ai lavoratori dipendenti, agli autonomi, a chi paga l'affitto, a chi deve sostenere la rata del mutuo, alle imprese colpite dalle chiusure tramite la moratoria sui prestiti e sulle linee di credito.

Con il decreto-legge liquidità, il sostegno è stato elevato a un livello di protezione superiore, orientato alle imprese e ai settori economici più rilevanti. Si è messa in atto un'imponente operazione di sostegno creditizio, fiscale, amministrativo e di tutela degli *asset* economici strategici, attraverso

il potenziamento della *golden power*, estesa ad altri comparti produttivi, tra cui quello dei dispositivi medicali, medico-chirurgici e di protezione individuale. Con il lavoro parlamentare si è cercato di perfezionare l'erogazione di liquidità, che ora può rappresentare una spinta alla ripresa per molti, una volta superati gli ostacoli e agevolate le condizioni.

Le proteste di chi non ha potuto accedere agli aiuti o di chi ancora le attende dopo averne fatto richiesta sono comprensibili e comprese. È di pochi giorni fa (del 27 maggio) il comunicato congiunto di Banca d'Italia, ABI, MEF, Mise, Mediocredito Centrale e SACE, che diffonde i dati riguardanti lo stato dell'attuazione delle misure governative dei decreti-legge cura Italia e liquidità. Dai dati emerge che al 15 maggio sono pervenute quasi 2,4 milioni di domande o comunicazioni di moratoria su prestiti, per poco meno di 250 miliardi di euro.

Presidenza del presidente ALBERTI CASELLATI (ore 13,23)

(Segue FENU). Sempre dallo stesso documento, emerge la stima secondo cui circa l'84 per cento delle domande o comunicazioni relative alle moratorie sarà accolto dalle banche. Nel documento ci sono altri dati che riguardano l'accesso da parte delle PMI alla garanzia dello Stato, che non sto a elencarvi, anche se sono importi ed entità rilevanti. Siamo consapevoli del fatto che non tutti hanno avuto accesso alle misure e che queste non sempre sono sufficienti a compensare la grave perdita economica e di fatturato di questi mesi. I dati che vi ho letto dicono però che le misure messe in campo in realtà stanno funzionando: fuori c'è un Paese intero e unito, che vuole lavorare e fare le vacanze e ha voglia di vivere.

In questi giorni abbiamo assistito, sicuramente perplessi, a polemiche e nuovi campanilismi, dolorosi dopo i giorni del lutto e della paura che tutti abbiamo vissuto. La tutela della salute non deve portarci al sospetto e alla paura del prossimo. Il 2 giugno si è celebrata la Festa della Repubblica, nata dal sacrificio di tanti che non avevano la provenienza regionale scritta sulla loro carta d'identità. Da sardo ho sentito attonito incomprensioni aspre tra esponenti della mia terra e politici lombardi. Da sardo voglio dire che Milano e la Lombardia hanno sempre rappresentato per me un esempio, una spinta propositiva, un impulso alle altre Regioni e città d'Italia a poter fare meglio, a crescere e a offrire una possibilità di miglioramento. Milano non è una città estranea; è sempre stato un pezzo importante della nostra vita nazionale e personale. Milano è di tutti. Più che di polemiche finto campanilistiche, dovremmo occuparci di dotare il nostro Paese di sistemi di controllo sanitario che prevengano e proteggano gli italiani tutti da possibili nuovi focolai.

Il collega Ferro diceva poco fa che vanno fatti investimenti nella sanità. Tra le ultime due leggi di bilancio e gli ultimi decreti economici, grazie anche alla spinta convinta del MoVimento 5 Stelle, alla sanità sono stati destinati 7 miliardi aggiuntivi (*Applausi*), dopo che negli ultimi dieci anni il Servizio sanitario nazionale ha sofferto un definanziamento di circa 37 miliardi. Ma il sacrificio di sardi, lombardi e italiani non deve essere reso vano dall'isolamento di regole regionali diverse e contraddittorie. Dovremo avere

regole comuni di monitoraggio e prevenzione, puntando senza retorica all'uniformità delle procedure, alla disponibilità di test, reagenti e tamponi, per accoglierci proteggendo e non isolarci chiudendo.

Oggi siamo chiamati ad approvare il decreto liquidità, siamo chiamati a votare il testo emanato dal Governo e le modifiche apportate dal Parlamento, con le quali abbiamo reso più fruibile e rapido l'accesso al credito, grazie all'autocertificazione, che agevolerà le procedure di erogazione dei finanziamenti. Abbiamo incrementato fino a 30.000 euro i finanziamenti con la garanzia del fondo centrale e fissato un nuovo tetto massimo del tasso di interesse. Abbiamo esteso i finanziamenti con garanzia dello Stato anche ad agenti, subagenti e *broker* assicurativi, abbiamo introdotto l'alternativa del doppio della spesa salariale 2019 quale limite per il prestito garantito a vantaggio delle imprese più piccole, abbiamo dilatato i tempi di restituzione, portandoli da sei a dieci anni per le domande di finanziamento fino a 30.000 euro e fino a trent'anni per quelle fino a 800.000. Abbiamo esteso quanto più possibile la platea dei richiedenti, includendo aziende con esposizioni classificate come inadempienze probabili o esposizioni scadute. Abbiamo escluso le imprese che investono fuori dall'Italia e quelle che controllano, direttamente o meno, società residenti in Paesi o territori non cooperativi dal punto di vista fiscale. Abbiamo sospeso fino al 30 settembre le segnalazioni alla centrale rischi.

Insomma, contrariamente a quanto sostenuto dai colleghi dell'opposizione, abbiamo cercato di declinare in norma quelle che sono state le istanze provenienti dalle categorie e dai territori. Dobbiamo impegnarci adesso per la ripresa di un sistema economico e di un Paese che ha intenzione di ripartire; e penso che il testo su cui stiamo per esprimerci contenga gli strumenti giusti per farlo. Per questo annuncio convinto il voto favorevole del MoVimento 5 Stelle. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Procediamo dunque alla votazione.

Votazione nominale con appello

PRESIDENTE. Indico la votazione dell'articolo unico del disegno di legge n. 1829, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia.

Ricordo che ai sensi dell'articolo 94, secondo comma, della Costituzione e ai sensi dell'articolo 161, comma 1, del Regolamento, la votazione sulla questione di fiducia avrà luogo mediante votazione nominale con appello.

Come stabilito dalla Conferenza dei Capigruppo, ciascun senatore voterà dal proprio posto, dichiarando il proprio voto.

I senatori favorevoli alla fiducia risponderanno sì; i senatori contrari risponderanno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Estraggo ora a sorte il nome del senatore dal quale avrà inizio l'appello nominale.

(È estratto a sorte il nome del senatore Candiani).

Invito il senatore Segretario a procedere all'appello, iniziando dai membri del Governo, quindi dal senatore Candiani.

(Il senatore Segretario PISANI Giuseppe e, successivamente, il senatore Segretario TOSATO fanno l'appello).

Rispondono sì i senatori:

Abate, Accoto, Agostinelli, Airola, Alfieri, Anastasi, Angrisani, Astorre, Auddino

Bini, Biti, Boldrini, Bonifazi, Bottici, Botto, Bressa

Campagna, Casini, Castaldi, Castellone, Castiello, Cioffi, Cirinnà, Collina, Coltorti, Comincini, Conzatti, Corbetta, Corrado, Crimi, Croatti, Crucioli, Cucca

D'Alfonso, D'Angelo, D'Arienzo, De Bonis, De Lucia, De Petris, Dell'Olio, Dessì, Di Girolamo, Di Micco, Di Nicola, Di Piazza, Donno, Drago, Durnwalder

Endrizzi, Errani, Evangelista

Faraone, Fede, Fedeli, Fenu, Ferrara, Ferrari, Ferrazzi, Florida

Gallicchio, Garavini, Garruti, Gaudiano, Giannuzzi, Ginetti, Giroto, Granato, Grasso, Grimani, Guidolin

Iori

L'Abbate, La Mura, Laforgia, Lanièce, Lannutti, Lanzi, Laus, Leone, Lezzi, Licheri, Lomuti, Loreface, Lupo

Magorno, Maiorino, Malpezzi, Manca, Mantero, Mantovani, Marcucci, Margiotta, Marilotti, Marinello, Marino, Matrisciano, Mautone, Merlo, Messina Assuntela, Mininno, Mirabelli, Misiani, Mollame, Montevecchi, Moronese Nannicini, Naturale, Nencini, Nocerino, Nugnes

Ortis

Pacifico, Parente, Parrini, Patuanelli, Pavanelli, Pellegrini Marco, Perilli, Pesco, Petrocelli, Piarulli, Pinotti, Pisani Giuseppe, Pittella, Presutto, Puglia

Quarto

Rampi, Renzi, Riccardi, Ricciardi, Rojc, Romano, Rossomando, Ruotolo, Russo

Santangelo, Santillo, Sbrollini, Sileri, Stefano, Steger, Sudano

Taricco, Taverna, Toninelli, Trentacoste, Turco

Unterberger

Vaccaro, Valente, Vanin, Vattuone, Verducci, Vono

Zanda

Rispondono no i senatori:

Aimi, Alessandrini, Arrigoni, Augussori

Bagnai, Balboni, Barachini, Barbaro, Bergesio, Bernini, Berutti, Binetti, Bongiorno, Bonino, Borghesi, Borgonzoni, Bossi Simone, Briziarelli, Bruzzone

Calandrini, Calderoli, Caliendo, Caligiuri, Campari, Candiani, Candura, Cangini, Cantù, Carbone, Casolati, Cesaro, Ciriani, Corti
Dal Mas, Damiani, De Bertoldi, De Poli, De Vecchis
Faggi, Fantetti, Fazzolari, Ferro, Floris, Fregolent, Fusco
Galliani, Gallone, Garnero Santanchè, Gasparri, Giammanco, Giro
Iannone, Iwobi
La Pietra, La Russa, Lonardo, Lucidi, Lunesu
Maffoni, Malan, Mangialavori, Marin, Martelli, Marti, Masini, Messina
Alfredo, Minuto, Modena, Moles, Montani
Nastri, Nisini
Ostellari
Pagano, Papatheu, Paroli, Pazzaglini, Pellegrini Emanuele, Pepe, Per-
greffi, Perosino, Petrenga, Pianasso, Pichetto Fratin, Pillon, Pirovano, Pisani
Pietro, Pittoni, Pizzol, Pucciarelli
Quagliariello
Rauti, Richetti, Rivolta, Rizzotti, Romeo, Ronzulli, Rossi, Rufa, Ru-
spandini
Saccone, Salvini, Saponara, Saviane, Sbrana, Schifani, Siclari, Stefani
Testor, Tiraboschi, Toffanin, Tosato, Totaro
Urraro, Urso
Vallardi, Vescovi, Vitali
Zaffini.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione e invito i senatori Segretari a procedere al computo dei voti.

(I senatori Segretari procedono al computo dei voti).

Proclamo il risultato della votazione nominale con appello dell'articolo unico del disegno di legge n. 1829, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia:

Senatori presenti	276
Senatori votanti	275
Maggioranza	138
Favorevoli	156
Contrari	119

Il Senato approva. *(Applausi).*

Risultano pertanto preclusi tutti gli emendamenti e gli ordini del giorno riferiti al testo del decreto-legge n. 23.

Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno

BRIZIARELLI (*L-SP-PSd'Az*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRIZIARELLI (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, ho chiesto di intervenire per portare all'attenzione dell'Assemblea quanto accaduto in merito alle comunicazioni e alle informazioni del Governo sul rischio Covid nelle varie Regioni d'Italia, che ha interessato l'Umbria. Si è trattato di un vero e proprio scandalo, che ha visto non solo un errore, ma anche perseverare il Governo su una comunicazione che ha creato danni gravissimi alla Regione Umbria.

Nella giornata del 14 maggio, consapevolmente, sono stati distribuiti dati riferiti al 26 aprile che collocavano l'Umbria fra le tre Regioni più a rischio della nostra penisola, e ciò ha arrecato un danno grave anche alla campagna di informazione avviata dalla Regione Umbria, volta invece a sottolineare come il territorio fosse sicuro. Al danno si è aggiunta la beffa, perché mentre in Europa questo veniva riconosciuto, tanto che il "Telegraph" in quei giorni consigliava l'Umbria come meta e Regione più sicura di Europa, erano proprio il Governo e l'Istituto superiore di sanità a mettere in difficoltà un territorio che stava cercando di risollevarsi.

Sono stati tantissimi gli interventi compiuti non solo da parte della presidente Tesei e degli assessori, ma anche delle associazioni di categoria, che hanno segnalato non solo un ritardo nei dati utilizzati, ma anche un errore di fondo, che a tutt'oggi permane nel meccanismo di calcolo. Calcolare la percentuale dell'aumento dei casi in una Regione in cui già da giorni il numero è vicinissimo allo zero è proprio errato sul piano statistico e delle regole più elementari.

Ebbene, a tutt'oggi, di quei 21 parametri, l'Rt (R con t) rimane quello più pesante e più importante.

Allora noi siamo qui con forza a chiedere che nella cabina che finalmente è stata costituita si rivedano i parametri, soprattutto nelle situazioni limite. Quando lo stesso studio dice che l'errore in cui si può incorrere è superiore a 1 e il dato che si deve misurare è fra 0 e 1, l'unica risoluzione che si può adottare è dire che: in questa Regione non si può tener conto di uno studio che abbia siffatti parametri.

Ora anche l'Umbria farà parte della cabina di regia. Noi chiediamo però che il Governo per primo - e tutti ricordiamo gli scontri e le contraddizioni fra i ministri Speranza e Boccia, che pervicacemente hanno voluto difendere questo meccanismo errato - metta mano al calcolo, perché si gioca con la salute, il lavoro e il futuro non sono dell'Umbria, ma di tutte le Regioni che ora, nella fase 2, potrebbero veder modificati, anche di poco, il numero dei casi che, se calcolati in questa maniera, avrebbero un danno irreparabile sul piano dell'immagine e del rilancio. (*Applausi*).

LANNUTTI (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LANNUTTI (M5S). Signor Presidente, l'inchiesta di Perugia sul sistema Palamara, racchiuso in 60.000 pagine di intercettazioni trascritte, ha messo in luce illeciti accordi, un vero mercimonio tra le correnti della magistratura per l'assegnazione delle funzioni direttive importanti, dimostrando così una gestione equivoca della funzione giudiziaria, fatta anche di regolamento di conti tra stessi magistrati (taluni da punire, perché rei di voler indagare sui potenti di turno, altri da premiare), che ha leso il prestigio dei giudici e la fiducia dei cittadini nella giustizia.

L'ultima indagine Eurispes sulla fiducia degli italiani nelle istituzioni vede le Forze dell'ordine al 73 per cento e la magistratura al 36 per cento. Non è possibile che i cittadini vedano recapitarsi avvisi di garanzia a mezzo stampa da parte di solerti operatori dell'informazione - ne è fulgido esempio il capitolo riguardante i giornalisti di giudiziaria, adusi a enfatizzare le soffiature, oppure a sminuirle, perfino a censurarle a seconda dell'orientamento editoriale di quelle testate - con noti magistrati certi dell'impunità correntizia del CSM, ossia quei sodalizi che si spartiscono col Cencelli promozioni, incarichi, trasferimenti, progressione di carriera, direzioni di procura, a prescindere dal merito, ossia quelle correnti definite dal compianto giudice Imposimato il «cancro della magistratura».

Non si può tollerare l'operato di alcuni magistrati, platealmente schierati, che utilizzano la loro funzione giudiziaria nel tentativo di intimidire le prerogative parlamentari con l'apertura di indagini, in violazione dell'articolo 68 della Costituzione, nel porto delle nebbie della procura di Roma, sul perché un senatore ha osato presentare atti di sindacato ispettivo sull'operato di un chiacchierato direttore AGCOM, abusando della polizia giudiziaria, ossia la Guardia di finanza in servizio presso la stessa Autorità.

L'inchiesta di Perugia vede anche fascicoli aperti, che in molti casi a distanza di anni restano vuoti, non contenenti alcuna indagine effettuata e dal chiaro stampo intimidatorio. Rappresenta uno scandalo la singolare interpretazione delle norme sull'*insider trading* - com'è accaduto nella speculazione di borsa a colpo sicuro su alcuni titoli con guadagni di 600.000 euro dopo la soffiata a un ex Premier sulla riforma delle Popolari - poi portate al Consiglio dei Ministri, o com'è accaduto alla procura di Roma, gestione Pignatone, che, invece di indagare l'ex Premier e l'editore Carlo De Benedetti, portò a processo il *broker* Bolengo, reo di aver eseguito l'ordine impartito.

Signor Presidente, è stato affermato che lo stesso carrierismo sfrenato, che ha consentito di decidere e mediare negli anni d'oro circa mille incarichi in favore dei fortunati appartenenti alla corrente, si muove al pari della più becera politica, perché questa è la logica della spartizione di potere, ovvero il mercimonio degli incarichi. Palamara, che ha anche accusato la politica di delegare troppo alla magistratura, non farà altri nomi; se dovesse farne, la maggior parte di quei magistrati che hanno avuto bende e prebende rischierebbe il posto, forse anche qualche procedimento penale. Alla fine tutti si metteranno d'accordo.

Chiudo veramente, signor Presidente e la ringrazio. Infine, cito il sistema Palamara, quando, reo confesso, afferma senza battere ciglio che quelli bravi soltanto eccezionalmente arrivano a ricoprire le funzioni di vertice, «ma oggi non posso dire bugie, quindi posso dire che si deve appartenere ad una corrente per ottenere delle nomine», mentre i più bravi e preparati non iscritti alla corrente restano fuori dal giro, privando così la giustizia dei suoi uomini migliori.

Abbiamo il dovere di scoperchiare la pentola maleodorante della giustizia con riforme radicali, possibilmente condivise, poiché senza verità non ci sarà mai giustizia giusta per i cittadini. La ringrazio in maniera particolare, signor Presidente.

MAUTONE (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Il suo nome non era presente nell'elenco di chi ne aveva fatto richiesta, senatore Mautone, ma intervenga pure.

MAUTONE (M5S). La ringrazio per la disponibilità, signor Presidente. Sarei dovuto intervenire ieri, ma l'intervento è stato rimandato ad oggi.

PRESIDENTE. Non è stato trascritto nuovamente il suo nome, ma non c'è stata alcuna volontà di ignorarla.

MAUTONE (M5S). L'Ospedale pediatrico Bambino Gesù è protagonista di un lungo viaggio nell'universo infanzia che dura da centocinquanta anni. La struttura rappresenta un fiore occhietto della pediatria italiana e, da pediatra, non posso che condividere la grande soddisfazione e i giusti riconoscimenti da sempre ricevuti da tutti i livelli istituzionali. Polo di riferimento e struttura trainante dell'assistenza pediatrica, esso rappresenta un esempio concreto di come le alte professionalità e competenze italiane trovino l'opportuna collocazione e il giusto riconoscimento. Si tratta di una struttura in cui ricerca, assistenza, degenza clinica, *follow up* e riabilitazione hanno trovato un adeguato equilibrio, facendo raggiungere livelli molto alti alle prestazioni erogate, dal punto di vista sia qualitativo che quantitativo.

Colpisce soprattutto che, al di là dei programmi e degli *spot* pubblicitari, al Bambino Gesù il rapporto con l'utenza sia improntato alla massima disponibilità e umanità. Al centro della sua organizzazione interna, al primo posto vi è il bambino, inteso nella sua globalità, con la sua patologia, le sue ansie e le sue paure; accanto, però, vi è anche la sua famiglia, con le sue difficoltà psicologiche, logistiche e ambientali, che vive un'esperienza più o meno drammatica, destinata sempre e comunque a lasciare una traccia indelebile nell'equilibrio familiare.

Forte impulso è stato dato da sempre alla ricerca, con la selezione di giovani ricercatori, impegnati in studi su patologie spesso complesse, alcune delle quali poco attenzionate nella comunità scientifica. Dai risultati del loro costante impegno professionale, sono emerse nuove possibilità diagnostiche e terapeutiche, che hanno trovato diretta applicazione nella pratica clinica.

Voglio ricordare inoltre che, da poco più di due anni, è stato inaugurato il reparto TIN (terapia intensiva neonatale), che permette la rapida presa in carico di neonati prematuri e immaturi, con conseguente risparmio di tempo. E conosciamo bene l'importanza del fattore tempo nel ridurre il rischio di danni irreversibili per i neonati.

Particolare attenzione negli ultimi anni è stata rivolta ai bambini provenienti dai Paesi in via di sviluppo, Paesi poveri e territori dilaniati da guerre sanguinose, quasi perenni, e da carestie. Trattasi di bambini con patologie complesse (ad esempio cardiopatie congenite) o siamesi, la cui risoluzione richiede il lavoro di un'*équipe* multidisciplinare, che purtroppo non è possibile organizzare nei Paesi di origine, per le difficoltà economiche e ambientali e la carenza di attrezzature adeguate. Queste vittime innocenti, trasportate a Roma attraverso un ponte umanitario, ricevono cure e assistenza secondo i protocolli stabiliti per le loro condizioni cliniche, ma soprattutto sono coinvolte in una catena di solidarietà che, al di là dell'aspetto prettamente clinico, ingloba tutto il nucleo familiare. Si tratta di un vero miracolo di solidarietà, in cui la scienza medica supera i confini limitati degli uomini e i freddi bilanci aziendali.

Curate i malati, servite gli infermi: questo è il motto che muove tutta l'attività del Bambino Gesù, l'ospedale dei bambini, per i bambini.

Atti e documenti, annunzio

PRESIDENTE. Le mozioni, le interpellanze e le interrogazioni pervenute alla Presidenza, nonché gli atti e i documenti trasmessi alle Commissioni permanenti ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento sono pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno per la seduta di martedì 9 giugno 2020

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica martedì 9 giugno, alle ore 12, con il seguente ordine del giorno:

- I. Discussione di mozioni sull'attivazione dei *test* sierologici per il virus COVID-19
- II. Discussione di mozioni su iniziative per affrontare l'emergenza climatica

La seduta è tolta (ore 14,25).

Allegato AINTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA, AI SENSI
DELL'ARTICOLO 151-BIS, DEL REGOLAMENTO**Interrogazione sulle recenti leggi regionali della Valle d'Aosta in materia di discariche**

(3-01642) (03 giugno 2020) (già 4-03560) (28 maggio 2020)

Laniece. - *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare -*

Premesso che a quanto risulta all'interrogante:

sono state impugnate le leggi regionali della Regione autonoma Valle d'Aosta n. 1 e n. 3 dell'11 febbraio del 2020, perché ritenute lesive delle prerogative dello Stato in materia ambientale;

l'intervento legislativo prende atto della presenza, nella regione, di impianti già idonei a garantire, seppure senza alcun vincolo di conferimento, lo smaltimento dei rifiuti prodotti all'interno della regione, e mira ad evitare la proliferazione di nuove discariche che, a maggior ragione qualora non tutti i rifiuti speciali prodotti nella regione dovessero essere smaltiti nell'impianto di smaltimento più vicino al luogo di produzione, incentiverebbero l'importazione di rifiuti speciali da fuori regione;

considerato che:

la libera circolazione dei rifiuti speciali, che l'intervento legislativo non vuole in alcun modo ostacolare, è cosa assai diversa dall'incentivazione, attraverso una programmazione della gestione dei rifiuti che non tenga conto delle caratteristiche del territorio, dell'importazione dei predetti rifiuti, in molti casi provenienti da luoghi di produzione lontanissimi dall'impianto di conferimento;

in caso di aumento del numero di discariche destinate alla gestione di rifiuti speciali, ivi compresi quelli di cui alle tabelle 2, 3 e 4, dell'articolo 5, del decreto ministeriale 17 settembre 2020, la cui produzione *in loco* è relativamente ridotta, verrebbe, infatti, a determinarsi, oltre ad una importante modificazione del territorio (considerato che, per approntare nuove discariche, sono necessari interventi molto rilevanti e impattanti) una situazione per cui l'equilibrio economico-finanziario della gestione delle discariche stesse potrebbe essere garantito esclusivamente attraverso un aumento esponenziale dell'importazione dei rifiuti;

ciò sovvertirebbe i principi stessi di adeguatezza degli impianti, che, in base alla normativa statale, devono essere tra loro integrati tenendo conto dell'esigenza di garantire, per quanto possibile, il rispetto del principio dello smaltimento dei rifiuti in uno degli impianti appropriati più vicini ai luoghi

di produzione e non il trasporto dei rifiuti speciali da luoghi lontani, anche mediante l'attraversamento di numerose regioni, ivi comprese quelle dotate di analoghi impianti;

tenuto conto che:

l'intervento legislativo si rivela rispettoso della normativa statale, in quanto preserva, al comma 3 dell'articolo 21, la capacità ricettiva delle discariche già in esercizio, mentre si prevede, al comma 2, che la Regione disincentivi la realizzazione e l'utilizzo di nuove discariche per il conferimento di rifiuti speciali provenienti da altre regioni;

per quanto riguarda le discariche non ancora in esercizio, la *ratio* della modifica è quella di riadattare le stesse, in coerenza con la predetta finalità, alle reali esigenze del territorio, consentendo loro di ricevere e gestire i rifiuti di cui alla tabella 1 dell'articolo 5 del decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 27 settembre 2010;

l'articolo non viola alcun parametro costituzionale, limitandosi a disciplinare, in coerenza con la normativa statale in materia di ambiente e di tutela della concorrenza, aspetti che pertengono al governo del territorio, per ciò che attiene all'uso del territorio stesso e alla localizzazione di impianti o attività, essendo detta materia riconducibile "all'insieme delle norme che consentono di identificare e graduare gli interessi in base ai quali possono essere regolati gli usi ammissibili del territorio" (Corte costituzionale, sentenza n. 383/2005);

la differenziazione tariffaria contenuta nell'articolo 38, comma 2, della legge regionale n. 1 del 2020 è, infatti, complementare alla disposizione richiamata: se, da un lato, la realizzazione di altri impianti sarebbe destinata a rispondere ad un'offerta esogena, dall'altro una mancata differenziazione tariffaria, con riferimento a questa specifica tipologia di rifiuti (rifiuti speciali non pericolosi) genererebbe, come già avvenuto negli ultimi anni, un significativo disequilibrio tra i volumi di rifiuti conferiti prodotti nel territorio e in altre regioni, mettendo a rischio la capacità degli impianti stessi, in termini di capacità recettiva, di garantire agli operatori regionali lo smaltimento nell'impianto più vicino al luogo di produzione;

per quanto attiene all'importo della tariffa, occorre premettere che la modificazione contenuta nell'articolo 38, comma 2, della legge regionale n. 1 del 2020 è rispettosa della normativa statale e, in particolare, dei criteri determinativi fissati dall'articolo 3, comma 29, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), atteso che le voci tariffarie interessate dalle modificazioni devono intendersi riferite al conferimento di rifiuti speciali non pericolosi, in relazione ai quali il richiamato articolo 3, comma 29, della legge n. 549 del 1995 prevede un importo massimo di 0,02582 per chilogrammo, cui si è attenuto il legislatore regionale;

tenuto conto, infine, che:

l'apertura della discarica privata per inerti speciali, denominata "Chalamy", ha creato preoccupazione tra i cittadini residenti nei comuni di Issogne, Champdepraz e in tutta la popolazione valdostana, per l'impatto che potrebbe avere sulla salute e sull'ambiente in una zona che si trova ai piedi del Parco naturale del Mont Avic;

l'area è delimitata ad ovest dal torrente Chalamy e a est dalla Dora Baltea, un'area venutasi a formare nel corso degli anni dai depositi del torrente "Chalamy" e su cui vigono i vincoli più restrittivi del punto di vista idrogeologico;

un comitato di cittadini valdostani si è fatto promotore di una petizione che ha raccolto 13.000 firme e che chiede di impedire l'apertura della discarica "Chalamy" nel Comune di Issogne;

la Regione Valle d'Aosta ha operato per cercare di accogliere le istanze dei cittadini,

si chiede di sapere:

se il Presidente del Consiglio dei ministri e i Ministri in indirizzo, nell'ambito delle proprie competenze, non intendano aprire un confronto con la Regione Valle d'Aosta, che si è già costituita innanzi alla Corte costituzionale, per verificare la compatibilità delle citate leggi con la normativa nazionale;

se non intendano rivalutare l'impugnazione delle leggi esposte in premessa.

Interrogazione sull'incentivazione della mobilità sostenibile nelle città

(3-01648) (03 giugno 2020)

Comincini, Faraone. - *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare* -

Premesso che:

le misure di distanziamento introdotte nel nostro ordinamento al fine di contrastare e prevenire il diffondersi dell'epidemia da COVID-19 hanno generato una minore fruibilità del servizio di trasporto pubblico locale in tutte le città d'Italia;

il Governo, con il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, rinominato "decreto rilancio", ha deciso di incentivare la mobilità sostenibile al fine di ovviare ai disservizi connessi al distanziamento sociale, che hanno limitato la presenza di cittadini sui mezzi di trasporto pubblico locale, ovvero per evitare il verificarsi di possibili assembramenti in prossimità di fermate, nonché su autobus e convogli ferroviari e metropolitani;

l'articolo 2 del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, decreto "clima",

istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e del territorio e del mare un fondo denominato "programma sperimentale buono mobilità", che prevede una dotazione pari a 70 milioni di euro per l'anno 2020, alla cui copertura si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota parte dei proventi delle aste relative alle quote di emissione di anidride carbonica (con riferimento all'anno 2020), dette "aste verdi", così come disciplinate dall'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30;

l'articolo 229 del decreto "rilancio" stabilisce che il fondo di cui all'art. 2 del decreto "clima" sia destinato, fino ad esaurimento, alla concessione in favore dei maggiorenni residenti nei capoluoghi di regione, nelle città metropolitane, nei capoluoghi di provincia, ovvero nei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti, di un "buono mobilità", pari al 60 per cento della spesa sostenuta e, comunque, in misura non superiore a 500 euro, a partire dal 4 maggio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, per l'acquisto di biciclette, anche a pedalata assistita, nonché di veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica, ovvero per l'utilizzo dei servizi di mobilità condivisa a uso individuale esclusi quelli mediante autovetture;

con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti, sono definite le modalità e i termini per l'ottenimento e l'erogazione del beneficio, nel rispetto del limite di spesa ivi individuato;

il citato articolo 229 prevede altresì l'incremento di 50 milioni di euro del predetto fondo istituito dal "decreto clima" e che a tale onere si provvede mediante utilizzo delle risorse disponibili, anche in conto residui, sui capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente, finanziati con quota parte dei proventi delle "aste verdi", di cui allo stesso decreto e di competenza del medesimo stato di previsione;

considerato che:

tali misure rientrano pienamente nel piano finalizzato al contrasto delle emissioni climalteranti previsto non solo dal diritto comunitario ma anche dal nostro ordinamento;

gli incentivi alla mobilità sostenibile possono contribuire alla riduzione dell'utilizzo dei mezzi privati e al conseguente decongestionamento dal traffico delle aree urbane;

il miglioramento della qualità dell'aria che ne conseguirebbe ingenererebbe evidenti benefici anche per la salute dei cittadini;

sono numerosissimi i cittadini che hanno non solo manifestato il proprio interesse, ma hanno già acquistato mezzi di mobilità sostenibile usufruendo del *bonus* previsto dal decreto "rilancio",

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, prevedere un aumento delle

risorse destinate al fondo per la mobilità sostenibile, al netto di quanto potrà operare il Parlamento in sede di conversione del decreto "rilancio";

quali urgenti iniziative intenda adottare al fine di accelerare le procedure per il riconoscimento del *bonus* ai cittadini che ne fanno richiesta, anche al fine di scongiurare un "*click day*" che finirebbe per sminuire le finalità dei provvedimenti adottati;

quali ulteriori interventi intenda intraprendere, nell'ambito delle proprie competenze, affinché venga ulteriormente incentivata la mobilità sostenibile.

Interrogazione sulle procedure per le bonifiche dei siti di interesse nazionale

(3-01643) (03 giugno 2020)

Ruspanini, Ciriani. - *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare* -

Premesso che:

i siti di interesse nazionale (SIN), presenti nella totalità delle regioni e nei territori di circa 300 comuni, sono riconosciuti dallo Stato in funzione delle caratteristiche inquinanti delle aree, della loro pericolosità per l'ambiente circostante in termini di rischio sanitario ed ecologico, nonché di pregiudizio per i beni culturali ed ambientali che vi insistono, e necessitano di particolari opere di bonifica del suolo, del sottosuolo e delle acque;

queste aree, a parte le notevoli criticità ambientali, potrebbero rappresentare una risorsa per l'economia del territorio in termini di sviluppo industriale e manifatturiero, mentre invece le legittime aspettative di aziende e imprenditori ancora presenti nei SIN scontano spesso inutili, costose e farraginose lungaggini di tipo amministrativo, anche relative al semplice rilascio di autorizzazioni edilizie che solo marginalmente potrebbero coinvolgere l'aspetto ambientale;

gli innumerevoli adempimenti burocratici e la sovrapposizione degli atti delle autorità e dei soggetti chiamati a rilasciare pareri, autorizzazioni, relazioni impediscono ogni genere di iniziativa tanto dei privati quanto dei Comuni (nei quali si trovano queste aree) che, di fatto, non possono disporre in attesa di interventi statali che raramente si concretizzano;

a riprova di ciò, mentre sul sito istituzionale si legge che le attività di bonifica condotte dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nei SIN proseguono, "nonostante l'attuale momento di difficoltà dovuto alla grave emergenza sanitaria", nella realtà nei territori interessati nulla si muove;

nonostante l'ennesimo proclama per cui, si legge in una nota del Ministero, "le attività hanno riguardato, tra le altre, l'approvazione di un

piano di caratterizzazione nell'area del SIN bacino del fiume Sacco", "un territorio caratterizzato da un'annosa storia ambientale, all'interno del quale rientrano cinque poli industriali" e che, al netto delle attività di bonifica, "potrebbe rappresentare uno dei luoghi con la più alta concentrazione di stabilimenti del centro Italia", a livello locale nulla è cambiato né si è avviata alcuna procedura che avrebbe dovuto seguire alla sbandierata autorizzazione del Ministero;

se si è, da un lato, consapevoli che l'attuale normativa prevede troppi soggetti coinvolti per competenza e procedure eccessivamente complesse per l'ottenimento dei pareri relativi alle indagini preliminari e agli studi necessari alla redazione dei piani di caratterizzazione, dall'altro, non si può, tuttavia, non ricordare che, dalla stipula del protocollo d'intesa tra la Regione Lazio e il Ministero, il cronoprogramma degli interventi ha già subito, in poco più di un anno, notevoli ritardi nella gestione ed emissione dei pareri di competenza,

si chiede di sapere quali iniziative urgenti il Ministro in indirizzo intenda adottare per semplificare le procedure e i complessi *iter* amministrativi previsti per effettuare le necessarie bonifiche dei siti di interesse nazionale e se non ritenga che occasione utile per procedere in tempi rapidi al riguardo possano essere i prossimi provvedimenti di semplificazione che, come annunciato dal Governo, dovrebbero essere adottati anche a seguito della grave emergenza sanitaria e socio-economica in corso.

Interrogazione sugli impegni del Governo per la lotta all'inquinamento

(3-01644) (03 giugno 2020)

Nugnes, De Petris, Fattori, Ruotolo. - *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare* -

Premesso che:

secondo il *position paper* pubblicato dalla Società italiana di medicina ambientale (SIMA) e dalle università di Bologna e di Bari la presenza di polveri sottili nell'aria e la diffusione del coronavirus hanno un legame; lo studio sottolinea come vi sia "una solida letteratura scientifica che correla l'incidenza dei casi di infezione virale con le concentrazioni di particolato atmosferico (Pm10 e Pm2,5)";

nelle aree del nostro Paese maggiormente colpite, come Lombardia, Veneto, Piemonte, Emilia-Romagna e Toscana, sono allocati il 73 per cento dei termovalorizzatori e il 64,2 per cento delle centrali a biomassa. Le centrali a biomassa del Nord Italia bruciano ogni anno 2,8 milioni di tonnellate di legno e producono 21,3 milioni di microgrammi I-TEQ (tossine equivalenti) di diossina e 214,3 milioni di milligrammi di

benzo(a)pirene. A queste vanno aggiunte le emissioni dei termovalorizzatori e dei numerosi impianti industriali;

l'ingegner Eugenio Rogano ha ipotizzato una correlazione tra distribuzione dei termovalorizzatori e diffusione del contagio, attraverso un lavoro di ricerca di cui ha scritto "L'Espresso";

a questo studio si aggiungono molti importanti lavori (di Boule L.A., Burke C.G., O'Dell C.T., Winans B., Lawrence B.P.) che, monitorando la maturazione della citotossicità dei linfociti TCD8+, a seguito di un'infezione volontaria delle prime vie aeree su topi contagiati con il virus dell'influenza, hanno evidenziato una compromissione nella funzionalità dei CTL (Cytotoxic T lymphocytes) in soggetti precedentemente esposti alle diossine che risultavano più soggetti a patologie respiratorie;

considerato che:

la correlazione tra inquinamento, cambiamenti climatici e salute non è una recente scoperta; secondo i dati forniti dall'Agenzia europea dell'ambiente l'inquinamento atmosferico, nonostante i miglioramenti registrati negli ultimi anni "grazie alla crisi economica", rappresenta un fattore di rischio, non solo per gli ecosistemi, ma anche per la salute dei cittadini, con particolare riferimento a quelli che vivono nelle aree urbane;

l'esposizione agli agenti inquinanti quali il particolato, il biossido di azoto e l'ozono provoca l'insorgere o l'aggravarsi di numerose malattie ed è responsabile di un numero elevato di decessi prematuri. Gli effetti dell'inquinamento atmosferico causano circa 1.6 milioni di morti premature ogni anno e il cambiamento del clima è stato identificato dalla rivista "The Lancet" come la principale minaccia alla salute globale. L'Agenzia europea dell'ambiente riferisce che nel 2013 il Pm2,5 è stato causa di 430.000 morti premature nella sola Unione europea. L'Italia figura tra i Paesi dove gli agenti inquinanti relativi alla qualità dell'aria superano le soglie previste dalla UE e dall'OMS, con un numero stimato di decessi prematuri che nel 2013 è stato di oltre 80.000;

analizzati i settori di produzione e di trasformazione primaria, si è stimato che questi abbiano costi capitalistici naturali non valutati per un totale di 7,3 trilioni di dollari; il che equivale al 13 per cento della produzione economica mondiale nel 2009. La maggior parte dei costi non capitalizzati del capitale naturale deriva dalle emissioni di gas serra (38 per cento), seguito dall'uso dell'acqua (25 per cento), l'uso del suolo, cioè l'impermeabilizzazione e la perdita dei servizi ecosistemici (24 per cento), l'inquinamento atmosferico (7 per cento), l'inquinamento terra e acqua (5 per cento) e gli sprechi (1 per cento);

la pandemia da coronavirus è indubbiamente figlia del degrado ambientale e della voracità con cui l'economia estrae risorse, emette inquinanti e produce quantità enormi di rifiuti. Il salto di specie dagli animali agli esseri umani, che ha messo in circolo questi virus e che nel futuro rischia di essere sempre più frequente e periodico, è causato da molti fattori, oltre che dall'inquinamento atmosferico, quali la deforestazione (che

ha avvicinato alcune specie animali all'uomo e al suo ambiente antropizzato) o l'espansione di sistemi di agricoltura e di allevamento industriali;

considerato altresì che:

la pandemia globale da COVID-19 ha costretto il mondo intero ad una chiusura forzata di tutte le attività produttive e il blocco di tutti gli spostamenti con la cessazione obbligata persino delle interazioni interpersonali e la compressione di molti dei diritti costituzionali, impensabile fino a qualche tempo fa, causando gravissimi danni sociali ed economici oltre che sanitari, che non possono non far riflettere sull'opportunità di continuare in questa direzione in modo resistente;

appare evidente che questo arresto globale straordinario ma inevitabile che ha costretto tutti è un segnale di allarme che obbliga a rivalutare il nostro modello di sviluppo mettendo finalmente sul tavolo i costi ed i danni che comporta non intervenire a tutela dell'ambiente e della salute in maniera radicale e non più derogabile;

il modello economico distruttivo attuale sfrutta le risorse naturali e i territori ben oltre i limiti che il pianeta pone, producendo inquinamento delle matrici e alterazioni dei nostri sistemi di difesa,

si chiede di sapere:

se si intenda approntare lo studio di un piano ambientale di rilancio economico del Paese e in che termini;

se corrisponda al vero, come si apprende dai mezzi di stampa, che si starebbe lavorando su proposte che si muovono sulla vecchia logica lineare del cemento, cui delegare la ripresa economica del Paese come negli anni '50 e '60 del secolo scorso;

se risponda a verità l'ipotesi di mettere in atto condoni edilizi, nonché ulteriori deroghe al codice degli appalti nel settore delle costruzioni tramite la nomina di commissari per il rilancio di grandi opere slacciate dai vincoli e dai controlli degli enti preposti alla tutela anche ambientale e dei beni culturali del territorio;

come ci si ponga di fronte a questo uso indiscriminato e non necessario del monouso e delle plastiche e che rimedi si valuti di porre in essere nell'immediato. Inoltre se esista un piano, per quanto tardivo, di recupero e riciclo dei DPI che stanno invadendo i mari e le spiagge, tenendo conto che secondo il Politecnico di Torino l'incremento atteso di rifiuti da DPI, per il solo comparto produttivo, è di circa un miliardo di mascherine al mese e 456 milioni di guanti, 2 milioni di termometri e 250.000 cuffie per capelli;

se l'inquinamento dovuto all'uso massiccio delle automobili private per garantire le esigenze di distanziamento verrà bilanciato da un massiccio piano di investimenti sui sistemi di trasporto pubblici, che non può essere certo compensato dal *bonus* per le biciclette ed i monopattini elettrici;

perché nei vari decreti emanati manchi la differenziazione degli incentivi e delle facilitazioni tra aziende tradizionali e aziende virtuose dal punto di vista ambientale, che si pongono su prospettive di miglioramento e raggiungimento di *standard* e *performance* ambientali, prevedendo che l'erogazione degli aiuti alle imprese sia vincolata al rispetto di regole ferree in tema di tutela dell'ambiente e della salute;

se si intenda dare attuazione agli impegni presi con il Parlamento per i SAD (sussidi ambientalmente dannosi), e in che tempi intenda togliere i sussidi alle imprese dannose dal punto di vista ambientale per spostarli su quelle favorevoli;

se si intenda approntare una revisione del piano energia e clima PNIEC che sia più coraggioso e si ponga obiettivi più stringenti alla luce delle attuali evidenze, in vista di possibili future emergenze sanitarie e climatiche che stanno devastando il pianeta.

Interrogazione sulle modalità di erogazione della cassa integrazione in deroga

(3-01647) (03 giugno 2020)

Laus, Marcucci, Nannicini, Ferrari. - *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali* -

Premesso che:

i numerosi casi di ritardo verificatisi nell'erogazione della cassa integrazione in deroga prevista dal decreto-legge "cura Italia" sono stati spiegati dal Ministro in indirizzo con la complessità dello strumento cui si è fatto ricorso, e dall'INPS con il ritardo delle Regioni negli adempimenti loro spettanti;

per evitare il ripetersi di quanto è accaduto e dare una risposta più celere ai cittadini aventi diritto alla cassa integrazione in deroga, riducendo gli adempimenti burocratici, il decreto-legge "rilancio" prevede un meccanismo semplificato di erogazione "per periodi successivi alle prime nove settimane";

il decreto-legge reca infatti una nuova disciplina delle procedure di riparto delle risorse, nonché di concessione, di erogazione e di monitoraggio del trattamento di integrazione salariale in deroga per "emergenza COVID-19", prevedendo una procedura di pagamento diretto da parte dell'INPS;

considerato che:

ciò nonostante, i tempi per l'erogazione del trattamento di integrazione salariale in deroga non saranno brevi: le modalità di attuazione del trattamento dovranno essere stabilite con un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e i termini temporali delle domande e delle successive fasi,

come stabiliti dall'articolo 71 del citato decreto-legge, fanno supporre che l'anticipazione di pagamento del trattamento non avverrà prima della metà del mese di luglio 2020;

successivamente all'anticipazione di pagamento del trattamento, il datore di lavoro dovrà inviare all'INPS tutti i dati necessari per il saldo dell'integrazione salariale entro 30 giorni dall'erogazione;

inoltre, questa nuova modalità di concessione del trattamento di integrazione salariale in deroga potrà essere adottata non prima del 18 giugno 2020, "decorsi trenta giorni dall'entrata in vigore" della disposizione, quando sarà possibile per il datore di lavoro presentare la domanda di concessione del trattamento;

lo snellimento delle procedure previsto dal decreto-legge "rilancio" rappresenta un'importante novità, ma potrebbe non essere sufficiente a garantire ai lavoratori l'erogazione in tempi brevi del trattamento di integrazione salariale in deroga;

lo stesso protocollo tra le banche e le parti sociali per anticipare la cassa ai lavoratori non garantisce alcuna certezza,

si chiede di sapere:

quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda adottare, nello stabilire le modalità di attuazione del trattamento di integrazione salariale in deroga, al fine di rendere il meccanismo previsto il più celere e sicuro possibile per i lavoratori, e se non ritenga opportuno, a tal fine, prevedere anche una modalità per cui i lavoratori possano percepire immediatamente il trattamento tramite un istituto bancario mediante la previsione di garanzia statale per gli anticipi loro diretti;

quale sia lo stato di pagamento dei trattamenti di integrazione salariale in deroga riconosciuti ai sensi dell'articolo 22 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 (detto "cura Italia").

Interrogazione sui contributi per la sicurezza sul lavoro e i presidi sanitari

(3-01641) (03 giugno 2020)

Bernini, Malan, Toffanin, Floris, Carbone, De Poli, Pichetto Fratin, Gallone, Ronzulli, Damiani, Barachini, Mallegni, Ferro, Moles. - *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali* -

Premesso che:

l'articolo 77 del decreto-legge n. 34 del 2020, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, modifica l'articolo 43 del decreto-legge n. 18 del 2020, in materia di contributi alle

imprese e agli enti del terzo settore per la sicurezza e il potenziamento dei presidi sanitari, prevedendo che il trasferimento dell'importo di 50 milioni di euro, da parte dell'INAIL ad Invitalia, sia erogato non solo alle imprese, come originariamente stabilito, ma anche agli enti del terzo settore, per l'acquisto di dispositivi e di altri strumenti di protezione individuale;

tuttavia, si evidenzia come all'estensione della platea dei beneficiari non corrisponda alcuna copertura finanziaria aggiuntiva, e che i 50 milioni di cui all'articolo 43 del decreto "cura Italia" siano già esauriti;

nello specifico, l'articolo 43 ha lo scopo di sostenere la continuità, in sicurezza, dei processi produttivi delle imprese e, in base alla modifica proposta successivamente, delle attività di interesse generale degli enti del terzo settore, di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo n. 117 del 2017 (codice del terzo settore). A tal fine, il medesimo articolo prevede che l'INAIL trasferisca entro il 30 aprile 2020 l'importo di 50 milioni di euro ad Invitalia, a valere sulle risorse già programmate nel bilancio di previsione 2020 dello stesso istituto per il finanziamento dei progetti di investimento e formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro rivolti in particolare alle piccole, medie e micro imprese;

in attuazione di tale disposizione, Invitalia ha pubblicato il bando "Impresa sicura", mettendo a disposizione delle imprese le risorse per il rimborso dei dispositivi di protezione individuale (mascherine, guanti, rilevatori della temperatura corporea, detergenti);

risulta che le domande presentate ammontano a 194.175, a fronte delle quali solo 3.151 risulterebbero accolte sull'intero territorio nazionale, perché sono esaurite le risorse messe a disposizione;

in base alla modifica prevista dal menzionato articolo 77 del decreto-legge "rilancio", i finanziamenti sono destinati anche alle attività di interesse generale degli enti del terzo settore e ai progetti volti a sperimentare soluzioni innovative e strumenti di natura organizzativa e gestionale ispirati ai principi di responsabilità sociale delle imprese;

pur essendo favorevoli all'ampliamento al terzo settore, gli interroganti rilevano, riguardo all'ambito soggettivo dell'applicazione della disposizione, che essa circoscrive i destinatari dei finanziamenti alle sole imprese, escludendo gli altri datori di lavoro e, sotto il profilo finanziario, che la stessa sembrerebbe non garantire le risorse a tutta la platea;

giòva evidenziare come l'erogazione delle risorse senza criteri razionali e ben definiti sta creando una palese discriminazione tra i potenziali destinatari, con la conseguente esclusione di coloro che più di altri avrebbero bisogno dei finanziamenti;

inoltre, tali modalità procedurali poco hanno in comune con i criteri selettivi di tipo meritocratico ai quali si dovrebbero ispirare le disposizioni citate, essendo il "clic day" piuttosto assimilabile a un sistema di gioco a premi nel quale prevale la casualità e la circostanza fortuita, a fronte delle

risorse esigue messe a disposizione ed esaurite subito dopo l'apertura del bando,

si chiede di sapere:

come e quando si intenda garantire le coperture finanziarie ulteriori;

quali misure il Ministro in indirizzo intenda adottare per prevedere che l'erogazione delle risorse sia effettuata in modo imparziale, considerato che, essendo il bando aperto, è già noto l'elenco dei soggetti richiedenti e, di conseguenza, l'eventuale finanziamento andrebbe ai beneficiari già noti individualmente;

se, vista la richiesta, non ritenga opportuno di indire un ulteriore bando con risorse aggiuntive così da poter soddisfare un maggior numero di imprese.

Interrogazione sui dati riguardanti i percettori del reddito di cittadinanza

(3-01646) (03 giugno 2020)

Nisini. - *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali -*

Premesso che:

con il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, è stato istituito il reddito di cittadinanza, quale misura di politica attiva del lavoro, di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza ed all'esclusione sociale;

il gruppo del Movimento 5 Stelle ha da sempre sostenuto l'imprescindibilità di tale misura, da non considerare come una mera forma di assistenzialismo ma, come ha dichiarato lo stesso ministro Catalfo, all'epoca relatrice del provvedimento in Senato, nella seduta del 25 febbraio 2019: "una misura proattiva collegata all'inserimento nel contesto sociale e lavorativo del cittadino";

i dati dell'osservatorio sul reddito di cittadinanza e di ANPAL disattendono totalmente le intenzioni;

l'osservatorio riferisce che nel 2019 la misura ha coinvolto 968.645 nuclei familiari e 2.540.575 persone per un importo medio mensile pari a 527 euro, mentre nel 2020 ha coinvolto rispettivamente 1.057.319 nuclei e 2.721.036 persone per un importo medio mensile di 568 euro;

secondo la nota mensile del 29 maggio 2020 pubblicata da ANPAL, alla data del 1° aprile 2020 il numero complessivo dei beneficiari del reddito di cittadinanza presenti nel *database* ANPAL è appena superiore ai 991.000 individui, dei quali solo 819.129 sono soggetti al patto per il lavoro e appena 365.759 sono presi in carico dai servizi per l'impiego;

sempre ANPAL riferisce che, alla data del 10 febbraio 2019, i beneficiari che hanno iniziato un rapporto di lavoro dopo l'approvazione della domanda sono 39.760, dei quali il 65,2 per cento a tempo determinato, il 19,7 per cento a tempo indeterminato ed il 3,9 in apprendistato;

ciò significa che i percettori del reddito di cittadinanza che hanno ottenuto un impiego rappresentano poco meno del 2 per cento della platea e che, di questi, la stragrande maggioranza ha ottenuto un impiego a tempo determinato;

quanto al patto per l'inclusione sociale, nei mesi scorsi, prima ancora che l'emergenza epidemiologica da COVID-19 inducesse il Governo a sospendere la condizionalità degli obblighi connessi alla fruizione del reddito di cittadinanza, pochissimi Comuni avevano attivato i percorsi per le attività di servizio alla comunità;

anche la Corte dei conti bocchia la misura, come si evince dal rapporto 2020 sul coordinamento della finanza pubblica, pubblicato nei giorni scorsi, nel quale la Corte evidenzia che "per quel che riguarda il secondo pilastro dell'RdC, quello finalizzato a promuovere politiche attive per il lavoro, i risultati appaiono al momento largamente insoddisfacenti e confermano le perplessità avanzate dalla Corte al suo avvio. I dati a disposizione, comunicati dall'ANPAL Servizi, dicono che alla data del 10 febbraio 2020, i beneficiari del RdC che hanno avuto un rapporto di lavoro dopo l'approvazione della domanda sono circa 40 mila. Soprattutto, non si intravedono segni di un possibile maggiore dinamismo dei Centri per l'impiego rispetto al passato";

gli organi di stampa riportano continuamente notizie di assegni erogati a persone prive dei requisiti e, da ultimo, nei giorni scorsi, hanno diffuso la notizia di un'indagine della Guardia di finanza da cui sembrerebbe evincersi che, per mesi, 101 soggetti legati alla malavita organizzata di Reggio Calabria e provincia avrebbero percepito indebitamente il reddito di cittadinanza, per un totale di oltre 500.000 euro, mentre ulteriori 15 avrebbero già inoltrato la domanda,

si chiede di sapere se i fatti riportati siano corrispondenti al vero, quali siano i dati reali dei percettori del reddito di cittadinanza e di coloro che hanno trovato lavoro e più in generale quali iniziative il Ministro in indirizzo voglia adottare per evitare che fondi pubblici vengano erogati per misure di fatto assistenziali e prive di effetti concreti sul mercato del lavoro.

Interrogazione sulle prospettive di proseguimento dello *smart working* nel settore pubblico

(3-01645) (03 giugno 2020)

Floridia, Ortis. - *Al Ministro per la pubblica amministrazione* -

Premesso che:

l'emergenza sanitaria in atto ha impresso un'incredibile accelerazione del ricorso allo strumento dello *smart working*, poiché i provvedimenti emanati per la gestione dell'epidemia da COVID-19 hanno di fatto attribuito a tale modalità di lavoro la funzione di strumento di contenimento del contagio;

le pubbliche amministrazioni hanno così dovuto provvedere ad un largo utilizzo della modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte dal proprio domicilio o in modalità a distanza;

l'emergenza ha quindi offerto la possibilità di riflettere sulla necessità di diffondere una simile modalità di lavoro nella pubblica amministrazione, che consentirà di svecchiare la macchina amministrativa e, incentivando il merito, costituirebbe una vera e propria rivoluzione culturale per l'Italia;

prima dell'emergenza da COVID-19, infatti, stando ai dati dell'osservatorio "Smartworker" del Politecnico di Milano, gli *smartworker* italiani erano soltanto 570.000, in buona parte nel settore privato di grandi dimensioni, mentre, per quanto riguarda il lavoro pubblico, solo il 7 per cento delle pubbliche amministrazioni aveva attivato iniziative informali tese all'adozione del lavoro agile e il 6 per cento contava di avviarle nei 12 mesi seguenti;

l'incremento dello *smart working* nel pubblico, invece, porterebbe importanti benefici agli stessi lavoratori, con risparmio di tempo e maggiore autonomia nella gestione delle attività quotidiane, alla pubblica amministrazione, in termini di efficienza ed efficacia dell'organizzazione amministrativa, e soprattutto all'intera collettività, che godrebbe del decongestionamento dei centri urbani e della riduzione delle emissioni di anidride carbonica, con conseguenze favorevoli per la salubrità dell'ambiente;

considerando che, con il decreto "cura Italia", lo *smart working* è diventato a tutti gli effetti una modalità ordinaria e diffusa di svolgimento dell'attività lavorativa, oltre che in linea con l'impulso innovativo che è necessario perseguire,

si chiede di sapere quale sia, anche a fronte dell'esperienza dei mesi recenti, l'orientamento del Ministro in indirizzo in ordine all'impiego di tale strumento in condizioni di ordinarietà e se non intenda, a tal fine, adottare provvedimenti tesi ad implementare il ricorso ad esso, introducendo le relative modalità formative, attuative e di monitoraggio in grado di assicurare la tutela dei lavoratori e garantire la qualità del lavoro svolto.

DISEGNO DI LEGGE DISCUSO AI SENSI DELL'ARTICOLO 44,
COMMA 3, DEL REGOLAMENTO

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici,

nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali (1829)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE E ALLEGATO RECANTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE AL DECRETO-LEGGE, NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI, SUL QUALE IL GOVERNO HA POSTO LA QUESTIONE DI FIDUCIA

Art. 1.

1. Il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base degli articoli 17, 49, 53, 62, comma 7, e 70 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.
3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

N.B. Approvato, con voto di fiducia, il disegno di legge composto del solo articolo 1.

Per l'Allegato recante le modificazioni apportate al decreto-legge, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, si rinvia all'Atto Senato 1829 (pagg. 5-36). Cfr. anche Elenco cronologico dei Resoconti, seduta n. 225.

ARTICOLI DA 1 A 44 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO
COMPREDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA
CAMERA DEI DEPUTATI E ALLEGATO 1

Capo I

MISURE DI ACCESSO AL CREDITO PER LE IMPRESE

Articolo 1.

(Misure temporanee per il sostegno alla liquidità delle imprese)

1. Al fine di assicurare la necessaria liquidità alle imprese con sede in Italia, colpite dall'epidemia COVID-19, diverse dalle banche e da altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito, SACE S.p.A. concede fino al 31 dicembre 2020 garanzie, in conformità alla normativa europea in tema di aiuti di Stato e nel rispetto dei criteri e delle condizioni previste dai commi da 2 a 11, in favore di banche, di istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e degli altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, per finanziamenti sotto qualsiasi forma alle suddette imprese. Gli impegni assunti dalla SACE

S.p.A. ai sensi del presente comma non superano l'importo complessivo massimo di 200 miliardi di euro, di cui almeno 30 miliardi sono destinati a supporto di piccole e medie imprese come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE, ivi inclusi i lavoratori autonomi e i liberi professionisti titolari di partita IVA nonché le associazioni professionali e le società tra professionisti, che abbiano pienamente utilizzato la loro capacità di accesso al Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonché alle garanzie concesse ai sensi dell'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102.

1-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche alle cessioni di crediti con garanzia di solvenza prestata dal cedente effettuate, dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, dalle imprese di cui al comma 1 del presente articolo, anche ai sensi della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a banche e a intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. I limiti di importo del prestito di cui al comma 2, lettera c), e le percentuali di copertura della garanzia di cui al comma 2, lettera d), sono riferiti all'importo del corrispettivo pagato al cedente per la cessione dei crediti. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere stabiliti modalità attuative e operative nonché ulteriori elementi e requisiti integrativi per l'esecuzione delle operazioni di cui al presente comma. La procedura e la documentazione necessaria per il rilascio della garanzia ai sensi del presente comma sono ulteriormente specificate dalla SACE S.p.A.

1-ter. Dalle garanzie per finanziamenti di cui al presente articolo sono in ogni caso escluse le società che controllano direttamente o indirettamente, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, una società residente in un Paese o in un territorio non cooperativo a fini fiscali, ovvero che sono controllate, direttamente o indirettamente, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, da una società residente in un Paese o in un territorio non cooperativo a fini fiscali. Per Paesi o territori non cooperativi a fini fiscali si intendono le giurisdizioni individuate nell'allegato I alla lista UE delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali, adottata con conclusioni del Consiglio dell'Unione europea. La condizione di cui al presente comma non si applica se la società dimostra che il soggetto non residente svolge un'attività economica effettiva, mediante l'impiego di personale, attrezzature, attivi e locali. Ai fini del presente comma, il contribuente può interpellare l'Agenzia delle entrate ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera b), della legge 27 luglio 2000, n. 212.

2. Le garanzie di cui ai commi 1 e 1- bis sono rilasciate alle seguenti condizioni:

a) la garanzia è rilasciata entro il 31 dicembre 2020, per finanziamenti di durata non superiore a 6 anni, con la possibilità per le imprese di avvalersi di un preammortamento di durata fino a 36 mesi;

b) al 31 dicembre 2019 l'impresa beneficiaria non rientrava nella categoria delle imprese in difficoltà ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014

della Commissione, del 17 giugno 2014, del Regolamento (UE) n. 702/2014 del 25 giugno 2014 e del Regolamento (UE) n. 1388/2014 del 16 dicembre 2014, e alla data del 29 febbraio 2020 non risultava presente tra le esposizioni deteriorate presso il sistema bancario, come rilevabili dal soggetto finanziatore;

b-bis) nella definizione del rapporto tra debito e patrimonio netto contabile registrato negli ultimi due anni dall'impresa, che non può essere superiore a 7,5, come indicato dal numero 1) della lettera *e*) del punto 18) dell'articolo 2 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, e che costituisce un parametro indispensabile per la definizione di «impresa in difficoltà», sono compresi nel calcolo del patrimonio i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per somministrazione, forniture e appalti, certificati ai sensi dell'articolo 9, comma 3-*bis*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e le certificazioni richiamate al citato articolo 9, comma 3-*ter*, lettera *b*), ultimo periodo, recanti la data prevista per il pagamento, emesse mediante l'apposita piattaforma elettronica;

c) l'importo del prestito assistito da garanzia non è superiore al maggiore tra i seguenti elementi:

1) 25 per cento del fatturato annuo dell'impresa relativo al 2019, come risultante dal bilancio ovvero dalla dichiarazione fiscale;

2) il doppio dei costi del personale dell'impresa relativi al 2019, come risultanti dal bilancio ovvero da dati certificati se l'impresa non ha approvato il bilancio; qualora l'impresa abbia iniziato la propria attività successivamente al 31 dicembre 2018, si fa riferimento ai costi del personale attesi per i primi due anni di attività, come documentato e attestato dal rappresentante legale dell'impresa;

d) la garanzia, in concorso paritetico e proporzionale tra garante e garantito nelle perdite per mancato rimborso del finanziamento, copre l'importo del finanziamento concesso nei limiti delle seguenti quote percentuali:

1) 90 per cento per imprese con non più di 5000 dipendenti in Italia e valore del fatturato fino a 1,5 miliardi di euro;

2) 80 per cento per imprese con valore del fatturato superiore a 1,5 miliardi e fino a 5 miliardi di euro o con più di 5000 dipendenti in Italia;

3) 70 per cento per le imprese con valore del fatturato superiore a 5 miliardi di euro;

e) le commissioni annuali dovute dalle imprese per il rilascio della garanzia sono le seguenti:

1) per i finanziamenti di piccole e medie imprese sono corrisposti, in rapporto all'importo garantito, 25 punti base durante il primo anno, 50 punti

base durante il secondo e terzo anno, 100 punti base durante il quarto, quinto e sesto anno;

2) per i finanziamenti di imprese diverse dalle piccole e medie imprese sono corrisposti, in rapporto all'importo garantito, 50 punti base durante il primo anno, 100 punti base durante il secondo e terzo anno, 200 punti base durante il quarto, quinto e sesto anno;

f) la garanzia è a prima richiesta, esplicita, irrevocabile, e conforme ai requisiti previsti dalla normativa di vigilanza prudenziale ai fini della migliore mitigazione del rischio;

g) la garanzia copre nuovi finanziamenti concessi all'impresa successivamente all'entrata in vigore del presente decreto, per capitale, interessi ed oneri accessori fino all'importo massimo garantito;

h) le commissioni devono essere limitate al recupero dei costi e il costo dei finanziamenti coperti dalla garanzia deve essere inferiore al costo che sarebbe stato richiesto dal soggetto o dai soggetti eroganti per operazioni con le medesime caratteristiche ma prive della garanzia, come documentato e attestato dal rappresentante legale dei suddetti soggetti eroganti. Tale minor costo deve essere almeno uguale alla differenza tra il costo che sarebbe stato richiesto dal soggetto o dai soggetti eroganti per operazioni con le medesime caratteristiche ma prive della garanzia, come documentato e attestato dal rappresentante legale dei suddetti soggetti eroganti, ed il costo effettivamente applicato all'impresa;

i) l'impresa che beneficia della garanzia assume l'impegno che essa, nonché ogni altra impresa con sede in Italia che faccia parte del medesimo gruppo cui la prima appartiene, comprese quelle soggette alla direzione e al coordinamento da parte della medesima, non approvi la distribuzione di dividendi o il riacquisto di azioni nel corso dell'anno 2020. Qualora le suddette imprese abbiano già distribuito dividendi o riacquistato azioni al momento della richiesta del finanziamento, l'impegno è assunto dall'impresa per i dodici mesi successivi alla data della richiesta;

l) l'impresa che beneficia della garanzia assume l'impegno a gestire i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali;

m) il soggetto finanziatore deve dimostrare che ad esito del rilascio del finanziamento coperto da garanzia l'ammontare complessivo delle esposizioni nei confronti del soggetto finanziato risulta superiore all'ammontare di esposizioni detenute alla data di entrata in vigore del presente decreto, corretto per le riduzioni delle esposizioni intervenute tra le due date in conseguenza del regolamento contrattuale stabilito tra le parti prima dell'entrata in vigore del presente decreto;

n) il finanziamento coperto dalla garanzia deve essere destinato a sostenere costi del personale, canoni di locazione o di affitto di ramo d'azienda, investimenti o capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali che siano localizzati in Italia, come documentato e

attestato dal rappresentante legale dell'impresa beneficiaria, e le medesime imprese devono impegnarsi a non delocalizzare le produzioni;

n-bis) il finanziamento di cui alla lettera *n*) deve essere altresì destinato, in misura non superiore al 20 per cento dell'importo erogato, al pagamento di rate di finanziamenti, scadute o in scadenza nel periodo emergenziale ovvero dal 1° marzo 2020 al 31 dicembre 2020, per le quali il rimborso sia reso oggettivamente impossibile in conseguenza della diffusione dell'epidemia di COVID-19 o delle misure dirette alla prevenzione e al contenimento della stessa, a condizione che l'impossibilità oggettiva del rimborso sia attestata dal rappresentante legale dell'impresa beneficiaria ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

3. Ai fini dell'individuazione del limite di importo garantito indicato dal comma 2, lettera *c*), si fa riferimento al valore del fatturato in Italia e dei costi del personale sostenuti in Italia da parte dell'impresa ovvero su base consolidata qualora l'impresa appartenga ad un gruppo. L'impresa richiedente è tenuta a comunicare alla banca finanziatrice tale valore. Ai fini della verifica del suddetto limite, qualora la medesima impresa sia beneficiaria di più finanziamenti assistiti dalla garanzia di cui al presente articolo ovvero da altra garanzia pubblica, gli importi di detti finanziamenti si cumulano. Qualora la medesima impresa, ovvero il medesimo gruppo quando la prima è parte di un gruppo, siano beneficiari di più finanziamenti assistiti dalla garanzia di cui al comma 1, gli importi di detti finanziamenti si cumulano.

4. Ai fini dell'individuazione della percentuale di garanzia indicata dal comma 2, lettera *d*), si fa riferimento al valore su base consolidata del fatturato e dei costi del personale del gruppo, qualora l'impresa beneficiaria sia parte di un gruppo. L'impresa richiedente è tenuta a comunicare alla banca finanziatrice tale valore. Le percentuali indicate al comma 2, lettera *d*) si applicano sull'importo residuo dovuto, in caso di ammortamento progressivo del finanziamento.

5. Sulle obbligazioni di SACE S.p.A. derivanti dalle garanzie disciplinate dai commi 1 e 1-*bis* è accordata di diritto la garanzia dello Stato a prima richiesta e senza regresso, la cui operatività sarà registrata da SACE S.p.A. con gestione separata. La garanzia dello Stato è esplicita, incondizionata, irrevocabile e si estende al rimborso del capitale, al pagamento degli interessi e ad ogni altro onere accessorio, al netto delle commissioni ricevute per le medesime garanzie. SACE S.p.A. svolge anche per conto del Ministero dell'economia e delle finanze le attività relative all'escussione della garanzia e al recupero dei crediti, che può altresì delegare alle banche, alle istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e agli altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia. SACE S.p.A. opera con la dovuta diligenza professionale. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere impartiti a SACE S.p.A. indirizzi sulla gestione dell'attività di rilascio delle garanzie e sulla verifica, al fine dell'escussione della garanzia dello Stato,

del rispetto dei suddetti indirizzi e dei criteri e condizioni previsti dal presente articolo.

6. Per il rilascio delle garanzie che coprono finanziamenti in favore di imprese con non più di 5000 dipendenti in Italia e con valore del fatturato fino a 1,5 miliardi di euro, sulla base dei dati risultanti dal bilancio ovvero di dati certificati con riferimento alla data di entrata in vigore del presente decreto se l'impresa non ha approvato il bilancio, si applica la seguente procedura semplificata, come ulteriormente specificata sul piano procedurale e documentale da SACE S.p.A., fermo quanto previsto dal comma 9:

a) l'impresa interessata all'erogazione di un finanziamento garantito da SACE S.p.A. presenta a un soggetto finanziatore, che può operare ed eventualmente erogare anche in modo coordinato con altri finanziatori, la domanda di finanziamento garantito dallo Stato;

b) in caso di esito positivo della delibera di erogazione del finanziamento da parte dei suddetti soggetti, questi ultimi trasmettono la richiesta di emissione della garanzia a SACE S.p.A. la quale esamina la richiesta stessa, verificando l'esito positivo del processo deliberativo del soggetto finanziatore ed emettendo un codice unico identificativo del finanziamento e della garanzia;

c) il soggetto finanziatore procede al rilascio del finanziamento assistito dalla garanzia concessa dalla SACE S.p.A.

7. Qualora l'impresa beneficiaria abbia dipendenti o fatturato superiori alle soglie indicate dal comma 6, il rilascio della garanzia e del corrispondente codice unico è subordinato altresì alla decisione assunta con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico, adottato sulla base dell'istruttoria trasmessa da SACE S.p.A., tenendo in considerazione il ruolo che l'impresa che beneficia della garanzia svolge rispetto alle seguenti aree e profili in Italia:

a) contributo allo sviluppo tecnologico;

b) appartenenza alla rete logistica e dei rifornimenti;

c) incidenza su infrastrutture critiche e strategiche;

d) impatto sui livelli occupazionali e mercato del lavoro;

e) peso specifico nell'ambito di una filiera produttiva strategica.

8. Con il decreto di cui al comma 7 possono essere elevate le percentuali di cui al comma 2, lettera *d)*, fino al limite di percentuale immediatamente superiore a quello ivi previsto, subordinatamente al rispetto di specifici impegni e condizioni in capo all'impresa beneficiaria indicati nella decisione, in relazione alle aree e ai profili di cui al comma 7.

9. I soggetti finanziatori forniscono un rendiconto periodico a SACE S.p.A., con i contenuti, la cadenza e le modalità da quest'ultima indicati, al fine di riscontrare il rispetto da parte dei soggetti finanziati e degli stessi soggetti finanziatori degli impegni e delle condizioni previsti ai sensi del presente ar-

ticolo. SACE S.p.A. ne riferisce periodicamente al Ministero dell'economia e delle finanze.

10. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere disciplinate ulteriori modalità attuative e operative, ed eventuali elementi e requisiti integrativi, per l'esecuzione delle operazioni di cui ai commi da 1 a 9.

11. In caso di modifiche della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 recante un «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», condizioni e requisiti indicati ai commi da 2 a 8 possono essere conseguentemente adeguati con decreto del Ministro dell'economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico.

12. L'efficacia dei commi da 1 a 9 è subordinata all'approvazione della Commissione Europea ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea.

13. Fermo restando il limite complessivo massimo di cui al comma 1, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze può essere concessa, in conformità alla normativa dell'Unione europea, la garanzia dello Stato su esposizioni assunte o da assumere da Cassa depositi e prestiti S.p.A. (CDP S.p.A.) entro il 31 dicembre 2020 derivanti da garanzie, anche nella forma di garanzie di prima perdita, su portafogli di finanziamenti concessi, in qualsiasi forma, da banche e da altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia alle imprese con sede in Italia che hanno sofferto una riduzione del fatturato a causa dell'emergenza epidemiologica da «COVID-19» e che prevedano modalità tali da assicurare la concessione da parte dei soggetti finanziatori di nuovi finanziamenti in funzione dell'ammontare del capitale regolamentare liberato per effetto delle garanzie stesse. La garanzia è a prima richiesta, incondizionata, esplicita, irrevocabile, e conforme ai requisiti previsti dalla normativa di vigilanza prudenziale ai fini della migliore mitigazione del rischio.

14. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo a copertura delle garanzie concesse ai sensi dei commi 5 e 13, nonché di quelle concesse ai sensi dell'articolo 6, comma 14-*bis*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, con una dotazione iniziale di 1.000 milioni di euro per l'anno 2020. Al relativo onere, pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato, per un corrispondente importo, delle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 37, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. Per la gestione del fondo è autorizzata l'apertura di apposito conto corrente di tesoreria centrale intestato alla SACE S.p.A., su cui sono versate le commissioni incassate ai sensi del comma 2, lettera *e*), al netto dei costi di gestione sostenuti dalla SACE S.p.A. per le attività svolte ai sensi del presente articolo, risultanti dalla contabilità della medesima SACE S.p.A., salvo conguaglio a seguito dell'approvazione del bilancio.

14-*bis*. Al fine di assicurare la necessaria liquidità alle imprese indicate al comma 1, la SACE S.p.A., fino al 31 dicembre 2020, concede garanzie, in conformità alla normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato e nel rispetto dei criteri e delle condizioni previsti nel presente articolo, in favore di banche, istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e altri soggetti che sottoscrivono in Italia prestiti obbligazionari o altri titoli di debito emessi dalle suddette imprese a cui sia attribuita da parte di una primaria agenzia di *rating* una classe almeno pari a BB- o equivalente. Gli impegni assunti dalla SACE S.p.A. ai sensi del presente comma, unitamente a quelli assunti ai sensi del comma 1, non devono superare l'importo complessivo massimo di 200 miliardi di euro.

14-*ter*. Fermo restando quanto previsto dal comma 14-*bis*, qualora la classe di *rating* attribuita sia inferiore a BBB-, i sottoscrittori originari dei prestiti obbligazionari o dei titoli di debito si obbligano a mantenere una quota pari almeno al 30 per cento del valore dell'emissione per l'intera durata della stessa.

14-*quater*. Alle garanzie di cui ai commi 14-*bis* e 14-*ter* si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dei commi 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11 e 12. Con riferimento al comma 2, lettera *b*), nel caso di emissioni obbligazionarie organizzate da soggetti diversi da banche, istituzioni finanziarie nazionali e internazionali o altri soggetti abilitati all'esercizio del credito, l'impresa emittente fornisce alla SACE S.p.A. una certificazione attestante che alla data del 29 febbraio 2020 la stessa non risultava presente tra le esposizioni deteriorate presso il sistema bancario, come definite ai sensi della normativa dell'Unione europea. Con riferimento al comma 9, i sottoscrittori dei prestiti obbligazionari o dei titoli di debito nominano un rappresentante comune che fornisce un rendiconto periodico alla SACE S.p.A., con i contenuti, la cadenza e le modalità da quest'ultima indicati, al fine di riscontrare il rispetto, da parte dell'impresa emittente e dei sottoscrittori, degli impegni e delle condizioni previsti.

14-*quinquies*. Alle obbligazioni della SACE S.p.A. derivanti dalle garanzie disciplinate dal presente articolo è accordata di diritto la garanzia dello Stato a prima richiesta e senza regresso, la cui operatività sarà registrata dalla SACE S.p.A. con gestione separata. La garanzia dello Stato è esplicita, incondizionata, irrevocabile e si estende al rimborso del capitale, al pagamento degli interessi e ad ogni altro onere accessorio, al netto delle commissioni ricevute per le medesime garanzie. La SACE S.p.A. svolge, anche per conto del Ministero dell'economia e delle finanze, le attività relative all'escussione della garanzia e al recupero dei crediti, che può altresì delegare alle banche, alle istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e agli altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia. La SACE S.p.A. opera con la dovuta diligenza professionale. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere impartiti alla SACE S.p.A. indirizzi sulla gestione dell'attività di rilascio delle garanzie e sulla verifica, al fine dell'escussione della garanzia dello Stato, del rispetto dei suddetti indirizzi nonché dei criteri e delle condizioni previsti dal presente articolo.

14-*sexies*. Il rilascio delle garanzie di cui ai commi 14-*bis* e 14-*ter* da parte della SACE S.p.A., con l'emissione del corrispondente codice unico identificativo di cui al comma 6, lettera *b*), nel caso di emissione di importo eguale o superiore a euro 100 milioni ovvero nel caso in cui sia richiesto, ai sensi del comma 8, l'incremento della percentuale di copertura di cui al comma 2, lettera *d*), è subordinato alla decisione assunta con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico, adottato sulla base dell'istruttoria trasmessa dalla SACE S.p.A., tenendo anche in considerazione il ruolo che l'impresa emittente svolge rispetto alle seguenti aree e profili in Italia:

- a*) contributo allo sviluppo tecnologico;
- b*) appartenenza alla rete logistica e dei rifornimenti;
- c*) incidenza su infrastrutture critiche e strategiche;
- d*) impatto sui livelli occupazionali e sul mercato del lavoro;
- e*) rilevanza specifica nell'ambito di una filiera produttiva strategica.

Articolo 1-*bis*.

(Dichiarazione sostitutiva per le richieste di nuovi finanziamenti)

1. Le richieste di nuovi finanziamenti effettuati ai sensi dell'articolo 1 devono essere integrate da una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale il titolare o il legale rappresentante dell'impresa richiedente, sotto la propria responsabilità, dichiara:

a) che l'attività d'impresa è stata limitata o interrotta dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 o dagli effetti derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse alla medesima emergenza e che prima di tale emergenza sussisteva una situazione di continuità aziendale;

b) che i dati aziendali forniti su richiesta dell'intermediario finanziario sono veritieri e completi;

c) che, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera *n*), il finanziamento coperto dalla garanzia è richiesto per sostenere costi del personale, investimenti o capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali che sono localizzati in Italia;

d) che è consapevole che i finanziamenti saranno accreditati esclusivamente sul conto corrente dedicato i cui dati sono contestualmente indicati;

e) che il titolare o il legale rappresentante istante nonché i soggetti indicati all'articolo 85, commi 1 e 2, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, non si trovano nelle condizioni ostative previste dall'articolo 67 del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011;

f) che nei confronti del titolare o del legale rappresentante non è intervenuta condanna definitiva, negli ultimi cinque anni, per reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell'evasione fiscale in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto nei casi in cui sia stata applicata la pena accessoria di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.

2. Non appena ricevuta l'autodichiarazione di cui al comma 1, il soggetto al quale è chiesto il finanziamento la trasmette tempestivamente alla SACE S.p.A.

3. L'operatività sul conto corrente dedicato di cui al comma 1, lettera d), è condizionata all'indicazione, nella causale del pagamento, della locuzione: «Sostegno ai sensi del decreto-legge n. 23 del 2020».

4. Per la prevenzione dei tentativi di infiltrazioni criminali, con protocollo d'intesa sottoscritto tra il Ministero dell'interno, il Ministero dell'economia e delle finanze e la SACE S.p.A. sono disciplinati i controlli di cui al libro II del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, anche attraverso procedure semplificate. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

5. Fermi restando gli obblighi di segnalazione previsti dalla normativa anti-riciclaggio, per la verifica degli elementi attestati dalla dichiarazione sostitutiva prevista dal presente articolo il soggetto che eroga il finanziamento non è tenuto a svolgere accertamenti ulteriori rispetto alla verifica formale di quanto dichiarato. Le disposizioni del presente comma si applicano anche alle dichiarazioni sostitutive allegate alle richieste di finanziamento e di garanzia effettuate ai sensi dell'articolo 13.

6. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche ai soggetti che svolgono, anche in forma associata, un'attività professionale autonoma.

Articolo 1-ter.

(Semplificazione delle procedure di liquidazione degli aiuti alla pesca)

1. Al fine di assicurare liquidità alle imprese della pesca e dell'acquacoltura colpite dall'emergenza sanitaria derivante dal COVID-19, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per gli anni 2017 e 2018, ed entro novanta giorni dalla medesima data, per l'anno 2019, sono concluse le procedure di erogazione degli aiuti di cui all'articolo 33, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, per le giornate di arresto temporaneo obbligatorio dell'attività.

2. La presenza, all'interno della graduatoria adottata con provvedimento del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, dei soggetti ammessi e aventi diritto a seguito delle verifiche operate dall'amministrazione dà diritto al beneficiario di ricevere la liquidazione dell'aiuto concesso mediante ricorso al sistema bancario, restando a carico dello stesso beneficiario il

pagamento delle spese e degli oneri relativi all'erogazione della somma da parte del sistema bancario.

3. Sono altresì concluse entro sessanta giorni dalla data di presentazione delle domande le procedure di erogazione delle indennità per le giornate di sospensione delle attività di pesca a causa dell'emergenza sanitaria derivante dal COVID-19 per l'annualità 2020.

Articolo 2.

(Misure per il sostegno all'esportazione, all'internazionalizzazione e agli investimenti delle imprese)

1. All'articolo 6 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 9, dopo il primo periodo, sono inseriti i seguenti: «SACE S.p.A. favorisce l'internazionalizzazione del settore produttivo italiano, privilegiando gli impegni nei settori strategici per l'economia italiana in termini di livelli occupazionali e ricadute per il sistema economico del Paese, nonché gli impegni per operazioni destinate a Paesi strategici per l'Italia. Ai fini dell'internazionalizzazione sono da considerare strategici anche la filiera agricola nazionale, i settori del turismo e dell'agroalimentare italiano, il settore tessile, della moda e degli accessori, lo sviluppo di piattaforme per la vendita *on line* dei prodotti del *made in Italy*, le camere di commercio italiane all'estero, le fiere, i congressi e gli eventi, anche digitali, rivolti a sostenere lo sviluppo dei mercati, la formazione e il *made in Italy* nei settori dello sport, della cultura, dell'arte, della cinematografia, della musica, della moda, del *design* e dell'agroalimentare.»;

b) i commi *9-bis*, *9-ter*, *9-quater*, *9-quinquies*, *9-sexies*, *9-septies* e *9-octies* sono sostituiti dai seguenti:

«*9-bis*. SACE S.p.A. assume gli impegni derivanti dall'attività assicurativa e di garanzia dei rischi definiti non di mercato dalla normativa dell'Unione Europea, di cui al comma 9, nella misura del dieci per cento del capitale e degli interessi di ciascun impegno. Il novanta per cento dei medesimi impegni è assunto dallo Stato in conformità al presente articolo, senza vincolo di solidarietà. La legge di bilancio definisce i limiti cumulati di assunzione degli impegni da parte di SACE S.p.A. e del Ministero dell'economia e delle finanze, per conto dello Stato, sulla base del piano di attività deliberato dal Comitato di cui al comma *9-sexies* e approvato dal Comitato interministeriale per la programmazione economica.

9-ter. SACE S.p.A. rilascia le garanzie e le coperture assicurative da cui derivano gli impegni di cui al comma *9-bis* in nome proprio e per conto dello Stato. Il rilascio delle garanzie e delle coperture assicurative che sono in grado di determinare elevati rischi di concentrazione verso singole controparti, gruppi di controparti connesse o paesi di destinazione, rispetto al portafoglio complessivamente assicurato da SACE S.p.A. e dal Ministero dell'economia e delle finanze, è preventivamente autorizzato con decreto del

Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Comitato per il sostegno pubblico all'esportazione istituito ai sensi del comma 9-*sexies*. Il decreto del Ministro è sottoposto al controllo preventivo di legittimità e alla registrazione della Corte dei conti. Le garanzie e le coperture assicurative prevedono che la richiesta di indennizzo e qualsiasi comunicazione o istanza sono rivolte unicamente a SACE S.p.A.

9-*quater*. A decorrere dall'anno 2020 nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo a copertura degli impegni assunti dallo Stato ai sensi del presente articolo. Tale fondo è alimentato con i premi riscossi da SACE S.p.A. per conto del Ministero dell'economia e delle finanze, al netto delle commissioni trattenute da SACE S.p.A., come determinate dalla convenzione di cui al comma 9-*quinquies*. I premi di cui al periodo precedente sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione in spesa al predetto fondo. La gestione del fondo è affidata a SACE S.p.A. che opera secondo adeguati *standard* prudenziali di gestione del rischio. Il Ministero dell'economia e delle finanze impartisce indirizzi a SACE S.p.A. sulla gestione del fondo. Per la gestione del fondo è autorizzata l'apertura di apposito conto corrente di tesoreria centrale.

9-*quinquies*. Il Ministero dell'economia e delle finanze e SACE S.p.A. disciplinano con convenzione, di durata decennale, approvata con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, e sottoposta alla registrazione della Corte dei conti:

- a) lo svolgimento da parte di SACE S.p.A. dell'attività istruttoria delle operazioni da cui derivano gli impegni da assumere ai sensi del comma 9-*bis*;
- b) le procedure per il rilascio delle garanzie e delle coperture assicurative da parte di SACE S.p.A. quando non è prevista l'autorizzazione preventiva del Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 9-*ter*;
- c) la gestione, anche per conto del Ministero dell'economia e delle finanze, degli impegni in essere, ivi inclusi l'esercizio, a tutela dei diritti di SACE S.p.A. e del Ministero dell'economia e delle finanze, delle facoltà previste nella polizza di assicurazione, nonché la gestione delle fasi successive al pagamento dell'indennizzo, incluse le modalità di esercizio dei diritti nei confronti del debitore e l'attività di recupero dei crediti;
- d) le modalità con le quali è richiesto al Ministero dell'economia e delle finanze il pagamento dell'indennizzo per la quota di pertinenza e le modalità di escussione della garanzia dello Stato relativa agli impegni assunti da SACE S.p.A., nonché la remunerazione della garanzia stessa;
- e) le modalità di informazione preventiva al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale in ordine alle deliberazioni dell'organo competente di SACE S.p.A. relative agli impegni da assumere o assunti, alle altre decisioni aziendali rilevanti ai fini dell'assunzione di impegni, incluso il sistema aziendale di deleghe decisionali, alla gestione degli impegni in essere e delle richieste di indennizzo;

- f) la trasmissione periodica e a richiesta di informazioni da parte di SACE S.p.A. al Comitato di cui al comma 9-*sexies* e al Comitato interministeriale per la programmazione economica, riguardo all'andamento delle operazioni a cui si riferiscono gli impegni assunti dallo Stato ai sensi del comma 9-*bis*;
- g) ogni altra modalità operativa rilevante ai fini dell'assunzione e gestione degli impegni di cui al comma 9-*bis*;
- h) le modalità di gestione da parte di SACE S.p.A. del fondo di cui al comma 9-*quater* e degli attivi in cui sono investite le riserve tecniche, sulla base delle indicazioni del Ministero dell'economia e delle finanze;
- i) le modalità di trasferimento al Ministero dell'economia e delle finanze dei premi riscossi da SACE S.p.A. per conto di questo ai sensi del comma 9-*quater*, al netto delle commissioni trattenute da SACE S.p.A., e la determinazione delle suddette commissioni;
- l) l'eventuale definizione di un livello di patrimonializzazione minimo.

9-*sexies*. È istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze il Comitato per il sostegno finanziario pubblico all'esportazione. Il Comitato è copresieduto dal Direttore Generale del Tesoro o da un suo delegato, e dal Direttore generale competente del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale ed è composto da sei membri, oltre i copresidenti. I componenti del Comitato, ed i rispettivi supplenti che, in caso di impedimento, li sostituiscono, sono nominati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base delle designazioni effettuate, rispettivamente, dal Ministero dell'economia e delle finanze, dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dal Ministero dell'interno, dal Ministero dello sviluppo economico, dal Ministero della difesa e dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Ciascun componente partecipa alla riunione con diritto di voto. Il presidente del Comitato può invitare a partecipare alle riunioni, senza diritto di voto, rappresentanti di altri enti o istituzioni, pubblici e privati, secondo le materie all'ordine del giorno. Per lo svolgimento delle proprie attività, il Comitato può avvalersi dell'ausilio delle amministrazioni componenti il Comitato e può richiedere pareri all'IVASS su specifiche questioni ed operazioni. Il funzionamento del Comitato è disciplinato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le amministrazioni componenti il Comitato. Il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del tesoro, Direzione VI – assicura lo svolgimento delle funzioni di segreteria del Comitato. Ai componenti del Comitato non spettano compensi, indennità o emolumenti comunque denominati, né rimborsi di spese. Dall'istituzione del Comitato non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e al suo funzionamento si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

9-*septies*. Il Comitato di cui al comma 9-*sexies*, su proposta di SACE S.p.A., delibera il piano annuale di attività di cui al comma 9-*bis*, che definisce l'ammontare progettato di operazioni da assicurare, suddivise per aree geografiche e macro-settori, evidenziando l'importo delle operazioni da sot-

toporre all'autorizzazione preventiva del Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 9-ter, nonché il sistema dei limiti di rischio (*Risk Appetite Framework* – “RAF”), che definisce, in linea con le migliori pratiche del settore bancario e assicurativo, la propensione al rischio, le soglie di tolleranza, con particolare riguardo alle operazioni che possono determinare elevati rischi di concentrazione verso singole controparti, gruppi di controparti connesse o paesi di destinazione, le politiche di governo dei rischi nonché i processi di riferimento necessari per definirli e attuarli. Il piano annuale di attività e il sistema dei limiti di rischio sono approvati, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE).

9-octies. Il Comitato per il sostegno finanziario pubblico all'esportazione, in aggiunta alle funzioni di cui al comma 9-septies, esprime il parere di competenza per l'autorizzazione da rilasciarsi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, nei casi di cui al comma 9-ter, su istanza di SACE S.p.A., verificati la conformità dell'operazione deliberata da SACE S.p.A. e del relativo impegno assicurativo al piano di attività, al RAF e alla convenzione di cui al comma 9-quinquies, nonché il rispetto dei limiti indicati al comma 9-bis. Il Comitato esamina ogni elemento rilevante ai fini del funzionamento del sistema di sostegno pubblico all'esportazione e all'internazionalizzazione, anche predisponendo relazioni e formulando proposte.»;

c) dopo il comma 14, è inserito il seguente: «14-bis. Ai fini del sostegno e rilancio dell'economia, SACE S.p.A. è abilitata a rilasciare, a condizioni di mercato e in conformità alla normativa dell'Unione Europea, garanzie sotto qualsiasi forma, ivi incluse controgaranzie verso i confidi, in favore di banche, di istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e degli altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, per finanziamenti sotto qualsiasi forma concessi alle imprese con sede in Italia, entro l'importo complessivo massimo di 200 miliardi di euro. L'attività di cui al presente comma è svolta con contabilità separata rispetto alle attività di cui al comma 9. È accordata di diritto per gli impegni assunti ai sensi del presente comma la garanzia dello Stato a prima richiesta a favore di SACE S.p.A. Non è ammesso il ricorso diretto dei soggetti finanziatori alla garanzia dello Stato. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con il Ministro dello sviluppo economico, sono definiti criteri, modalità e condizioni del rilascio da parte di SACE S.p.A. delle garanzie di cui al presente comma e dell'operatività della garanzia dello Stato, in conformità alla normativa dell'Unione europea, e sono altresì individuate le attività che SACE S.p.A. svolge per conto del Ministero dell'economia e delle finanze».

2. Gli impegni assunti e le operazioni deliberate dal consiglio di amministrazione di SACE S.p.A. nonché le garanzie rilasciate dallo Stato prima della data di entrata in vigore del presente decreto sulla base delle norme previgenti rispetto a quelle modificate dal comma 1, lettera b), del presente articolo, e delle disposizioni primarie e secondarie relative o collegate, re-

stano regolate dalle medesime norme e dalle medesime disposizioni, salvo quanto previsto ai commi 4, 5 e 6 del presente articolo.

3. Gli impegni assunti e le operazioni deliberate dal consiglio di amministrazione di SACE S.p.A. nonché le garanzie rilasciate dallo Stato nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore del presente decreto e il 31 dicembre 2020, sono e restano regolate dalle norme e dalle convenzioni vigenti alla data del 7 aprile 2020, salvo quanto previsto ai commi 4, 5 e 7 del presente articolo. Il Comitato di cui al comma 9-*sexies* dell'articolo 6 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, come modificato ai sensi del comma 1, una volta completata la procedura di nomina dei suoi componenti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sostituisce il Comitato di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 13 febbraio 2015, n. 3245 e successive modificazioni. A decorrere dal 1° gennaio 2021 si applicano le disposizioni in base alle quali gli impegni derivanti dall'attività assicurativa e di garanzia dei rischi definiti non di mercato dalla normativa dell'Unione Europea sono assunti da SACE S.p.A. e dallo Stato nella misura rispettivamente del dieci per cento e del novanta per cento del capitale e degli interessi di ciascun impegno, secondo quanto previsto dall'articolo 6 del decreto legge n. 269 del 2003, come modificato dal comma 1 del presente articolo. Le risorse del fondo istituito ai sensi del previgente articolo 6, comma 9-*bis*, del decreto-legge n. 269 del 2003, confluiscono nel fondo istituito ai sensi dell'articolo 6, comma 9-*quater* del decreto legge n. 269 del 2003 come modificato dal comma 1 del presente articolo.

4. Per effetto della presente disposizione sono garantite dallo Stato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 6, comma 9-*bis* e seguenti, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, come vigente alla data del 6 aprile 2020, le seguenti operazioni nel settore crocieristico, specificamente indicate nella tabella allegata al presente decreto:

a) operazioni già autorizzate, ai sensi dell'articolo 2 della delibera CIPE n. 75/2019;

b) operazioni ammissibili alla garanzia ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della Delibera CIPE n. 75/2019, le cui istanze sono state già presentate da SACE S.p.A.;

c) ulteriori operazioni deliberate da SACE S.p.A., entro la data di entrata in vigore del presente decreto-legge, fino all'importo massimo di 2,6 miliardi di euro.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze, per l'anno 2020, salvo quanto previsto dal comma 4, è autorizzato a rilasciare la garanzia dello Stato in favore di SACE S.p.A., di cui all'articolo 6, comma 9-*bis*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, come vigente alla data del 6 aprile 2020, con concessione del limite speciale di cui all'articolo 7.8 della Convenzione approvata

con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 novembre 2014, entro i seguenti limiti:

a) per il settore crocieristico, la garanzia dello Stato in favore di SACE S.p.A. su nuove operazioni deliberate nel corso dell'anno 2020, escluse quelle di cui alla lettera a) del comma 4 non può eccedere l'importo massimo in termini di flusso di tre miliardi di euro; il totale dell'esposizione cumulata conservata da SACE S.p.A. e di quella ceduta allo Stato sul settore non può eccedere la quota massima del 40 per cento dell'intero portafoglio rischi in essere complessivamente conservato da SACE S.p.A. e ceduto allo Stato;

b) per il settore difesa, la garanzia dello Stato in favore di SACE S.p.A. su nuove operazioni, esclusivamente con controparte sovrana, deliberate nel corso dell'anno 2020 non può eccedere l'importo massimo in termini di flusso di cinque miliardi di euro; il totale dell'esposizione cumulata conservata da SACE S.p.A. e di quella ceduta allo Stato sul settore non può eccedere la quota massima del 29 per cento dell'intero portafoglio rischi in essere complessivamente conservato da SACE S.p.A. e ceduto allo Stato. La garanzia dello Stato è rilasciata, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su istanza di SACE S.p.A., previo parere dell'IVASS – espresso entro 15 giorni dalla richiesta – limitatamente alla congruità del premio riconosciuto allo Stato, nel principio della condivisione dei rischi e tenuto conto dei necessari accantonamenti prudenziali alla luce del nuovo scenario di rischiosità sistemica e di una maggiore concentrazione, a valere sulla dotazione del fondo di cui all'articolo 6, comma 9-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, vigente alla data del 6 aprile 2020.

6. Alla data di entrata in vigore del presente decreto, è riassicurato dallo Stato il novanta per cento degli impegni in essere a tale data assunti da SACE S.p.A. derivanti dall'attività assicurativa e di garanzia dei rischi definiti non di mercato dalla normativa dell'Unione Europea, ad esclusione di quelli per i quali è già stata presentata la richiesta di indennizzo o per i quali è stato comunicato a SACE S.p.A. il verificarsi, o la minaccia che si verifichi, un evento generatore di sinistro o un rischio incombente di sinistro, nonché di quelli per i quali è stata rilasciata garanzia dello Stato prima dell'entrata in vigore del presente decreto- ovvero ai sensi dei commi 4 e 5. Il novanta per cento degli attivi in cui sono investite le riserve tecniche è trasferito da SACE S.p.A. al Ministero dell'economia e delle finanze. La gestione di tali attivi è affidata a SACE S.p.A. che si attiene agli indirizzi del Ministero dell'economia e delle finanze. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legge, il Ministero dell'economia e delle finanze e SACE S.p.A. possono procedere ad una verifica della coerenza tra l'ammontare delle riserve tecniche trasferite e la riassicurazione dello Stato, tenuto conto dell'assenza di remunerazione di questa.

7. Il novanta per cento degli impegni assunti da SACE S.p.A. nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore del presente decreto e il 31 dicembre 2020, ad esclusione di quelli di cui ai commi 4 e 5, può essere rias-

sicurato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che approva altresì la forma di remunerazione concordata con SACE S.p.A., sentito il Comitato di cui all'articolo 6, comma 9-*sexies*, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, come modificato dal comma 1 del presente articolo. La remunerazione della riassicurazione di cui al periodo precedente è versata all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata in spesa ed essere versata sul conto di tesoreria istituito dal previgente articolo 6, comma 9-*bis* del decreto-legge n. 269 del 2003.».

8. Ai fini del calcolo della percentuale per la quale è prevista la riassicurazione ai sensi dei commi 6 e 7 si computa anche la quota degli impegni garantiti dallo Stato ai sensi dell'articolo 6, comma 9-*bis*, del decreto-legge n. 269 del 2003, come vigente alla data del 6 aprile 2020, in modo che per ogni impegno, esclusa la quota riassicurata da terzi, la riassicurazione di cui ai commi 6 e 7 sia pari alla misura del novanta per cento degli impegni assunti da SACE S.p.A.

9. Entro dieci giorni dalla data dell'entrata in vigore del presente decreto, SACE S.p.A. trasmette al Ministero dell'economia e delle finanze una relazione dettagliata sul capitale e la dotazione patrimoniale che si renderanno disponibili in seguito alle disposizioni di cui al presente articolo, al fine della valutazione sull'impiego di tali risorse per il sostegno alle imprese.

10. Ai fini della predisposizione dello schema di convenzione, il Ministero dell'economia e delle finanze può affidare, con apposito disciplinare, a società a totale partecipazione pubblica un incarico di studio, consulenza, valutazione e assistenza. Al relativo onere nel limite massimo di 100.000 euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

11. L'articolo 53 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, è abrogato.

Articolo 3.

(SACE S.p.A. e Commissione per la vigilanza sulla Cassa depositi e prestiti)

1. SACE S.p.A. concorda con Cassa depositi e prestiti S.p.A. (CDP S.p.A.) le strategie industriali e commerciali al fine di massimizzare le sinergie di gruppo e aumentare l'efficacia del sistema di sostegno all'esportazione e all'internazionalizzazione delle imprese e di rilancio dell'economia.

2. In considerazione del ruolo strategico di SACE S.p.A. per l'attuazione delle misure di sostegno all'esportazione e all'internazionalizzazione delle imprese e di rilancio degli investimenti:

a) CDP S.p.A. concorda preventivamente con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentito il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, l'esercizio dei diritti di voto derivanti dalla partecipa-

zione in SACE S.p.A.; per le deliberazioni di nomina degli organi sociali, il Ministero dell'economia e delle finanze agisce di concerto con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

b) CDP S.p.A. consulta preventivamente il Ministero dell'economia e delle finanze in merito ad operazioni di gestione della partecipazione in SACE S.p.A. diverse da quella di cui alla lettera a);

c) SACE S.p.A. non è soggetta all'attività di direzione e coordinamento di CDP S.p.A.;

d) SACE S.p.A. consulta preventivamente il Ministero dell'economia e delle finanze in ordine alle decisioni aziendali rilevanti ai fini dell'efficace attuazione delle misure di rilancio degli investimenti, con particolare riferimento alle decisioni relative all'assunzione di impegni e al recupero dei crediti;

e) SACE S.p.A. consulta preventivamente il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale in ordine alle decisioni aziendali rilevanti ai fini dell'efficace attuazione delle misure di sostegno all'internazionalizzazione delle imprese, con particolare riferimento alle decisioni relative all'assunzione di impegni e al recupero dei crediti;

f) SACE S.p.A., nella predisposizione del piano annuale di attività, tiene conto delle linee guida e di indirizzo strategico in materia di promozione e internazionalizzazione delle imprese assunte dalla cabina di regia copresieduta dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dal Ministro dello sviluppo economico, di cui all'articolo 14, comma 18-bis del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.111.

3. Restano fermi i poteri del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale nei confronti di Simest S.p.A., ai sensi di quanto previsto dall'articolo 2, comma 10, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132.

3-bis. La Commissione di vigilanza prevista dall'articolo 3 del testo unico delle leggi riguardanti l'Amministrazione della Cassa dei depositi e prestiti, di cui al regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453, può avvalersi, d'intesa con i Presidenti delle Camere, delle necessarie risorse strumentali a supporto delle funzioni ad essa attribuite.

Capo II

MISURE URGENTI PER GARANTIRE LA CONTINUITÀ DELLE IMPRESE COLPITE DALL'EMERGENZA COVID-19

Articolo 4.

(Sottoscrizione contratti e comunicazioni in modo semplificato)

1. Ai fini degli articoli 117, 125-bis, 126-quinquies e 126-quinquiesdecies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, ferme restando le previsioni sulle tecniche di conclusione dei contratti mediante strumenti informa-

tivi o telematici, i contratti, conclusi con la clientela al dettaglio come definita dalle disposizioni della Banca d'Italia in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari, nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del presente decreto ed il termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020 soddisfano il requisito ed hanno l'efficacia di cui all'articolo 20, comma 1-*bis*, primo periodo, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, anche se il cliente esprime il proprio consenso mediante comunicazione inviata dal proprio indirizzo di posta elettronica non certificata o con altro strumento idoneo, a condizione che l'espressione del consenso sia accompagnata da copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del contraente, faccia riferimento ad un contratto identificabile in modo certo e sia conservata insieme al contratto medesimo con modalità tali da garantirne la sicurezza, l'integrità e l'immodificabilità. Il requisito della consegna di copia del contratto è soddisfatto mediante la messa a disposizione del cliente di copia del testo del contratto su supporto durevole; l'intermediario consegna copia cartacea del contratto al cliente alla prima occasione utile successiva al termine dello stato di emergenza. Il cliente può usare il medesimo strumento impiegato per esprimere il consenso al contratto anche per esercitare il diritto di recesso previsto dalla legge.

Articolo 4-*bis*.

(Inserimento di nuove attività nella lista di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 6 novembre 2012, n. 190)

1. All'articolo 1, comma 53, della legge 6 novembre 2012, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le lettere *a)* e *b)* sono abrogate;

b) dopo la lettera *i)* sono aggiunte le seguenti:

«*i-bis)* servizi funerari e cimiteriali;

i-ter) ristorazione, gestione delle mense e *catering*;

i-quater) servizi ambientali, comprese le attività di raccolta, di trasporto nazionale e transfrontaliero, anche per conto di terzi, di trattamento e di smaltimento dei rifiuti, nonché le attività di risanamento e di bonifica e gli altri servizi connessi alla gestione dei rifiuti».

Articolo 4-*ter*.

(Obiettivi annuali di gestione di pneumatici fuori uso)

1. Alla luce della situazione emergenziale derivante dalla pandemia di COVID-19 e delle misure adottate per contenerla, in quanto incidenti sulle attività commerciali e sugli spostamenti delle persone, gli obiettivi di gestione di quantitativi di pneumatici fuori uso su base annuale, come fissati ai sensi dell'articolo 228, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, pari a quelli immessi nel mercato e destinati alla vendita nell'anno precedente, per l'anno in corso sono parametrati al biennio 2020-2021; conseguentemente, la verifica delle quantità di pneumatici fuori uso gestite dai soggetti ob-

bligati è eseguita computando gli pneumatici immessi sul mercato e destinati alla vendita nel biennio 2019-2020.

Articolo 5.

(Differimento dell'entrata in vigore del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14)

1. All'articolo 389 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il presente decreto entra in vigore il 1° settembre 2021, salvo quanto previsto al comma 2.».

Articolo 6.

(Disposizioni temporanee in materia di riduzione del capitale)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla data del 31 dicembre 2020 per le fattispecie verificatesi nel corso degli esercizi chiusi entro la predetta data non si applicano gli articoli 2446, commi secondo e terzo, 2447, 2482-bis, commi quarto, quinto e sesto, e 2482-ter del codice civile. Per lo stesso periodo non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, numero 4), e 2545-duodecies del codice civile.

Articolo 6-bis.

(Disposizioni per il sostegno dei settori alberghiero e termale)

1. Al fine di sostenere i settori alberghiero e termale, i soggetti indicati nell'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, operanti nei settori alberghiero e termale che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio possono, anche in deroga all'articolo 2426 del codice civile e ad ogni altra disposizione di legge vigente in materia, rivalutare i beni di impresa e le partecipazioni di cui alla sezione II del capo I della legge 21 novembre 2000, n. 342, ad esclusione degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività di impresa, risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2019.

2. La rivalutazione deve essere eseguita in uno o in entrambi i bilanci o rendiconti relativi ai due esercizi successivi a quello di cui al comma 1, deve riguardare tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea e deve essere annotata nel relativo inventario e nella nota integrativa.

3. Sui maggiori valori dei beni e delle partecipazioni iscritti in bilancio di cui al comma 2 non è dovuta alcuna imposta sostitutiva o altra imposta. Il maggior valore attribuito ai beni e alle partecipazioni si considera riconosciuto, ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive, a decorrere dall'esercizio nel cui bilancio la rivalutazione è eseguita.

4. Il saldo attivo risultante dalle rivalutazioni eseguite deve essere imputato al capitale o accantonato in una speciale riserva designata con riferimento al presente comma, con esclusione di ogni diversa utilizzazione.

5. Il saldo attivo della rivalutazione può essere affrancato, in tutto o in parte, con l'applicazione in capo alla società di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali nella misura del 10 per cento, da versare con le modalità indicate all'articolo 1, comma 701, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

6. Nel caso di cessione a titolo oneroso, di assegnazione al socio o di destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero al consumo personale o familiare dell'imprenditore dei beni rivalutati in data anteriore a quella di inizio del quarto esercizio successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita, ai fini della determinazione delle plusvalenze o delle minusvalenze si considera il costo del bene prima della rivalutazione.

7. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 11, 13, 14 e 15 della legge 21 novembre 2000, n. 342, del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 13 aprile 2001, n. 162, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 aprile 2002, n. 86, e dei commi 475, 477 e 478 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

8. Le disposizioni dell'articolo 14, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342, si applicano anche ai soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, anche con riferimento alle partecipazioni, in società ed enti, costituenti immobilizzazioni finanziarie ai sensi dell'articolo 85, comma 3-*bis*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Per tali soggetti, per l'importo corrispondente ai maggiori valori oggetto di riallineamento è vincolata una riserva in sospensione d'imposta ai fini fiscali, che può essere affrancata ai sensi del comma 5 del presente articolo.

9. Nel caso in cui i soggetti individuati al comma 1 del presente articolo abbiano esercitato la facoltà di cui all'articolo 1, commi 696 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, gli effetti della rivalutazione e dell'eventuale affrancamento del saldo attivo ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive si producono a decorrere dall'ultimo bilancio o rendiconto dell'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2020.

10. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo, valutate in 0,85 milioni di euro per l'anno 2021, in 2,59 milioni di euro per l'anno 2022, in 1,78 milioni di euro per l'anno 2023, in 1,87 milioni di euro per l'anno 2024 e in 1,81 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Articolo 7.

(Disposizioni temporanee sui principi di redazione del bilancio)

1. Nella redazione del bilancio di esercizio in corso al 31 dicembre 2020, la valutazione delle voci nella prospettiva della continuazione dell'attività di cui all'articolo 2423-*bis*, comma primo, n. 1), del codice civile può comunque essere operata se risulta sussistente nell'ultimo bilancio di esercizio chiuso in data anteriore al 23 febbraio 2020, fatta salva la previsione di cui all'articolo 106 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, di seguito citato anche come «decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18». Il criterio di valutazione è specificamente illustrato nella nota informativa anche mediante il richiamo delle risultanze del bilancio precedente.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai bilanci chiusi entro il 23 febbraio 2020 e non ancora approvati.

2-bis. All'articolo 106, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «È facoltà delle società cooperative che applicano l'articolo 2540 del codice civile di convocare l'assemblea generale dei soci delegati entro il 30 settembre 2020».

Articolo 8.

(Disposizioni temporanee in materia di finanziamenti alle società)

1. Ai finanziamenti effettuati a favore delle società dalla data di entrata in vigore del presente decreto e sino alla data del 31 dicembre 2020 non si applicano gli articoli 2467 e 2497 *quinquies* del codice civile.

Articolo 9.

(Disposizioni in materia di concordato preventivo e di accordi di ristrutturazione)

1. I termini di adempimento dei concordati preventivi, degli accordi di ristrutturazione, degli accordi di composizione della crisi e dei piani del consumatore omologati aventi scadenza in data successiva al 23 febbraio 2020 sono prorogati di sei mesi.

2. Nei procedimenti di concordato preventivo e per l'omologazione degli accordi di ristrutturazione pendenti alla data del 23 febbraio 2020 il debitore può presentare, sino all'udienza fissata per l'omologazione, istanza al tribunale per la concessione di un termine non superiore a novanta giorni per il deposito di un nuovo piano e di una nuova proposta di concordato ai sensi dell'articolo 161 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 o di un nuovo accordo di ristrutturazione ai sensi dell'articolo 182-*bis* del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Il termine decorre dalla data del decreto con cui il Tribunale assegna il termine e non è prorogabile. L'istanza è inammissibile se presentata nell'ambito di un procedimento di concordato preventivo nel corso del quale è già stata tenuta l'adunanza dei creditori ma non sono state raggiunte le maggioranze stabilite dall'articolo 177 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

3. Quando il debitore intende modificare unicamente i termini di adempimento del concordato preventivo o dell'accordo di ristrutturazione deposita sino all'udienza fissata per l'omologazione una memoria contenente l'indicazione dei nuovi termini, depositando altresì la documentazione che comprova la necessità della modifica dei termini. Il differimento dei termini non può essere superiore di sei mesi rispetto alle scadenze originarie. Nel procedimento per omologazione del concordato preventivo il Tribunale acquisisce il parere del Commissario giudiziale. Il Tribunale, riscontrata la sussistenza dei presupposti di cui agli articoli 180 o 182-*bis* del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, procede all'omologazione, dando espressamente atto delle nuove scadenze.

4. Il debitore che ha ottenuto la concessione del termine di cui all'articolo 161, comma sesto, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, che sia già stato prorogato dal Tribunale, può, prima della scadenza, presentare istanza per la concessione di una ulteriore proroga sino a novanta giorni, anche nei casi in cui è stato depositato ricorso per la dichiarazione di fallimento. L'istanza indica gli elementi che rendono necessaria la concessione della proroga con specifico riferimento ai fatti sopravvenuti per effetto dell'emergenza epidemologica COVID-19. Il Tribunale, acquisito il parere del Commissario giudiziale se nominato, concede la proroga quando ritiene che l'istanza si basa su concreti e giustificati motivi. Si applica l'articolo 161, commi settimo e ottavo, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

5. L'istanza di cui al comma 4 può essere presentata dal debitore che ha ottenuto la concessione del termine di cui all'articolo 182-*bis*, comma settimo, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Il Tribunale provvede in camera di consiglio omessi gli adempimenti previsti dall'articolo 182-*bis*, comma settimo, primo periodo, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e concede la proroga quando ritiene che l'istanza si basa su concreti e giustificati motivi e che continuano a sussistere i presupposti per pervenire a un accordo di ristrutturazione dei debiti con le maggioranze di cui all'articolo 182-*bis*, primo comma del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

5-*bis*. Il debitore che, entro la data del 31 dicembre 2021, ha ottenuto la concessione dei termini di cui all'articolo 161, sesto comma, o all'articolo 182-*bis*, settimo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, può, entro i suddetti termini, depositare un atto di rinuncia alla procedura, dichiarando di avere predisposto un piano di risanamento ai sensi dell'articolo 67, terzo comma, lettera *d*), del medesimo regio decreto n. 267 del 1942, pubblicato nel registro delle imprese, e depositando la documentazione relativa alla pubblicazione medesima. Il tribunale, verificate la completezza e la regolarità della documentazione, dichiara l'improcedibilità del ricorso presentato ai sensi dell'articolo 161, sesto comma, o dell'articolo 182-*bis*, settimo comma, del citato regio decreto n. 267 del 1942.

5-*ter*. Le disposizioni dell'articolo 161, decimo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, non si applicano ai ricorsi presentati ai sensi dell'articolo 161, sesto comma, del medesimo regio decreto n. 267 del 1942 depositati entro il 31 dicembre 2020.

Articolo 10.

(Disposizioni temporanee in materia di ricorsi e richieste per la dichiarazione di fallimento e dello stato di insolvenza)

1. Tutti i ricorsi ai sensi degli articoli 15 e 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e 3 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 depositati nel periodo tra il 9 marzo 2020 ed il 30 giugno 2020 sono improcedibili.

2. Le disposizioni del comma 1 non si applicano:

a) al ricorso presentato dall'imprenditore in proprio, quando l'insolvenza non è conseguenza dell'epidemia di COVID-19;

b) all'istanza di fallimento da chiunque formulata ai sensi degli articoli 162, secondo comma, 173, secondo e terzo comma, e 180, settimo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

c) alla richiesta presentata dal pubblico ministero quando nella medesima è fatta domanda di emissione dei provvedimenti di cui all'articolo 15, ottavo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o quando la richiesta è presentata ai sensi dell'articolo 7, numero 1), del medesimo regio decreto n. 267 del 1942.

3. Quando alla dichiarazione di improcedibilità dei ricorsi presentati nel periodo di cui al comma 1 fa seguito, entro il 30 settembre 2020, la dichiarazione di fallimento, il periodo di cui al comma 1 non viene computato nei termini di cui agli articoli 10, 64, 65, 67, primo e secondo comma, 69-bis e 147 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Articolo 11.

(Sospensione dei termini di scadenza dei titoli di credito)

1. Fermo restando quanto previsto ai commi 2 e 3, i termini di scadenza ricadenti o decorrenti nel periodo dal 9 marzo 2020 al 31 agosto 2020, relativi a vaglia cambiari, cambiali e altri titoli di credito emessi prima della data di entrata in vigore del presente decreto, e ad ogni altro atto avente efficacia esecutiva a quella stessa data sono sospesi per lo stesso periodo. La sospensione opera a favore dei debitori e obbligati anche in via di regresso o di garanzia, salva la facoltà degli stessi di rinunciarvi espressamente.

2. L'assegno presentato al pagamento durante il periodo di sospensione è pagabile nel giorno di presentazione. La sospensione di cui al comma 1 opera su:

a) i termini per la presentazione al pagamento;

b) i termini per la levata del protesto o delle constatazioni equivalenti;

c) i termini previsti all'articolo 9, comma 2, lettere a) e b), della legge 15 dicembre 1990, n. 386, nonché all'articolo 9-bis, comma 2, della medesima legge n. 386 del 1990;

d) il termine per il pagamento tardivo dell'assegno previsto dall'articolo 8, comma 1, della stessa legge n. 386 del 1990.

3. I protesti o le constatazioni equivalenti levati dal 9 marzo 2020 fino al 31 agosto 2020 non sono trasmessi dai pubblici ufficiali alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura; ove già pubblicati le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura provvedono d'ufficio alla loro cancellazione. Con riferimento allo stesso periodo sono sospese le informative al prefetto di cui all'articolo 8-*bis*, commi 1 e 2, della legge 15 dicembre 1990, n. 386, e le iscrizioni nell'archivio informatizzato di cui all'articolo 10-*bis* della medesima legge n. 386 del 1990, che, ove già effettuate, sono cancellate.

Articolo 12.

(Fondo solidarietà mutui «prima casa», cd. «Fondo Gasparri») (Fondo Gasparri)

1. Per lavoratori autonomi, ai sensi dell'articolo 54, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, si intendono i soggetti di cui all'articolo 28, comma 1, del medesimo decreto-legge n. 18 del 2020.

1-*bis*. All'articolo 54, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: «e ai liberi professionisti» sono sostituite dalle seguenti: «, ai liberi professionisti, agli imprenditori individuali e ai soggetti di cui all'articolo 2083 del codice civile».

2. Per un periodo di nove mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, in deroga alla disciplina vigente, l'accesso ai benefici del Fondo di cui all'articolo 2, commi 475 e seguenti della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è ammesso anche nell'ipotesi di mutui in ammortamento da meno di un anno.

2-*bis*. Fino al 31 dicembre 2020, a fronte delle domande di sospensione dei mutui pervenute alla banca a partire dal 28 marzo 2020 a valere sul Fondo di cui al comma 2 e delle quali la banca ha verificato la completezza e la regolarità formale, la banca avvia la sospensione dalla prima rata in scadenza successiva alla data di presentazione della domanda. Il gestore del Fondo, ricevuta dalla banca la domanda di sospensione, accerta la sussistenza dei presupposti e comunica alla banca, entro venti giorni, l'esito dell'istruttoria. Decorso inutilmente tale termine, la domanda si ritiene comunque accolta. In caso di esito negativo dell'istruttoria comunicato dal gestore, la banca può riavviare l'ammortamento del mutuo a partire dalla prima rata in scadenza successiva alla data di presentazione della domanda.

2-*ter*. Dopo la lettera *a*) del comma 1 dell'articolo 54 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è inserita la seguente:

«*a-bis*) l'ammissione ai benefici del Fondo è estesa alle quote di mutuo relative alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e alle relative pertinenze dei soci assegnatari che si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 2, comma 479, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, come da ultimo modificato dal presente articolo».

2-quater. Con regolamento adottato mediante decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma *2-ter* e, in particolare, quelle relative all'individuazione della quota di mutuo da sospendere.

Articolo 12-*bis*.

(Rimborso alle imprese per mancata partecipazione a fiere e manifestazioni commerciali internazionali)

1. Il credito d'imposta di cui all'articolo 49 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, spetta, per l'anno 2020, anche per le spese sostenute dalle imprese per la partecipazione a fiere e manifestazioni commerciali all'estero che siano state disdette in ragione dell'emergenza legata alla situazione epidemiologica in atto.

Articolo 12-*ter*.

(Disposizioni in materia di beni di impresa)

1. La rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni di cui all'articolo 1, commi 696 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, alle condizioni ivi stabilite, può essere effettuata nel bilancio o rendiconto dell'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, al 31 dicembre 2020 o al 31 dicembre 2021; limitatamente ai beni immobili, i maggiori valori iscritti in bilancio ai sensi dell'articolo 14 della legge 21 novembre 2000, n. 342, si considerano riconosciuti, rispettivamente, con effetto dal periodo di imposta in corso alla data del 1° dicembre 2022, del 1° dicembre 2023 o del 1° dicembre 2024.

2. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 6,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.

3. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 11,8 milioni di euro per l'anno 2020, in 2 milioni di euro per l'anno 2021 e in 6,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede:

a) quanto a 10,9 milioni di euro per l'anno 2020, mediante utilizzo di una corrispondente quota del margine disponibile, risultante a seguito dell'attuazione del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, rispetto al ricorso all'indebitamento autorizzato l'11 marzo 2020 con le risoluzioni di approvazione della relazione al Parlamento, presentata ai sensi dell'articolo 6, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, e della relativa integrazione;

b) quanto a 0,9 milioni di euro per l'anno 2020 e a 2 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

c) quanto a 6,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal presente articolo.

Articolo 12-*quater*.

(Modifica all'articolo 66 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, in materia di detraibilità dell'IVA sugli acquisti dei beni oggetto di erogazioni liberali)

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 66 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è inserito il seguente:

«3-*bis*. Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, gli acquisti dei beni ceduti a titolo di erogazione liberale in natura ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo si considerano effettuati nell'esercizio dell'impresa, arte o professione ai fini della detrazione di cui all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633».

Articolo 13.

(Fondo centrale di garanzia PMI)

1. Fino al 31 dicembre 2020, in deroga alla vigente disciplina del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, si applicano le seguenti misure:

a) la garanzia è concessa a titolo gratuito;

b) l'importo massimo garantito per singola impresa è elevato, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea, a 5 milioni di euro. Sono ammesse alla garanzia le imprese con numero di dipendenti non superiore a 499. Resta fermo che la misura di cui alla presente lettera si applica, alle medesime condizioni, anche qualora almeno il 25 per cento del capitale o dei diritti di voto sia detenuto direttamente o indirettamente da un ente pubblico oppure, congiuntamente, da più enti pubblici;

c) la percentuale di copertura della garanzia diretta è incrementata, anche mediante il concorso delle sezioni speciali del Fondo di garanzia, al 90 per cento dell'ammontare di ciascuna operazione finanziaria, previa autorizzazione della Commissione Europea ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'unione europea (TFUE), per le operazioni finanziarie con durata fino a 72 mesi. L'importo totale delle predette operazioni finanziarie non può superare, alternativamente:

1) il doppio della spesa salariale annua del beneficiario (compresi gli oneri sociali e il costo del personale che lavora nel sito dell'impresa ma che figura formalmente nel libro paga dei subcontraenti) per il 2019 o per l'ultimo anno disponibile. Nel caso di imprese costituite a partire dal 1° gennaio 2019, l'importo massimo del prestito non può superare i costi salariali annui previsti per i primi due anni di attività;

2) il 25 per cento del fatturato totale del beneficiario nel 2019;

3) il fabbisogno per costi del capitale di esercizio e per costi di investimento nei successivi 18 mesi, nel caso di piccole e medie imprese, e nei successivi 12 mesi, nel caso di imprese con numero di dipendenti non superiore a 499; tale fabbisogno è attestato mediante apposita autocertificazione resa dal beneficiario ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445;

3-bis) per le imprese caratterizzate da cicli produttivi ultrannuali di cui alla parte IX, lettera A, sezioni A.1.d) e A.1.e), dell'allegato al decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 febbraio 2019, di cui al comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 49 del 27 febbraio 2019, i ricavi delle vendite e delle prestazioni, sommati alle variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti per l'anno 2019;

d) per le operazioni finanziarie aventi le caratteristiche di durata e importo di cui alla lettera c), la percentuale di copertura della riassicurazione è incrementata, anche mediante il concorso delle sezioni speciali del Fondo di garanzia, al 100 per cento dell'importo garantito dai Confidi o da altro fondo di garanzia o dalle società cooperative previste dall'articolo 112, comma 7, terzo periodo, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura del 90 per cento, previa autorizzazione della Commissione Europea ai sensi dell'articolo 108 del TFUE, e che non prevedano il pagamento di un premio che tiene conto della remunerazione per il rischio di credito. Fino all'autorizzazione della Commissione Europea e, successivamente alla predetta autorizzazione, per le operazioni finanziarie non aventi le predette caratteristiche di durata e importo di cui alla lettera c) e alla presente lettera d), le percentuali di copertura sono incrementate, rispettivamente, all'80 per cento per la garanzia diretta di cui alla lettera c) e al 90 per cento per la riassicurazione di cui alla presente lettera d) anche per durate superiori a dieci anni. La garanzia del Fondo può essere cumulata con un'ulteriore garanzia concessa da confidi o da altri soggetti abilitati al rilascio di garanzie, a valere su risorse proprie, fino alla copertura del 100 per cento del finanziamento concesso;

e) sono ammissibili alla garanzia del Fondo, per la garanzia diretta nella misura dell'80 per cento e per la riassicurazione nella misura del 90 per cento dell'importo garantito dal Confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura dell'80 per cento, i finanziamenti a fronte di operazioni di rinegoziazione del debito del soggetto beneficiario, purché il nuovo finanziamento preveda l'erogazione al medesimo soggetto beneficiario di credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 10 per cento dell'importo del debito accordato in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione ovvero, per i finanziamenti deliberati dal soggetto finanziatore in data successiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in misura pari ad almeno il 25 per cento dell'importo del debito accordato in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione. Nei casi di cui alla presente lettera il soggetto finanziatore deve trasmettere al gestore del Fondo

una dichiarazione che attesta la riduzione del tasso di interesse applicata, sul finanziamento garantito, al soggetto beneficiario per effetto della sopravvenuta concessione della garanzia;

f) per le operazioni per le quali le banche o gli intermediari finanziari hanno accordato, anche di propria iniziativa, la sospensione del pagamento delle rate di ammortamento, o della sola quota capitale, ovvero l'allungamento della scadenza dei finanziamenti, in connessione agli effetti indotti dalla diffusione del COVID-19, su operazioni ammesse alla garanzia del Fondo, la durata della garanzia del Fondo è estesa in conseguenza;

g) fermo restando quanto previsto all'articolo 6, comma 2, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 marzo 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 157 del 7 luglio 2017, e fatto salvo quanto previsto per le operazioni finanziarie di cui alla lettera *m)* del presente comma, la garanzia è concessa senza applicazione del modello di valutazione di cui alla parte IX, lettera A, delle condizioni di ammissibilità e disposizioni di carattere generale per l'amministrazione del Fondo di garanzia allegate al decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 febbraio 2019, di cui al comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 49 del 27 febbraio 2019. Ai fini della definizione delle misure di accantonamento a titolo di coefficiente di rischio, in sede di ammissione della singola operazione finanziaria, la probabilità di inadempimento delle imprese è calcolata esclusivamente sulla base dei dati contenuti nel modulo economico-finanziario del suddetto modello di valutazione. Con frequenza bimestrale, in riferimento all'insieme delle operazioni finanziarie ammesse alla garanzia, la consistenza degli accantonamenti prudenziali operati a valere sul Fondo è corretta in funzione dei dati della Centrale dei rischi della Banca d'Italia, acquisiti dal Gestore del Fondo alla data della presentazione delle richieste di ammissione alla garanzia;

g-bis) la garanzia è concessa anche in favore dei beneficiari finali che presentano, alla data della richiesta della garanzia, esposizioni nei confronti del soggetto finanziatore classificate come inadempienze probabili o come esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate ai sensi del paragrafo 2 della parte B) delle avvertenze generali della circolare della Banca d'Italia n. 272 del 30 luglio 2008, purché la predetta classificazione non sia stata effettuata prima del 31 gennaio 2020;

g-ter) la garanzia è altresì concessa, con esclusione della garanzia di cui alla lettera *e)*, in favore di beneficiari finali che presentano esposizioni che, prima del 31 gennaio 2020, sono state classificate come inadempienze probabili o come esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate ai sensi del paragrafo 2 della parte B) delle avvertenze generali della circolare della Banca d'Italia n. 272 del 30 luglio 2008 e che sono state oggetto di misure di concessione. In tale caso, il beneficio della garanzia è ammesso anche prima che sia trascorso un anno dalla data in cui sono state accordate le misure di concessione o, se posteriore, dalla data in cui le suddette esposizioni sono state classificate come esposizioni deteriorate, ai sensi dell'articolo 47-*bis*, paragrafo 6, lettera *b)*, del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, se, alla data di entrata in vigo-

re del presente decreto, le citate esposizioni non sono più classificabili come esposizioni deteriorate, non presentano importi in arretrato successivi all'applicazione delle misure di concessione e il soggetto finanziatore, sulla base dell'analisi della situazione finanziaria del debitore, possa ragionevolmente presumere il rimborso integrale dell'esposizione alla scadenza, ai sensi del citato articolo 47-*bis*, paragrafo 6, lettere *a*) e *c*), del regolamento (UE) n. 575/2013;

g-quater) la garanzia è concessa, anche prima che sia trascorso un anno dalla data in cui sono state accordate le misure di concessione o, se posteriore, dalla data in cui le esposizioni sono state classificate come esposizioni deteriorate, ai sensi dell'articolo 47-*bis*, paragrafo 6, lettera *b*), del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, in favore delle imprese che, in data successiva al 31 dicembre 2019, sono state ammesse alla procedura del concordato con continuità aziendale di cui all'articolo 186-*bis* del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, hanno stipulato accordi di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'articolo 182-*bis* del citato regio decreto n. 267 del 1942 o hanno presentato un piano ai sensi dell'articolo 67 del medesimo regio decreto, purché, alla data di entrata in vigore del presente decreto, le loro esposizioni non siano classificabili come esposizioni deteriorate, non presentino importi in arretrato successivi all'applicazione delle misure di concessione e il soggetto finanziatore, sulla base dell'analisi della situazione finanziaria del debitore, possa ragionevolmente presumere il rimborso integrale dell'esposizione alla scadenza, ai sensi del citato articolo 47-*bis*, paragrafo 6, lettere *a*) e *c*), del regolamento (UE) n. 575/2013. Sono, in ogni caso, escluse le imprese che presentano esposizioni classificate come sofferenze ai sensi della disciplina bancaria vigente;

h) non è dovuta la commissione per il mancato perfezionamento delle operazioni finanziarie di cui all'articolo 10, comma 2, del citato decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 marzo 2017;

i) per operazioni di investimento immobiliare nei settori turistico-alberghiero, compreso il settore termale, e delle attività immobiliari, con durata minima di 10 anni e di importo superiore a euro 500.000,00, la garanzia del Fondo può essere cumulata con altre forme di garanzia acquisite sui finanziamenti;

l) per le garanzie su specifici portafogli di finanziamenti, anche senza piano d'ammortamento, dedicati a imprese danneggiate dall'emergenza COVID-19, o appartenenti, per almeno il 60 per cento, a specifici settori e filiere colpiti dall'epidemia, la quota della *tranche junior* coperta dal Fondo può essere elevata del 50 per cento, ulteriormente incrementabile del 20 per cento in caso di intervento di ulteriori garanti;

m) previa autorizzazione della Commissione Europea ai sensi dell'articolo 108 del TFUE, sono ammissibili alla garanzia del fondo, con copertura al 100 per cento sia in garanzia diretta che in riassicurazione, i nuovi finanziamenti concessi da banche, intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del Testo Unico bancario di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993 n.

385 e dagli altri soggetti abilitati alla concessione di credito in favore di piccole e medie imprese e di persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni, di associazioni professionali e di società tra professionisti nonché di agenti di assicurazione, subagenti di assicurazione e *broker* iscritti alla rispettiva sezione del Registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi la cui attività d'impresa è stata danneggiata dall'emergenza COVID-19, secondo quanto attestato dall'interessato mediante dichiarazione autocertificata ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, purché tali finanziamenti prevedano l'inizio del rimborso del capitale non prima di 24 mesi dall'erogazione e abbiano una durata fino a 120 mesi e un importo non superiore, alternatively, anche tenuto conto di eventi calamitosi, a uno degli importi di cui alla lettera c), numeri 1) o 2), come risultante dall'ultimo bilancio depositato o dall'ultima dichiarazione fiscale presentata alla data della domanda di garanzia ovvero da altra idonea documentazione, prodotta anche mediante autocertificazione ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, e, comunque, non superiore a 30.000 euro. Si ha un nuovo finanziamento quando, ad esito della concessione del finanziamento coperto da garanzia, l'ammontare complessivo delle esposizioni del finanziatore nei confronti del soggetto finanziato risulta superiore all'ammontare delle esposizioni detenute alla data di entrata in vigore del presente decreto, corretto per le riduzioni delle esposizioni intervenute tra le due date in conseguenza del regolamento contrattuale stabilito tra le parti prima dell'entrata in vigore del presente decreto ovvero per decisione autonoma del soggetto finanziato. Nei casi di cessione o affitto di azienda con prosecuzione della medesima attività si considera altresì l'ammontare dei ricavi risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi o dall'ultimo bilancio depositato dal cedente o dal locatore. In relazione alle predette operazioni, il soggetto richiedente applica all'operazione finanziaria un tasso di interesse, nel caso di garanzia diretta, o un premio complessivo di garanzia, nel caso di riassicurazione, che tiene conto della sola copertura dei soli costi di istruttoria e di gestione dell'operazione finanziaria e, comunque, non superiore al tasso del rendimento medio dei titoli pubblici (Rendistato) con durata analoga al finanziamento, maggiorato dello 0,20 per cento. In favore di tali soggetti beneficiari l'intervento del Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese è concesso automaticamente, gratuitamente e senza valutazione e il soggetto finanziatore eroga il finanziamento coperto dalla garanzia del Fondo, subordinatamente alla verifica formale del possesso dei requisiti, senza attendere l'esito definitivo dell'istruttoria da parte del gestore del Fondo medesimo. La garanzia è altresì concessa in favore di beneficiari finali che presentano esposizioni che, anche prima del 31 gennaio 2020, sono state classificate come inadempienze probabili o esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate ai sensi delle avvertenze generali, parte B), paragrafo 2, della circolare n. 272 del 30 luglio 2008 della Banca d'Italia, a condizione che le predette esposizioni alla data della richiesta del finanziamento non siano più classificabili come esposizioni deteriorate ai sensi dell'articolo 47-bis, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013. Nel caso in cui le predette esposizioni

siano state oggetto di misure di concessione, la garanzia è altresì concessa in favore dei beneficiari finali a condizione che le stesse esposizioni non siano classificabili come esposizioni deteriorate ai sensi del citato articolo 47-*bis*, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 575/2013, ad eccezione di quanto disposto dalla lettera *b*) del medesimo paragrafo;

m-bis) per i finanziamenti di cui alla lettera *m*) concessi fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i soggetti beneficiari possono chiedere, con riguardo all'importo finanziato e alla durata, l'adeguamento del finanziamento alle nuove condizioni introdotte dalla legge di conversione del presente decreto;

n) in favore dei soggetti beneficiari con ammontare di ricavi non superiore a 3.200.000 euro, la cui attività d'impresa è stata danneggiata dall'emergenza COVID-19, secondo quanto attestato dall'interessato mediante dichiarazione autocertificata ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, la garanzia di cui alla lettera *c*) può essere cumulata con un'ulteriore garanzia concessa da confidi o altri soggetti abilitati al rilascio di garanzie, a valere su risorse proprie, sino alla copertura del 100 per cento del finanziamento concesso. La predetta garanzia può essere rilasciata per prestiti di importo non superiore, alternativamente, a uno degli importi di cui alla lettera *c*), numeri 1) o 2). Si ha un nuovo finanziamento quando, ad esito della concessione del finanziamento coperto da garanzia, l'ammontare complessivo delle esposizioni del finanziatore nei confronti del soggetto finanziato risulta superiore all'ammontare delle esposizioni detenute alla data di entrata in vigore del presente decreto, corretto per le riduzioni delle esposizioni intervenute tra le due date in conseguenza del regolamento contrattuale stabilito tra le parti prima dell'entrata in vigore del presente decreto ovvero per decisione autonoma del soggetto finanziato. Le regioni, gli enti locali, le Camere di Commercio, anche per il tramite di Unioncamere, le Amministrazioni di settore, anche unitamente alle associazioni e agli enti di riferimento, possono conferire risorse al Fondo ai fini della costituzione di sezioni speciali finalizzate a sostenere l'accesso al credito, anche a favore di determinati settori economici o filiere d'impresa e reti d'impresa di cui all'articolo 3, commi 4-*ter* e seguenti, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33. Nei finanziamenti di cui al periodo precedente, la garanzia è estesa esclusivamente alla quota di credito incrementale rispetto alle esposizioni pregresse. Nei casi di cessione o affitto di azienda con prosecuzione della medesima attività si considera, altresì, l'ammontare dei ricavi risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi o dall'ultimo bilancio depositato dal cedente o dal locatore;

n-bis) previa autorizzazione della Commissione europea al fine di rafforzare il supporto all'emergenza da COVID-19 prestato dalle cooperative e dai confidi di cui all'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, i soggetti di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 3 gennaio 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 40 del 17 febbraio

2017, possono imputare al fondo consortile, al capitale sociale o ad apposita riserva i fondi rischi e gli altri fondi o riserve patrimoniali costituiti da contributi pubblici, con esclusione di quelli derivanti dalle attribuzioni annuali di cui alla legge 7 marzo 1996, n. 108, esistenti alla data del 31 dicembre 2019. Tali risorse sono attribuite unitariamente al patrimonio netto, anche ai fini di vigilanza, dei relativi confidi, senza vincoli di destinazione. Le eventuali azioni o quote corrispondenti costituiscono azioni o quote proprie delle banche o dei confidi e non attribuiscono alcun diritto patrimoniale o amministrativo né sono computate nel capitale sociale o nel fondo consortile ai fini del calcolo delle quote richieste per la costituzione e per le deliberazioni dell'assemblea. La relativa deliberazione, da assumere entro centottanta giorni dall'approvazione del bilancio, è di competenza dell'assemblea ordinaria;

o) sono prorogati per tre mesi tutti i termini riferiti agli adempimenti amministrativi relativi alle operazioni assistite dalla garanzia del Fondo;

p) la garanzia del Fondo può essere richiesta anche su operazioni finanziarie già perfezionate con l'erogazione da parte del soggetto finanziatore da non oltre 3 mesi dalla data di presentazione della richiesta e, comunque, in data successiva al 31 gennaio 2020. In tali casi, il soggetto finanziatore deve trasmettere al gestore del Fondo una dichiarazione attestante la riduzione del tasso di interesse applicata, sul finanziamento garantito, al soggetto beneficiario per effetto della sopravvenuta concessione della garanzia;

p-bis) per i finanziamenti di importo superiore a 25.000 euro la garanzia è rilasciata con la possibilità per le imprese di avvalersi di un preammortamento fino a ventiquattro mesi.

2. Fino al 31 dicembre 2020, in deroga alla vigente disciplina del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lett. *a)* della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per le garanzie su portafogli di finanziamenti, anche senza piano d'ammortamento, dedicati a imprese danneggiate dall'emergenza COVID-19, costituiti per almeno il 20 per cento da imprese aventi, alla data di inclusione dell'operazione nel portafoglio, un *rating*, determinato dal soggetto richiedente sulla base dei propri modelli interni, non superiore alla classe «BB» della scala di valutazione Standard's and Poor's, sono applicate le seguenti misure:

a) l'ammontare massimo dei portafogli di finanziamenti è innalzato a euro 500 milioni;

b) i finanziamenti hanno le caratteristiche di durata e importo previste dal comma 1, lettera *c)*, e possono essere deliberati, perfezionati ed erogati dal soggetto finanziatore prima della richiesta di garanzia sul portafoglio di finanziamenti ma comunque in data successiva al 31 gennaio 2020;

c) i soggetti beneficiari sono ammessi senza la valutazione del merito di credito da parte del Gestore del Fondo;

d) il punto di stacco e lo spessore della *tranche junior* del portafoglio di finanziamenti sono determinati utilizzando la probabilità di *default* calcolata dal soggetto richiedente sulla base dei propri modelli interni;

e) la garanzia è concessa a copertura di una quota non superiore al 90 per cento della *tranche junior* del portafoglio di finanziamenti;

f) la quota della *tranche junior* coperta dal Fondo, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8, comma 2, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 14 novembre 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 18 gennaio 2018, non può superare il 15 per cento dell'ammontare del portafoglio di finanziamenti, ovvero il 18 per cento, nel caso in cui il portafoglio abbia ad oggetto finanziamenti concessi a fronte della realizzazione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione e/o di programmi di investimenti;

g) in relazione ai singoli finanziamenti inclusi nel portafoglio garantito, il Fondo copre il 90 per cento della perdita registrata sul singolo finanziamento;

h) i finanziamenti possono essere concessi anche in favore delle imprese ubicate nelle regioni sul cui territorio è stata disposta la limitazione dell'intervento del predetto Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, alla sola controgaranzia dei fondi di garanzia regionali e dei consorzi di garanzia collettiva.

3. All'articolo 18, comma 2 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, le parole «fino al 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti «fino al 10 aprile 2020».

4. Previa autorizzazione della Commissione Europea ai sensi dell'articolo 108 del TFUE, la garanzia dei confidi di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, a valere sulle risorse dei fondi rischi di natura comunitaria, nazionale, regionale e camerale, può essere concessa sui finanziamenti erogati alle piccole e medie imprese a copertura della quota dei finanziamenti stessi non coperta dalla garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ovvero di altri fondi di garanzia di natura pubblica.

4-*bis*. Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, anche tramite propri organismi consortili, con le risorse umane, finanziarie e strumentali esistenti a legislazione vigente, al fine di favorire l'accesso al credito da parte delle piccole e medie imprese, possono, anche con la costituzione di appositi fondi, concedere contributi alle piccole e medie imprese in conto commissioni di garanzia su operazioni finanziarie ammesse alla riassicurazione del Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, al fine di contenere i costi delle garanzie concesse da soggetti garanti autorizzati.

4-*ter*. Dall'attuazione delle disposizioni del comma 4-*bis* non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

5. Per le imprese che accedono al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a*), della legge 23 dicembre 1996 n. 662, qualora il rilascio della documentazione antimafia non sia immediatamente conseguente alla consultazione della banca dati nazionale unica prevista dall'articolo 96 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, l'aiuto è concesso all'impresa sotto condizione risolutiva anche in assenza della documentazione medesima. Nel caso in cui la documentazione successivamente pervenuta accerti la sussistenza di una delle cause interdittive ai sensi della medesima disciplina antimafia, è disposta la revoca dell'agevolazione ai sensi dell'articolo 92, commi 3 e 4, del predetto decreto legislativo n. 159 del 2011 e dell'articolo 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, mantenendo l'efficacia della garanzia.

6. All'articolo 11, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, dopo le parole «organismi pubblici» sono inserite le parole «e privati».

7. Le garanzie di cui all'articolo 39, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nonché le garanzie su portafogli di *minibond*, sono concesse a valere sulla dotazione disponibile del Fondo, assicurando la sussistenza, tempo per tempo, di un ammontare di risorse libere del Fondo, destinate al rilascio di garanzie su singole operazioni finanziarie, pari ad almeno l'85 per cento della dotazione disponibile del Fondo.

8. Gli operatori di microcredito iscritti nell'elenco di cui all'articolo 111 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in possesso del requisito per la qualificazione come micro, piccola o media impresa, beneficiano, a titolo gratuito e nella misura massima dell'80 per cento dell'ammontare del finanziamento e, relativamente alle nuove imprese costituite o che hanno iniziato la propria attività non oltre tre anni prima della richiesta della garanzia del Fondo e non utilmente valutabili sulla base degli ultimi due bilanci approvati, senza valutazione del merito di credito, della garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a*), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sui finanziamenti concessi da banche e intermediari finanziari finalizzati alla concessione, da parte dei medesimi operatori, di erogazioni di microcredito in favore di beneficiari come definiti dal medesimo articolo 111 e dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 ottobre 2014, n. 176.

9. All'articolo 111, comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le parole «euro 25.000,00» sono sostituite dalle seguenti: «euro 40.000,00». Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono apportate al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 ottobre 2014, n. 176, le modificazioni necessarie per adeguarlo alla disposizione di cui al primo periodo del presente comma.

10. Per le finalità di cui al presente articolo, al Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a*), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono assegnati 1.729 milioni di euro per l'anno 2020.

11. Le disposizioni di cui al presente articolo, in quanto compatibili, si applicano anche alle garanzie di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, in favore delle imprese agricole, forestali, della pesca e dell'acquacoltura e dell'ippicoltura, nonché dei consorzi di bonifica e dei birrifici artigianali. Per le finalità di cui al presente comma sono assegnati all'ISMEA 100 milioni di euro per l'anno 2020. Le predette risorse sono versate su un conto corrente di tesoreria centrale appositamente istituito, intestato a ISMEA, per essere utilizzate in base al fabbisogno finanziario derivante dalla gestione delle garanzie.

12. L'articolo 49 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, è abrogato.

12-bis. Fino al 31 dicembre 2020, le risorse del Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a*), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, fino a un importo di euro 100 milioni, sono destinate all'erogazione della garanzia di cui al comma 1, lettera *m*), del presente articolo in favore degli enti del Terzo settore, compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, esercenti attività di impresa o commerciale, anche in via non esclusiva o prevalente o finalizzata all'autofinanziamento. Per le finalità di cui al presente comma, per ricavi si intende il totale dei ricavi, rendite, proventi o entrate, comunque denominati, come risultanti dal bilancio o rendiconto approvato dall'organo statutariamente competente per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 o, in mancanza, dal bilancio o rendiconto approvato dall'organo statutariamente competente per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2018.

13. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1.829 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede, quanto a 1.580 milioni di euro per l'anno 2020, mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione della disposizione di cui al comma 12 e, quanto a 249 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione delle somme di cui all'articolo 56, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.

Articolo 13-bis.

(Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura)

1. Per l'esercizio relativo all'anno 2020, in acconto sul saldo di fine esercizio, è riassegnato al Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura, di cui all'articolo 15 della legge 7 marzo 1996, n. 108, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato, il 20 per cento dell'attivo di esercizio del Fondo di solidarietà per le vittime dell'usura, di cui all'articolo 14 della medesima legge n. 108 del 1996, risultante alla data del 30 settembre 2020.

Articolo 13-ter.

(Microcredito)

1. All'articolo 112, comma 1, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I confidi di cui al presente articolo possono detenere partecipazioni nei soggetti di cui all'articolo 111».

Articolo 14.

(Finanziamenti erogati dall'Istituto per il Credito Sportivo per le esigenze di liquidità e concessione di contributi in conto interessi sui finanziamenti)

1. Il Fondo di cui all'articolo 90, comma 12, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, può prestare garanzia, fino al 31 dicembre 2020, sui finanziamenti erogati dall'Istituto per il Credito Sportivo o da altro istituto bancario per le esigenze di liquidità delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, degli Enti di Promozione Sportiva, delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche iscritte nel registro istituito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 23 luglio 1999 n. 242. A tali fini, è costituito un apposito comparto del predetto Fondo con una dotazione di 30 milioni di euro per l'anno 2020. Per la gestione di tale comparto del fondo è autorizzata l'apertura di un conto corrente di tesoreria centrale intestato all'Istituto per il Credito Sportivo su cui sono versate le predette risorse per essere utilizzate in base al fabbisogno finanziario derivante dalla gestione delle garanzie.

2. Il Fondo speciale di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, può concedere contributi in conto interessi, fino al 31 dicembre 2020, sui finanziamenti erogati dall'Istituto per il Credito Sportivo o da altro istituto bancario per le esigenze di liquidità delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, degli Enti di Promozione Sportiva, delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche iscritte nel registro istituito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 23 luglio 1999 n. 242, secondo le modalità stabilite dal Comitato di Gestione dei Fondi Speciali dell'Istituto per il Credito Sportivo. Per tale funzione è costituito un apposito comparto del Fondo dotato di 5 milioni di euro per l'anno 2020.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari, in termini di saldo netto e di indebitamento netto, a 35 milioni di euro per l'anno 2020 e pari, in termini di fabbisogno, a 5 milioni di euro per il medesimo anno 2020, si provvede, quanto a 35 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione delle somme di cui all'articolo 56, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e, quanto a 5 milioni di euro, mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione della disposizione di cui al comma 12 dell'articolo 13 del presente decreto.

Articolo 14-bis.

(Proroga del Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura)

1. Al fine di assicurare la continuità delle azioni previste dallo strumento programmatico nazionale del settore ittico nel periodo di emergenza da COVID-19, è disposta la proroga al 31 dicembre 2021 del Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura 2017-2019, di cui all'articolo 2, comma 5-*decies*, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, già prorogato al

31 dicembre 2020 dall'articolo 1, comma 517, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Articolo 14-ter.

(Proroga dei termini degli adempimenti tecnici e amministrativi relativi agli impianti a fune in servizio pubblico)

1. Al fine di garantire la continuità del servizio di pubblico trasporto mediante impianti a fune, le scadenze relative alle revisioni generali e speciali quinquennali nonché quelle relative agli scorrimenti e alle sostituzioni delle funi e al rifacimento dei loro attacchi di estremità sono prorogate di dodici mesi, qualora sia trasmessa prima delle suddette scadenze all'Autorità di sorveglianza, da parte del direttore o del responsabile dell'esercizio, una dettagliata e completa relazione in merito ai controlli effettuati, ai provvedimenti adottati e all'esito delle verifiche e delle prove eseguite, contenente l'attestazione della sussistenza delle condizioni di sicurezza per l'esercizio pubblico.

2. Ai fini di cui al comma 1, per l'anno 2020 non è obbligatoria la partecipazione dell'Autorità di sorveglianza alle verifiche e alle prove periodiche da effettuare da parte del direttore o del responsabile dell'esercizio o dell'assistente tecnico.

3. Le scadenze relative ai termini di inizio e di conclusione delle opere di realizzazione di impianti a fune per le quali è già stata rilasciata l'approvazione dei progetti sono prorogate di dodici mesi.

4. Le procedure per l'attuazione di quanto disposto dai commi 1, 2 e 3 sono stabilite mediante regolamento adottato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

5. L'articolo 62-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è abrogato.

Capo III

DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI ESERCIZIO DI POTERI SPECIALI NEI SETTORI DI RILEVANZA STRATEGICA

Articolo 15.

(Modifiche all'articolo 4-bis, comma 3, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito con modificazioni dalla legge 18 novembre 2019, n. 133)

1. L'articolo 4-bis, comma 3, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133, è sostituito dai seguenti:

«3. Fino alla data di entrata in vigore del primo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2, comma 1-ter, del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, come sostituito dal comma 1, lettera c), numero 3), del presente

articolo, fatta salva l'applicazione degli articoli 1 e 2 del citato decreto-legge, come modificati dal presente articolo, è soggetto alla notifica di cui al comma 5 dell'articolo 2 del medesimo decreto-legge n. 21 del 2012 l'acquisto a qualsiasi titolo di partecipazioni in società che detengono beni e rapporti nei settori di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)* ed *e)*, del regolamento (UE) 2019/452 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, intendendosi compresi nel settore finanziario i settori creditizio e assicurativo, e, nel settore sanitario, la produzione, l'importazione e la distribuzione all'ingrosso di dispositivi medicali, medico-chirurgici e di protezione individuale.

3-bis. Al fine di contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti negativi, fino al 31 dicembre 2020:

a) sono soggetti all'obbligo di notifica di cui al comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 21 del 2012, anche le delibere, gli atti o le operazioni, adottati da un'impresa che detiene beni e rapporti nei settori di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)* ed *e)* del regolamento (UE) 2019/452, intendendosi compresi nel settore finanziario i settori creditizio e assicurativo, nonché le delibere, gli atti o le operazioni individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al citato articolo 2, comma 1-*ter*, del decreto-legge n. 21 del 2012, che abbiano per effetto modifiche della titolarità, del controllo o della disponibilità di detti attivi o il cambiamento della loro destinazione;

b) sono soggetti all'obbligo di notifica di cui al comma 5 dell'articolo 2 del medesimo decreto-legge n. 21 del 2012, in relazione ai beni e ai rapporti di cui al comma 1 dell'articolo 2, del medesimo decreto-legge n. 21 del 2012, nonché ai beni e rapporti nei settori indicati alla lettera *a)*, ovvero individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al citato articolo 2, comma 1-*ter*, del decreto-legge n. 21 del 2012, anche gli acquisti a qualsiasi titolo di partecipazioni, da parte di soggetti esteri, anche appartenenti all'Unione europea, di rilevanza tale da determinare l'insediamento stabile dell'acquirente in ragione dell'assunzione del controllo della società la cui partecipazione è oggetto dell'acquisto, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile e del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nonché gli acquisti di partecipazioni, da parte di soggetti esteri non appartenenti all'Unione europea, che attribuiscono una quota dei diritti di voto o del capitale almeno pari al 10 per cento, tenuto conto delle azioni o quote già direttamente o indirettamente possedute, quando il valore complessivo dell'investimento sia pari o superiore a un milione di euro, e sono altresì notificate le acquisizioni che determinano il superamento delle soglie del 15 per cento, 20 per cento, 25 per cento e 50 per cento del capitale;

c) la disposizione di cui all'articolo 2, comma 6, lettera *a)*, del decreto-legge n. 21 del 2012, si applica anche quando il controllo ivi previsto sia esercitato da un'amministrazione pubblica di uno Stato membro dell'Unione europea.

3-ter. Si applicano le disposizioni dell'articolo 2, commi 6 e 7, del citato decreto-legge n. 21 del 2012, come modificato dal presente articolo.

3-quater. Le disposizioni di cui ai commi 3 e *3-bis* aventi vigenza fino al 31 dicembre 2020 si applicano nei confronti di delibere, atti o operazioni, nonché di acquisti di partecipazioni, rilevanti ai fini degli obblighi di notifica di cui ai commi 2 e 5 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 21 del 2012, per i quali tale obbligo sia sorto nel predetto arco temporale, ancorché la notifica sia intervenuta successivamente o sia stata omessa. Restano validi, anche successivamente al termine del 31 dicembre 2020, gli atti e i provvedimenti adottati a seguito di esercizio dei poteri speciali in applicazione delle disposizioni dei commi 3 e *3-bis*, e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base degli stessi atti e provvedimenti successivamente al decorso del predetto termine. Fermo restando l'obbligo di notifica, i poteri speciali di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 21 del 2012 relativi a società che detengono beni e rapporti nei settori di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)* e *e)* del regolamento (UE) 2019/452, intendendosi compresi nel settore finanziario i settori creditizio e assicurativo, si applicano nella misura in cui la tutela degli interessi essenziali dello Stato, ovvero la tutela della sicurezza e dell'ordine pubblico, previsti dal medesimo articolo 2, non sia adeguatamente garantita dalla sussistenza di una specifica regolamentazione di settore.».

Articolo 16.

(Modifiche al decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito con modificazioni dalla legge 11 maggio 2012, n. 56)

1. Al decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 1, comma *8-bis*, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Nei casi di violazione degli obblighi di notifica di cui al presente articolo, anche in assenza della notifica di cui ai commi 4 e 5, la Presidenza del Consiglio dei ministri può avviare il procedimento ai fini dell'eventuale esercizio dei poteri di cui al comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)*. A tale scopo, trovano applicazione i termini e le norme procedurali previsti dal presente articolo nonché dal regolamento di cui al comma 8. Il termine di quarantacinque giorni di cui ai commi 4 e 5 decorre dalla conclusione del procedimento di accertamento della violazione dell'obbligo di notifica.»;

b) all'articolo *1-bis*, comma 2, ultimo periodo, dopo le parole «l'integrità e la sicurezza delle reti e dei dati che vi transitano» sono inserite le seguenti: «, compresi quelli individuati sulla base dei principi e delle linee guida elaborati a livello internazionale e dall'Unione europea»;

c) all'articolo *1-bis*, comma *3-bis*:

1) al decimo periodo, le parole «dall'ultimo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «dall'undicesimo periodo»;

2) sono aggiunti infine i seguenti periodi: «Nei casi di violazione degli obblighi di notifica di cui al presente articolo, anche in assenza della notifica, la Presidenza del Consiglio dei ministri può avviare il procedimento ai fini dell'eventuale esercizio dei poteri speciali. A tale scopo, trovano ap-

plicazione i termini e le norme procedurali previsti dal presente comma. Il termine di trenta giorni di cui al presente comma decorre dalla conclusione del procedimento di accertamento della violazione dell'obbligo di notifica.»;

d) all'articolo 2, dopo il comma 8, è aggiunto il seguente comma: «*8-bis.* Nei casi di violazione degli obblighi di notifica di cui al presente articolo, anche in assenza della notifica di cui ai commi 2, *2-bis* e 5, la Presidenza del Consiglio dei ministri può avviare il procedimento ai fini dell'eventuale esercizio dei poteri speciali. A tale scopo, trovano applicazione i termini e le norme procedurali previsti dal presente articolo, nonché dal regolamento di cui al comma 9. Il termine di quarantacinque giorni di cui ai commi 4 e 6 decorre dalla conclusione del procedimento di accertamento della violazione dell'obbligo di notifica.»;

e) all'articolo *2-bis* sono aggiunti i seguenti commi:

«2. Al fine di raccogliere elementi utili all'applicazione degli articoli 1, *1-bis* e 2, il gruppo di coordinamento istituito ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 agosto 2014 può richiedere a pubbliche amministrazioni, enti pubblici o privati, imprese o altri soggetti terzi che ne siano in possesso, di fornire informazioni e di esibire documenti.

3. Ai medesimi fini di cui al comma 2, la Presidenza del Consiglio può stipulare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, convenzioni o protocolli di intesa con istituti o enti di ricerca.».

Articolo 17.

(Modifiche all'articolo 120 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58)

1. All'articolo 120 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma *2-bis*, le parole «ad elevato valore corrente di mercato e» sono soppresse;

b) al comma *4-bis*, è aggiunto infine il seguente periodo: «La CONSOB può, con provvedimento motivato da esigenze di tutela degli investitori nonché di efficienza e trasparenza del mercato del controllo societario e del mercato dei capitali, prevedere, per un limitato periodo di tempo, in aggiunta alle soglie indicate nel primo periodo del presente comma una soglia del 5 per cento per società ad azionariato particolarmente diffuso.».

1-bis. Fino al 31 dicembre 2020, per i settori agroalimentare e siderurgico le disposizioni del presente articolo e degli articoli 15 e 16 si applicano anche per perseguire l'ulteriore finalità della tutela del mantenimento dei livelli occupazionali e della produttività nel territorio nazionale.

Capo IV

MISURE FISCALI E CONTABILI

Articolo 18.

(Sospensione di versamenti tributari e contributivi)

1. Per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta, sono sospesi, rispettivamente, per i mesi di aprile e di maggio 2020, i termini dei versamenti in autoliquidazione relativi:

a) alle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta;

b) all'imposta sul valore aggiunto.

2. Per i soggetti di cui al comma 1 sono sospesi, altresì, per i mesi di aprile e di maggio 2020, i termini dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria.

3. Per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50 per cento nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta, sono sospesi, rispettivamente, per i mesi di aprile e di maggio 2020, i termini dei versamenti in autoliquidazione relativi:

a) alle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta;

b) all'imposta sul valore aggiunto.

4. Per i soggetti di cui al comma 3 sono sospesi, altresì, per i mesi di aprile e di maggio 2020, i termini dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria.

5. I versamenti di cui ai commi da 1 a 4 sono sospesi anche per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e che hanno intrapreso l'attività di impresa, di arte o professione, in data successiva al 31 marzo 2019. I versamenti di cui alle lettere *a)* dei predetti commi 1 e 3 nonché quelli di cui ai commi 2 e 4 sono altresì sospesi per gli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente ri-

conosciuti, che svolgono attività istituzionale di interesse generale non in regime d'impresa.

6. La sospensione dei versamenti dell'imposta sul valore aggiunto si applica per i mesi di aprile e maggio 2020, a prescindere dal volume dei ricavi e dei compensi del periodo d'imposta precedente, ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi, Piacenza, Alessandria e Asti, che hanno subito rispettivamente una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta.

7. I versamenti sospesi ai sensi dei commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal medesimo mese di giugno 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

8. Per i soggetti aventi diritto restano ferme, per il mese di aprile 2020, le disposizioni dell'articolo 61, commi 1 e 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, e, per i mesi di aprile 2020 e maggio 2020, le disposizioni dell'articolo 61, comma 5, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18. La ripresa della riscossione dei versamenti sospesi resta disciplinata dall'articolo 61, commi 4 e 5, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.

8-bis. I termini per il versamento del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere *a)* e *b)*, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e del relativo canone concessorio in scadenza entro il 30 agosto 2020 sono prorogati al 22 settembre 2020. Le somme dovute possono essere versate con rate mensili di pari importo, con applicazione degli interessi legali calcolati giorno per giorno; la prima rata è versata entro il 22 settembre 2020 e le successive entro l'ultimo giorno del mese; l'ultima rata è versata entro il 18 dicembre 2020.

9. L'INPS, l'INAIL e gli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103, comunicano all'Agenzia delle entrate i dati identificativi dei soggetti che hanno effettuato la sospensione del versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi di assicurazione obbligatoria di cui ai commi precedenti. L'Agenzia delle entrate, nei tempi consentiti dagli adempimenti informativi fiscali previsti dalla normativa vigente, comunica ai predetti enti previdenziali l'esito dei riscontri effettuati sulla verifica dei requisiti sul fatturato e sui corrispettivi di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 6 con modalità e termini definiti con accordi di cooperazione tra le parti. Analoga procedura si applica con riferimento ai soggetti di cui all'articolo 62, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.

Articolo 18-bis.

(Sospensione del versamento dei canoni per l'uso di beni immobili appartenenti allo Stato)

1. Al fine di garantire la continuità delle imprese colpite dall'emergenza da COVID-19 e i livelli occupazionali, il pagamento dei canoni dovuti per il periodo dal 1° marzo 2020 al 31 luglio 2020 per l'uso, in regime di concessione o di locazione, di beni immobili appartenenti allo Stato ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 2005, n. 296, è sospeso. Al pagamento dei canoni sospesi ai sensi del primo periodo, da effettuare, anche mediante rateazione, senza applicazione di interessi, entro il 31 ottobre 2020, si provvede secondo le modalità stabilite dall'autorità concedente. Sono comunque fatti salvi i pagamenti già eseguiti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Articolo 19.

(Proroga sospensione ritenute sui redditi di lavoro autonomo e sulle provvigioni inerenti rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d'affari)

1. Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a euro 400.000 nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data del 17 marzo 2020, i ricavi e i compensi percepiti nel periodo compreso tra il 17 marzo 2020 e il 31 maggio 2020 non sono assoggettati alle ritenute d'acconto di cui agli articoli 25 e 25-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, da parte del sostituto d'imposta, a condizione che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato. I contribuenti, che si avvalgono della presente opzione, rilasciano un'apposita dichiarazione dalla quale risulti che i ricavi e compensi non sono soggetti a ritenuta ai sensi della presente disposizione e provvedono a versare l'ammontare delle ritenute d'acconto non operate dal sostituto in un'unica soluzione entro il 31 luglio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di luglio 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi.

2. Il comma 7, dell'articolo 62, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 è abrogato.

Articolo 20.

(Metodo previsionale per la determinazione degli acconti da versare nel mese di giugno)

1. Le disposizioni concernenti le sanzioni e gli interessi per il caso di omesso o di insufficiente versamento degli acconti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta regionale sulle attività produttive non si applicano in caso di insufficiente versamento delle somme dovute se l'importo versato non è inferiore all'ottanta per cento della somma che risulterebbe dovuta a titolo di acconto sulla base della dichiarazione relativa al periodo di imposta in corso.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano esclusivamente agli acconti dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019.

Articolo 21.

(Rimessione in termini per i versamenti)

1. I versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 60 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, sono considerati tempestivi se effettuati entro il 16 aprile 2020.

Articolo 22.

(Disposizioni relative ai termini di consegna e di trasmissione telematica della Certificazione Unica 2020)

1. Per l'anno 2020, il termine di cui all'articolo 4, comma 6-*quater*, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, è prorogato al 30 aprile.

2. Per l'anno 2020, la sanzione per la tardiva trasmissione delle certificazioni uniche di cui all'articolo 4, comma 6-*quinqües*, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, non si applica se le certificazioni uniche di cui al comma 6-*ter* del medesimo articolo 4 sono trasmesse in via telematica all'Agenzia delle entrate entro il 30 aprile.

Articolo 23.

(Proroga dei certificati di cui all'articolo 17-bis, comma 5, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, emessi nel mese di febbraio 2020)

1. I certificati previsti dall'articolo 17-*bis*, comma 5, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, emessi entro il 29 febbraio 2020, conservano la loro validità fino al 30 giugno 2020.

Articolo 24.

(Termini agevolazioni prima casa)

1. I termini previsti dalla nota II-*bis* all'articolo 1 della Tariffa parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, nonché il termine previsto dall'articolo 7 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ai fini del riconoscimento del credito d'imposta per il riacquisto della prima casa, sono sospesi nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020.

Articolo 26.

(Semplificazioni per il versamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche)

1. All'articolo 17 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, il comma 1-*bis* è sostituito dal seguente: «1-*bis*. Al fine di semplificare e ridurre gli adempimenti

dei contribuenti, il pagamento dell'imposta di bollo può essere effettuato, senza applicazione di interessi e sanzioni:

a) per il primo trimestre, nei termini previsti per il versamento dell'imposta relativa al secondo trimestre solare dell'anno di riferimento, qualora l'ammontare dell'imposta da versare per le fatture elettroniche emesse nel primo trimestre solare dell'anno sia inferiore a 250 euro;

b) per il primo e secondo trimestre, nei termini previsti per il versamento dell'imposta relativa al terzo trimestre solare dell'anno di riferimento, qualora l'ammontare dell'imposta da versare per le fatture elettroniche emesse nel primo e secondo trimestre solare dell'anno sia inferiore complessivamente a 250 euro.».

Articolo 27.

(Cessione gratuita di farmaci ad uso compassionevole)

1. La presunzione di cessione di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 441, non opera per le cessioni gratuite di farmaci nell'ambito dei programmi ad uso compassionevole, individuati dal decreto del Ministro della salute 7 settembre 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 2 novembre 2017, n. 256, autorizzate dal competente Comitato Etico, effettuate nei confronti dei soggetti indicati dall'articolo 3 dello stesso decreto del Ministro della salute.

2. I farmaci di cui al comma 1 non si considerano destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ai sensi dell'articolo 85, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Articolo 27-bis.

(Disposizioni in materia di distribuzione dei farmaci agli assistiti)

1. I farmaci di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, erogati in regime di distribuzione diretta da parte delle strutture pubbliche, possono essere distribuiti agli assistiti, senza nuovi o maggiori oneri a carico del Servizio sanitario nazionale, in regime di distribuzione per conto, dalle farmacie convenzionate con il Servizio sanitario nazionale con le modalità e alle condizioni stabilite dagli accordi regionali stipulati ai sensi di quanto previsto dalla citata lettera a) e fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica determinato dal COVID-19.

Articolo 28.

(Modifiche all'articolo 32-quater del decreto-legge n. 124 del 2019)

1. All'articolo 32-quater del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, dopo le parole «di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,», le parole «dalle società e dagli

enti residenti di cui all'articolo 73, comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)*,» sono sostituite dalle seguenti: «dalle società e dagli enti di cui all'articolo 73, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*,»;

b) al comma 1, lettera *c)*, dopo le parole «sono soggetti a tassazione con applicazione», le parole «di una ritenuta a titolo d'imposta nella misura prevista dall'articolo 27, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600», sono sostituite dalle seguenti: «della ritenuta di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, con la stessa aliquota e alle stesse condizioni previste nel medesimo articolo 27»;

c) al comma 1, dopo la lettera *c)*, sono inserite le seguenti: «*c-bis)* per la quota imputabile ai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera *c)* del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, concorrono alla formazione del reddito complessivo per l'intero ammontare; *c-ter)* per la quota imputabile a soggetti non residenti nel territorio dello Stato, sono soggetti a tassazione con applicazione di una ritenuta nella misura prevista dal medesimo articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600; per i soggetti non residenti indicati nel comma 3-*ter)* del citato articolo 27 la misura della predetta ritenuta è pari a quella stabilita dal medesimo comma 3-*ter)*.»;

d) dopo il comma 1 è inserito il seguente: «*1- bis.* Resta fermo il regime fiscale applicabile agli utili provenienti da imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato individuati ai sensi dell'articolo 47-*bis)*, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.»;

e) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Sugli utili derivanti dalle azioni e dagli strumenti finanziari simili alle azioni, immessi nel sistema di deposito accentrato gestito da una società di gestione accentrata, è applicata, in luogo della ritenuta di cui al comma 1, l'imposta sostitutiva di cui all'articolo 27-*ter)* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, con la stessa aliquota e alle stesse condizioni previste nel medesimo articolo 27-*ter)*. Le ritenute di cui al comma 1 del presente articolo e l'imposta sostitutiva di cui al periodo precedente sono operate sulla base delle informazioni fornite dalla società semplice.»;

f) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: «*2- bis.* Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai dividendi percepiti a partire dal 1° gennaio 2020. In deroga alle disposizioni di cui al periodo precedente, alle distribuzioni di utili derivanti da partecipazioni in società ed enti soggetti all'imposta sul reddito delle società, formatesi con utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2019, deliberate entro il 31 dicembre 2022, continua ad applicarsi la disciplina previgente a quella prevista dall'articolo 1, commi da 999 a 1006, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.».

Articolo 29.

(Disposizioni in materia di processo tributario e notifica degli atti sanzionatori relativi al contributo unificato e attività del contenzioso degli enti impositori)

1. Gli enti impositori, gli agenti della riscossione e i soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e le parti assistite da un difensore abilitato che si sono costituite in giudizio con modalità analogiche, sono tenuti a notificare e depositare gli atti successivi, nonché i provvedimenti giurisdizionali, esclusivamente con le modalità telematiche stabilite dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 dicembre 2013, n. 163, e dai successivi decreti attuativi.
2. All'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dopo il comma 1-*bis* è aggiunto il seguente: «*1-ter*. La sanzione irrogata, anche attraverso la comunicazione contenuta nell'invito al pagamento di cui all'articolo 248, è notificata a cura dell'ufficio e anche tramite posta elettronica certificata, nel domicilio eletto o, nel caso di mancata elezione del domicilio, mediante deposito presso l'ufficio.».
3. In deroga al termine fissato dall'articolo 67, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, la proroga del termine di cui all'articolo 37, comma 1, del presente decreto, si applica anche alle attività del contenzioso degli enti impositori.

Articolo 29-*bis*.

(Obblighi dei datori di lavoro per la tutela contro il rischio di contagio da COVID-19)

1. Ai fini della tutela contro il rischio di contagio da COVID-19, i datori di lavoro pubblici e privati adempiono all'obbligo di cui all'articolo 2087 del codice civile mediante l'applicazione delle prescrizioni contenute nel protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro, sottoscritto il 24 aprile 2020 tra il Governo e le parti sociali, e successive modificazioni e integrazioni, e negli altri protocolli e linee guida di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, nonché mediante l'adozione e il mantenimento delle misure ivi previste. Qualora non trovino applicazione le predette prescrizioni, rilevano le misure contenute nei protocolli o accordi di settore stipulati dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Articolo 30.

(Credito d'imposta per l'acquisto di dispositivi di protezione nei luoghi di lavoro)

Abrogato dall'articolo 125, comma 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.

Articolo 30-*bis*.

(Norme in materia di rifiuti sanitari)

1. Al fine di contenere il rischio infettivo e favorire la sterilizzazione dei rifiuti sanitari nelle strutture sanitarie, fino a trenta giorni dopo la dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza sanitaria, i rifiuti sanitari a solo rischio infettivo assoggettati a procedimento di sterilizzazione, effettuato secondo le previsioni dell'articolo 2, comma 1, lettera *m*), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254, presso le strutture sanitarie pubbliche e private ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del citato regolamento, sono sottoposti al regime giuridico dei rifiuti urbani.

Articolo 31.

(Potenziamento dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli)

1. Per l'anno 2020, al fine di consentire lo svolgimento di maggiori prestazioni lavorative articolate su turnazioni, in considerazione dei rilevanti impegni derivanti dall'incremento delle attività di controllo presso i porti, gli aeroporti e le dogane interne in relazione all'emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia di COVID-19, le risorse variabili del Fondo risorse decentrate dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono incrementate di otto milioni di euro, a valere sui finanziamenti dell'Agenzia stessa, in deroga all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari a 4,12 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione della disposizione di cui al comma 2.

2. L'articolo 70 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 è abrogato.

3. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, i dipendenti dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli che provengono dall'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato e quelli che prestano servizio presso gli uffici dei Monopoli o presso qualsiasi altro ufficio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, sono equiparati ai dipendenti provenienti dall'Agenzia delle dogane, nei limiti del servizio prestato e delle attribuzioni ad esso connesse, anche ai sensi di quanto disposto dagli articoli 324 e 325 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, dall'articolo 32 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, dall'articolo 57, comma 3, del codice di procedura penale, dagli articoli 30 e 31 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, dagli articoli 18, 19 e 58 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. Agli effetti di cui al presente comma si provvede nell'ambito del fondo delle risorse decentrate nei limiti degli importi complessivamente disponibili a legislazione vigente.

Articolo 32.

(Misure urgenti per l'avvio di specifiche funzioni assistenziali per l'emergenza COVID-19)

Abrogato dall'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.

Articolo 33.

(Proroga organi e rendiconti)

1. In considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia di COVID-19, per gli enti e organismi pubblici di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con esclusione delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, delle Città metropolitane, delle Province, dei Comuni, delle Comunità montane e dei loro consorzi e associazioni, ed altresì con esclusione delle Società, che, nel periodo dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, sono tenuti al rinnovo degli organi ordinari e straordinari di amministrazione e controllo, i termini di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto- legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444, sono ulteriormente prorogati fino al termine dello stato di emergenza e, comunque, fino alla loro ricomposizione. Fino al termine dello stato di emergenza, gli enti e organismi pubblici a base associativa che, in tale periodo, sono tenuti al rinnovo degli organi di amministrazione e controllo possono sospendere le procedure di rinnovo elettorali, anche in corso, con contestuale proroga degli organi.

2. Limitatamente all'anno 2020, i rendiconti suppletivi previsti dall'articolo 61 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, relativi all'esercizio 2019, sono presentati entro il termine dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020.

3. All'articolo 11 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, comma 1, dopo la lettera *c*), è inserita la lettera «*c-bis*) rendiconti di contabilità speciale concernenti i pagamenti degli interventi europei o della programmazione complementare di cui all'articolo 1, comma 671, della legge 23 dicembre 2014, n. 190»; conseguentemente, all'articolo 12, comma 1, dello stesso decreto legislativo n. 123 del 2011, le parole: «dei rendiconti di cui all'articolo 11, comma 1, lettere *a*), *b*) e *c*)» sono sostituite dalle seguenti: «dei rendiconti di cui all'articolo 11, comma 1, lettere *a*), *b*), *c*) e *c-bis*)».

Articolo 34.

(Divieto di cumulo pensioni e redditi)

Abrogato dall'articolo 78, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.

Articolo 35.

(Pin Inps)

1. Fino al termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020 e per l'intero periodo ivi considerato, l'Inps è autorizzato a rilasciare le proprie identità digitali (PIN INPS) in maniera semplificata acquisendo telematicamente gli elementi necessari all'identificazione del richiedente, ferma restando la verifica con riconoscimento diretto, ovvero riconoscimento facciale da remoto, una volta cessata l'attuale situazione emergenziale.

Capo V

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TERMINI PROCESSUALI E PROCEDIMENTALI

Articolo 36.

(Termini processuali in materia di giustizia civile, penale, amministrativa, contabile, tributaria e militare)

1. Il termine del 15 aprile 2020 previsto dall'articolo 83, commi 1 e 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 è prorogato all'11 maggio 2020. Conseguentemente il termine iniziale del periodo previsto dal comma 6 del predetto articolo è fissato al 12 maggio 2020. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, ai procedimenti di cui ai commi 20 e 21 dell'articolo 83 del decreto-legge n. 18 del 2020.
2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica ai procedimenti penali in cui i termini di cui all'articolo 304 del codice di procedura penale scadono nei sei mesi successivi all'11 maggio 2020.
3. Nei giudizi disciplinati dal codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, sono ulteriormente sospesi, dal 16 aprile al 3 maggio 2020 inclusi, esclusivamente i termini per la notificazione dei ricorsi, fermo restando quanto previsto dall'articolo 54, comma 3, dello stesso codice.
4. La proroga del termine di cui al comma 1, primo periodo, si applica altresì a tutte le funzioni e attività della Corte dei conti, come elencate nell'articolo 85 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18. Conseguentemente il termine iniziale del periodo previsto dal comma 5 del predetto articolo 85 è fissato al 12 maggio 2020.

Articolo 37.

(Termini dei procedimenti amministrativi e dell'efficacia degli atti amministrativi in scadenza)

1. Il termine del 15 aprile 2020 previsto dai commi 1 e 5 dell'articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, è prorogato al 15 maggio 2020;

Articolo 37- bis .

(Sospensione temporanea delle segnalazioni a sofferenza alla Centrale dei rischi e ai sistemi di informazioni creditizie)

1. Fino al 30 settembre 2020, le segnalazioni a sofferenza effettuate dagli intermediari alla Centrale dei rischi della Banca d'Italia, di cui alla delibera del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio del 29 marzo 1994, come modificata dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 11 luglio 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 174 del 27 luglio 2012, riguardanti le imprese beneficiarie delle misure di sostegno finanziario di cui all'articolo 56, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono sospese a decorrere dalla data dalla quale tali misure sono state concesse.

2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche ai sistemi di informazioni creditizie dei quali fanno parte altri archivi sul credito gestiti da soggetti privati e ai quali gli intermediari partecipano su base volontaria.

Capo VI

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SALUTE E DI LAVORO

Articolo 38.

(Disposizioni urgenti in materia contrattuale per la medicina convenzionata)

1. In considerazione della temporanea sospensione delle trattative in corso per la definizione contrattuale dell'accordo collettivo nazionale 2016-2018 per la Medicina Generale e la Pediatria di Libera Scelta, per le necessità connesse al contenimento dell'emergenza pandemica da COVID-19, per tutta la durata dell'emergenza e salvo quanto previsto dal comma 2, è riconosciuto ai medici di medicina generale e ai pediatri di libera scelta l'adeguamento immediato delle quote capitarie e oraria ai contenuti economici previsti dall'Atto di indirizzo per il rinnovo dell'accordo collettivo nazionale della medicina convenzionata, approvato dal Comitato di Settore Regioni-Sanità in data 9 luglio 2019 e 29 agosto 2019 su proposta della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e parere positivo del Governo, riferiti al totale incrementale previsto per il 2018, nonché i relativi arretrati.

2. Le parti contrattuali, si impegnano a concludere le trattative per l'accordo collettivo nazionale 2016-2018 entro sei mesi dalla fine dell'emergenza secondo le procedure ordinarie, anche tenendo conto dei compiti di cui al comma 3, rinegoziati coerentemente con la parte normativa prevista dal medesimo Atto di indirizzo. Nel caso in cui non si provveda alla conclusione delle trattative nei termini previsti cessa l'applicazione delle disposizioni del comma 1.

3. Il trattamento economico di cui al comma 1 viene erogato anche per garantire la reperibilità a distanza dei medici per tutta la giornata, anche con l'ausilio del personale di studio, in modo da contenere il contatto diretto e conseguentemente limitare i rischi di contagio dei medici e del personale stesso.

4. I medici di Medicina Generale e i Pediatri di Libera scelta si dotano, con oneri a proprio carico, di sistemi di piattaforme digitali che consentano il contatto ordinario e prevalente con i pazienti fragili e cronici gravi, e collaborano a distanza, nel caso in cui non siano dotati di dispositivi di protezione individuale idonei, in via straordinaria ove fosse richiesto dalle Regioni, per la sorveglianza clinica dei pazienti in quarantena o isolamento o in fase di guarigione dimessi precocemente dagli Ospedali.

5. Le Regioni possono impegnare il 20 per cento dei fondi ripartiti di cui all'articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per l'acquisto e la fornitura ai medici di pulsiossimetri che permettano, previa consegna al paziente se necessario, la valutazione a distanza della saturazione di ossigeno e della frequenza cardiaca durante il videoconsulto. Il medico si

avvarrà delle fasi di osservazione e dei segni riscontrati, come dei sintomi riferiti dal paziente, per un orientamento che definisca le successive azioni cliniche necessarie in accordo con i percorsi definiti a livello regionale.

6. Per le medesime finalità di cui al comma 1 è riconosciuto agli specialisti ambulatoriali l'adeguamento immediato del trattamento economico ai contenuti economici previsti dall'Atto di indirizzo per il rinnovo dell'accordo collettivo nazionale della medicina convenzionata, approvato dal Comitato di Settore Regioni-Sanità in data 9 luglio 2019 su proposta della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e parere positivo del Governo, riferiti al totale incrementale previsto per il 2018.

7. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 39.

(Procedure semplificate per le pratiche e attrezzature medico-radiologiche)

1. Il rispetto dei requisiti di salute e sicurezza per la tutela dei lavoratori e della popolazione dai rischi di esposizione alle radiazioni ionizzanti a seguito delle nuove pratiche medico-radiologiche avviate ai fini della gestione dell'emergenza presso le strutture sanitarie, comprese le aree e strutture di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, ovvero eseguite mediante attrezzature radiologiche portatili presso il domicilio del paziente affetto da COVID-19, incluse le residenze assistite, è assolto con l'osservanza delle disposizioni di cui ai Capi VIII e IX del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e con la trasmissione, agli organi di cui all'articolo 22, comma 1 dello stesso decreto legislativo, di una comunicazione di avvio dell'attività, corredata del benestare dell'esperto qualificato, comprensivo delle valutazioni e indicazioni di radioprotezione di cui all'articolo 61, comma 2, e dell'esito della prima verifica di cui all'articolo 79, comma 1, lettera b), numeri 1) e 2), del medesimo decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230.

2. L'utilizzo e il movimento nei diversi ambienti e luoghi di pertinenza della medesima struttura sanitaria, comprese le aree e strutture di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, di attrezzature medico-radiologiche mobili, ai fini dello svolgimento di pratiche mediche per le quali alla data di entrata in vigore del presente decreto sia già stata inoltrata agli organi competenti la comunicazione preventiva di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, non sono oggetto della comunicazione di cui al comma 1 del presente articolo e restano soggetti al solo benestare dell'esperto qualificato, che la struttura acquisisce agli atti.

3. Restano ferme le disposizioni del decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 187, in materia di protezione dei pazienti contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti connesse a esposizioni mediche.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo si applicano fino alla data di cessazione dello stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da

COVID-19, dichiarata con la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020.

Articolo 40.

(Disposizioni urgenti in materia di sperimentazione dei medicinali per l'emergenza epidemiologica da COVID)

1. Limitatamente al periodo dello stato di emergenza, di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020, ferme restando le disposizioni vigenti in materia di sperimentazione clinica dei medicinali, al fine di migliorare la capacità di coordinamento e di analisi delle evidenze scientifiche disponibili sui medicinali, l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) può accedere a tutti i dati degli studi clinici sperimentali, osservazionali e dei programmi di uso terapeutico compassionevole, per pazienti con COVID-19.
2. I protocolli degli studi clinici sperimentali sui medicinali di fase I, II, III e IV, degli studi osservazionali sui farmaci e dei programmi di uso terapeutico compassionevole sono preliminarmente valutati dalla Commissione consultiva tecnico-scientifica (CTS) dell'AIFA, che ne comunica gli esiti anche al Comitato tecnico-scientifico dell'Unità di crisi del Dipartimento della Protezione civile, di cui all'articolo 2 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020. Relativamente agli studi di fase I la CTS dell'AIFA si avvale del parere della Commissione di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 2001, n. 439.
3. Limitatamente al periodo dello stato di emergenza, di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020, il Comitato etico dell'Istituto Nazionale per le Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani di Roma, quale comitato etico unico nazionale per la valutazione delle sperimentazioni cliniche dei medicinali per uso umano, degli studi osservazionali sui farmaci, dei programmi di uso terapeutico compassionevole per pazienti con COVID-19, esprime il parere nazionale, anche sulla base della valutazione della CTS dell'AIFA.
4. Il Comitato etico di cui al comma 3 acquisisce dai promotori tutta la documentazione necessaria unitamente ai protocolli degli studi clinici sperimentali sui medicinali di fase I, II, III e IV, degli studi osservazionali sui farmaci e dei programmi di uso terapeutico compassionevole per la cura dei pazienti con COVID-19, nonché eventuali emendamenti. Alle valutazioni relative alle singole richieste di usi terapeutici nominali si applicano le disposizioni già vigenti in materia.
5. Il Comitato etico di cui al comma 3 comunica il parere all'AIFA, e quest'ultima cura la pubblicazione del parere e del protocollo approvato sul proprio sito *internet* istituzionale. Al fine di fronteggiare l'emergenza da COVID-19 e limitatamente al periodo di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020, in deroga alle vigenti procedure in materia di acquisizione delle domande di sperimentazione clinica, l'AIFA, sentito il Comitato etico nazionale di cui al comma 3, pubblica entro 10 giorni dalla

data di entrata in vigore del presente decreto una circolare che indica le procedure semplificate per la menzionata acquisizione delle domande nonché per le modalità di adesione agli studi.

6. Per gli studi sperimentali senza scopo di lucro di cui al presente articolo non è richiesta la stipula di una specifica polizza assicurativa.

7. Dall'applicazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

8. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto l'articolo 17 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 è abrogato.

Articolo 41.

(Disposizioni in materia di lavoro)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 19 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, si applicano anche ai lavoratori assunti tra il 24 febbraio 2020 e il 17 marzo 2020.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 22 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, si applicano anche ai lavoratori assunti tra il 24 febbraio 2020 e il 17 marzo 2020.

3. Le domande presentate ai sensi del comma 4 dell'articolo 22 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, sono esenti dall'imposta di bollo.

4. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo, valutate in 16 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede, in termini di saldo netto e di indebitamento netto, mediante corrispondente riduzione delle somme di cui all'articolo 56, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, e, in termini di fabbisogno, mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione della disposizione di cui al comma 12 dell'articolo 13.

4-bis. Al fine di favorire lo sviluppo di nuova imprenditoria in agricoltura, con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità per la concessione, da parte dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare, di mutui a tasso zero in favore di iniziative finalizzate al sostegno di aziende agricole per la ristrutturazione di mutui in essere, per la copertura di spese di gestione o per investimenti nel settore agricolo e in quello della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli. I mutui sono concessi nel limite massimo di 200.000 euro, per la durata massima di quindici anni comprensiva del periodo di preammortamento, nel rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato per il settore agricolo e per quello della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli. Costituiscono titoli preferenziali per l'erogazione dei mutui l'avere costituito l'azien-

da nel biennio 2019-2020, la dimensione della superficie utile agricola e la produzione di prodotti agroalimentari tipici, sotto qualsiasi forma tutelati. Per l'attuazione delle disposizioni del presente comma, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è istituito un fondo rotativo con una dotazione finanziaria iniziale pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020. Per la gestione del fondo rotativo è autorizzata l'apertura di un'apposita contabilità speciale presso la tesoreria dello Stato intestata al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili connesse ad interventi non aventi effetti sull'indebitamento netto delle PA, di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2020, n. 21.

4-ter. Al comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, dopo le parole: «da non oltre sessanta mesi» sono inserite le seguenti: «e nel caso di imprese agricole, anche di nuova costituzione».

Articolo 42.

(Disposizioni urgenti per disciplinare il Commissariamento dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali)

1. Per le esigenze di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19, di cui alla delibera del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è nominato un commissario straordinario per l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali. Il commissario assume, per il periodo in cui è in carica, tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione che lo statuto dell'Agenzia, approvato con decreto del Ministro della salute in data 18 maggio 2018, attribuisce al presidente e al direttore generale, che decadono automaticamente con l'insediamento del commissario. Il commissario è scelto tra esperti di riconosciuta competenza in diritto sanitario, in organizzazione, programmazione, gestione e finanziamento del servizio sanitario, anche estranei alla pubblica amministrazione. Il mandato del commissario cessa alla conclusione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, o alla scadenza delle eventuali proroghe. Qualora il commissario, al momento della nomina, abbia altro incarico in corso, può continuare a svolgerlo, per la durata del mandato di cui al presente comma, in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 11 e 14 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39. Al commissario è corrisposto un compenso determinato con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, tranne che nel caso di cumulo con altro incarico per il quale già percepisce un compenso.

2. Nell'assolvimento dei compiti istituzionali di ricerca e supporto tecnico-operativo alle regioni, come previsto dall'articolo 2 dello statuto dell'Agenzia, il commissario collabora all'azione di potenziamento della rete di assistenza ospedaliera e territoriale, al fine di assicurare la più elevata risposta sanitaria all'emergenza, monitorando l'adozione, l'aggiornamento e l'attua-

zione dei piani adottati in applicazione della circolare del Ministero della salute prot. GAB 2627 in data 1° marzo 2020 e delle sue successive integrazioni; assicura il necessario supporto tecnico-operativo e giuridico-amministrativo alle regioni, anche per superare le eventuali criticità riscontrate e per garantire, nella fase emergenziale, i livelli essenziali di assistenza e la effettività della tutela del diritto alla salute; verifica che gli atti, i piani e le azioni di competenza del commissario straordinario di cui all'articolo 122, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, siano attuati dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano in modo tempestivo ed efficace e fornisce a tale fine ogni supporto richiesto dalle Regioni e dal commissario straordinario, in coerenza con i programmi operativi che le regioni predispongono per l'emergenza COVID-19 ai sensi dell'articolo 18, comma 1 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.

3. Il commissario, in considerazione del ruolo di raccordo fra il Ministero della salute e le regioni svolto dall'Agenzia, supporta, attraverso l'esercizio delle attività istituzionali proprie dell'Agenzia, indicate al comma 2, la tempestiva attuazione delle direttive del Ministro della salute finalizzate alla gestione dell'emergenza epidemiologica COVID-19, con particolare riferimento agli articoli 3, 4, 4-bis e 5-sexies del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, al potenziamento delle reti ospedaliere e territoriali, ai rapporti con gli erogatori pubblici e privati, nonché alle disposizioni di ogni ulteriore atto normativo ed amministrativo generale adottato per fronteggiare l'emergenza, come recepito e delineato per ciascuna regione nei Programmi operativi per l'emergenza COVID-19 di cui al richiamato articolo 18, comma 1.

4. Il commissario coadiuva altresì le direzioni generali del Ministero e le Regioni nel perseguimento di ogni ulteriore obiettivo indicato dal Ministro della salute mediante l'adozione di direttive, nell'esercizio della funzione di indirizzo e di controllo del sistema sanitario nazionale. Resta fermo il ruolo di coordinamento del Capo del Dipartimento della protezione civile, ai sensi dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630.

Articolo 42-bis.

(Misure straordinarie per la progettazione e la realizzazione del nuovo complesso ospedaliero della città di Siracusa)

1. Al fine di contrastare gli effetti derivanti dall'emergenza sanitaria causata dalla diffusione del COVID-19 nel territorio nazionale, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, d'intesa con il presidente della Regione siciliana, è nominato un Commissario straordinario per la progettazione e la realizzazione del nuovo complesso ospedaliero della città di Siracusa, che deve essere completato entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

2. La durata dell'incarico del Commissario straordinario è di un anno, prorogabile per un solo anno. L'incarico è a titolo gratuito.

3. Il Commissario straordinario opera nel rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, degli obblighi internazionali e dei principi e criteri previsti dagli articoli 30, comma 1, 34 e 42 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e in deroga ad ogni altra disposizione di legge diversa da quella penale.

4. Al fine di consentire la massima autonomia finanziaria per la progettazione e la realizzazione del complesso ospedaliero di cui al comma 1, al Commissario straordinario è intestata un'apposita contabilità speciale aperta presso la tesoreria statale, sulla quale sono assegnate le risorse disponibili e possono confluire, inoltre, le risorse finanziarie a qualsiasi titolo destinate o da destinare alla progettazione e alla realizzazione del citato complesso ospedaliero.

5. Per la progettazione e la realizzazione del complesso ospedaliero di cui al comma 1 del presente articolo si provvede a valere sulle risorse disponibili di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e assegnate alla Regione siciliana, ferma restando la quota minima del finanziamento a carico della medesima Regione e previa sottoscrizione di un accordo di programma tra il Commissario straordinario, il Ministero della salute e il Ministero dell'economia e delle finanze.

Articolo 42-ter .

(Clausola di salvaguardia)

1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

Articolo 43.

(Disposizioni finanziarie)

1. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Ove necessario, il Ministero dell'economia e delle finanze può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione avviene tempestivamente con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.

Articolo 44.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

N.B. Per l'Allegato 1 si rinvia all'Atto Senato 1829, pagg. 190-195.

Per gli emendamenti e gli ordini del giorno non presi in considerazione a seguito della posizione della questione di fiducia sull'articolo unico del disegno di legge di conversione, si rinvia al Fascicolo n. 1 del 3 giugno 2020. Cfr. anche Elenco cronologico dei Resoconti, seduta n. 225 .

Allegato B**Pareri espressi dalla 1a e dalla 5a Commissione permanente sul testo del disegno di legge n. 1829**

La Commissione affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, con riferimento al riparto delle competenze normative fra lo Stato e le Regioni, parere non ostativo.

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisita la relazione tecnica aggiornata, ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Alderisi, Barachini, Barboni, Bertacco, Bongiorno, Bonifazi, Bossi Umberto, Buccarella, Castaldi, Cattaneo, Causin, Centinaio, Crimi, De Poli, Di Piazza, Garnero Santanchè, Grassi, Malpezzi, Margiotta, Merlo, Misiani, Monti, Napolitano, Pirro, Renzi, Ripamonti, Ronzulli, Sciascia, Segre, Serafini, Sileri, Siri e Turco.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Arrigoni, Castiello, Fazzone, Magorno e Urso, per attività del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica; Bagnai, Ferrero, Presutto e Zuliani, per attività della Commissione di vigilanza sulla Cassa Depositi e Prestiti (dalle ore 12,45).

Commissioni permanenti, variazioni nella composizione

Il Presidente del Gruppo parlamentare Lega-Salvini Premier-Psd'Az ha comunicato le seguenti variazioni nella composizione delle Commissioni permanenti:

13ª Commissione permanente: entra a farne parte la senatrice Testor;

14ª Commissione permanente: cessa di farne parte la senatrice Testor.

Disegni di legge, annuncio di presentazione

Senatrice Corrado Margherita

Modifiche al codice penale per l'introduzione del delitto di istigazione e apologia della criminalità (1839)
(presentato in data 04/06/2020).

Governmento, trasmissione di atti per il parere. Deferimento

Il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, con lettera in data 27 maggio 2020, ha trasmesso – per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 6, comma 7, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127 – lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri relativo alle modalità di erogazione, per le annualità 2018-2021, delle risorse del Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano (n. 176).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, lo schema di decreto è stato deferito - in data 3 giugno 2020 - alla 5ª Commissione permanente, che esprimerà il parere entro il termine del 23 giugno 2020.

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 4 giugno 2020, ha trasmesso – per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 1, comma 4-*bis*, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133 – lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica, adottato in attuazione dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133 (n. 177).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, lo schema di decreto è deferito alla 1ª Commissione permanente che esprimerà il parere entro il termine del 4 luglio 2020. Le Commissioni 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª, 7ª, 8ª, 10ª e 11ª potranno formulare le proprie osservazioni alla 1ª Commissione entro il 24 giugno 2020.

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 4 giugno 2020, ha trasmesso – per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 2, comma 1-*ter*, del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56 – lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in materia di poteri specia-

li, adottato in attuazione dell'articolo 2, comma 1-*ter*, del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56 (n. 178).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, lo schema di decreto è deferito alla 5ª Commissione permanente, che esprimerà il parere entro il termine del 4 luglio 2020. Le Commissioni 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 6ª, 8ª, 9ª, 10ª, 12ª e 13ª potranno formulare le proprie osservazioni alla 5ª Commissione entro il 24 giugno 2020.

Governo, trasmissione di documenti

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 4 giugno 2020, ha inviato, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 21 luglio 2016, n. 145, la deliberazione del Consiglio dei ministri in merito alla partecipazione dell'Italia a ulteriori missioni internazionali per l'anno 2020, adottata il 21 maggio 2020 (*Doc. XXV*, n. 3) nonché, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 21 luglio 2016, n. 145, la relazione analitica sulle missioni internazionali in corso e sullo stato degli interventi di cooperazione allo sviluppo a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, riferita al periodo 1° gennaio-31 dicembre 2019, anche al fine della relativa proroga per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 2020, deliberata dal Consiglio dei ministri il 21 maggio 2020 (*Doc. XXVI*, n. 3).

I predetti documenti sono stati deferiti, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, e per gli effetti di cui all'articolo 50 del Regolamento, alle Commissioni riunite 3ª e 4ª.

Corte dei conti, trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti

Il Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte dei conti, con lettere in data 1°, 3 e 4 giugno 2020, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, ha trasmesso le determinazioni e le relative relazioni sulla gestione finanziaria:

della Fondazione Human Technopole (FHT) per l'esercizio 2018. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5ª e alla 12ª Commissione permanente (*Doc. XV*, n. 286);

dell'Agenzia delle entrate – Riscossione per gli esercizi dal 2017 (II semestre) al 2018. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5ª e alla 6ª Commissione permanente (*Doc. XV*, n. 287);

delle Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. (FS S.p.A.) per l'esercizio 2018. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5ª e alla 8ª Commissione permanente (*Doc. XV*, n. 288).

Enti pubblici e di interesse pubblico, trasmissione di atti e documenti

Il Governatore della Banca d'Italia, con lettera in data 29 maggio 2020, ha inviato la relazione - ai sensi dell'articolo 19, comma 4, della legge 28 dicembre 2005, n. 262 - sulla gestione e sulle attività svolte dalla Banca d'Italia nell'anno 2019 (*Doc. CXCVIII*, n. 3), nonché la relazione annuale presentata all'Assemblea ordinaria dei partecipanti il 29 maggio 2019, corredata delle considerazioni finali del medesimo Governatore, dal Bilancio della Banca d'Italia e dal Rendiconto del Fondo nazionale di risoluzione (Atto n. 494).

I predetti documenti sono deferiti, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 5ª e alla 6ª Commissione permanente.

Commissione europea, trasmissione di progetti di atti legislativi dell'Unione europea. Deferimento

La Commissione europea ha trasmesso, in data 4 giugno 2020, per l'acquisizione del parere motivato previsto dal Protocollo (n. 2) sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea e al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea:

la proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione n. 1313/2013/UE su un meccanismo unionale di protezione civile (COM(2020) 220 definitivo). Ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, l'atto è deferito alla 14ª Commissione permanente ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; la scadenza del termine di otto settimane previsto dall'articolo 6 del predetto Protocollo è fissata al 30 luglio 2020. L'atto è altresì deferito, per i profili di merito, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, alla 1ª, alla 3ª, alla 5ª, alla 6ª, alla 7ª, alla 8ª, alla 10ª, alla 12ª, alla 13ª e alla 14ª Commissione permanente;

la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2015/1017 per quanto riguarda la creazione di uno strumento di sostegno alla solvibilità (COM(2020) 404 definitivo). Ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, l'atto è deferito alla 14ª Commissione permanente ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; la scadenza del termine di otto settimane previsto dall'articolo 6 del predetto Protocollo è fissata al 30 luglio 2020. L'atto è altresì deferito, per i profili di merito, ai sensi dell'articolo 144,

commi 1 e 6, del Regolamento, alla 1ª, alla 5ª, alla 6ª, alla 10ª, alla 13ª e alla 14ª Commissione permanente;

la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un dispositivo per la ripresa e la resilienza (COM(2020) 408 definitivo). Ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, l'atto è deferito alla 14ª Commissione permanente ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; la scadenza del termine di otto settimane previsto dall'articolo 6 del predetto Protocollo è fissata al 30 luglio 2020. L'atto è altresì deferito, per i profili di merito, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, alla 1ª, alla 5ª, alla 6ª, alla 7ª, alla 10ª, alla 11ª, alla 12ª, alla 13ª e alla 14ª Commissione permanente;

la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2017/1601 che istituisce il Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile (EFSD), la garanzia dell'EFSD e il Fondo di garanzia dell'EFSD (COM(2020) 407 definitivo). Ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, l'atto è deferito alla 14ª Commissione permanente ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; la scadenza del termine di otto settimane previsto dall'articolo 6 del predetto Protocollo è fissata al 30 luglio 2020. L'atto è altresì deferito, per i profili di merito, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, alla 1ª, alla 3ª, alla 5ª, alla 6ª, alla 10ª, alla 11ª, alla 12ª e alla 14ª Commissione permanente;

la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 223/2014 per quanto riguarda l'introduzione di misure specifiche volte ad affrontare la crisi dovuta alla Covid-19 (COM(2020) 223 definitivo). Ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, l'atto è deferito alla 14ª Commissione permanente ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; la scadenza del termine di otto settimane previsto dall'articolo 6 del predetto Protocollo è fissata al 30 luglio 2020. L'atto è altresì deferito, per i profili di merito, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, alla 1ª, alla 5ª, alla 6ª, alla 10ª, alla 11ª, alla 12ª e alla 14ª Commissione permanente;

la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'istituzione di un programma d'azione dell'Unione in materia di salute per il periodo 2021-2027 e che abroga il regolamento (UE) n. 282/2014 ("programma 'UE per la salute'") (EU4Health) (COM(2020) 405 definitivo). Ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, l'atto è deferito alla 14ª Commissione permanente ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; la scadenza del termine di otto settimane previsto dall'articolo 6 del predetto Protocollo è fissata al 30 luglio 2020. L'atto è altresì deferito, per i profili di merito, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, alla 1ª, alla 2ª, alla 3ª, alla 5ª, alla 6ª, alla 7ª, alla 10ª, alla 12ª e alla 14ª Commissione permanente;

la proposta modificata di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Fondo per una transizione giusta (COM(2020) 460 definitivo). Ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, l'atto è deferito alla 14ª Commissione permanente ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; la scadenza del termine di otto

settimane previsto dall'articolo 6 del predetto Protocollo è fissata al 30 luglio 2020. L'atto è altresì deferito, per i profili di merito, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, alla 1ª, alla 5ª, alla 6ª, alla 10ª, alla 11ª, alla 12ª, alla 13ª e alla 14ª Commissione permanente;

la proposta modificata di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione (COM(2020) 452 definitivo). Ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, l'atto è deferito alla 14ª Commissione permanente ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; la scadenza del termine di otto settimane previsto dall'articolo 6 del predetto Protocollo è fissata al 30 luglio 2020. L'atto è altresì deferito, per i profili di merito, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, alla 1ª, alla 5ª, alla 6ª, alla 7ª, alla 8ª, alla 10ª, alla 11ª, alla 12ª, alla 13ª e alla 14ª Commissione permanente;

la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce uno strumento di sostegno tecnico (COM(2020) 409 definitivo). Ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, l'atto è deferito alla 14ª Commissione permanente ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; la scadenza del termine di otto settimane previsto dall'articolo 6 del predetto Protocollo è fissata al 30 luglio 2020. L'atto è altresì deferito, per i profili di merito, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, alla 1ª, alla 2ª, alla 3ª, alla 5ª, alla 6ª, alla 7ª, alla 8ª, alla 9ª, alla 10ª, alla 11ª, alla 12ª, alla 13ª e alla 14ª Commissione permanente;

la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1257/96 del Consiglio, del 20 giugno 1996, relativo all'aiuto umanitario (COM(2020) 461 definitivo). Ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, l'atto è deferito alla 14ª Commissione permanente ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; la scadenza del termine di otto settimane previsto dall'articolo 6 del predetto Protocollo è fissata al 30 luglio 2020. L'atto è altresì deferito, per i profili di merito, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, alla 1ª, alla 3ª, alla 5ª, alla 6ª, alla 12ª, alla 13ª e alla 14ª Commissione permanente e alla Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani;

la proposta modificata di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo sociale europeo Plus (FSE+) (COM(2020) 447 definitivo). Ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, l'atto è deferito alla 14ª Commissione permanente ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; la scadenza del termine di otto settimane previsto dall'articolo 6 del predetto Protocollo è fissata al 30 luglio 2020. L'atto è altresì deferito, per i profili di merito, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, alla 1ª, alla 2ª, alla 3ª, alla 5ª, alla 6ª, alla 7ª, alla 10ª, alla 11ª, alla 12ª, alla 13ª e alla 14ª Commissione permanente;

la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda le risorse aggiuntive straordinarie e le modalità di attuazione nel quadro dell'obiet-

tivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione per fornire assistenza allo scopo di promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di Covid-19 e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia (REACT-EU) (COM(2020) 451 definitivo). Ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, l'atto è deferito alla 14ª Commissione permanente ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; la scadenza del termine di otto settimane previsto dall'articolo 6 del predetto Protocollo è fissata al 30 luglio 2020. L'atto è altresì deferito, per i profili di merito, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, alla 1ª, alla 5ª, alla 6ª, alla 7ª, alla 8ª, alla 10ª, alla 11ª, alla 12ª, alla 13ª e alla 14ª Commissione permanente.

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

I senatori Fedeli, Iori e Stefano hanno aggiunto la propria firma all'interrogazione 3-01652 della senatrice Valente ed altri.

Risposte scritte ad interrogazioni

(Pervenute dal 29 maggio al 4 giugno 2020)

SOMMARIO DEL FASCICOLO N. 66

CASINI, FEDELI: sulla conclusione anticipata dei campionati sportivi in relazione all'emergenza epidemiologica (4-03138) (risp. SPADAFORA, *ministro per le politiche giovanili e lo sport*)

FAZZOLARI ed altri: sulle limitazioni all'attività degli uffici consolari italiani all'estero a causa dell'emergenza sanitaria (4-03323) (risp. MERLO, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale*)

GASPARRI: sulla nomina del vice direttore dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo (4-03304) (risp. DEL RE, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale*)

GAUDIANO ed altri: sui farmaci per curare l'epilessia nei cani (4-00654) (risp. SPERANZA, *ministro della salute*)

VALENTE ed altri: sull'applicazione di trattamenti sanitari nei casi di sindrome di alienazione genitoriale (4-02405) (risp. SPERANZA, *ministro della salute*)

VESCOVI: su un caso di sottrazione internazionale di minore (4-03225) (risp. MERLO, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale*)

Mozioni

CANTÙ, ROMEO, MARIN, FREGOLENT, LUNESU, TOSATO, SAPONARA, FAGGI, MONTANI - Il Senato,

premesso che:

una strategia di autentica precauzione e governo dei rischi a seguito o in prevenzione di un'epidemia, quale è quella che si sta vivendo, non può prescindere dall'accertare con precisione l'estensione e la circolazione dell'infezione all'interno della popolazione generale con sistemi analitici ed informativi sulle caratteristiche epidemiologiche e sierologiche del SARS-CoV-2, facendone tesoro per rafforzare le reti di sorveglianza e monitoraggio della pandemia e di altre eventuali infezioni future;

di qui la già rimarcata necessità di un piano nazionale antipandemia con poche regole certe di riferimento non più rimandabili, né eludibili, misure di profilassi, di contenimento e di programmazione sanitaria e socio sanitaria idonee, tradotte in livelli essenziali di prevenzione, oltre che di assistenza;

i *test* sierologici sono propedeutici nella ricerca e nella valutazione epidemiologica della circolazione virale, essendo strumento essenziale per stimare la diffusione dell'infezione in una comunità; la sierologia può evidenziare l'avvenuta esposizione al *virus*; i metodi sierologici possono essere utili per l'identificazione dell'infezione in individui asintomatici o con sintomatologia lieve o moderata che si presentino tardi all'osservazione clinica;

l'indagine sierologica può tracciare *cluster* di soggetti contagiosi, identificare positività al di fuori della fascia temporale di verifica del *test* molecolare (cosiddetta diagnosi retrospettiva), monitorare pazienti in via di guarigione, accertare potenziali ricadute della malattia;

le attuali conoscenze scientifiche relative ai *test* sierologici per il COVID-19 sono però lacunose relativamente alla capacità di fornire indicazioni sulla presenza di anticorpi neutralizzanti in grado di proteggere dall'infezione o malattia e sulla persistenza degli anticorpi nel tempo;

non essendo, allo stato, le conoscenze in merito alla risposta immunitaria da infezione da SARS-CoV-2 consolidate e univoche, i *test* sierologici, pur importanti in epidemiologia e statistica in punto di circolazione vi-

rale e sullo stato immunitario della popolazione, non possono essere usati nell'attività diagnostica e, quindi, allo stato attuale non possono essere considerati come strumenti diagnostici sostitutivi del *test* molecolare, basato sull'identificazione di RNA virale dai tamponi nasofaringei;

ma altrettanto vero è che solo una misura di prevalenza può permettere di stabilire il reale numero di persone venute in contatto con il COVID-19 e far conoscere i tassi di morbosità e letalità, dando così la vera misura dei soggetti infettati e poco o asintomatici stimabile attualmente intorno all'80 per cento. Attività di indagine che non può essere disgiunta da un costante e continuo monitoraggio epidemiologico e statistico e, pertanto, non limitata ad un solo studio di sieroprevalenza tardivo e dai risultati incerti, come quello normato dal decreto-legge del 10 maggio 2020, n. 30;

assunta la priorità di intervenire su tre macro aree:

la prima con l'istituzione di una centrale nazionale dell'emergenza sul modello CDC, incardinata nel Centro controllo malattie del Ministero della salute, quale sistema nazionale di prevenzione pandemica, sorveglianza epidemiologica e controllo, con una cabina di comando composta dal CCM, ISS e da una rappresentanza delle Regioni in grado di dare in poche ore in caso di epidemie e più in generale di emergenza sanitaria stringenti indicazioni operative alla Protezione civile che per la sua peculiarità di pronto intervento capillare nel volgere di 24 ore porterà le soluzioni su tutto il territorio nazionale, con un potenziamento della capacità diagnostica e predittiva in emergenza mediante *screening* validati a diffusione estensiva, impiego sistematico e combinato sulla base di appropriate linee guida di *test* molecolari e sierologici necessari, quanto più rapidi, specifici e sensibili, inseriti nel quadro LEA della prevenzione impegnando adeguate risorse;

la seconda per l'aggiornamento regolare e tempestivo, in base all'evoluzione delle conoscenze e delle condizioni, delle linee guida e dei protocolli per assicurare agli operatori regole certe, semplici ed efficaci a contrastare la diffusione del *virus*, garantendo la protezione dall'emergenza sanitaria in atto e sburocratizzando gli adempimenti procedurali correlati;

la terza per la creazione di una rete effettivamente integrata e coordinata dei laboratori di sanità pubblica e di quelli abilitati all'effettuazione dei *test* mediante l'identificazione di *standard* di riferimento relativi al tipo di *test*, alle procedure e alle tempistiche da adottare in caso di risultati positivi e infine alla piattaforma tecnologica da utilizzare, tale da favorire un affidabile flusso di informazioni a tutti i livelli e, in ultima analisi, ai pazienti ai quali vanno fornite risposte sicure e non interpretabili, secondo principi di equi accessibilità ed universalità sia negli *screening* che nella diagnosi e la cura precoce;

considerata la rilevanza dei *test* per la ricerca degli anticorpi necessari si da disporre di dati affidabili e completi sullo stato immunitario della popolazione e in ragione della difficoltà di valutare la frazione delle infezioni lievi e asintomatiche, ricavando l'indispensabilità di determinare non solo i criteri ma l'appropriatezza prescrittiva e di effettuazione, sia dei *test* mole-

colari, che dei sierologici con un occhio vigile sull'evoluzione delle tecnologie che presuppongono competenze e conoscenze che siano integrate in un *hub* centralizzato a servizio dell'intera nazione. Vale a dire una vera centrale nazionale dell'emergenza, di garanzia di un sistema nazionale di sorveglianza epidemiologica fin qui disattesa, con una forte attenzione anche alla decisione programmatico strategica di potenziare la rete dei laboratori di sanità pubblica secondo parametri minimi dedotti nei livelli essenziali di assistenza;

rilevata la possibilità di integrare il sistema di prevenzione e monitoraggio epidemiologico con quello di cura e cioè integrando la sierologia con la plasmaterapia, nell'attesa di un vaccino testato quanto più sicuro ed efficace per la relativa profilassi,

impegna il Governo:

1) a creare una centrale nazionale dell'emergenza sul modello CDC, rafforzando le reti di sorveglianza e monitoraggio dell'epidemia da SARS-CoV-2 e di altre eventuali infezioni future, incardinandolo nel Centro controllo Malattie (CCM) del Ministero della salute trasformato da mero erogatore di fondi per progetti a vero sistema nazionale di prevenzione pandemica, sorveglianza epidemiologica e controllo, tenuto all'emanazione ed aggiornamento del piano pandemico nazionale, al cui vertice dovrebbe esserci una cabina di regia composta dal responsabile del Centro, dal rappresentante dell'Istituto Superiore di Sanità e da una rappresentanza delle Regioni, che nel caso di emergenza epidemica e sanitaria in generale possa dare indicazioni prescrittive alla Protezione Civile sulle azioni da intraprendere e gli strumenti da utilizzare, con un potenziamento della capacità diagnostica e predittiva in emergenza mediante *screening* validati a diffusione estensiva con impiego sistematico e combinato, sulla base di appropriate linee guida, di *test* sierologici e molecolari necessari, quanto più rapidi, specifici e sensibili, inseriti nel quadro LEA della prevenzione impegnando adeguate risorse, unitamente all'adozione delle iniziative e degli investimenti necessari per l'effettuazione e la refertazione dei tamponi nasofaringei nelle Regioni in relazione alla percentuale del numero degli abitanti e delle classi di rischio e individuando *test* sierologici validati efficaci ed efficienti da eseguire in laboratori pubblici e privati accreditati e abilitati all'esecuzione dei *test*, con sistemi analitici che, oltre a dare certezza di qualità e affidabilità in punto di specificità, sensibilità e minore invasività possibile, assicurino accuratezza d'analisi, possibilità di automazione per incrementare i volumi e i tempi di esecuzione, disponibilità di reagenti, vantaggioso rapporto costo-beneficio, nel contesto delle iniziative volte a potenziare la ricerca di soggetti immuni al COVID-19 al fine di reperire ulteriori potenziali donatori, si dà promuovere la terapia del plasma immune nella cura del COVID-19, attivando in accordo con le Regioni centri territoriali trasfusionali dedicati alla donazione del plasma e con il coinvolgimento del volontariato e dell'associazionismo qualificato;

2) ad aggiornare regolarmente e tempestivamente, in base all'evoluzione delle nuove conoscenze e delle condizioni, le linee guida e i protocolli

per assicurare agli operatori regole certe, semplici ed efficaci a contrastare la diffusione del *virus*, garantendo la protezione dall'emergenza sanitaria in atto, rendendo noti altresì i processi e i protocolli per la validazione dei *test* sierologici riconosciuti dal SSN e sburocratizzando gli adempimenti procedurali correlati anche in materia di sanificazione degli ambienti, di cui la circolare del Ministero della salute del 22 maggio 2020 n. 0017644 anticipa, seppur con eccessivi restrizioni iperprocedimentalizzate, gli adempimenti a cui sottoporsi;

3) a potenziare la rete dei laboratori di sanità pubblica secondo parametri minimi dedotti nei livelli essenziali di assistenza quali centri di effettuazione diagnostica in emergenza dei *test* microbiologici per la ricerca diretta virologica e nell'ordinarietà di analitica rilevante per il governo dei determinanti sanitari e ambientali in un sistema di controlli di sicurezza *ante* e *post* COVID delle attività produttive a costo zero per le imprese che assolvono i parametri di legge, dando la dovuta rilevanza al valore della funzione di collegamento di tutti i laboratori che svolgono questo tipo di analisi, in una rete effettivamente integrata e coordinata, mediante l'identificazione di *standard* di riferimento relativi al tipo di *test*, alle procedure e alle tempistiche da adottare in caso di risultati positivi e infine alla piattaforma tecnologica da utilizzare, tale da favorire un affidabile flusso di informazioni a tutti i livelli e, in ultima analisi, ai pazienti ai quali vanno fornite risposte sicure e non interpretabili, secondo principi di equi accessibilità ed universalità, sia negli *screening* che nella diagnosi e la cura precoce, e in specie con riguardo alla plasmaterapia attivando una banca nazionale del plasma immune o altra soluzione se più performante utile ad escludere carenze distributive ed erogative nei presidi ospedalieri delle sacche di plasma secondo l'effettivo appropriato bisogno, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131 e, quanto alle strategie di prevenzione e profilassi, promuovendo iniziative per identificare candidati vaccini e/o modalità di produzione e *scale-up* (anche autotone) di vaccini sempre più efficaci e sicuri anche puntando sulle nuove tecnologie di trasferimento vaccino su cerotto (*patch*).

(1-00242)

URSO, CIRIANI, MALAN, QUAGLIARIELLO, AIMI, STEGER, BALBONI, BERTACCO, CALANDRINI, DE BERTOLDI, FAZZOLARI, GARNERO SANTANCHÈ, IANNONE, LA PIETRA, LA RUSSA, MAF-FONI, NASTRI, PETRENGA, RAUTI, RUSPANDINI, TOTARO, ZAFFINI - Il Senato,

premessi che:

i diritti dei cittadini di Hong Kong sono garantiti loro dalla Dichiarazione congiunta del Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e del Governo della Repubblica popolare cinese sulla questione di Hong Kong (di seguito Dichiarazione comune), fatta a Pechino il 19 dicem-

bre 1984, dal Patto internazionale sui diritti civili e politici, fatto a New York il 19 dicembre 1966, dalla Dichiarazione universale dei diritti umani, fatta a Parigi il 10 dicembre 1948, e dalla legge fondamentale dell'amministrazione della Regione Speciale di Hong Kong della Repubblica popolare cinese (di seguito legge fondamentale);

il Governo cinese è tenuto al rispetto degli accordi della Dichiarazione congiunta, che garantiscono a Hong Kong il paradigma del cosiddetto "un Paese, due sistemi", governato dalla legge fondamentale che, nel suo articolo 23, prevede l'adozione da parte delle autorità di Hong Kong di una legge sulla sicurezza nazionale;

venerdì 22 maggio 2020, il Governo di Pechino ha presentato un disegno di risoluzione all'Assemblea nazionale del Popolo a Pechino che prevede l'adozione di una legge sulla sicurezza nazionale a Hong Kong da parte delle autorità di Pechino, in evidente contrasto con il citato articolo 23, che riserva tale compito esplicitamente alle autorità cittadine;

al fine di tutelare il principio "un Paese, due sistemi", la legge fondamentale esclude l'applicabilità diretta delle leggi della Repubblica popolare cinese, con l'eccezione delle disposizioni contenute nell'*Annex III* alla legge fondamentale che possono essere adottate senza approvazione delle istituzioni legislative di Hong Kong;

la risoluzione proposta all'Assemblea nazionale del Popolo a Pechino include la criminalizzazione di qualsiasi atto di secessione, sovversione, terrorismo, o collusione con stranieri, e le autorità cinesi potrebbero istituire le proprie istituzioni a Hong Kong per mantenere i dettami di tale legge sulla sicurezza;

considerato che:

gli atti descritti nella citata risoluzione sono atti di cui le autorità di Pechino e di Hong Kong hanno regolarmente accusato e continuano ad accusare i manifestanti pacifici e gli attivisti per la democrazia di Hong Kong, e l'interpretazione del termine di sicurezza nazionale è talmente ampio nel sistema penale della Repubblica popolare cinese che potrebbe coprire qualsiasi forma di dissenso;

i cittadini di Hong Kong per tale ragione temono che la legge sulla sicurezza nazionale imposta da Pechino impatterebbe in modo negativo sulle loro libertà e sui diritti fondamentali, in particolare la libertà di manifestazione e di opinione, contrariamente a quanto garantitogli dalla Dichiarazione congiunta e la legge fondamentale, nonché dai Trattati internazionali in materia;

la proposta di legge prevederebbe delle sanzioni e i valori alla base del sistema giudiziario penale nelle due giurisdizioni sono talmente diversi che l'adozione di una legge sulla sicurezza nazionale per Hong Kong da parte di Pechino, non solo sarebbe contraria all'articolo 23 della legge fondamentale, ma non potrebbe avvenire attraverso l'*Annex III*, in quanto radicalmente contrario al principio "un Paese, due sistemi";

le autorità della Repubblica popolare cinese da tempo stanno cercando di sottrarre i propri Uffici rappresentanti a Hong Kong all'applicabilità delle leggi di Hong Kong, violando il principio dello stato di diritto, e questo potrebbe valere anche per le nuove istituzioni che la legge sulla sicurezza nazionale potrebbe creare, violando le garanzie costituzionali dei cittadini di Hong Kong;

a settembre 2020 sono previste le elezioni per l'organo legislativo di Hong Kong e la legge sulla sicurezza nazionale potrebbe direttamente impattare sulla possibilità dei cittadini di candidarsi a tale elezioni, in particolare dei membri dell'opposizione;

parlamentari di un numero importante e crescente di Paesi democratici si sono espressi con fermezza contro l'ulteriore tentativo delle autorità di Pechino di violare le norme e gli accordi internazionali citati, e si sono appellati ai loro rispettivi Governi, affinché prendessero provvedimenti forti e uniti: "Esprimiamo gravi preoccupazioni per l'introduzione unilaterale della legislazione sulla sicurezza nazionale da parte di Pechino a Hong Kong. Si tratta di un assalto globale all'autonomia, allo stato di diritto e alle libertà fondamentali della città. L'integrità di un paese, due sistemi è appeso ad un filo. Sono le rivendicazioni legittimi dei comuni cittadini di Hong Kong che stanno spingendo le proteste. Le leggi draconiane intensificheranno ulteriormente la situazione, mettendo a repentaglio il futuro di Hong Kong come città cinese internazionale e aperta. Se la comunità internazionale non può fidarsi di Pechino per mantenere la parola quando si parla di Hong Kong, le persone saranno riluttanti a fidarsi su altre questioni. I governi solidali devono unirsi per dire che questa flagrante violazione della Dichiarazione congiunta sino-britannica non può essere tollerata",

impegna il Governo:

1) a esprimere la propria condanna per la repressione violenta delle manifestazioni di piazza ad Hong Kong;

2) a condannare fermamente l'intenzione di Pechino di violare la Dichiarazione congiunta, la Legge fondamentale e i Trattati internazionali sottoscritti nell'adozione di una legge sulla sicurezza nazionale a Hong Kong e l'istituzione di organi dedicati alla sua implementazione;

3) a riaffermare che il sostegno alla democrazia e ai diritti umani è un principio fondamentale della politica estera italiana e che la Repubblica italiana ha un forte interesse nella vitalità, prosperità e la stabilità di Hong Kong;

4) a sostenere le aspirazioni democratiche del popolo di Hong Kong e a esortare il Governo della Repubblica popolare cinese a rispettare i propri impegni nei confronti di Hong Kong, consentendo un continuato alto grado di autonomia nel Governo di Hong Kong e senza indebite interferenze in linea con gli accordi internazionali;

5) a coordinarsi con i Governi dei Paesi alleati e delle Istituzioni multilaterali per definire una risposta comune e solidale circa la assoluta non

tollerabilità di una ulteriore violazione degli accordi internazionali che governano Hong Kong.

(1-00243)

Interrogazioni

CORRADO, MORRA, TRENTACOSTE, MONTEVECCHI, PAVANELLI, ANGRISANI, CASTELLONE - *Al Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo.* - Premesso che:

il 24 gennaio 2020 è stato celebrato in tutto il mondo il centenario della morte di Amedeo Modigliani, artista la cui fortuna postuma supera di gran lunga quella conosciuta in vita: deceduto a soli 36 anni a Parigi, dove menava un'esistenza grama di cui si sa molto poco, la nomea di genio irascibile e tormentato, alimentata ad arte per accrescerne il fascino (e le quotazioni), assicura alle sue opere un posto di primo piano sul mercato internazionale;

nonostante i tentativi della figlia Jeanne (1919-1984) di sistematizzare il materiale appartenuto al padre o a lui riconducibile, che costituisce i cosiddetti Archivi Legali Modigliani, innumerevoli speculazioni sull'opera di Modi e sui diritti morali connessi sono andate a buon fine, come ricostruiscono Dania Mondini e Claudio Loiodice nel libro-inchiesta "L'Affare Modigliani" pubblicato da Chiarelettere (2019);

considerato che:

il 22 febbraio 2020, la Direzione generale Archivi (DGA) del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo trasmetteva alla prima firmataria del presente atto, su sua richiesta, con nota prot. n. 4424 firmata dalla dottoressa Sabrina Mingarelli, tra gli altri atti una fotocopia della lettera dell'8 maggio 2008 con la quale il Modigliani Institut Paris-Rome informò la ex Soprintendenza archivistica del Lazio dell'avvenuta cessione a suo favore, da parte di Laure Modigliani (figlia di Jeanne) e di Cristian Parisot, di circa 6.000 reperti, fra documenti e oggetti, appartenuti o correlati a Modigliani;

da quell'8 maggio 2008 i cosiddetti Archivi Legali Modigliani sarebbero diventati, pertanto, una proprietà dello Stato italiano, ma non c'è traccia, negli atti trasmessi, né della semplice convenzione di donazione necessaria in caso di cessione di beni mobili di modico valore (*ex art. 783 del Codice Civile*) né dell'atto pubblico (con relativo elenco dei pezzi e indicazione del valore) richiesto, invece, nel caso di donazione di beni mobili pregiati, e neppure del verbale di accettazione e presa in consegna da parte del Ministero, indispensabile in entrambi i casi;

a conferma dell'asserita cessione allo Stato, però, più volte negli anni seguenti il predetto Modigliani Institut Paris-Roma chiese al Ministero, co-

me prescritto dalla normativa, l'autorizzazione al prestito temporaneo di parte dei materiali per realizzare mostre ed esposizioni all'estero (movimentandoli dalla loro sede, privata, di Palazzo Taverna) e il Ministero non si schermì;

è del 22 febbraio 2011, ad esempio, l'istanza di prestito temporaneo per la mostra "Modigliani ed i suoi", organizzata presso il Kaohsiung Museum of Fine art a Kaohsiung (Taiwan) dal 10 aprile al 10 agosto di quell'anno; l'autorizzazione fu concessa dalla DGA in data 15 marzo 2011, sentita la Soprintendenza archivistica del Lazio. La stessa Direzione ricevette l'istanza e autorizzò la proroga del prestito per l'esposizione a Rio de Janeiro, presso il Museu Nacional de Belas Artes, prevista dal 10 agosto 2011 al 30 maggio 2012, ma il 6 settembre il Modigliani Institut Paris-Roma informò l'Ufficio del rientro dei documenti da Taiwan in Italia e della revoca della richiesta ad esportarli in Brasile; seguì una verifica, a novembre 2011, tesa ad accertare il rientro in sede dei materiali esportati temporaneamente all'estero;

valutato che:

in contraddizione con quanto ricavato dalla nota trasmessa dalla DGA, la Soprintendenza archivistica e bibliografica del Lazio, in data 3 giugno 2019, rispondeva alla Mondini che: "L'Archivio Modigliani non fu donato allo Stato italiano, contrariamente alle intenzioni manifestate in occasione della cerimonia in Sant'Ivo alla Sapienza del 14 novembre 2006, sia dall'erede Laure Modigliani, sia dall'allora direttore generale archivi Maurizio Fallace" aggiungendo poi che "il bene non è dello Stato italiano e non è un bene pubblico. Non è neanche un bene culturale privato, dunque i proprietari non hanno alcun dovere nei confronti dello Stato". Teste il soprintendente, infine, i documenti di Palazzo Taverna erano appena 120;

eppure, quel giorno di giugno del 2006, lo stesso direttore Fallace ebbe a dichiarare: "La cerimonia segna una svolta nella missione istituzionale dell'amministrazione archivistica. La tutela della memoria travalica i confini del nostro Paese e abbraccia, sino a riportare in Patria, le carte di un maestro della pittura del '900";

Fallace, inoltre, secondo la "Richiesta di ordinanza di custodia cautelare del 28 luglio 2012, nell'ambito del procedimento penale n. 62609/2010", avrebbe fatto parte del Comitato d'onore degli Archivi Modigliani, anche se in sede di interrogatorio asserì di "non esserne stato a conoscenza". Dal medesimo rapporto dei Carabinieri emergerebbe anche che l'allora presidente degli Archivi Legali Modigliani, Cristian Parisot, aveva un filo diretto con il dirigente della Soprintendenza archivistica del Lazio, dottor Donato Tamblé;

considerato che:

Dania Mondini e Claudio Loiodice, oltre all'esposto che a suo tempo portò al sequestro di falsi Modigliani esposti a Palazzo Bonocore a Palermo, hanno presentato recentemente un'ulteriore e specifica denuncia, alla Procura della Repubblica di Asti, nella quale rappresentano i fatti contenuti nel li-

bro circa l'esportazione (probabilmente illegale) degli Archivi Modigliani dall'Italia all'estero, seguendone le tracce e ricostruendone il percorso dal nostro Paese a Chiasso, da Chiasso a Milano, da Milano a New York e poi ancora dagli USA a Ginevra,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non reputi necessario farsi promotore di un'indagine ufficiale che chiarisca finalmente i termini e le responsabilità nella vicenda della cessione "fantasma", negli anni 2006-2008, degli Archivi Legali Modigliani alla ex Soprintendenza Archivistica del Lazio e le ragioni della mancata dichiarazione di interesse culturale così come dell'omessa apposizione di un vincolo storico-relazionale;

se non ritenga doveroso chiarire definitivamente che l'insieme dei circa 6.000 reperti costituenti la memoria di uno dei più grandi artisti italiani di tutti i tempi ha carattere storico ed è di interesse nazionale, ragione per intervenire nelle sedi più opportune, italiane ed estere, affinché si provveda celermente al recupero degli Archivi Legali Modigliani in qualsiasi parte del mondo si trovino e perseguire chiunque sia responsabile della loro sottrazione allo Stato;

se non creda opportuno, una volta che detto materiale sia rientrato nel nostro Paese (e sia stata eseguita la cernita per estrapolare gli eventuali falsi di cui Mondini e Loiodice sospettano la presenza), consentire al Comune di Livorno, città natale del Maestro, di custodirli ed esporli, in modo da sottrarli alle speculazioni di privati che ancora oggi tentano di utilizzare il nome e l'opera di Modigliani a fini illeciti.

(3-01655)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

PEROSINO - *Al Ministro della giustizia.* - Premesso che:

a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sono state adottate delle norme di prevenzione che dispongono anche per i tribunali il distanziamento sociale;

molti tribunali non hanno, però, locali sufficientemente ampi per garantire la sicurezza dei dipendenti e degli utenti;

alcuni sono altresì stati oggetto di richiamo da parte dell'Ispettorato per la funzione pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei ministri sull'applicazione e sull'osservanza delle norme anti COVID;

a causa della emergenza si viene ad avvertire l'esigenza, che potrebbe diventare stabile anche nel lungo periodo, di maggiori spazi dove esplicitare l'amministrazione della giustizia e le funzioni giurisdizionali;

sarebbe opportuno a tal fine adottare provvedimenti attraverso i quali giungere, in tempi quanto possibilmente brevi, alla riapertura dei tribunali soppressi, prevedendo intanto, l'utilizzo dei loro palazzi al servizio dei tribunali accorpanti;

tra l'altro, tali provvedimenti potrebbero essere emanati sulla scorta dell'articolo 8 comma 4-*bis* del decreto legislativo n. 155 del 2012 in forza del quale, in via sperimentale, il Ministro della giustizia può disporre che vengano utilizzati, per il tempo necessario, gli immobili adibiti a servizio degli uffici giudiziari periferici e delle sezioni distaccate soppressi per l'esercizio di funzioni giudiziarie nelle relative sedi,

si chiede di sapere quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda intraprendere al fine di assicurare che nell'ordinario svolgimento dell'amministrazione della giustizia e delle funzioni giudiziarie vengano rispettati i protocolli di prevenzione COVID-19 e se non sia il caso di applicare l'art. 8, comma 4-*bis* del decreto legislativo n. 155 del 2012 al fine di riaprire i tribunali soppressi, prevedendo intanto, l'utilizzo dei loro palazzi al servizio dei tribunali accorpanti.

(4-03598)

PAVANELLI, CORRADO, MOLLAME, LANNUTTI, DONNO, CROATTI, ANGRISANI, PRESUTTO, DI GIROLAMO, TRENTACOSTE, VANIN, ACCOTO, FEDE - *Ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle infrastrutture e dei trasporti.* - Premesso che:

sono giunte agli interroganti segnalazioni di cittadini incorsi nella sfortunata circostanza di avere acquistato o costruito una casa prima della realizzazione del raccordo autostradale RA6 Perugia-Bettole, il cui tracciato è finito per essere prospiciente alle loro case, da cui la condizione di rumore e inquinamento da traffico veicolare, intenso e costante per ventiquattrore al giorno;

a conferma delle segnalazioni pervenute, soprattutto riguardo alla situazione in località Ellera, nel Comune di Corciano, al chilometro 57+330, si riscontrano due rapporti tecnici di ARPA (Agenzia regionale per la protezione ambientale) Umbria contenenti i risultati delle misurazioni effettuate rispettivamente: nel primo rapporto tecnico dal 15 al 28 giugno 2012 e nel secondo dal 25 ottobre al 5 novembre 2018 e dal 12 novembre al 19 novembre 2018, in cui è scritto, nelle "Conclusioni", che "i livelli di immissione di rumore (diurno e notturno) prodotti dal traffico veicolare del RA6 Perugia-Bettolle ? sono superiori ai valori limite di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 2004 n. 142 sia nel periodo diurno sia in quello notturno";

dalle misurazioni effettuate da ARPA Umbria risultava che nell'arco di sei anni e mezzo la situazione di emissioni acustiche oltre i limiti di legge non era cambiata. In data 31 marzo 2020 la prima firmataria del presente at-

to presentava esposto ad ANAS SpA - Struttura territoriale Umbria, inviando per conoscenza i suddetti rapporti tecnici e chiedendo se fossero state previste delle opere di abbattimento del rumore da traffico veicolare nel tratto di raccordo interessato;

considerato che nella risposta inviata da ANAS, in data 22 aprile 2020, venivano fornite le seguenti informazioni: "il tratto in oggetto è ricompreso nella area di intervento di risanamento acustico denominata AI 100015; sulla base dell'indice di priorità, calcolato come stabilisce il D.M 29 novembre 2000 (numero di persone esposte in quel tratto di strada e livello di superamento acustico), tale area risulta collocata in Graduatoria Nazionale alla posizione 4527; gli interventi previsti consistono nella realizzazione di pavimentazione fonoassorbente in entrambe le carreggiate del RA 06; l'anno previsto di intervento successivo all'approvazione del P.C.AR. da parte della Conferenza unificata Stato-Regioni (art. 5 comma 2 del decreto ministeriale) è il 13°";

considerato infine che:

nella citata risposta ANAS SpA - Umbria aggiungeva: "Si rappresenta, inoltre, che l'art. 2 comma b.3 del decreto ministeriale citato prevede che gli obiettivi di risanamento previsti nel Piano debbano essere conseguiti tutti entro il 15° anno dall'approvazione dello stesso da parte della Conferenza Unificata Stato Regione con conseguente reperimento delle risorse economiche necessarie";

ANAS scriveva inoltre che: "Nell'ambito dell'Accordo Quadro in preparazione, è prevista la realizzazione degli interventi di risanamento presenti nelle posizioni più alte della graduatoria del Piano di Contenimento e Abbattimento del Rumore ANAS. Per gli interventi in ordine successivo di graduatoria, che saranno comunque realizzati nell'ordine previsto dalla graduatoria stessa, non è al momento prevedibile l'effettiva data di esecuzione. Si fa presente che al momento non risulta ancora sia stato emesso il decreto di approvazione del PCAR ANAS da parte del Ministero dell'Ambiente",

si chiede di sapere:

quali azioni di competenza intendano intraprendere i Ministri in indirizzo affinché:

sia valutato di emettere il decreto di approvazione del Piano di contenimento e abbattimento del rumore ANAS;

sia stabilita una rimodulazione in diminuzione del numero massimo di anni previsto dal decreto ministeriale 29 novembre 2000, citato nella risposta di ANAS, per la realizzazione delle opere di risanamento acustico;

sia considerata, per l'intervento collocato in graduatoria nazionale alla posizione 4527 consistente nella realizzazione di pavimentazione fonoassorbente in entrambe le carreggiate del RA 06, anche l'installazione di barriere anti rumore.

(4-03599)

RUOTOLO, ERRANI, DE PETRIS, NUGNES, FATTORI - *Al Ministro dell'interno*. - Premesso che:

in base a quanto risulta agli interroganti, su richiesta della Procura di Torre Annunziata in merito ad un presunto *business* dei permessi per il progetto di recupero e riqualificazione dell'area ex Cirio di Castellammare di Stabia, il GIP ha emesso otto ordinanze di arresti domiciliari per corruzione. L'indagine, partita con intercettazioni ordinate dalla DDA nell'inchiesta madre denominata "Olimpo", si snoda attorno all'imprenditore Adolfo Greco (sotto accusa per concorso esterno in associazione camorristica, per presunte collusioni con il *clan* Zagaria, e per estorsione aggravata) per i rapporti intrecciati con esponenti politici e funzionari pubblici allo scopo di ottenere "il rilascio del permesso per costruire il complesso residenziale" accanto alla ferrovia Castellammare-Torre;

come racconta il primo filone dell'inchiesta "Olimpo", l'operazione edilizia sull'ex stabilimento industriale sarebbe diventata oggetto di accordi tra esponenti dei *clan* di camorra D'Alessandro e Cesarano e il Greco. Per quanto si apprende, in uno scenario "segnato da una fitta trama di corruzioni" secondo le parole del gip di Torre Annunziata, il progetto per il recupero della fabbrica dismessa avrebbe mosso un affare da cento milioni di euro in un'area comprata appena per 12 miliardi di lire nel 1999, per la realizzazione di un quartiere residenziale composto da 328 appartamenti, 110 alloggi riservati all'*housing* sociale e gli altri 220 in vendita sul libero mercato, oltre *box* e locali commerciali;

in base alle informazioni di cui sono a conoscenza gli interroganti, con l'approvazione del Piano Casa Regionale, applicato anche nell'area stabiese tra il 2013 e il 2015, la PolGre Europa 2000 (società proprietaria della ex area industriale Cirio) ottiene dalla Provincia, per le inadempienze del Comune di Castellammare, la nomina di un commissario *ad acta* che provveda all'istruttoria ai fini del provvedimento di rilascio del permesso a costruire;

l'inchiesta coinvolge, oltre al costruttore Greco, al suo ingegnere di fiducia, e al commissario nominato dall'Amministrazione provinciale di Napoli, anche tre funzionari dell'Agenzia delle entrate, accusati di aver favorito l'azienda di Greco, in cambio di una presunta tangente che avrebbero ricevuto da Greco. Le intercettazioni coinvolgono poi due parlamentari, entrambi accusati di corruzione per aver manipolato la nomina del commissario *ad acta* per favorire il Greco e destinatari di un'ordinanza di arresti domiciliari con richiesta da parte dello stesso GIP dell'autorizzazione a procedere della Camera di appartenenza, e un consigliere regionale, indagato per il reato di traffico di influenze illecite per aver assunto impegni con il Greco tesi al ritiro di emendamenti presentati dal gruppo regionale del PD contrari alla modifica della zona 7 del PUT in cui ricade la stessa area ex Cirio;

nell'Amministrazione comunale guidata dal Sindaco in carica figura l'attuale come assessore ai lavori pubblici e alle attività produttive, citato

negli atti dell'inchiesta di Torre Annunziata come una "pedina" di Greco, ancorché non indagato. Dall'indagine investigativa, l'imprenditore Greco sostiene che costui deve a lui il trasferimento dell'ASI e che tale assessore avrebbe potuto fare con precisione quella "ricerca" in archivio, dal 1959, su cui si sarebbero potuti arginare i problemi. A giudizio degli interroganti, sulla permanenza nel ruolo di questo assessore nell'attuale Giunta si ravvisano profili di opportunità, pur nel doveroso rispetto delle indagini. Allo stesso modo suscita quantomeno perplessità la tempistica e le procedure adottate dall'Amministrazione in carica per assumere l'atto di decadenza del permesso a costruire: da dicembre 2018, quando sono scattati gli arresti di Greco e altri, fino a marzo 2020. Sono trascorsi, nei fatti, ben 16 mesi per mettere un punto fermo, nonostante la mozione presentata dal consigliere comunale di Leu a marzo 2019 che proponeva di revocare in autotutela il permesso a costruire, discussa poi a luglio in Consiglio comunale con la richiesta agli uffici di predisporre un atto ricognitivo su tutta la vicenda;

quanto emerge dall'inchiesta, se i fatti trovassero conferma, getterebbe pesanti ombre sul modo in cui il Consiglio regionale ha approvato le modifiche al PUT. Greco e suoi uomini si attribuiscono infatti il merito di aver fatto inserire tali norme nell'allegato alla finanziaria, impedendo con il voto di fiducia la discussione sugli emendamenti contrari;

secondo quanto risulta agli interroganti, la discussione sulle prospettive del *waterfront* di Castellammare di Stabia e sul futuro del tratto di costa a nord della città risulta aver inciso sulle consiliature di quattro amministrazioni comunali, con l'esperienza amministrativa del Sindaco Salvatore Vozza che nel febbraio 2010 a due mesi dal voto sottopose al Consiglio comunale un provvedimento (in coerenza con quanto previsto dal PRG non prevedendo l'applicazione del Piano Casa sull'area dal programma "Più Europa", finanziato con risorse europee), scelta che avrebbe impedito di avanzare la speculazione edilizia sull'area ex Cirio;

considerato che:

in attesa che gli organi inquirenti completino le proprie indagini, appare opportuno verificare quanto prima se i fatti emersi dagli atti prodotti dalla Procura di Torre Annunziata sull'area ex Cirio di Castellammare di Stabia, e da quelli derivanti dall'inchiesta "Olimpo", che risultano gravissimi delineando un intreccio politico-affaristico inquietante, siano tali da alterare e condizionare la vita dell'Amministrazione comunale, conformemente a quanto stabilito dall'articolo 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, Testo unico degli enti locali;

la comunità di Castellammare di Stabia, dopo questa rilevante indagine investigativa, ha diritto a conoscere in modo documentato la realtà gestionale, l'efficienza dei servizi erogati, l'oculazione nell'amministrazione del patrimonio e il buon andamento degli uffici esercitati nel proprio Comune,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno disporre, ex articolo 143 del Testo unico degli enti locali, la nomina, da parte del prefetto, di una commissione d'indagine per l'accesso agli atti

dell'amministrazione locale, al fine di accertare l'entità e la portata dei fenomeni di condizionamento malavitoso degli organi amministrativi ed elettivi, nonché garantire la piena trasparenza e la corretta azione amministrativa dell'ente locale.

(4-03600)

DE BONIS - *Ai Ministri dello sviluppo economico e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.* - Premesso che:

il costo totale di una bolletta dell'energia elettrica, ma anche del gas, si compone sostanzialmente di 4 parti: 1) spesa per la materia energia o gas naturale. La sezione è prevalentemente costituita dalle voci "prezzo dell'energia" o "prezzo del gas" applicato ai consumi. E dentro questa sezione vi si trova la voce "prezzo di dispacciamento" che è relativa alle attività necessarie per mantenere la rete elettrica in costante equilibrio, ossia per far sì che l'elettricità consumata corrisponda esattamente a quella immessa prodotta dalle centrali; 2) spesa per il trasporto e la gestione del contatore. I costi indicati in questa sezione sono relativi al trasporto dell'energia dalle centrali alle case e includono anche le spese per la lettura e la manutenzione dei contatori; 3) spesa per oneri di sistema. Si tratta di una voce che copre tutte le spese che servono per mantenere in equilibrio il servizio elettrico o del gas;

fino al gennaio 2018, gli oneri generali di sistema per l'energia elettrica erano suddivisi in queste categorie: A2, lo smantellamento delle centrali elettronucleari dismesse; A3, gli incentivi alla produzione da fonti rinnovabili e assimilate; A4, le tariffe speciali per le Ferrovie dello Stato; A5, il finanziamento per ricerca e sviluppo; As, il finanziamento dei regimi tariffari speciali e degli oneri per il *bonus* elettrico; Ae, il finanziamento delle agevolazioni per le industrie manifatturiere ad alto consumo di energia; UC4, le compensazioni per le imprese elettriche minori; UC7, la promozione dell'efficienza energetica; MCT, le compensazioni territoriali agli enti locali con impianti nucleari; infine, Iva e accise che sono le imposte che devono sempre essere indicate sulle fatture;

in pratica, a fronte di esigui consumi che spesso si riscontrano in una bolletta, il costo totale della stessa risulta veramente alto, perché vengono addebitati al consumatore finale svariati e consistenti oneri. Tra questi, quelli più esosi riguardano voci come il prezzo per il dispacciamento, le spese di trasporto e la voce A3, nella quale vengono ricaricate le spese per la realizzazione e manutenzione delle infrastrutture energetiche e i costi per il *capacity market*;

considerato che:

il *capacity market* è un meccanismo che avrebbe dovuto mettere in campo diverse misure volte ad assicurare la sicurezza del sistema e l'approvvigionamento di energia elettrica, con risorse sempre disponibili ma, in realtà, definisce soprattutto una remunerazione dedicata per quegli impianti di generazione elettrica che si impegnano a mantenere e a mettere a disposi-

zione del sistema della capacità, ma solo in caso di necessità. In altre parole viene pagata una sorta di reperibilità;

secondo le linee teoriche, presentate alla Commissione europea, si sarebbe dovuto trattare di un mercato potenzialmente aperto sia agli impianti alimentati a fonti fossili, impianti termoelettrici a gas, sia agli impianti a fonti rinnovabili, ma in realtà è riservato sostanzialmente alle termoelettriche del gas, che certamente non tengono conto del grave cambiamento climatico in atto;

infatti, il decreto del Ministero dello sviluppo economico del 28 giugno 2019 prevede che al *capacity market* possono partecipare solo gli impianti termoelettrici, sia quelli esistenti che quelli nuovi. In questo modo con la remunerazione prevista si vanno a finanziare anche nuove centrali termoelettriche, in netta contraddizione con quelle che sono le indicazioni dell'Accordo di Parigi sul Clima e i contenuti del *Clean Energy Package* della Commissione europea, che chiedono una riduzione delle emissioni con lo sviluppo di impianti a fonti rinnovabili;

se si osservano le date dei provvedimenti, il citato decreto ministeriale 28 giugno 2019 è successivo al regolamento (UE) 2019/943 del Parlamento europeo e del Consiglio, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* il 5 giugno 2019, entrato però in vigore il 4 luglio 2019. Lo scopo principale del regolamento UE è quello di incentivare il *capacity market* a favore di imprese produttrici di energia da fonti rinnovabili. Ma con questa mossa (emanare il decreto ministeriale prima che entrasse in vigore il regolamento europeo) pare che il MISE abbia voluto favorire in un certo senso le *lobbies* del gas, visto che se lo avesse emanato dopo il 4 luglio sarebbe stato illegittimo. Si legge, infatti, sul sito del Ministero: "Era fondamentale l'approvazione del decreto sul *Capacity Market* entro il 4 luglio, data di entrata in vigore il Regolamento europeo sul mercato interno";

per capire di che cifre si sta parlando, basta vedere i rendiconti dell'azienda Terna sulle aste del *capacity market*: 1,3 miliardi per il 2022; 1,5 miliardi più il recupero di 300 milioni a valere sull'anno precedente per il 2023. In buona sostanza si tratta di 15 miliardi in 10 anni;

il tutto avviene con un meccanismo che lascia alquanto perplessi. Con la costruzione di un'infrastruttura di qualsiasi tipo (gasdotto, rigassificatore, non ha importanza) e con la motivazione della strategicità della stessa, vengono superate alcune normative e si chiede un finanziamento allo Stato che verrà erogato attraverso alcune banche oppure attraverso Cassa depositi e prestiti o SACE (il tutto con il benestare del Ministero dell'economia e delle finanze, che può dare più incarichi a propri dirigenti, come è accaduto per esempio con Filippo Giansante presso la Simest SpA, la SACE SpA; la Banca Europea per gli Investimenti e la Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo);

con il prestito, quindi, si costruisce l'infrastruttura, che verrà remunerata non facendo trasportare gas bensì vendendo ad aziende produttrici di energia elettrica la disponibilità a trasportare il gas. E con questa remunera-

zione viene in parte restituito il prestito. In parte perché molto spesso si possono ricevere anche contributi a fondo perduto. A loro volta le aziende produttrici di energia, dal giacimento non comprano il gas, ma solo la disponibilità che gli venga fornito qualora "malauguratamente" dovesse servigli;

in questa maniera dalle tasche dei cittadini vengono carpiri 1,5 miliardi di euro all'anno dei quali, tolte la quota per la restituzione del prestito, la quota per il trasportatore e la quota per il proprietario del giacimento, il resto rimane alle aziende produttrici di energia, che tutto hanno fatto meno che produrre energia;

ecco spiegati gli oneri di rete, il prezzo di dispacciamento e quelle altre voci strane nella bolletta. Sono i cittadini italiani che pagano per un bene che non viene ceduto, ma viene tenuto da parte, a prescindere dalla volontà di ciascuno;

in realtà, a Tap, Snam, A2A, Enel, Tirreno Power, Sorgenia e ad altre aziende i cui nomi si possono leggere nei risultati delle aste Terna, non importa nulla di quanto costi il gas, oppure se il gas c'è nei giacimenti,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo intendano dare chiarimenti sulle fondate supposizioni descritte in premessa;

se non ritengano gravemente lesivo per ciascun cittadino italiano, oltre che ingiusto, addebitare oneri così consistenti, che, se eliminati, alleggerirebbero moltissimo le bollette di energia e di gas;

se e quali urgenti iniziative intendano intraprendere perché questi oneri vengano al più presto posti a carico delle stesse aziende erogatrici, che possono tranquillamente sopravvivere anche se rendono più equa la bolletta agli utenti, visto che a loro giungono, sovente, cospicui finanziamenti da parte dello Stato, anche a fondo perduto.

(4-03601)

CIRIANI - Al Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo. - Premesso che:

pervengono all'interrogante segnalazioni, da parte di alcuni operatori del settore del restauro (restauratori e collaboratori restauratori), relative alle numerose difficoltà connesse al nuovo regolamento per lo svolgimento delle prove di idoneità, con valore di esame di Stato abilitante, finalizzate al conseguimento della qualifica di restauratore di beni culturali, riservate a coloro i quali abbiano conseguito la qualifica di «collaboratore restauratore»;

secondo quanto segnalato, le nuove procedure regolamentate con decreto interministeriale del 10 agosto 2019 determinerebbero, per quanti già avevano avviato un percorso di qualificazione professionale volto all'acquisizione della qualifica necessaria per operare nel settore, l'insorgenza di elementi penalizzanti, tali da porre a rischio la stessa permanenza nel setto-

re, ed esponendoli concretamente al rischio oggettivo di esclusione dalle possibilità di accesso;

in effetti, risulta che la previgente procedura amministrativa, in ordine alle modalità di partecipazione alla selezione pubblica per il conseguimento della qualifica di «collaboratore restauratore» di beni culturali (e si fa riferimento in particolare al decreto ministeriale dell'11 settembre 2014 recante «Bando pubblico per l'acquisizione della qualifica di restauratore dei beni culturali - tecnico del restauro») nonché per l'acquisizione della qualifica di «restauratore di beni culturali» (di cui al bando pubblico per l'acquisizione della qualifica di restauratore di beni culturali del 22 giugno 2015), era fondata sulla verifica del possesso di determinati requisiti (titoli di studio o esperienza certificata dal datore di lavoro o mediante autocertificazione, per un periodo di tempo determinato, da dimostrare mediante «regolare esecuzione certificata»), con attribuzione del relativo punteggio per ciascuno dei diversi requisiti dichiarati;

ai sensi del regolamento adottato con il citato decreto interministeriale del 10 agosto 2019, è invece introdotta la previsione del «previo superamento di prove di idoneità», finalizzate al conseguimento delle medesime qualifiche, riservate a: a) coloro i quali abbiano acquisito la qualifica di collaboratore restauratore di beni culturali; b) coloro i quali siano in possesso di determinati titoli di studio universitari, specificati nel medesimo regolamento;

questa nuova modalità di conseguimento della qualifica, equiparando coloro i quali abbiano acquisito la qualifica di restauratore di beni culturali sulla base di soli requisiti di esperienza, ma non sono in possesso di titoli di studio, a coloro i quali invece hanno alle spalle un percorso formativo universitario, di fatto determinerebbe l'emersione di profili non trascurabili in ordine alla parità di trattamento, alimentando discriminazioni oggettive ed idonee a favorire candidati con un percorso di studi universitari o accademici o comunque scolastici/professionalizzanti alle spalle, a discapito di artigiani che, invece, avrebbero maturato esclusivamente un percorso professionalizzante di tipo pratico;

si pensi ad esempio a quegli artigiani, già in possesso della qualifica di «collaboratore restauratore», conseguita sulla base del possesso di requisiti di tipo pratico, con una preparazione solamente di natura manuale, per i quali una prova di idoneità fondata su un approccio di tipo teorico sarebbe oggettivamente ostativa, mentre al contrario, i candidati in possesso di titoli di studio che nella maggior parte dei casi prevedono una formazione anche di tipo pratico (mediante tirocini formativi o *stage* curricolari) sarebbero di fatto agevolati nel superamento delle prove in argomento;

inoltre sembrerebbe non esservi adeguata chiarezza in ordine alla possibilità, per chi detiene la qualifica di «collaboratore restauratore», di accettare commesse per lavori di restauro, in quanto non vi sarebbe una procedura chiara e univoca tra le Soprintendenze in ordine al rilascio dei nulla osta all'esecuzione di interventi di restauro, rilasciate «a macchia di leopardo» tra le varie regioni;

ad esempio la Soprintendenza del Friuli-Venezia Giulia sembrerebbe, sempre secondo quanto segnalato all'interrogante, non avere un orientamento preciso in ordine alla possibilità di procedere al rilascio del nulla osta ai collaboratori restauratori, i quali conseguentemente si trovano nella angosciosa e preoccupante condizione di indeterminatezza venutasi a determinare, per la quale, per un verso, rischiano di rimanere esclusi dalla possibilità di acquisire le necessarie qualifiche professionali per effetto delle nuove procedure considerate penalizzanti per effetto di quanto indicato, per altro verso, non hanno attualmente elementi sufficientemente chiari per sapere se ad essi sarà consentito in futuro di continuare a lavorare in un settore nel quale sono già ufficialmente avviati;

l'interrogante considera opportuno pertanto stabilire un percorso di transizione tra l'attuazione del nuovo regolamento e le procedure previgenti per l'acquisizione delle qualifiche in questo settore, che persegua al contempo le esigenze di una regolamentazione ordinata del settore, senza però penalizzare quanti, specie gli artigiani, hanno già avviato un percorso professionale fondato sulla base di anni di esperienza certificata e che sarebbero conseguentemente penalizzati da un approccio di tipo teorico che li porrebbe in una posizione di competizione non equilibrata e dunque di palese svantaggio rispetto ad altri candidati con un percorso formativo di tipo accademico/universitario, determinando l'emersione del rischio oggettivo di trovarsi improvvisamente tagliati fuori dal settore,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo ritenga di poter stabilire un percorso di transizione al nuovo regolamento e procedure per l'acquisizione delle qualifiche in questo settore che tuteli gli operatori del settore da possibili elementi penalizzanti, illustrati in premessa;

se non consideri opportuno, perseguendo la finalità di una maggiore chiarezza normativa, adottare linee guida univoche e chiare, da diramare tra le varie amministrazioni delle soprintendenze, in ordine al rilascio del nulla osta per l'esecuzione di interventi di restauro, ambito che sembra incontrare una applicazione difforme e non sufficientemente ordinata a livello territoriale con elementi di grande divergenza tra le varie regioni.

(4-03602)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

3ª Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione):

3-01610 del senatore Alfieri ed altri, sulla fine dell'*embargo* contro la Siria per contrastare la crisi sanitaria da COVID-19;

7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport):

3-01242 della senatrice Corrado ed altri, sulla garanzia della sicurezza all'interno della reggia di Caserta;

3-01243 della senatrice Corrado ed altri, sulla restituzione all'Italia di un gruppo scultoreo trafugato illegalmente presente al Getty museum di Los Angeles;

3-01260 della senatrice Corrado ed altri, su un elmo in bronzo del IV secolo a.C. custodito al Getty museum di Malibu;

3-01278 della senatrice Corrado ed altri, sulla nomina di una portavoce da parte del direttore del museo archeologico nazionale di Reggio Calabria;

3-01283 della senatrice Corrado ed altri, sullo sfratto all'associazione "Fannius" a Villa Adriana a Tivoli (Roma);

3-01288 della senatrice Corrado ed altri, sull'ascia votiva di Kyniskos esposta al British museum;

3-01311 della senatrice Corrado ed altri, sull'istituzione della nuova Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per Rieti, Viterbo ed Etruria meridionale;

3-01358 della senatrice Corrado ed altri, sul rifacimento di molte strade del centro storico di Roma senza la storica pavimentazione in sanpitrini.